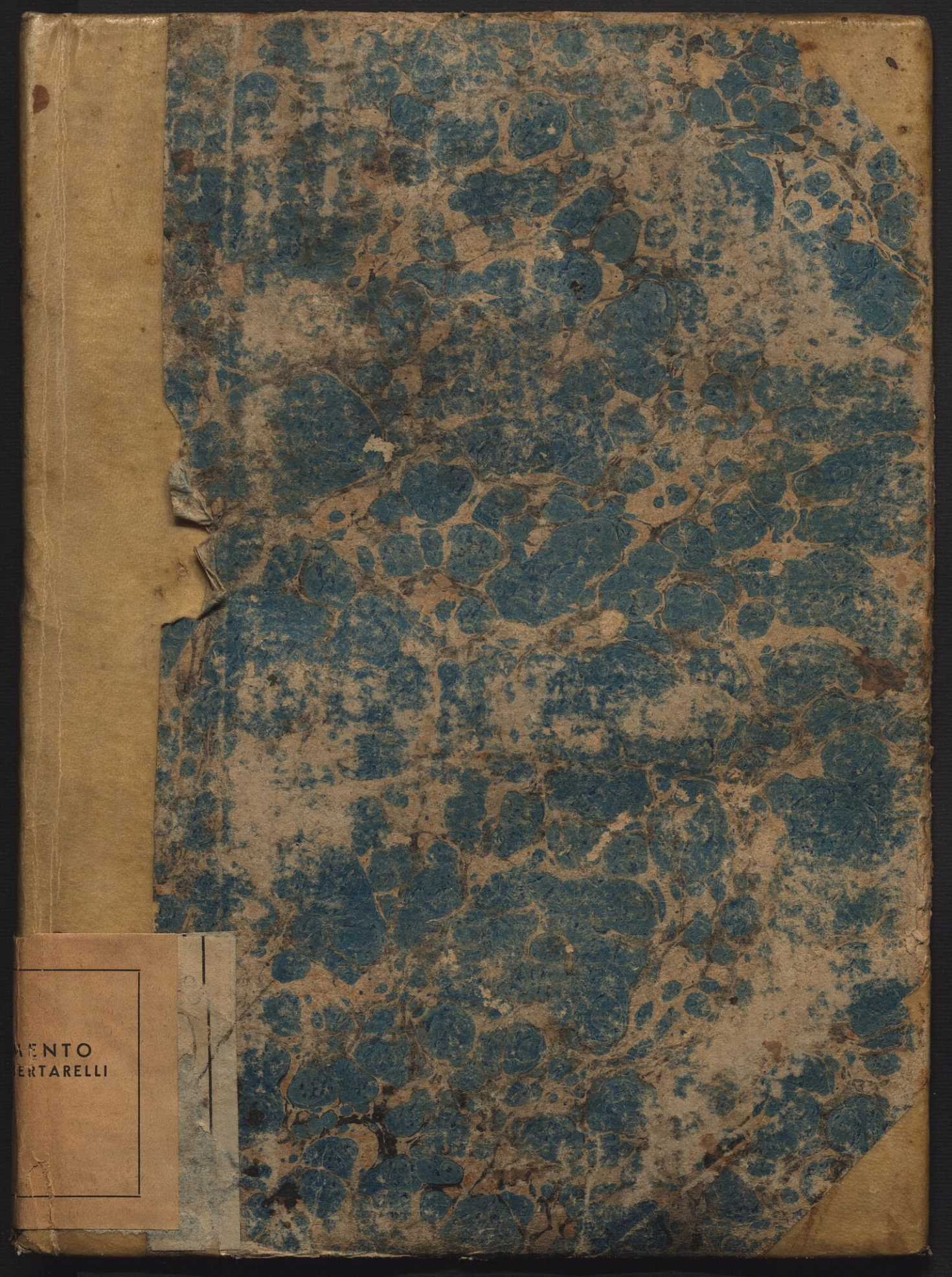
ENTO
ERTARELLI

SOMMARIO
E
VOTO DECISIVO

DEL RISORGIM
E DOTT. ACHILLE B
1925

2

15/2-

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. P

2

Vol. P.
2

SOMMARIO
E
VOTO DECISIVO
NELLA CAUSA DI ATTENTATI
ALLA
SOVRANA AUTORITÀ ec.
CONTRO
ORAZIO DATTELLIS DI NAPOLI
GIO. BATISTA SALUCCI E LEOPOLDO MICHELI
AMBIDUE TOSCANI
RISOLUTA LI 7. NOVEMBRE 1798. IN FIRENZE
DAI GIUDICI ORDINARJ
DEL SUPREMO TRIBUNALE DI GIUSTIZIA
CON UN APPENDICE ec.

IN FIRENZE MDCCXCVIII.
Nella Stamperìa di Gius. di Giovacchino Pagani, e Compagni
Con Approvazione.

INDICE DEL VOTO

Principj generali di Gius e di ragione intorno al delitto di Lesa Maestà pag. 1.

Di Orazio Dattellis, e prima del debito fattogli dal Fisco = 20.

Fondamenti dell' Inquisizione contro Orazio Dattellis = 21.

Primo argomento di Difesa dedotto dalla qualità di forestiere inerente a Dattellis, e del suo valore = 36.

Carattere della Colpa di Dattellis, secondo i Difensori = 78.

Conclusione dei Difensori quanto al carattere della Colpa di Dattellis, ed al Libello trasmesso dal Fisco contro il medesimo = 90.

Carattere della Colpa di Dattellis, secondo le resultanze degli atti, e i principj di ragione = 99.

Appendice, o sia Esame della seconda Replica ai Dubbj, esibita mentre il presente Voto era per rimettersi col Processo = 145.

Di Giambattista Salucci, e di Leopoldo Micheli, e prima del debito fatto loro dal Fisco = 166.

Fondamenti dell' inquisizione contro il contumace Giambattista Salucci = 173.

Fondamenti dell' Inquisizione contro Leopoldo Micheli = 181.

Qualità della prova posta in essere contro l' inquisito Micheli, primo argomento di difesa = 205.

Costitutivi del vero e proprio delitto di Lesa Maestà, secondo argomento di difesa = 230.

Indole del [illegible] di Micheli, terzo argomento di difesa = 233.

Di altri imputati di complicità nel fatto di Dattellis = 239.

Conclusione, e Sentenza = 240.

SOMMARIO

FATTI

PRECEDENTI ALL' ARRESTO

DI ORAZIO DATTELLIS

1. ERa già noto in Toscana il nome d' Orazio Dattellis di S. Angelo, nativo di Napoli. Egli nel Maggio 1797., essendo ancora addetto *alla Deputazione Milanese* presso il Direttorio Esecutivo di Parigi, capitò in Livorno, e parlando di Democrazia spiegò le *sue pessime intenzioni contro Napoli, e la Toscana*, e i loro respettivi *Governi*; e vi distribuì ancora alcune *coccarde* Repubblicane. Ne fanno fede Violante Cipriani, e Giuseppe Zara Napolitani; e non lo impugna Dattellis nel Processo, di cui si esibisce ora al Pubblico il Sommario (1).

2. Da Livorno passò a stabilirsi in Bologna. *Quì era ben veduto, ed accolto da tutte le persone, costituite in rispettabili posti, particolarmente dal Comandante della Piazza, dal Commissario di Guerra, dai Municipalisti, come pure da tutta l'Ufizialità Maggiore della Guardia Nazionale* (2). Quì pubblicamente, cioè *nel Circolo Costituzionale lesse un discorso molto forte, col quale in sostanza metteva in veduta i vantaggi, che si sarebbero ricavati dal rivoluzionare la Toscana, e che se gli fosse stata data*

(1) Ved. Atti del Tribunale di Livorno esibiti dal pubblico Accusatore il 20. Aprile di quest' Anno con istanza, che fossero riuniti al presente Processo; di cui pure ved. fog. 48 t. 49. 105. 156. 170., ove Dattellis confessa *avere in quel tempo portato seco alcune Coccardine piccolissime di seta*, e averle lasciate in molti paesi, e anche in *Livorno*. E al fog. 88. confessa, *che fino da un Anno era entusiasmato per la rivoluzione democratica dell' Italia intera ... e che credendosi nello stato di particolarizzarsi si era ideato la facilità, abbenchè contraria al buon senso, di riescire nella democratizzazione della Toscana*.

(2) Lo depone fogl. 159. Giuseppe Zara, il quale era in Bologna nel prossimo passato inverno.

una montura, o fosse rivestito di un carattere da rendersi rispettabile, egli avrebbe intrapreso l'esecuzione di tale rivoluzione, e sarebbe stato il primo a mettersi occorrendo avanti il fuoco (1). Quì *le società tutte, le conversazioni, stampe giornaliere, libri, esempj e l'altrui follia ancora*, Dice Dattellis fogl. 114. t., *originarono la mia*. Quì prosegue fogl. 88. t. 114. t. *cedendo alle persuasioni tanto del Salucci, e del Micheli* (2), *che di altri soggetti mi diedi la briga d'intervenire col mio voto alla democratizzazione della Toscana; e tale fu la mia idea da circa un anno*. Quì il Dattellis *in propria casa teneva di continuo*, siccome leggesi in processo fogl. 231. t. *delle conventicole, e dei circoli relativi alla rivoluzione Toscana, ai quali interveniva il Micheli, quando era in Bologna, il Salucci, ed il di lui Compagno* (3) *avanti che commettesse l'omicidio, per cui è stato condannato ai lavori pubblici, ed un certo Domenico Campagnoli, Cappellajo in Bologna, ed altri*. Quì Dattellis, Salucci, Micheli per testimonianza della Cipriani fogl. 107. si mostravano *tutti accaniti contro la Toscana, e dicevano di voler venire a rivoluzionarla; e varij Uffiziali di Bologna erano intenzionati di fare lo stesso*. Altrettanto in sostanza depone la Teresa Calzolai Bolognese, la quale in Firenze abitava in compagnia della Cipriani, e di Dattellis; e la quale dichiara d'aver udito dalla bocca di lui medesimo, *ch'era stato spinto a venire a Firenze da un certo Domenico Campagnoli, uno della Guardia Civica di Bologna*. Process. fogl. 160. e 161.

3. I primi Uffiziali Cisalpini a muoversi furono Giambatista Salucci, e un suo compagno, che per deposizione di Dattellis fogl. 118. e 119. *era un Lardaruolo Bolognese, chiamato Chimenti*. Comparvero eglino in Firenze nell'Ottobre del 1797., e dopo che Salucci, per quanto asserisce Dattellis fogl. 115. t. 116. e 117., aveva preparate le tre note riportate ai numeri

---

(1) E' lo stesso Zara, che ne depone fogl. 158. t. Dattellis non nega di aver parlato della Toscana nel Circolo Costituzionale; aggiunge però d'averla nominata solamente *in un quadro storico politico, ch'ei fece dell' Italia, nelle presenti circostanze*, e di aver nominato ancora *il Piemonte, Roma, Venezia, Napoli* Proc. fogl. 167.

(2) Sono ambedue Toscani, e il primo già da qualche tempo dimora in Bologna, e il secondo è stato processato, e condannato per abigeato, e altri furti, per esplosione *contra hominem, per violenze* ec. Dell' uno, e dell' altro occorrerà di notare in progresso varie cose.

(3) Cioè un Bolognese, di cui il Testimone, che ne depone protesta di non sapere *nè il nome nè il casato*. Proc. fogl. 225. t.

III. IV. V. de' documenti, cioè avea fatto *il piano*, ch' esso Dattellis dà assolutamente per fatto, *quando Salucci conosceva tutte le Autorità costituite, ch' esistevano*. E Francesco Pierotti nel suo esame de' 18. Maggio di quest' anno dà per cosa dettagli da Salucci, ch' era *mandato a Firenze dal Governo di Bologna ..... all' oggetto di aver delle firme* ai fogli stampati nel modo, che apparisce al Num. I. dei docum. (1) Appunto in quel tempo il Salucci fece vedere al Pierotti suddetto, a Gaetano Sestini, a Lorenzo Crociani, e ad altri *un foglio firmato da un tal Cicognara, Segretario della Municipalità di Bologna, in cui si diceva, che venivano detto Salucci, e suo compagno autorizzati a far firmare molti per fraternizzarsi colla Repubblica Cisalpina*. Ambidue sul principio del Mese di Novembre 1797. insisterono moltissimo con diversi Toscani invitati prima ad adunarsi a sera avanzata nella loro stanza, acciò *trovassero amici per far nascere in seguito una rivoluzione, confortandoli a non aver timore, perchè avendo fatto un numero di firme avrebbero scritto al Direttorio della Cisalpina, che i Toscani volevano fare una rivoluzione, e che avessero mandato della gente per guardar loro le spalle. Dopo di che cavarono fuori diversi fogli stampati, e dissero, che si firmassero*. Si sa, che Salucci in tutto il tempo di quel suo soggiorno in Toscana raccolse delle firme, ma non si sa, quante esse fossero. Vi è chi asserisce averle vedute dopo la partenza di Salucci da Firenze, ed *essere state al più circa sedici* pr. fogl. 224. t. : e prima della partenza essendo stato richiesto il Salucci dal Pierotti di mostrargliele ricusò di farlo, quantunque avesse già detto presenti Pierotti ed altri, che ne avea diverse; *che cresciuto il numero fino almeno a cento trenta si poteva tentare la rivoluzione....* e che allora *sarebbero venute da Bologna le forze opportune per proteggerla*. Intanto due di quelle firme pervennero in Tribunale, le firme cioè di Francesco Pierotti, e di Gaetano Sestini; i quali poi, non meno che Lorenzo Crociani, che vedde quei due sottoscriversi, deposero in atti la maggior parte delle cose adesso notate, dicendo concordemente, che gli altri intervenuti a quella notturna adunanza *non si vollero firmare in alcuna maniera a dispetto dell' insistenza dei due Cisalpini*. A tutto que-

(1). Ved. il fogl. 171. t. degli Atti contro *Pierotti, e altri* compilati nel Novembre 1797., e riuniti al presente Processo dietro l' istanza fattane sotto di 6. Maggio suddetto dal pubbico Accusatore.

sto aggiunge il Sestini, che il Salucci volle lasciargli *un fascietto di fogli per farli firmare ai suoi amici*, e che lo avvertì di usar prima la diligenza *di ubriacarli*. I quali fogli in numero di sedici furono ritrovati nella bottega di detto Sestini, e tutti erano senza nome speciale di Città, di Villaggio, di persona, in somma senza firma veruna (1).

4. Bisognò dunque, che il Consiglier Presidente del Buon Governo in Firenze facesse intimare al Salucci di presentarglisi all'oggetto di contestargli quel suo irregolare contegno. Ma il Salucci rispose a un sì fatto avviso, che *chi lo voleva, andasse a trovarlo alla locanda*: e quindi egli e il suo Compagno abbandonando subito Firenze si messero in viaggio verso Bologna *alle ore due di notte* fogl. 224. t. Interrogato quindi il Salucci da uno de' suoi più fidi partigiani, *come fossero andate le cose in Toscana*, rispose *male*, fogl. 227.: e in Bologna fu veduto *spruzzar rabbia* per tal cagione. E' il Dattellis, che l' asserisce fogl. 119., deponendo eziandio, che *Salucci particolarmente disse di voler fare stampare molte novità nelle Gazzette concernenti il suo affare, ed una lettera al Presidente del Buon Governo in Firenze*. La lettera fu scritta, e stampata in Bologna, e diretta a diversi Toscani, e *l' autografo di essa fu prima portato da Salucci a Dattellis*, il quale confessa fogl. 119. *di avervi fatto alcune correzioni*. Quanto alle Gazzette, quelle di Bologna, e di altre Città della Repubblica Cisalpina in verità non tacquero allora, nè hanno più taciuto intorno alla Toscana. Dattellis specialmente vi *faceva inserire ingiuriose invettive contro il Governo della Toscana, e di Napoli*. Egli stesso lo

(1) Ved. fogl. 93. t. 94. 95. 96. 165. 166. 172. t. 173. degli atti citati di sopra. Essendo il Sestini fuori del Granducato, cioè in Bologna, non si è potuto sentire nuovamente. Si sono bensì sentiti il Crociani, e il Pierotti, i quali hanno formalmente ratificato nei loro esami dei 18. Maggio, quanto ciascuno avea deposto nel suo respettivo esame dei 16., e dei 30 del prossimo passato Novembre. Di più il Pierotti ha aggiunto fogl. 171. che *i due Uffiziali Cisalpini*, Salucci e Chimenti, *l' abbordarono con dirli — Voi dunque siete Scialabechino, che foste condannato a Messina per avere avuto parte nel tumulto del 1790.? Siete benissimo conosciuto anche in Bologna, ove si è parlato di voi. Forse credete, che sia finita per voi? Ma sebbene abbiate avuto la grazia della vostra condanna a Messina, sappiate, che se le cose si acquietano... si prepara per voi nuovo castigo*. E ai fogli 97. t. e 98. di quegli Atti si legge, che Salucci, e il suo Compagno fecero al Pierotti *una lettera di raccomandazione all' Ispettore di Bologna*, annunziandogliela per uno, *che sarebbe stato un buon patriotta, perchè nel 1790. avea avuto parte nell' insurrezione*, ed aggiungendo, che gli dasse dunque *le opportune paventi, acciò potesse ritornare in Toscana al coperto di qualunque molestia*. Vedansi quegli Atti medesimi fogl. 174.

disse già alla Cipriani, e a Rigo, i quali ne depongono in Process. fogl. 105., e 175. t.; e adesso lo conferma in tal qual maniera. Poichè al fogl. 56. dà per suoi amici tutti gli stampatori, ed estensori dei tre fogli periodici, che si pubblicano in Bologna, *il Democratico*, *il Quotidiano*, *il Monitore*, e confessa d' essersi offerto al Micheli per *far mettere nelle Gazzette le notizie*, che gli fosse piaciuto di mandargli. Confessa eziandio fogl. 73. t. *che mille volte ha avuto occasione d' inserire nel Quotidiano, e in altri fogli pubblici di Bologna articoli di vario tenore*.

5. Frattanto il Governo Toscano ordinò al suo Ministro in Milano di tener discorso con Quelli, che presiedono al Governo della Repubblica Cisalpina, sul modo di condursi del Salucci, e sulla licenza, onde colle stampe specialmente di Bologna veniva spesso attaccato il Principe, il Governo, e la Nazione Toscana; affinchè fossero quindi prese le opportune misure per richiamare il Salucci, e gli Stampatori ai loro respettivi doveri. E sotto dì sette Aprile di quest'anno fu espressamente ordinato a quel Ministro di continuare le sue premure con presentare per lo stesso effetto nota officiale al Governo Cisalpino.

6. Adunque il Salucci ha seguitato a dare impunemente or l' uno, or l' altro segno di persistere in quel suo pensiero, siccome proveranno le cose da riportarsi in progresso. Ora tornando a Dattellis, ei si recò in Firenze ai 4. Aprile prossimo passato. Subito bisognò credere, che venuto fosse con animo di dar compimento all'opera, che in Bologna, e in Toscana si sapeva andar lui meditando da qualche tempo. Egli stesso lo fece credere più che mai. Poichè spiegò con alcuni la sua disposizione ad eccitare in Toscana una sollevazione colla mira di tutto sovvertirne l' ordine pubblico; e messo in avvertenza dalla Cipriani, acciò lasciasse un tal pensiero, e si disfacesse dei fogli, che avea presso di se *per non trovarsi in imbarazzi*, protestò *di non aver suggezione di alcuno*. Con altri lesse certe carte sediziosissime, e tenne discorsi parimente sediziosi; e mentre fingeva con essi di avere in Firenze un gran numero di amici, e di aderenti, non lasciava di darsi premura per acquistarne dei nuovi (1). Avea poi portato seco un

(1) Rigo, Bertini, la Calzolai, la Cipriani depongono chi di una, chi di un altra delle cose adesso accennate. Ved. Process. fogl. 3. 4. 8. e seq. 103. t. 105.

volume di carte, alcune manoscritte, alcune stampate; sul qual volume erano i sigilli del Comandante Mazzucchelli di Bologna, e la direzione al Ministro Cisalpino Belmonte in Firenze. Ruppe Egli i sigilli, e li bruciò col foglio, che conteneva quella direzione; Process. fogl. 131. t., e scelse fra le carte stampate quelle, che superavano le altre per spirito di sedizione, cioè le carte notate ai num. VI. VII. VIII. IX. X. XI. dei Documenti. E formatone di esse un nuovo volume, lo fece trasportare nella sera dei 5. Aprile col mezzo di Giovanni Litta Napolitano al Palazzo della Legazione Cisalpina in Firenze, e rilasciare nelle mani del Cittadino Petracchi Segretario di detta Legazione. Quindi pensò a ricuperarlo nella mattina dei 9. di quel mese, e nella sera consegnò quelle carte medesime al Bertini dicendogli „ *prendi questi fogli, che poi ti dirò il resto .... i più piccoli debbon servire per affigersi* (1), *e spargersi per la Città pochi giorni prima della rivoluzione, affinchè il Popolo sia messo in bizzarria, ed in scuotimento* (2).

ARRESTO DI DATTELLIS.

7. TUtte quante le circostanze toccate adesso leggermente si vedranno in fine di questo Sommario confermate dalla confessione di Dattellis, la quale apparirà anche verificata dalle deposizioni di più testimoni, e in parte dall' indole stessa del fatto in questione. Or come della verità di quelle circostanze si avevano sufficienti argomenti nel dì undici Aprile, cioè sette giorni dopo l'arrivo del Dattellis in Firenze; così fu allora arrestato, e lo furono anche il Bertini, e la Cipriani, colla quale il Dattellis viveva assai familiarmente. E a tutti perquisirono gli esecutori le loro respettive carte, delle quali formarono tre distinti volumi, che legarono, e sigillarono alla presenza degli arrestati medesimi, e di due testimonj. Nel giorno stesso vennero quei volumi esibiti nel Supremo Tribunale di Giustizia dal pubblico accusatore; il quale imputando il Dattellis di tentata sollevazione, e di macchinazioni contro la

---

106. 111. 146. 161. 162. 163. 173. t. 175. t. Dattellis poi accorda fogl. 102., che parlando con Rigo, e con Litta può avere avanzato delle proposizioni tendenti a far creder prossima la rivoluzione in Toscana.

(1) Sono parole, che la Cipriani trovatasi presente a quella consegna depone di *aver sentito dire precisamente da Dattellis* in simile occasione. Proc. fog. 106. t.

(2) Sì dice Dattellis fogl. 134. t.

sicurezza del Principe, del Governo, e della Nazione Toscana, e gli altri due di precedente intelligenza collo stesso Dattellis, fece formale istanza, che contro ciascuno di essi si procedesse a termini di ragione, e secondo le leggi generali veglianti in questo Granducato.

8. Aperto ciascuno dei tre indicati volumi di carte dopo le respettive legali recognizioni di coloro, ai quali erano state perquisite (1), si trovò, che la Cipriani avea presso di se le carte riportate ai numeri XII. XIII. XIV., e di più una nota (2) scritta di carattere di Dattellis, il quale confessa fogl. 199. t. di averla scritta a dettatura di Micheli in Bologna dopo aver ambidue desinato insieme. In questa nota si nominano in primo luogo quattro soggetti i quali, allorchè fu essa scritta, erano ritenuti due nelle carceri di Firenze, e due in quelle di Siena. Seguono poi dodici altri soggetti caratterizzati per *cogniti patriotti*, tre dei quali non sono Toscani stando per lo più in Toscana senza avervi acquistato ancor domicilio; uno è quel medesimo Francesco Pierotti, di cui si è parlato di sopra; e gli altri sono universalmente, e meritamente riprovati in Toscana. In fine si nominano trentatrè diversi soggetti, e si dichiarano in sostanza tutti attaccati fedelmente al Principe, e al Governo presente, e per questo solo vengono notati con titoli indecenti, e assolutamente falsi (3). Stando però ai detti di Dattellis medesimo si poteano, e si possono a quei trentatre Soggetti aggiungere infiniti altri. Ecco le sue stesse parole „ *Io ho non ho trovato in Firenze quel gran fermento rivoluzionario, che mi era figurato in Bologna pel detto comune . . . . . ed avendo in vece trova-*

(1) Queste recognizioni si vedono in Proc. fogl. 2. 6. t. 23. t.

(2) La Cipriani fogl. 2. t. sostiene di avere avuto in Bologna dagli Scriventi medesimi, cioè da Salucci, e da Dattellis, il quale ne va d'accordo fogl. 120., le due lettere indirizzate al Micheli con ordine di consegnargliele in Firenze, e di non averlo fatto, perchè Micheli non era in questa Città nel tempo in cui Ella vi si restituì. Soggiunge, che nel partire da Bologna le vennero presi inavvedutamante gli altri due fogli dai fogli appartenenti a Dattellis, il quale abitava seco nello stesso quartiere.

(3) Dattellis conviene fogl. 118. t. che *l'oggetto di questa nota, o lista* com' egli la chiama, *era quello di avere una preventiva conoscenza delle persone più, o meno atte a coprire degl' impieghi, dopo che la rivoluzione fosse seguita, e di conoscere ancora quei tali, che sarebbero stati più fatali al nuovo sistema*. La Cipriani depone, che *Salucci*, il quale eccitava il Micheli a nominar soggetti da mettersi in nota, *gli insinuava* segnatamente *d'informarsi bene delle persone, e dei Monasteri più ricchi per dare il sacco; e che Micheli diceva, che l'avrebbe fatto*. Proc. fogl. 107.

to questa popolazione affatto aliena dall'idea di rivoluzione, giustamente mi scoraggii credendola impossibile. Sì dice Dattellis fogl. 145. t. Altrove, cioè fogl. 132. dichiara „ *Io me l'era* (la rivoluzione Toscana) *figurata prossima, e inevitabile per le notizie, che correvano in Bologna. Io non ho trovato in Firenze veruna di queste disposizioni.* E fogl. 127. si spiega in questa maniera „ *Cominciavo a riflettere essermi impiegato inutilmente nella rivoluzione di Toscana, alla quale io non avevo trovato disposti i cuori di questo popolo per niente affatto, come mi si era fatto credere, e come io stesso mi era figurato in Bologna* „ In altri luoghi ancora Dattellis ripete in sostanza queste stesse proposizioni, come può vedersi in Processo, specialmente ai fogli 88. 89. 131. 146. t. (1).

9. Perciò, che spetta alle carte ritrovate al Bertini, sono tutte stampate, e quelle stesse stessissime consegnategli nella sera de' 9. Aprile da Dattellis, che per tali le riconosce nelle solite forme fogl. 100. t. Il contenuto di ciascuna di queste carte, la forma, e il numero respettivo delle medesime si hanno nei Documenti VI. VII. VIII. IX. X. XI. Dattellis poi spiega l'uso, cui esse erano destinate. *Io* dice egli fogl. 123., *formai dodici cartelli uno differente dall'altro, perchè fossero serviti per la rivoluzione Toscana* (2), come servirono altri simili *sparsi per la Città di Marsilia nel principio della rivoluzione di Francia. Formai inoltre quattro modelli, diversi uno dall'altro, del principio de' fogli ad uso di lettera; tutto per lo stesso oggetto, essendo io nella certa persuasione, che questa rivoluzione era più che prossima. Queste lettere poi avrebbero dovuto servire per la formazione o di proclami al Popolo, o di passaporti interini, o di corrispondenze con le Repubbliche Francese e Cisalpina.*

10. Finalmente molte furono le carte ritrovate a Dattellis, tra le quali le più sediziose sono quelle composte nella maniera, che mostrano i documenti II. III. IV. V., e scritte alcune di carattere indubitato di Salucci, alcune di quelle di

---

(1) Dattellis alle voci, e notizie sparse in Bologna attribuisce espressamente la sua falsa credenza, che la Nazione Toscana inclinasse a cangiar forma di Governo - *Io*, dice fogl. 99.: *mi era premunito di detti fogli*, cioè Cartelli stampati, Patenti ec., *sulla prevenzione di trovare in Firenze un numero grande di decisi patriotti secondo quello, che correva in Bologna per voce pubblica.*

(2) *I Cartelli doveano affiggersi, per quanto mi disse Dattellis, alle cantonate in occasione della rivoluzione per dare animo al Popolo.* E' la Cipriani, che così parla fogl. 103.

Dattellis (1). Si raggirano esse sull' *informazioni* da prendersi per la sovversione del presente, e la sostituzione di un nuovo ordine di cose in Toscana; e sulle *stampe, manoscritti, e istrumenti meccanici, preparati e da prepararsi* a tal uopo. Ed ecco come dice Dattellis avere avuto presso di se queste carte. *Pensai di farmi dare da Salucci le liste, ch' egli aveva delle stampe, dei manoscritti, e dei preparativi meccanici da farsi, giacchè quella delle informazioni l'avevo, come ho detto, fra le mie carte. Salucci me le negò sul principio, avendo ritegno di consegnarmi in mano i suoi caratteri, e voleva, che io gli avessi piuttosto ricopiati. Io gli promessi di così fare, e di restituirgli le sue; ma non mi presi mai questa cura, e portai meco quelle stesse di Salucci* (2). *Intanto io volli portar meco queste carte, o siano liste per far delle medesime quell'istesso uso che volevo fare delle carte stampate, cioè servirmene a seconda della disposizione, che io avessi trovato in Toscana.* Proces. fogl. 123.

11. Oltre le accennate vi erano tralle carte di Dattellis alcune opere sulla libertà, ed eguaglianza; sei prospetti *per l'associazione del nuovo anno al Giornale il Quotidiano Bolognese*; quattordici frontespizj, concepiti nei seguenti termini „ *la Corte di Roma convinta dalla verità dell' Avvocato Giovanni Pirani di Cento* „ dieci manifesti, coi quali lo Stampatore Marsigli propone l'associazione all'opera „ *vera idea della libertà, e dell'eguaglianza del Cittadino Avvocato Raimondo Leoni* „ e l'acquisto della Commedia patriottica „ *la rivoluzione* „ e tredici copie in lingua francese, e italiana dell'inno conosciuto col nome di *Marcia Marsiliese*. *Questi opuscoli*, dice Dattellis, *e fogli Repubblicani con tutti gli altri fogli stampati perquisitimi nell'atto del mio arresto, io pensai di portar meco, onde farne spaccio in Firenze, vendendone alcuni, regalandone altri per maggiormente diffondere in questo Popolo le massime Repubblicane*, processo fogl. 124. t. Vi erano eziandio fra le carte di Dattellis due copie stampate della lettera accennata di sopra di Gio. Battista Salucci al Consigliere Presidente del Buon Governo in Firenze; nove copie pure stampate di un invettiva

(1) Di queste carte, non meno che delle altre, che si sono già date per carte scritte da Dattellis medesimo, si hanno in atti le respettive di lui formali ricognizioni. Proc. fog. 50. t. 51. 54. 67. 100. 136. t

(2) Si è verificato che le tre note, o liste, delle quali si parla in questo luogo, non meno che la lettera già notata di Salucci a Micheli, sono tutte carte scritte da una stessa mano, cioè da quella di Salucci. Ved. Proces. fogl. 232. 288.

contro un Principe Regnante, il quale fin da quando comparve in pubblico quell'invettiva, era in pace con tutte le Potenze Sovrane d'Europa; e due lettere di Dattellis de' 27. Febbraio, e de' 20. Marzo dirette alla Vittoria Palumbo, o sia alla Violante Cipriani, delle quali lettere la seconda finisce precisamente così. „ *Le cose vanno benissimo. Napoli ci aprirà le porte tra giorni .... allegramente.* „ Vi erano pure diversi pubblici attestati di Autorità costituite, e alcune patenti e passaporti, e tra questi ve n'era uno dato a Dattellis in Bologna li 2. Aprile 1798., e firmato *Bacialli, Segretario dell' Amministrazione Generale del Dipartimento del Reno*; ed altro segnato *Mazzucchelli, Capo di Brigata d'Infanteria, e Comandante della Piazza di Bologna*. Questo secondo passaporto apparisce scritto dalla mano medesima, di cui è la firma; ed ha la data di sei giorni innanzi all'arrivo di Dattellis in Firenze, cioè *de' 9. Germinale ann. 6. Repubblicano*, che corrisponde ai 29. Marzo del corrente anno. Asserisce Dattellis essergli il passaporto stato rilasciato dal Comandante nell'occasione, in cui gli chiedeva che lo *avesse dilucidato sopra un piano* già confidatogli; del qual piano in altro luogo si darà conto colle parole di Dattellis medesimo. L'asserisce là dove dice „ *Certo è, che in quella stessa occasione il Comandante mi dette un passaporto da Sargente della sua legione, e come impiegato nel suo Uffizio, acciò non avessi temuta veruna disgrazia nè in viaggio, nè in Firenze*, process. fogl. 191. Ed è pur certo, che il Comandante Mazzucchelli in quel passoporto annunzia Dattellis per *Cittadino, che funge nella 6. Brigata l'impiego di Sergente, e che attualmente è impiegato nel suo Uffizio.*

CAUTELE PRATICATE PER LA MAGGIORE REGOLARITA' ED AUTENTICITA' DEL PROCESSO.

12. APpena veduta la natura delle carte perquisite a Dattellis, a Bertini, ed alla Cipriani, si vedde ancora, quanto importante fosse per tutta intera la Nazione Toscana la causa, che doveasi esaminare e decidere per via di un giudizio ordinario; e quanto per conseguenza bisognasse provvedere alla regolare ed esatta compilazione del Processo. Onde fu ordinato all' Assessore di turno di assistere agli esami, costituti, e

simili atti da farsi dal Cancelliere Criminale. Il che è conforme all' uso di questo Supremo Tribunale di Giustizia, essendo stato praticato lo stesso in altre cause di minor momento della presente, e segnatamente in quella decisa ne' 20. Settembre 1779., in cui trattavasi di cambiali false, dirette a nuocere al commercio pubblico, delle quali erano imputati per autori un Toscano, e cinque Forestieri. Si è anche voluto render più autentici che fosse possibile, e più validi i detti dell' imputato Dattellis. Perciò gli fu esibito, ed ei l' accettò, di dettare lui medesimo le risposte alle interrogazioni del Ministro Processante. Ciò è tanto vero, che Dattellis oltre l' avere apposta la sua firma a ciascuna pagina de' suoi costituti, ha eziandio in fine di ogni costituto dichiarato di proprio pugno, che non era stato scritto nè più, nè meno di quel, ch' egli stesso avea dettato nel dare le sue risposte.

DELLA CIPRIANI, DI BERTINI, DI LITTA, E DI RIGO, DATI IN PRINCIPIO PER COMPLICI DEL FATTO DI DATTELLIS.

13. Furono come si disse oltre il Dattellis arrestati il Bertini, e la Cipriani. Costei per altro sentita nel giorno stesso dell' arresto dopo di aver deposto, che *varie* persone erano già state a trovar Dattellis al suo albergo, ed aveano avuto insieme molti discorsi, nominò Giuseppe Rigo Genovese, e Giovanni Litta Napolitano. Quindi venne a dare ambidue per complici di Dattellis proc. fogl. 3., e conseguentemente ad avvalorare quel, che di loro avea già rappresentato il pubblico accusatore. Per lo che convenne citarli a comparire in Tribunale, e dopo averli esaminati fu d' uopo ritenerli. E quanto a Rigo, essendo caduto nel suo primo esame in varie contradizioni, ed in alcuni evidenti mendacj fogl. 17. et seg., l' une, e gli altri apparirono maggiori, allorchè fu esaminato per la seconda volta fogl. 170. In un terzo esame dando un tal qual luogo alla verità, diede anche un sufficiente discarico degl' indizj, che lo aggravavano. Allora gli fu subito restituita quella libertà, della quale era stato privo per sedici giorni, e la quale dopo undici giorni dal dì dell' arresto era stata già restituita al Bertini, avendola tre giorni prima dello stesso Bertini ricuperata la Cipriani, e il Litta: proc. fogl. 107. t. 113. t.

155. t. 176. t. Eglino colle loro deposizioni, e con quelle di alcuni testimoni sembrarono rilevati bastantemente dalle imputazioni, che loro erano state fatte in principio (1). Dunque furono tutti lasciati in libertà, quantunque si trattasse, e si tratti di causa gravissima (2). Dal che n' è avvenuto, che nel dì 11. Aprile essendo stati arrestati oltre il Dattellis altri ancora, in numero però di quattro e non più, tutti erano già liberi ai 27. di quel mese (3), eccettuato il solo Dattellis, il quale andava sempre più aggravando se stesso nei suoi costituti, e veniva aggravato dalle altrui deposizioni.

14. Vero è, che fino dal 17. Aprile il Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia rilasciò l' ordine, che fossero arrestati Leopoldo Micheli, e Gio. Batista Salucci, ambidue nativi Toscani. Le ragioni, che giustificano pienamente quell' ordine, appariscono dalle cose già esposte, e meglio appariranno da quelle, che occorrerà di esporre in altro luogo. Ora non si dee omettere, che quell' ordine, quanto al Salucci, non era per avere effetto, se non nel caso che Salucci da Bologna, ove trovasi da qualche tempo, recato si fosse in Toscana sua Patria. Quindi è, che il Presidente suddetto si trovò nel dovere di far presenti, siccome fece, in una sua memoria a questo Governo le ragioni, onde conveniva, ch' Esso prendesse a trattare col Governo Cisalpino l' arresto, e successiva consegna di Salucci. Alle ragioni resultanti dagli Atti aggiunse ancor

---

(1) La Cipriani rileva e discolpa se, e Litta specialmente nel suo terzo esame *fogl.* 103. *e segg.* Bertini parimente nel suo terzo esame rileva se, e Rigo fogl. 109. La Cipriani, e Bertini sono rilevati da quanto leggesi in Processo fogl. 128. 129. 130. E tutti quattro lo sono da Dattellis fogl. 87. t. 93. 96. 97. 101. 143. 202.

(2) Non poteva farsi altrimenti, sì perchè in Toscana dalle Leggi dei 30 Novembre 1786, e dei 30. Agosto 1795. le prove così dette *privilegiate* furono abolite affatto senza veruna distinzone nè di delitto, ne di delinquente; sì perchè quelle leggi medesime, e le istruzioni comuni ai Giudici di Toscana vogliono, che si abilitino dalle carceri più presto che sia possibile gl' imputati di delitto anche gravissimo; sì perchè dietro leggi, ed istruzioni sì fatte è stata dedotta in pratica dai Giudici la massima di lasciare in libertà i detenuti in carcere, quando le circostanze del fatto non danno gran motivo di credere, che una più lunga detenzione, e procedura sia per fare acquistar molto, quanto alla sostanza della prova da porsi in essere contro i medesimi prima di poterli condannare.

(3) Nonostante fu annunziato dai Gazzettieri di Bologna esser moltissimi, e fino trecento i carcerati in Firenze per la causa medesima, per cui lo era il Dattellis. E lo ripetevano i Gazzettieri di altre Città, ingannati forse dal tuono di sicurezza, con cui parlavano i Gazzettieri di Bologna, e dalla considerazione, che vivendo costoro in luogo sì vicino a Firenze poteano, purchè l' avessero voluto, procurarsi facilmente sicure notizie e di quel fatto, e dei molti altri da essi annunziati in altri fogli, e appartenenti allo stato interno della Toscana.

queste, cioè che una tal consegna era per contribuire alla più sollecita, e migliore decisione della causa pendente contro Dattellis; che per delitti meno atroci di quello, di cui trattasi adesso, il Governo Toscano non avea negato giammai al Governo Cisalpino di fargli consegnare i richiesti delinquenti (1); e che essendo il Salucci Toscano, e imputato di alto tradimento, eramo in termini, nei quali il gius universale delle Genti vuole, che una nazione si presti alle domande di nazione amica, e pacifica. Il Governo Toscano con suo dispaccio de' 18. Aprile ordinò al suo Ministro in Milano di presentare per quell' oggetto una nota officiale al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina. La nota fu presentata, e ne venne risposta per parte di quel Direttorio. Qual' essa fosse, si dirà, dopo che si saranno rese manifeste le altre circostanze, le quali oltre le preallegate accompagnano il fatto di Dattellis per confessione di lui medesimo.

QUAL PARTE CONFESSI DATTELLIS DI AVERE NEL FATTO IN QUESTIONE, E PERCHE', E COME SOSTENGA DI AVERVELA PRESA.

15. Avea avuto Dattellis nella mattina de' 17. Aprile il settimo costituto, nel quale dietro le deposizioni della Cipriani, di Litta, e di Bertini gli erano state contestate varie circostanze, da lui apertamente contradette innanzi, ed anche in quello stesso costituto (2). Ma il Ministro Processante, e l'Assessore assistente con lettera riposta in Atti del Tenente Cecchetelli, Ajutante di Fortezza, furono avvisati nella sera di quel giorno medesimo, che Dattellis *chiedeva spontaneamente, e con premura* di esser sentito di nuovo. Ed essendogli subito stato accordato, ebbe luogo l'ottavo costituto, in cui egli conferma quella sua premurosa richiesta fog. 85. e 102. t., e premette, che *finora scusandosi non fece, che seguire un' impulso di natura,*

(1) Dall' Agosto 1797. sino a questo tempo si contano almeno dieci i delinquenti consegnati dalle forze di Toscana a quelle della Repubblica Cisalpina; e sono Antonio Gerrè, Annibale Mazzarini, Giuseppe Maria Bedei, Giovanni Ardillon, Damiano Cuser, Andrea Mezzanotte, Niccola Liani, Giacomo Rossi, Giacomo Scardello, e Andrea Borragina, consegnato alle forze di Bologna nel Marzo di quest' Anno 1798.

(2) Ved Proces. dal fogl. 73 sino al fogl. 85.

e che ora tutto dichiarando non fa, che seguire gl' impulsi dell' onore, proc. fogl. 87. t. Lo stesso avea detto poco prima fogl. 85. t., e lo ripetè fogl. 114. *L' idea*, osserva inoltre fogl. 88., *che Bertini, la Cipriani, o altro soggetto possa trovarsi compromesso nelle deposizioni dei miei passati costituti, basta per farmi decidere a mettere in chiaro la verità*. Conviene per altro nel nono costituto di non aver manifestato nel costituto precedente, che *una parte del vero, e che ha da dare degli schiarimenti sulle cose già dette*; i quali schiarimenti prosegue a dare, per quanto Egli protesta, anche nel decimo costituto. Dal che ne segue, che l' ottavo costituto è quello, in cui Dattellis propriamente, e liberamente confessa d' aver seco portato da Bologna le carte stampate, e d' averle poi consegnate in Firenze a Bertini; e che nei due seguenti costituti ei non fa che ratificare questa sua medesima confessione.

16. Dattellis adunque innanzi impegnato a sostenere pertinacemente di non conoscere quelle carte, e molto meno di essersene spogliato per darle a Bertini, ecco cosa ha poi detto su questo proposito fogl. 87. t. „ Sia resa giustizia a chi la „ merita (*cioè al Bertini*); le carte stampate, di cui si è par- „ lato nel costituto di questa mattina, sono un prodotto del- „ la mia bestialità . . . Io non ebbi difficoltà di dargli in cu- „ stodia quelle carte 93. t. . . . Io avendo riprese le mie car- „ te da Petracchi . . . le detti tutte a Bertini senza averme- „ ne riservata alcuna presso di me. „ fogl. 133. t.

17. Egli stesso spiega lungamente, come quelle carte pervenissero nelle mani del Segretario Petracchi, e quindi passassero in quelle di Bertini. „ Giungo, ei dice fogl. 125. t., in „ Firenze sano, salvo, e libero, e col pacco avente una for- „ ma autentica, e rispettabile . . . L' indomani, *cinque Aprile*, „ alle dieci della mattina io andai da Belmonte, e coll' occa- „ sione di farmi firmare i miei passaporti gli tenni i discor- „ si, che già avevo ideato in Bologna, come ho detto (1)....

(1) Avea detto fog. 37. t. e 38. „ che le conferenze avute seco lui si raggirarono profondamente sugli ultimi avvenimenti in persone del Cittadino Coppi, e „ di altri vestiti coll' uniforme Cisalpina. Gli significai l' opinione comune del Popolo Cisalpino, e dei scrivani pubblici sulla condotta di lui Belmonte.... Re- „ stai convinto però della lealtà del procedere di lui alle ragioni, ch' Egli mi addusse, ed alle carte, che mi mostrò. Queste conferenze abbenchè io non le „ abbia per istruzione officiale del mio Governo; le ho tenute però con istruzione segreta di qualche Autorità costituita, di cui non posso, e non debbo individuare il nome. Mi preparavo a far nuovi discorsi, e a concludere varie al-

„ Pranzassimo insieme, e nel pranzo conobbi per la prima
„ volta il di lui Segretario Petracchi, abbenchè già molto pri-
„ ma lo conoscessi di nome (1). Io avevo pensato di fare a
„ Belmonte tutti gli altri discorsi, che non avevo avuto tem-
„ po di finire .... ma non avendolo più veduto, io non ho
„ più parlato seco di cosa alcuna. Finito il pranzo io chiamai
„ in disparte il Petracchi. Gli dissi, devo comunicarvi delle
„ cose d' importanza, e devo farvi vedere delle stampe di som-
„ mo rilievo, al che egli rispose, venite da me una mattina
„ a buon ora, portatemi queste stampe, e mi parlerete di ciò,
„ che vorrete. fogl. 126. e 127. . . . Intanto io dissigillai il
„ pacco, e feci separazione delle carte perquisitemi, e delle
„ lettere, e cartelli stampati, che io chiusi in un nuovo pacco
„ in presenza del Litta, il quale me lo trasportò da Petracchi,
„ lasciandolo ad un Servitore di casa Belmonte, perchè non
„ trovavasi in casa il Petracchi. L' indomani mi vi recai a
„ buon ora, e cominciai a tenergli il seguente discorso.
„ Avrete ricevuto un pacco; egli contiene alcuni cartelli, ed
„ alcune lettere stampate servibili ad una rivoluzione Tosca-
„ na, che io mi ero figurata prossima, ed inevitabile per le
„ notizie che correvano in Bologna. Io non ho trovato in Fi-
„ renze veruna di queste disposizioni; dunque consigliatemi
„ voi, che debba io fare di queste carte „. A ciò egli rispo-
„ se sommamente sorpreso „ queste carte sono inutili, poichè
„ la rivoluzione, che voi dite, è chimerica affatto; laceratele,
„ bruciatele, o toglietele subito di casa mia; seguitassimo a
„ discorrere sulla posizione politica riguardo alla Toscana,
„ paese, in cui mi provò non conoscersi tampoco i principj
„ del Governo Democratico. „ fogl. 132. (2)

C

„ tre cose, di cui non posso far menzione senza calpestare il mio dovere, e sen-
„ za tradire la confidenza, che le Autorità costituite della Repubblica hanno
„ in me. „

(1) Già si era il Dattellis dichiarato *d' aver conosciuto il Segretario Petracchi più particolarmente con alcune visite fattegli*. Proces fog. 38.

(2) Non ostante il Dattellis suppose al Bertini, che il Segretario Petracchi *gli avea applaudito il piano di rivoluzione*; proc. fog. 110., e il Dattellis ne ha convenuto dicendo „ Pensai fra me, che se dicevo a Bertini, che Petracchi, avesse
„ pienamente disapprovato, com' egli fece, le cose, che gli dissi, il medesimo
„ Bertini o scoraggito, o impaurito, che lo stesso Petracchi fosse cagione di qualche
„ mio, e di lui disturbo, avesse potuto prevenire il male e farsi lui stesso denuncian-
„ te, io mi prevalsi dello strattagemma di dirgli, che il Petracchi avesse in qual-
„ che maniera applaudito al piano che mi era formato nella mia testa. „ Proces. fogl. 132. t.

18. Il Dattellis però convenendo di aver fatto trasportare l' indicato volume di carte all' abitazione del Segretario Petracchi non ne individua in questo suo costituto il tempo preciso. Stando dunque alle sue anteriori deposizioni converrebbe credere, che ciò fosse accaduto nella sera del dì 8. Aprile, e che nella mattina successiva avesse ricuperato le medesime carte (1). Ma vi si oppongono le deposizioni concordi della Cipriani, e del Litta, il quale parlando del plico, ch' egli stesso d'ordine, e in compagnia di Dattellis portò a Petracchi, depone, che lo portò *il giorno dopo da che Dattellis arrivò in questa Città* proc. fogl. 19. t., ed aggiunge, che „ avendo get- „ tato gli occhj, mentre Dattellis scriveva la lettera diretta „ a Petracchi, vedde, che ci diceva, che abbadasse alla se- „ gretezza, e che i fogli, che gl'inviava, erano quelli a lui „ noti „ proc. fogl. 20. t. e 21. Solamente nel duodecimo costituto Dattellis ha confessato, che „ portò il pacco consa- „ puto in casa di Petracchi nella sera del giovedì 5. Aprile, „ e non già nella sera del giorno di Pasqua „ o sia 8. di detto mese, come avea pertinacemente sostenuto; e inoltre dichiara „ che in questo punto tanto la Cipriani, che il Litta hanno „ deposto la verità „ proc. fogl. 146. t.

19. Anche in altre parti per mezzo della confessione di Dattellis sono risultati veridici Litta, e la Cipriani, non meno che il Bertini. In fatti *io*, dice Dattellis, *feci ancor leggere al Bertini le carte scritte da Salucci, e quelle informazioni scritte da me*, foglio 95. t. 96.; il che non si era prima voluto giammai accordare da Dattellis, impugnando anche per questo lato le deposizioni di Bertini fogl. 8. e 9. *Io*, segue Dattellis, il quale negava pure di aver parlato con Bertini della maniera, onde conveniva distribuire, e far agire i così detti patriotti per eseguire la rivoluzione „ io gli mostrai la pian- „ ta di una figura piena di circoletti, che indicava la manie- „ ra, di cui Roberspierre si serviva per formare le società „ patriottiche „ fogl. 154. E Bertini avea già deposto fogl. 12., che Dattellis „ nel volergli spiegare la disposizione da farsi „ de' patriotti la descriveva con tanti circoli, ch' ei faceva col-

(1) *Io*, risponde Dattellis al Ministro processante fogl. 137., *portai i fogli da Petracchi propriamente la sera antecedente a quella, in cui gli ritirai dallo stesso Petracchi*. E poco dopo dà per *impossibile* ch' ei li abbia portati al Segretario Petracchi in un tempo diverso.

„ la penna; „ lo stesso depone, quanto al Salucci Fran cesco Pierotti nella terza pagina del citato suo esame de' 18. Maggio ove asserisce, che Salucci alla presenza sua, e di altri „ messe fuori una carta composta di tanti circoli, e che dis- „ se essere il piano della rivoluzione „ *Io, sono parole del* „ *Dattellis*, in tutte le maniere mi ricordo di aver letto lettera „ in Bologna, colla notizia che vi erano in Firenze dugento „ patriotti pronti alla rivoluzione. Potrebbe egli mai essere, „ che il Salucci, o altre persone mi avessero messa sott' oc- „ chio una lettera di simil tenore? Sarà mai vero, che io mi „ equivocassi di foglio, e di circostanza? „ process. fogl. 143. Questo solo basta, perchè non si possa ragionevolmente ammettere quel, che più volte il Dattellis avea affermato con sicurezza, che il Bertini cioè fosse quegli, da cui gli era stato dato ad intendere di avere a sua disposizione i supposti dugento patriotti. Si omettono altri luoghi, nei quali il Dattellis ritrattando interamente i suoi detti, o variandoli ha difeso quel Bertini stesso, che avea poco avanti incolpato. Altrettanto non può dirsi nè del Micheli, nè del Salucci, i quali Dattellis ha anzi dato per complici, ed anche per istigatori del suo delitto nell'ottavo, e nono costituto, senza mai ritrattarsi per questa parte nè poco, nè punto. Si riportarono già in principio alcune di tali incolpazioni, e altre se ne riporteranno in progresso. Non si limitano però le incolpazioni a quei due soli soggetti.

20. Bertini dopo aver deposto, che Dattellis gli avea detto di esser *venuto in Toscana per democratizzarla*, fu interrogato dal Ministro Processante, „ se gli dicesse ancora di avere idea- „ to, e fissato un tal progetto di proprio moto, o ad istiga- „ zione di alcuno? „ *al che rispose* „ Dattellis mi ha detto, „ che questa sua mossa è nota anche al Comandante della „ Piazza di Bologna attuale; ma non mi ha detto niente di „ più; solo che detto Comandante bramava, che seguisse una „ tale rivoluzione, e fra le altre gli avea dato l'assistenza, „ perchè potesse introdurre in questa Città i noti fogli rivo- „ luzionarj, apponendovi sopra il suo sigillo, e facendo nel „ pacco sigillato la direzione a Belmonte, e la data del suo „ Ufizio „ proc. fogl. 109. t. Tanto avea deposto Bertini intorno al Comandante Mazzucchelli; e il Dattellis avea asserito d'essersi recato dal Comandante medesimo *il giorno prima*

della sua partenza, e di avergli parlato così „ Comandante, io „ ho un pacco di stampe Repubblicane da trasportare in Fi- „ renze per commissione avutane. Temo, che in viaggio egli „ non mi sia trattenuto dalle guardie Toscane. Avreste voi „ difficoltà di apporvi i vostri sigilli, e l'indirizzo al Mini- „ stro stesso Cisalpino, ond'egli passi libero da qualunque „ perquisizione? „ Nò, Egli mi rispose, purchè voi laceriate „ i miei sigilli, ed il mio indirizzo, subito che sarete giunto in „ Firenze. *Tornai*, prosegue Dattellis, alla Casa del Comandante, ed avendovi trovato *solo il Segretario* ottenni, che al pacco suddetto si apponessero i *sigilli della Segreteria*, e l'indirizzo „ *al Ministro Belmonte in Firenze d'ordine del Comandante della Piazza di Bologna* „ fogl. 89. t. 124. e 125. Queste ed altre simili cose si facevano presenti dal Dattellis per provare, *che il suo Comandante non era stato mai informato de' fogli contenuti nel pacco*; fogl. 89. t. e 90. Ma egli avea pur'anche asserito d'esser venuto a Firenze per eseguire col Ministro Belmonte *certe segrete commissioni per parte di qualche Autorità costituita* della Repubblica Cisalpina (1). Non ha mai individuato, qual sia quell'*Autorità*. Parla però spesso di Mazzzucchelli uno dei costituiti in autorità, e tralle altre cose dice „ Egli „ dispone dell'opera mia a suo bel grado „ foglio 49. Egli „ in Bologna mi diede sigillato il pacco delle carte con or- „ dine di consegnarlo a persona, che mi sarebbe presentata a „ nome suo quì in Firenze subito dopo la mattina del mio „ arrivo, ma ch'egli non m'individuò *fogl.* 28. *t. e* 29. Ed „ io mi trovai molto sorpreso per non esser comparsa la „ la persona, che secondo i detti di Mazzuccelli dovea senza „ fallo venir da me in quella mattina *fogl.* 29. *e* 47. Io aprii „ *nonostante* il pacchetto, e se avessi in ciò contravvenuto „ agli ordini di Mazzucchelli, a tempo, e luogo me ne giu- „ stificherei con lui quanto basta *fogl.* 45. *t. e* 46. Io cono- „ sco „ dice finalmente Dattellis nel costituito, in cui confessa d'aver passato nelle mani di Bertini le carte altrove nominate, „ io conosco, che il caso ha combinato il mio pro- „ cesso in maniera da far supporre alla Corte *di Giustizia*, „ che in quest'affare vi fossero, o vi potessero essere altre „ differenti circostanze. Conosco, che sui miei racconti pos- „ sono essere ancora de'dubbj per parte della Corte di Giu-

(1) Ved. sopra §. 17. not. prim.

„ stizia per effetto della critica combinazione di tante stra-
„ vaganze; *proces. fogl.* 135. „

21. Non era il 20. Aprile, che Dattellis avea fatto in processo tutte queste dichiarazioni. Nei giorni successivi gli furono contestate con ordine le deposizioni di Zara, della Calzolai, della Cipriani, e di Bertini, col quale fu anche messo a confronto. E ai 3. Maggio il Tenente Ajutante Ceccherelli accompagnò con sua lettera di detto giorno al Ministro Processante due rapporti, scritti di carattere del Profosso, relativi ad alcuni discorsi fattigli da Dattellis; i quali rapporti coll'accennata lettera furono inseriti originalmente negli atti. Il Profosso poi li riconobbe per suoi formalmente fogl. 179. e quanto avea riferito, lo confermò deponendo in giudizio così „ La mattina de 28. Aprile prossimo passato es-
„ sendo io andato a dar da mangiare a Dattellis, questi mi
„ disse, che l'interrogavano negli esami sulla persona, che
„ l'aveva mandato in Toscana a portar certi fogli, ed a ten-
„ tare la rivoluzione di questo Stato, ma che egli non voleva
„ dir niente; poichè aveva un patto di onore di non nomina-
„ re alcuno, e che piuttosto avrebbe sofferto il castigo, che
„ parlare; giacchè parlando sarebbe arrestato ancora quello,
„ che lo avea mandato, e così non gli avrebbe prestato quel
„ soccorso, che gli avea promesso con adoprarsi a suo favo-
„ re . . . . . Iermattina poi nella stessa occorrenza mi disse
„ Dattellis, ch'era il punto d'onore, che l'obbligava a tace-
„ re, avendo giurato sull'onor suo, e da buon Repubblicano,
„ che non avrebbe mai manifestato chi gli avea consegnato i
„ fogli, coi i quali era venuto in Toscana...., *e che riflet-*
„ *teva essere* inutile il manifestarlo, poichè qualora quello
„ fosse carcerato, e negasse, tanto sarebbe valsuto il suo sì,
„ che il nò di quell'altro; *proces.* 177. *t.* 178.

22. Dattellis nel rispondere alle contestazioni fattigli dietro le deposizioni del Profosso prese prima il partito di negare, e di attribuire tutte quelle deposizioni a mala intelligenze, o *equivoco* del Profosso medesimo; fogl. 182. t. e seg. Essendosi mantenuto fermo in questo partito per qualche tempo, in fine disse „ Su di questo particolare io vi prego, o
„ Giudici a troncare affatto la questione per questa mattina,
„ e di riprenderla questa sera, o domani, giacchè io primie-
„ ramente mi vedo quasi fuori de' sensi, e secondo mi ve-

„ do bisognoso di ricordarmi un poco meglio dei passati di-
„ scorsi per non far torto alla verità, e per disimpegnarmi
„ con onoratezza „ processo fogl. 185. t. Il che per un atto di special connivenza fu accordato a Dattellis, appena si dichiarò pronto al confronto col Profosso, differito al giorno successivo in conseguenza della sua istanza medesima, fogl. 186. t.

23. Ma venuta l' ora del confronto, *io*, protestò Dattellis, fogl. 188. t. „ avevo deciso di morir mille volte, piuttosto
„ che mancare ad una parola di onore, data da me all'autore
„ della mia tremenda sciagura. Ma mi son tradito da me stes-
„ so. Nell' ore di delirio nel mio carcere ho svelato ad un
„ Profosso quell' arcano, che avevo giurato di tener sempre
„ sepolto nell'oblìo. Mi avveggo che non posso negar tutto
„ ciò in faccia al Profosso . . . Da questo momento io mi ve-
„ do allontanato per sempre dal suolo Cisalpino. Io mi veggo
„ il ludibrio di mille penne, favorite dalla libertà della stam-
„ pa. Io mi veggo nel procinto di perdere la mia stima pres-
„ so tutti i Repubblicani. Io mi vedo quasi nell' incertezza di
„ provare quanto dirò . . . Tutte queste riflessioni fatte da me
„ nel decorso della mia detenzione mi aveano obbligato a ta-
„ cere, ed a tenere nelle mie deposizioni una condotta in mol-
„ ti punti lontana dal vero. Ora sorge un momento fatale, in
„ cui io per non mancare ad una parola di onore dovevo com-
„ mettere mille altri delitti, ed esser perfido al segno di dover
„ dare delle mentite in faccia ad un uomo veridico, come lo
„ è il Profosso... Dunque io dirò quello che urge di sapere...
„ L' autore, il movente delle mie disgrazie . . . è il Cittadino
„ Mazzucchelli Comandante della Piazza di Bologna. Io lo co-
„ nobbi la prima volta in un' accademia di canto in casa del
„ Canonico Giovannetti. Fossimo sempre amici da quel tem-
„ po, e ci vedemmo spesse volte in vari pranzi, ed in altre
„ circostanze . . . Venuto in discorso della Toscana mi disse,
„ che si annojava in Bologna, e che sperava di venire in bre-
„ ve a comandar la Piazza di Firenze, Città, che gli paceva
„ moltissimo. Io gli risposi, che questo era un sogno, ed egli
„ mi disse, che fossi andato a trovarlo in casa, dove egli mi
„ avrebbe detto delle belle cose, e mi avrebbe convinto col
„ fatto. Io vi andai . . . e mi disse, che mi aveva sperimen-
„ tato come amico della libertà di tutta l' Italia. Mi soggiun-

„ se, che tanto nel circolo, quanto negli scritti, quanto in
„ ogni altra privata conversazione mi aveva trovato degno del-
„ la sua confidenza. Mi disse, che effettivamente la rivoluzio-
„ ne della Toscana era già scritta nel libro del destino. Che
„ Persone d' importanza vi si occupavano, non nominandomi
„ alcuno. Ma che io non avrei mai niente saputo, se prima
„ non davo una prova della mia fedeltà, e del mio attaccamen-
„ to a questa causa. Mi obbligò con un giuramento sacro, e
„ sull' onore a non mai lasciarmi escir di bocca la minima pa-
„ rola sopra di questo proposito. Mi accorgo di avere sbaglia-
„ ta l' epoca di questo discorso, il quale seguì non più, che cir-
„ ca sette o otto giorni prima della mia partenza di Bologna.
„ Così ancora circa un mese, e mezzo fa, seguirono fra noi di-
„ scorsi inconcludenti, ed aerei, con i quali egli avea forse
„ idea di provarmi. Intanto avendo io prestata la mia parola,
„ egli mi disse, che dovevo disimpegnare una commissione per
„ Firenze, ma con segretezza, con cautela, e con fedeltà. Io
„ gli promisi di far tutto, purchè non ne restasse leso il mio
„ decoro . . . Egli mi rispose, che io non doveva far altro, che
„ incombenzare lo Stampatore Marsigli a stampare alcune car-
„ te, di cui egli mi avrebbe mostrato il modello. Indi di far-
„ ne un pacco, di portarlo meco a Firenze, e di consegnarlo
„ ad una persona, ch' egli mi avrebbe indicata. Io promisi di
„ far tutto ciò, ed egli mi mostrò il modello di quei cartel-
„ li, e lettere scrivendolo lui stesso; poscia me lo fece rico-
„ piare; e restassimo, che io gli avrei fatti stampare da Mar-
„ sigli. Egli m' incaricò premurosamente di non mai nomina-
„ re a Marsigli la sua persona, e di tacer sempre, per quan-
„ to sia possibile, con chicchessìa. Mi disse, che io dovevo
„ adottare il suo sistema, cioè quello di non parlar mai con
„ più di una persona, acciocchè, se succede un tradimento,
„ il traditore resti bugiardo. Ci lasciassimo, ed io tornai a
„ rivederlo l' indomani dopo pranzo, e forse qualche giorno do-
„ po, ed egli era in compagnia di varj Uffiziali Bresciani, che
„ aveano pranzato con lui. Egli menatomi in disparte mi do-
„ mandò di quelle stampe, cioè di quei cartelli, e lettere, di
„ cui egli stesso mi avea fatto il modello; ed io gli risposi,
„ che mi era finalmente riuscito d' indurre lo Stampatore a
„ metterli sotto i torchj. Ma io gli dissi, che avevo pensato
„ meglio sopra di questo affare, e che non mi trovavo nel ca-

„ so di eseguire la sua commissione, se prima egli non mi a-
„ vesse bene informato della verità del suo piano, e non mi
„ avesse convinto con certezza della rivoluzione Toscana, che
„ io credevo chimerica, ed impossibile. Io non mi ricordo,
„ se in quella stessa occasione, o nel giorno seguente egli mi
„ avesse dilucidato sopra al piano effettivamente. „ *Quì Dat-
tellis dice di avere avuto il passaporto di Sergente, e lo dice nel
modo riportato di sopra al §. 11. sul fine.* „ Mi giurò, che se io
„ avrei ben disimpegnata la commissione, egli mi avrebbe fatto
„ suo Ajutante al mio ritorno in Bologna; mi avrebbe data un'
„ ottima paga oltre la casa, ed il vitto. Illuminandomi sopra il
„ piano, egli mi disse, che non avrebbe mai palesato niente a
„ me, se prima non tornavo di Firenze; ma finalmente cedendo
„ ai replicati urti, che io gli diedi, cominciò a dirmi, che il
„ piano era grande, e della più alta considerazione. Mi disse,
„ che erano in nota circa cinquecento giovani patriotti possi-
„ denti tra Bresciani, e Bolognesi, e di altri paesi, i quali alla
„ prima chiamata avrebbero formato un Club, ed una cassa di
„ tre mila scudi; che questo Club si sarebbe diviso in tante
„ piccole partite, alcune delle quali sarebbero venute in Firen-
„ ze col pretesto di vedere una gran festa, che ivi si faceva;
„ altre sarebbero andate in Vernio, altre in Pistoja, ed altre
„ nelle vicinanze di Firenze sparse, tutte pronte ad accorrere
„ al primo segno. Che questo Club doveva antecedentemente
„ aprire una corrispondenza con una infinità di patriotti Tosca-
„ ni, i quali nel più bello della festa doveano far nascere un
„ susurro in mezzo alla folla della gente; che questo susurro
„ doveva essere il segno della rivoluzione; che vi sarebbero sta-
„ ti pronti dei corrieri, e degli espressi per recarne la nuova in
„ tutti quei luoghi, di dove dovevano acccorrere i patriòtti Ci-
„ salpini, ed anche dei Toscani in soccorso di Firenze; che
„ uno di questi corrieri doveva portare in Bologna alcune
„ lettere officiali già preparate, nelle quali si doveva dare avvi-
„ so, che era nata in Firenze una insurrezzione contro tutti i
„ Repubblicani, e che si era fatta man bassa sopra tutti i Cisal-
„ pini. A questa nuova egli sarebbe accorso con delle migliaja
„ di soldati Civici in Firenze, e col pretesto di difendere i Ci-
„ salpini avrebbe protetta la rivoluzione Toscana. Mi disse an-
„ cora, che il Comandante Francese della Piazza di Bologna sa-
„ rebbe accorso anch' egli, ma io non sò, se ciò sia vero, o sia

„ stata un invenzione di Mazzucchelli. Non mi volle dire più
„ altro circa del piano, ed avendolo pregato di farmi conoscere
„ almeno qualcuno di quelli, che dovevano formare il Club,
„ ed egli mi rispose, che per esser troppo cauto egli mi avea
„ confidato più di quello, che doveva, e che io avrei cono-
„ sciuto tutto il mondo, quando sarei tornato in Bologna, e
„ che non avessi sperato di saper altro, poichè egli effettiva-
„ mente aveva commesso un errore, e si fece ripeter da me i
„ più fervidi giuramenti di silenzio. Io mi acquietai, e cre-
„ detti in fatti a tutto quello, ch' egli mi disse; e vedendo
„ un piano così grande, ed azzardoso domandai a Mazzucchel-
„ li, se vi fosse in questa cosa almeno l' intesa del Governo;
„ ed egli mi rispose, che non era un ragazzo, e che un Maz-
„ zucchelli sapeva bene cosa farsi (1). Finalmente ecco tutte
„ le commissioni, che mi dette per Firenze. Voi ritirerete dal
„ Marsigli i Cartelli, e le lettere stampate; unirete a queste
„ carte delle stampe diverse Repubblicane in pamfletti, opu-
„ scoli, e canzoni, e ne formerete un pacco solo. Voi porte-
„ rete questo pacco in casa mia alle ore ventiquattro in punto
„ la vigilia della vostra partenza; troverete il mio Segretario,
„ e gli direte in mio nome, che apponga sopra di questo pac-
„ co i miei sigilli, e la direzione di mio ordine al Ministro
„ Belmonte in Firenze. Quando sarete giunto in Firenze, a-
„ prirete il detto pacco, brucierete la mia direzione, ed i miei

(1) Dispiace di dovere aggiungere a questa deposizione, che essendo stato richiesto da qualche mese il Governo Toscano dal Governo Cisalpino di stipulare una speciale convenzione per la restituzione vicendevole dei rei, e disertori, questo trattato dopo l' arresto di Dattellis è rimasto senza effetto per la ragione notata nel seguente articolo di Biglietto officiale, che in data dei 29. Fioril. ann. 6. Repubbl., o sia dei 18. Maggio 1798 il Segretario di Legazione Petracchi, che in assenza del Ministro Belmonte fa le funzioni d' incaricato d' Affari, diresse al Governo Toscano „ Autorizzato dal mio Governo a concludere col „ loro il Trattato dei delinquenti, e disertori, mi faccio un dovere di partecipar„ parglielo, onde fissare definitivamente le difficoltà insorte. Si limitano esse al „ primo solo articolo, relativo ai rei di lesa Maestà, o lesa Nazione. Stabilc il „ Direttorio Esecutivo nel mantenere gli adottati principj, non può in alcuna „ maniera aderire al medesimo, e ne propone perciò l' intera omissione; tanto „ più che rinunciando per parte propria a simil sorte di rei, viene ad esservi „ un' esatta reciprocanza por la Corte di Toscana, che ai suoi renuncierebbe e„ gualmente... Spero che null'altro resterà dunque ad accomodarsi. L'ommettere una qualità di delinquenti non parmi, che possa alterare una convenzione, „ quando d'altra parte essa in tutti i suoi punti è appoggiata al comodo, ed al „ vantaggio reciproco, sola forse, e primaria qualità di simili trattati. Quando „ si possa la cosa conciliarsi in tal guisa, Vostsa Eccellenza non avrà che ad in„ dicarmi il modo, ed il momento, onde terminare questa pendenza. „

„ sigilli, e dividerete i cartelli, e le lettere stampate dalle al-
„ tre stampe Repubblicane (1). Dei cartelli, e delle lettere ne
„ formerete un pacco separato, che voi consegnerete ad una
„ Persona, che io v'indicherò, e riterrete presso di voi tutte
„ le altre stampe, che voi venderete, o dispenserete a chi po-
„ treste conoscere. La Persona, che vi si presenterà, sarà un
„ uomo bruno di viso, pizzicato dal vajolo, con un dente man-
„ cante, un poco zoppo, col vestito bleu, e col bavero rosso,
„ ed egli vi darà una presa di tabacco in una scatola di oro,
„ sulla quale vi sarà un gruppo di cinque donne nude di bas-
„ so rilievo in oro. Io gli domandai del nome, e della patria
„ di questa persona; ed egli mi rispose, che tutto avrei sa-
„ puto in Firenze. Quando voi gli avrete consegnato questo
„ pacco, voi riceverete da lui dei lumi, e delle istruzioni, ed
„ anche del denaro, se ve ne occorrerà, per ritornarvene in
„ Bologna. Voi mi darete riscontro del vostro arrivo, scriven-
„ domi con cautela, ed in cifra; e mi darete poi preciso ri-
„ scontro della Persona, che avrete trovata; come poi non
„ mancherete mai di scrivermi esattamente in ogni Posta per
„ mia quiete. Se io non ricevo in una volta vostre lettere,
„ penserò o che siate morto, o siate arrestato. Quando voi
„ mi avrete dato riscontro di aver trovato la Persona della
„ scatola di oro, io vi spedirò un espresso, il quale consegne-
„ rà nelle vostre mani varie lettere ..., e riceverete ancora
„ delle mie istruzioni. Badate bene di non far penetrare cosa
„ alcuna al Ministro Belmonte, il quale è tenuto in pessimo
„ concetto presso i patriotti. Voi però col pretesto di far vi-
„ sitare i vostri passaporti gli terrete alcuni discorsi con scal-
„ trezza .... Voi scriverete la sua risposta al Cittadino Vin-
„ centi (2), a cui io ne chiederò con qualche pretesto. Par-
„ lerete destramente con il Cittadino Petracchi Segretario del
„ Ministro; e siccome egli è creduto generalmente buon Pa-
„ triotta, così voi potrete toccarlo leggiermente sull' affare di
„ Toscana, e se al primo incontro egli si mostra contrario,
„ troncate la questione, e non ne parlate mai più. Voi anda-
„ te in Firenze ben garantito, e con sicurezza; dunque non

---

(1) E così fece Dattellis confessando fogl. 131. t. di aver *bruciatoquella prima involtatura del pacco, nella quale trovavansi i Sigilli del Comandante Mazzacchelli; e ciò fu visto benissimo dalla Cipriani*; la quale lo avea già deposto.

(2) Vincenti per testimonianza di Dattellis fogl. 56. t. è uno degli Estensori del Monitore in Bologna.

„ dovete temere. Ma siccome succede alle volte ciò, che non
„ si prevede, così potrebbe succedervi, che foste arrestato; ma
„ badate a non sgomentarvi giammai, e negate sempre sin che
„ potete. Se poi siete convinto di qualche cosa, non temete,
„ e non nominate mai me; giacchè io vi prometto di porger-
„ vi la più alta assistenza, e di liberarvi subito da qualunque
„ impiccio. Oltre di che se mancherete alla vostra parola di
„ onore, la vostra mancanza non può nuocermi; e non essen-
„ do fra me, e voi testimoni, tanto varrebbe il vostro sì, quan-
„ to il mio nò. Coraggio dunque, e costanza. Non mi disse
„ altro. In tanto io mi ricordavo di avere nel mio baule quel-
„ le liste di preparativi fatte dal Salucci già tempo fa, e di
„ cui ho parlato; in questa occasione io volli mostrare le sud-
„ dette liste a Mazzucchelli, il quale mi disse, che non ve n'
„ era bisogno; ma che sarebbe stato bene, che io le avessi
„ portate in Firenze, e le avessi mostrate alla Persona della
„ scatola di oro, la quale ne avrebbe fatto qualche uso, fa-
„ cendo una scelta delle notizie più opportune. Venuto in Fi-
„ renze io ho tenuto con me quel pacco sigillato in tutta la
„ giornata dopo il mio arrivo. Intanto io tremavo di questo
„ pacco; e dopo di aver prevenuto, senza nulla spiegare, il
„ Petracchi, portai quel pacco coll' idea di ritirarlo, subito
„ che mi si fosse presentata la persona della scatola di oro.
„ Questa non venne, io entrai in sospetti, mi consigliai con
„ Petracchi, lo trovai contrario, ritirai il pacco, e poi seguì
„ tutto ciò, che io ho sostenuto ..... Scrissi una lettera al
„ Mazzucchelli, in cui gli detti conto di ciò, che si passava
„ in allora. Scrissi ancora al Vincenti, e narrandogli le mie
„ confidenze col Ministro gli dissi, che mi ero persuaso della
„ di lui lealtà. Tutto il racconto quì sopra enunciato è au-
„ tentico, è veridico, è infallibile. Io certamente ho fatto la
„ figura di somaro, e sono la vittima della mia irriflessione,
„ e delle altrui seduzioni. L' arcano è scoperto, ma il mio
„ cuore non è tranquillo. Io osservo, che abbenchè io sia sta-
„ to sforzato dalla circostanza a squarciare il velo, che cuo-
„ priva da un lato la mia innocenza, è dall' altro un fosso
„ precipitoso di vergogna, in cui mi ha rovesciato la mancan-
„ za della mia parola di onore. Ed intanto potrò io giustifi-
„ car quanto ho detto? E' difficile; e per questa riflessione io
„ non volevo rompere il mio silenzio. Niente altro parla a mio

„ favore, che il passaporto di Sergente datomi da Mazzucchel-
„ li, e l' aver egli apposto i suoi sigilli sopra del pacco fata-
„ le. Riguardo al resto, si può congetturare attese le mie qua-
„ lità, che io non potevo essere se non che un istrumento
„ dell' intenzioni altrui, e non delle mie proprie.„ Ved. Proc. dal fogl. 188. t. fino al fogl. 195. t. E tutto questo disse Dattellis nel suo costituto de' 5. Maggio, nè lo ha mai ritrattato in veruna parte. Si è anzi riportato per due volte al medesimo non facendo che mostrare di nuovo il suo dispiacere per aver mancato al giuramento, con cui protesta di aver promesso altissimo silenzio delle cose confidategli dal suo Comandante Mazzucchelli: ved. proc. fogl. 199., e 200. Vedasi pure il foglio scritto e firmato da Dattellis colla data de' 6. Maggio, inserito in atti ad istanza di lui medesimo. A quel decimoquinto costituto di Dattellis successero le deposizioni di varj testimonj, d' uno de' quali ecco le precise parole. „ Per me son d' avviso
„ che qualche autorità costituita abbia istigato e garantito il
„ Micheli, e il Salucci; ed il motivo di tal mia credenza si è
„ primieramente il vedere oltremodo malmenato il Governo
„ Toscano pubblicamente in Bologna; per i Teatri, per le ca-
„ se, per i Caffè non si fa altro, che sparlare della Toscana
„ nella maniera la più aperta; che vogliono venire in Firenze
„ a dare il sacco, e portar via quello, che possono . . . Si can-
„ tano perfino pubblicamente per le piazze, e per le strade di
„ Bologna delle canzoni accompagnate col suono del violino, e
„ di cimbalo . . . . e delle strofe, che i ragazzi ripetono nella
„ maniera la più sfacciata.„ (*Esse sono anche peggiori dei discorsi accennati disopra* .) „ Il Governo di Bologna sa tutto
„ questo, non lo cura, e lo dissimula con una indifferenza la
„ più grande. Il Micheli quando è venuto in Bologna, ed il
„ Salucci sono stati sempre della più intrinseca confidenza del
„ Mazzucchelli Comandante della piazza di Bologna. Finalmen-
„ te è da riflettersi, che allorchè ritornarono il Salucci, ed il
„ suo compagno da Firenze a Bologna nel mese di Novembre,
„ erano semplici bassi Uffiziali; ma alla venuta del detto Co-
„ mandante Mazzucchelli, che seguì verso le feste di Natale,
„ furono fatti Uffiziali dallo stesso Mazzucchelli, quale sebbene
„ non risedesse in Bologna, erano per altro tre, o quattro me-
„ si, che era destinato a tal posto, e tutto si faceva a nome suo,
„ ed il Salucci mi diceva ancora, avanti a che venisse Maz-

„ zucchelli, che carteggiava seco lui; talchè mi dò a credere, „ che tanto il Salucci, quanto il suo compagno siano stati in- „ nalzati al detto grado in benemerenza di esser venuti quà a „ tentare, ed eseguire ciò, che fecero forse di suo precedente „ ordine. „ Proc. fogl. 232. t. e 233.

DI LEOPOLDO MICHELI, E DI GIO. BATISTA SALUCCI IMPUTATI DI AVER PARTE NEL FATTO DI DATTELLIS.

24. QUesto era lo Stato del Processo informativo nella Causa di Dattellis, prima che passasse un mese dal giorno, in cui fu personalmente arrestato. Onde se gli potea oramai con ragione, e nelle solite forme contestare quello stesso, di cui lo avea imputato il pubblico Accusatore, e ammetterlo alle ordinarie difese. Se non che essendo implicati, come già si avvertì, in questa causa medesima il Salucci, e il Micheli, e trovandosi già ambidue fuori di questo Granducato, non potè il Micheli aversi nelle forze prima del giorno 6. Maggio prossimo passato (1). Quanto a Salucci, il Presidente di questo Supremo Tribunale di Giustizia scrisse lettera de' 14. Maggio, inserita in atti, e del seguente tenore. „ Con biglietto uffizia- „ le segnato nel dì 11. Maggio stante ho ricevuto riscontro, „ che la Repubblica Cisalpina ha ricusato di prestarsi alla „ richiesta fattale della consegna del noto delinquente Gio. „ Battista Salucci, allegando il difetto di convenzioni tra que- „ sta, e quella Potenza (2). Conviene proseguire, ed ultima- „ re il Processo contro il Dattellis colla possibile sollecitudi- „ ne ec. „

25. Venendo ora alle ragioni, che danno luogo a credere il Salucci e il Micheli d'accordo col Dattellis nel macchinare la sovversione del presente ordine pubblico della Toscana, alcune di esse partono dalle incolpazioni di Dattellis, e dalle deposizioni della Cipriani, e di altri, già riportate nel

(1) Trattandosi di causa gravissima comune a Dattellis, e a Micheli, ogni ragion volea, che se ne differisse per un certo tempo la spedizione quanto al primo, la cui presenza dovea credersi necessaria per giunger presto a conoscere la vera natura, e le particolari circostanze del fatto imputato al secondo.

(2) Vedi sopra §. 5. colla nota annessa, e §. 23. colla nota che comincia „ *Dispiace di dovere ec.*

principio di questo sommario. Alcune sono da notarsi adesso, le quali partono e da quelli e da altri simili fonti.

26. E veramente Dattellis fogl. 114. ec. *parla così* „ In „ questo mio delirio, cioè di vedere rivoluzionato tutto il „ mondo, conobbi Salucci. Il racconto, ch'egli mi fece di „ mille cose, o vere, o no, le persuasioni, ch'egli m'ispirò „ riguardo alla democratizzazione della Toscana, e mille al- „ tri scaltri, o sciocchi ragionamenti suoi, mi fecero da quel „ tempo, cioè da un anno, o circa dieci mesi fa, star sempre „ disposto alla Toscana rivoluzione . . . . Un dì, che forse fu „ il principio dell'attual mia disgrazia, il Salucci mi mostrò „ la voglia di conferir meco seriamente; e tiratomi in dispar- „ te mi mostrò alcune lettere, ch'egli mi disse pervenutegli „ da alcuni patriotti di Toscana. Egli mi disse . . . . è in „ catene un tal Menicucci. „ Indi mi mostrò una petizione „ di due fogli di carta, fatta in nome dei Patriotti Toscani „ al popolo allor Cispadano, e mi disse, che gli era perve- „ nuta, non mi ricordo bene, se dallo stesso Menicucci, o da „ altre persone. Io la lessi, ma la trovai troppo ampollosa, „ e talvolta incoerente. Presi in mano la penna, e sopra di „ quel modello formai la petizione ancora imperfetta, che „ trovasi negli atti. Dico imperfetta, perchè non avevo anco- „ ra formato il ristretto della petizione, che vi si osser- „ va mancante. Ciò feci colla veduta di aderire alle proposte „ di Salucci, e di preparare tal foglio per tutto ciò, che „ avesse potuto accadere di nuovo in Toscana. Delle lettere „ poi, ch'egli mostrommi, mi ricordo . . . di esclamazioni „ solite, ed inutili a spiegarsi; e delle soscrizioni di dette „ lettere io non mi ricordo affatto, poichè appena le lessi, „ Salucci le riprese, e le ritenne sempre appresso di se. Si „ tacque su di ciò, ma in alcune altre occasioni, in cui „ egli mi parlò, mi fece vedere una lista di stampe da farsi; „ un'altra di manoscritti, un'altra di preparativi meccanici, „ ed un'altra d'informazioni da prendersi, tutte concernenti „ la Toscana da democratizzarsi . . . . Comparve in Bologna „ un tal Giuseppe Tedeschi, ch'egli si diceva Tenente dei „ Cacciatori Francesi. Questo giovane spacciava d'aver egli „ già rivoluzionato la Città di Ancona. Io dopo alcuni giorni „ lo veddi intrinseco amico di Salucci, a cui domandai delle „ qualità di quel giovane, ed egli mi rispose, ch'era un gio-

„ vane Ebreo Toscano, ch'era un giovane di talento, ch'egli
„ ne faceva gran conto, e che gli avea dati degli schiarimen-
„ ti sulla possibilità di revoluzionare la Toscana. D'allora in
„ poi vidi Salucci sempre pieno di entusiasmo, di speranze, e
„ di progetti per la detta rivoluzione. Seguitò per qualche
„ tempo la dimora di Tedeschi in Bologna, e seguitarono fra
„ lui, e Salucci delle frequenti amichevoli conversazioni. Giun-
„ se in quella Città un certo Avvocato Leoni, proveniente da
„ Milano per recarsi alla democratizzazione di Vernio in qua-
„ lità di Commissario. Và in effetto a Vernio, e seco lui
„ partì il nominato Tedeschi . . . . Poco tempo prima, o po-
„ co tempo dopo ch' egli partisse di Bologna, fui chiamato
„ un giorno sulla Piazza dal Cuoco, ch' era al servizio di
„ Miott, uomo piccolo, ma di cui non so il nome, nè co-
„ gnome. Egli era Toscano, e mi avea conosciuto in casa
„ dello stesso Miott un'anno indietro, ed io credo ancora di
„ averlo conosciuto passeggieramente nel Caffè dello Svizzeri-
„ no in via de' Calzajoli in Firenze. Mi abbordò, mi compli-
„ mentò, e mi disse, ch' egli recavasi a Milano insieme con
„ un certo Micheli già Corriere di Miott, ambi per reclamare
„ un tozzo di pane, giacchè Cacault, successore di Miott, gli
„ avea dimessi dal servizio della legazione, e che quindi, per-
„ chè patriotti, erano stati esiliati di Toscana (3) . . . Dopo
„ alcune ore dello stesso giorno incontro il medesimo Cuoco
„ insieme col Micheli, e con Salucci avanti il Caffè de' Stel-
„ loni. Tutti tre . . . s'inoltrarono meco in lunghi discorsi
„ per la Toscana. Il Salucci ripeteva sempre le stesse cose,
„ i suoi progetti, e nominava sempre le sue carte, e lettere
„ di cui ho fatto menzione. Il Cuoco parlava sempre in ma-
„ niera vaga, perchè di carattere assolutamente sciocco, ed
„ ignorante . . . . Il Micheli parlava da Cicerone, e i discor-
„ si Moltiplici gli uscivano confusamenre a fiume dalla sua boc-
„ ca. Disse fra le altre cose, che duemila Butteri delle Cam-
„ pagne Toscane e precisamente verso Piombino erano a di
„ lui disposizione forniti di cavallo (4), e pronti alla rivolu-

---

(5) Questa condanna, o intimazione di esilio è supposta, e il Micheli, ed il Cuoco parlando al Dattellis la finsero.

(6) Micheli confessa di esser *nativo di Grosseto, e di possedervi qualche cosa* Peoces. fogl. 196., e nelle pianure di Grosseto, le quali restano appunto nelle vicinanze dello Stato di Piombino, si trovano specialmente i così detti *Butteri* forniti per lo più di cavallo.

„ zione Toscana. Nominò vari soggetti Toscani, o Patriotti,
„ o Realisti . . . , e Salucci propose, che se ne facesse una
„ nota . . . Micheli rispose, quando io tornerò di Milano ac-
„ comoderemo mille cose; ma Salucci s'impegnò a voler leg-
„ gere le carte, e piani suddetti, che già avea mostrati a
„ me . . . L'indomani riuniti, eccetto il Cuoco, al bureau,
„ dove il Salucci dipingeva, perche Pittore, scorressimo fra
„ noi i piani suddetti, e la nominata petizione de' Patriotti
„ Toscani al Popolo Bolognese. Io dico, perchè me ne ricor-
„ do, che questa petizione era stata già trascritta da me,
„ modificata, e corretta prima assai che il Micheli fosse ve-
„ nuto a Bologna, ed in tempo, in cui la Cispadana era tut-
„ tora esistente. Ciò feci sotto l'occhio, e di concerto con
„ Salucci, e mi ero scordato di dirlo nella presente mia depo-
„ sizione. Dunque con il Micheli ci trattenessimo a modifica-
„ re fra tutti tre le quattro liste nominate di Salucci, cioè
„ delle Stampe, dei Manoscritti, dei preparativi meccanici, e
„ delle informazioni, le prime tre liste furono scritte da Sa-
„ lucci stesso, e l'ultima cioè quella delle informazioni scrit-
„ ta da me. Principai ancora a scriver da me la lista de' pre-
„ parativi meccanici, onde se ne trova negli atti l'esemplare;
„ ma poi Salucci si prese l'incarico di scriver tutto da se, e
„ di ritenere presso di se, come fece, tutte le carte suddette.
„ Io solamente ripigliai tutto ciò, che era scritto di mio ca-
„ rattere, cioè la petizione suddetta, la lista delle informa-
„ zioni, e quella de preparativi meccanici, dopo che Salucci
„ ne avea fatta copia, ch'egli forse potrebbe ancor ritenere.
„ Il Micheli richiesto da Salucci mi dettò, ma io non sò, se
„ in quel tempo, o dopo che fosse tornato da Milano, una
„ lista di alcuni soggetti . . . . la quale Salucci richiese per
„ farla stampare sopra di una gazzetta, e se non m'inganno,
„ così fece (1) . . . Micheli disparve, indi lo rividi coll'uni-
„ forme di Corriere Cisalpino di passaggio per recarsi a Fi-
„ renze presso il Ministro Cisalpino . . . nè mai più ci siamo
„ riveduti . . . Un genio malefico, e nemico della mia tran-
„ quillità sparse per tutta la Cisalpina delle nuove di guerra
„ inevitabile, e prossima con la Toscana. Io seppi tuttociò,
„ e l'udii da per tutto; talchè me ne credevo sicuro. Quest'
„ istesso genio malefico fece saltar voglia alla mia amica Ci-

(1) Ved. sopra §. 8. nota che comincia „ *Dattellis conviene ec.*

„ priani di portarsi in Firenze per suoi affari. Allora non „ avendo udito più notizie di Micheli scrissi al medesimo „ quella lettera maledetta, che trovasi negli atti; lettera figlia „ della mia persuasione sulla certezza della detta guerra. Sa- „ lucci era venuto da me pochi momenti prima, che la Ci- „ priani partisse per consegnare alla medesima una di lui let- „ tera per lo stesso Micheli . . . . Consegnassimo ambi le no- „ stre lettere alla Cipriani, e l'incaricassimo di consegnarle „ nelle proprie mani di Micheli, e che se non si fosse trova- „ to in Firenze, le avesse date a qualche persona della Casa „ del Ministro Cisalpino, che gliele avesse fatte pervenire. „ Io aspettavo la guerra annunciatasi da pertutto . . . . Ma „ niente accadde di più di nuovo, ed io mi tacqui . . . . e „ avendo destinato di mandare un pacco de' discorsi del Cir- „ colo costituzionale al Micheli, come già gli avevo scritto, „ affinchè egli con tali discorsi avesse facilitato le menti To- „ scane, e preparate alla guerra, non gliene feci più la spe- „ dizione. Credevo, che io non dovessi più pensare nè alla „ Toscana, nè a cose che l'interessassero. *E quì racconta Dat- „ tellis, come ritornasse nella persuasione, che il* Popolo Toscano „ fosse dispostissimo al cangiamento di Governo . . . . *e ag- „ giunge*, che lo confermarono in questa opinione le notizie „ annunziate in tutti i fogli pubblici, e fra le altre quella di „ essersi trovato in mezzo alla Piazza del Granduca in Firen- „ ze un piccolo albero di libertà (1).

27. Fin quì Dattellis, i cui detti, quanto a Salucci, e Micheli, sono in parte confermati dalle deposizioni della Cipriani, della Calzolaj, e di altri ancora. Il Micheli però nega tutto, e protesta fino di non conoscere nè la Cipriani, nè Salucci, e appena conviene di conoscer Dattellis col nome so-

(1) Dattellis altrove, cioè fogl. 139. t. asserisce, che questa notizia *si seppe la prima volta in Bologna* per mezzo di *una lettera di Vernio, diretta ad una Persona del Governo di quella Città*; e quindi passa a dire che *siccome il Corriere di Vernio è sempre una Staffetta straordinaria così egli crede, che il carteggio fra Vernio, e Bologna sia unicamente fra l' amministrazione Centrale di Bologna, e la municipalità di Vernio*. A questa deposizione di Dattellis si aggiunge un fatto indubitato, cioè che la notizia dell' albero così detto della libertà, ritrovato nell' accennata Piazza di Firenze la mattina dei 16. del prossimo passato Marzo, era pubblica, e stampata in Bologna alle ore sette pomeridiane dello stesso giorno. Il Pierotti poi nel suo citato esame dei 18. Maggio fogl. 173 dà per cosa udita nell' Autunno dell' anno passato dalla bocca di Salucci, che *in una Villa vicino a Vernio . . . si recapitavano le lettere di Bologna, e si consultava intorno a ciò, che si doveva fare ec.* Il discorso di Salucci quando scese a dir questo, si raggirava per testimonianza dello stesso Pierotti sulla rivoluzione Toscana, ch' egli andava macchinando.

lamente di Orazio di S. Angelo. Ma la Cipriani asserisce di aver „ veduto più volte il Micheli in compagnia di Dattellis, „ e di Salucci, *e quindi passa a dire*, che discorrevano colla „ massima familiarità, che parlavano insieme di voler venire „ a rivoluzionare la Toscana; che fra le altre un giorno il „ Micheli dava delle notizie di questa Città di Firenze a Dat- „ tellis, ed a Salucci; che Dattellis scriveva queste notizie in „ un foglio di quelli, che le furono ritrovati nell'atto del suo „ arresto . . . che passò il Micheli a nominare, e Dattellis a „ scrivere i nomi de'Patriotti, che si trovavano in questa „ Città, come pure i nomi di alcune spie, ed uno di un cer- „ to (1) . . . , al quale il Micheli, e il Salucci dissero, che „ in occasione della rivoluzione voleano tagliare la testa, e „ che già gli dovea esser tagliata, allorchè si portò a Ver- „ nio . . . ma che si era salvato colla fuga . . . . Che fra le „ altre notizie date da Micheli a Dattellis vi era quella, che „ un certo Abramo Tedesco, Ebreo di questa Città, avrebbe „ pagato tremila scudi di sua porzione, purchè seguisse la ri- „ voluzione in Toscana. *Conclude la Cipriani* „ come volete „ voi, che Dattellis, e Salucci scrivessero quelle lettere trova- „ temi in atto del mio arresto qualora effettivamente non fos- „ se passata tra loro tutta la confidenza? Proces. fogl. 201. 202.

28. Messi Dattellis, e la Cipriani respettivamente al confronto con Micheli, e l'uno, e l'altra gli hanno costantemente mantenuto in faccia, quanto aveano già deposto in riguardo a lui: e il Micheli ha persistito nel negar tutto; siccome ha persistito nel negare quel, che gli è stato contestato sulle deposizioni di altro testimone venuto similmente a confronto col medesimo. Egli sostiene sempre, e con fermezza, che nei suoi discorsi privati e pubblici non ha manifestato giammai un' animo pronto a distruggere l'attuale Governo Toscano; che nelle note de'nemici di questo Governo non è *uno dei primi firmati, nè uno de' capi*; che in verun tempo, nè in verun modo ha procurato, che altri *si firmassero in quelle note*; che molto meno egli ha *portato, o mandato a Salucci* da Firenze a Bologna note di nuovi partigiani, nè se n'è *vantato*, nè è giunto a trattare il Salucci, e altri di persone *buone a nulla* perchè non aveano potuto raccogliere che pochissime firme, process. fogl. 228. 229. 230. 244. 245. In

(1) La Cipriani lo nomina espressamente, e questo nome trovasi scritto anche nella nota, di cui si parla.

somma il Micheli a tutte quante le contestazioni fattegli regolarmente, ha opposto perpetue negazioni gratuite.

29. Il Salucci poi aggravato anche da quei medesimi testimonj che aggravano il Micheli, è sempre assente, e si sà, che nel giorno *dodici*, o *tredici* (il Dattellis fu arrestato il dì undici del prossimo passato Aprile) sparlò in Bologna prima *de' Toscani* in genere, e poi si lasciò intendere, *che se gli riesciva un colpo, che meditava, voleva venire a cantare la Carmagnola in Firenze, e in Lucca* (1). Si sà, che pieno com'è, del pensiero di promuovere una sollevazione in Toscana, parla sempre del modo e del tempo di farla scoppiare; process. fogl. 230. t. e 231. Si sà, che avendo in questi ultimi tempi ferito con pericolo un Bolognese *è stato condannato all' esilio perpetuo della Cisalpina, e per grazia gli è stato accordato di potere stare a Massa di Carrara*, process. fogl. 134., Città assai più vicina di Bologna ai confini della Toscana (2). Si sà, che volendo pure farsi un numero qualunque di seguaci, si è fatto vedere in Bologna più sollecito che ha potuto *ad abbordare tutti i Toscani, che avendo avuto qualche pregiudizio coi Tribunali di Toscana* per furti, e altri simili delitti, *passavano, e si portavano in Bologna, per farli firmare nella lista de' rivoluzionarj; e che* in specie *ha fatto ciò con Massimiliano Righini, e cogli altri complici del furto, per cui il Righini fu condannato, e poi avendo rotto il confino a Grosseto si era portato a Bologna*. Process. fogl. 250. t. e 251.

30. Da quanto si contiene in questo Sommario, scritto per la massima parte colle parole stesse di Dattellis, e dei testimonj sentiti fino al primo Giugno di quest'anno, potrà ognuno rilevar facilmente lo stato di questa causa, cioè l'origine, l'importanza, e l'estensione di essa, non meno che la maniera, onde si è proceduto a fine di mettere in chiaro più che che fosse possibile, se veramente sussistano, e come sussistano le imputazioni fatte al Dattellis, e agli altri dal pubblico accusatore. E senza che sia per omettersi alcuna delle cose stabilite in Toscana dalle leggi, dagli usi, e dagli ordini generali tanto a favore dei rei presenti, che degli assenti, sarà ben presto questa causa decisa in Firenze a termini di ragione dai Giudici ordinarj del Supremo Tribunale di Giustizia. Firenze nel mese di Giugno. 1798.

(1) Vedi Atti contro Pierotti ec. fogl. 177. t. e 179.
(2) Ved. sopra §. 7. 23. 24., e le respettive note.

I. (1)

LA CITTA' DI *Firenze*

IL VILLAGGIO DI

DImanda alla Repubblica Cisalpina quel fraternevole sussidio, che possa sostenere la causa della Liberta', la quale vuolsi assolutamente far trionfare in queste contrade. Noi vogliamo spezzare il giogo della schiavitù; noi dimandiamo l'unione colla Repubblica Cisalpina. In fede di che la presente è firmata dalle nostre sottoscrizioni

Nome Cognome Condizione Impiego

II. (2)

1. INformarsi di quanti corpi di guardia, Gran guardie, porte armate della Città esistono; specificando il nome di esse porte, e del luogo, dove i detti corpi di guardia esistono.

2. Informarsi del numero dei Soldati di ciascun posto armato militare.

3. Informarsi di tutte le guardie di birri, del di loro numero in ciascuna guardia, e del luogo, dove si trovano.

4. Informarsi delle carceri criminali, e civili; specificarne il nome di ciascuna, ed il luogo, dove si trovano, come anche la forza dei custodi delle medesime.

5. Informarsi del luogo delle armerie pubbliche, e della maniera, come esse sono guardate.

6. Informarsi del luogo delle munizioni, polveriere ec. specificandone al più possibile la quantità, e la maniera, come sono guardate,

7. Informarsi delle principali scuderie, specificare il no-

(1) Se ne hanno in atti copie diciassette stampate, e in una copia sola è scritto *di Firenze*, il che apparisce aggiunto dalla mano di Giambatista Salucci; e vi sono le firme di due soggetti diversi. Nelle altre copie non s'incontrano nè firme, nè nomi di Città, o Villaggio veruno.

(2) Ne fu trovata a Dattellis una sola copia, tutta di suo carattere.

me del luogo, dove si trovano, strada, numero, ed il nome di ciascun proprietario delle medesime.

8. Informarsi dei pezzi di cannone sparsi per la Città, saper se son carichi, che carica contengono, e come essi sono guardati.

9. Informarsi del totale della forza armata della Città a piedi, ed a cavallo; del luogo preciso dei loro quartieri, e della forza, che in ciascuno di essi si contiene.

10. Informarsi distintamente del nome, cognome, casa, numero di strada, età, capacità, modo di pensare di ciascuno Offiziale maggiore di tutta la truppa dal Capitano in sù fino al Comandante in capo della medesima.

11. Informarsi del totale di tutti i Distaccamenti, che montano diariamente le guardie nei varj posti della Città: saper quanti Soldati, quanti Uffiziali, quanti Tamburi ec.

12. Informarsi del nome, strada, casa, numero, grado di ciascun Nobile impiegato in Corte, del loro modo di pensare ec.

13. Informarsi al più possibile del nome, segni, casa ec. di tutte le Spie del Governo di ogni ceto, classe, e condizione.

14. Informarsi, o fare una piccola lista di tutti i più fieri, ed arrabbiati nemici della causa, i quali non pecchino per ignoranza, o semplice opinione, ma per malizia, e per interesse: della loro casa, strada, numero ec.

15. Fare una lista specificata di tutti i Giudici criminali, Commissarj di quartiere, Sostituti, Subalterni, Capi di Birri, Tenenti, Caporali ec., Scrivani criminali ec. casa, strada, numero, e segni.

16. Informarsi dei luoghi dei pubblici erarj, tesori, e depositi di denaro; della maniera, come son guardati.

17. Informarsi delle Chiese, e Conventi ricchi, della ricchezza al più possibile di ciascuno di esssi.

18. Informarsi delle case dei Negozianti i più ricchi, e dei Nobili, che avessero denaro sepolto: loro case, segni ec.

19. Informarsi di tutti i Capi ecclesiastici, Cardinali, Vescovi, Canonici, Parrochi ec. loro case, segni ec.

20. Fare una lista esatta di tutti i Preti, e Frati, che siano più nemici della Causa, e dei più pericolosi.

21. Fare una lista dei Soggetti di qualunque ceto o secolare, o religioso, che siano attualmente i più cari al Popolo,

affinchè servano per ostaggi ec. loro case, numero, segni ec.

22. Informarsi in generale di tutti gli amici della Causa di tutti i ceti, o mestieri: specificare i loro talenti, abilità, grado, professione, casa, nome, segni, strada, numero ec. e più particolarmente dei Religiosi di ogni genere, notando quelli più atti a coprir delle cariche provvisoriamente ec.

23. Informarsi di tutte le Stamperìe, anche le più piccole, loro luogo, e loro proprietarj: come ancora dei Gazzettieri, e Novellisti della Città.

24. Fare una lista di tutti i detenuti per opinione, dei trasfugi, degli esiliati, dei processati, dei perseguitati ec. loro condizione, mestiere, abilità, patria, nome, casa ec.

III. (1)

Stampe da prepararsi, e preparate.

1. ERudito manifesto ai Direttori di Francia tendente a provare con chiarezza, e precisione la necessità urgente di togliere il terreno Toscano dal Dominio di un Fratello dell' Imperatore, e dalla influenza Inglese, convincendoli, che i veri interessi, e sicurezza del commercio Francese reclamano la democratizzazione della Toscana.

2. Simile manifesto ai Direttori della Cisalpina tendente a simile oggetto riguardo al commercio, e sicurezza dei Paesi liberi d' Italia.

3. Petizione officiale a Bonaparte invitandolo a difendere la Sovranità del Popolo Toscano, colla firma di tutte le migliaja di Patriotti di quel Paese.

4. Proclama al medesimo Generale, tendente a convincerlo della necessità di aderire a tale petizione, ricordandogli le di lui continue promesse fatte indistintamente a tutti i Popoli d' Italia in vigore delle sue solenni proclamazioni, ed in succinto convincerlo, che la gloria, la sicurezza della di lui Nazione, il dovere sociale, il diritto delle genti non solo lo autorizza, ma molto più lo costringe a tale nobile impresa, non che proibirgli di movere alcun passo contro questa virtuosa rivoluzione.

---

(1) Ne fu trovata a Dattellis una sola copia, tutta di carattere indubitato di Gio. Batista Salucci.

5. Quantità di Patenti Diplomatiche, e Passaporti Militari, e Civili in ampia forma da farne uso ne' casi d' inviare Deputati, Corrieri, Uffiziali ec.

6. Quadro a rischiarimento del Popolo Toscano dell' infelice stato delle finanze, derrate, dazi ec. delle vere cagioni di tali calamità, e della perfida influenza dei Nobili in questi affari.

7. Proclama energico, e ragionato tendente a persuadere la Nobiltà Toscana di dar luogo alla ragione; di sostituire l' acquisto di tanti fratelli alla perdita di tanti schiavi, e vittime del loro orgoglio.

Minacce per gli ostinati ec.

8. Simile Proclama per qualunque classe degli Ecclesiastici: aggiungendovi un invito ai loro Capi di emanare idonee Pastorali, e Dottrine di massime Evengeliche Repubblicane. Pene per gli contradicenti ec.

9. Lettera rispettosa, ed ebbligante del Popolo Toscano all' Ex Sovrano tendente a fargli aprir gli occhi su veri doveri, e diritti dell' uomo con assicurargli la riconoscenza, stima, amicizia, e protezione dei Toscani in qualunque angolo della Terra egli possa ritrovarsi; purchè egli non pensi a spargimenti di sangue Toscano.

10. Proclama al Popolo tendente ad assicurarlo del mantenimento della sua Religione, dei suoi usi, costumi, e proprietà ec. Minacce ai contravventori.

11. Altro simile tendente a ricordare al Popolo la non molto antica sua indipendenza, e Democrazia; la differenza del Governo Monarchico al Democratico; i vantaggi, e la forza di una Repubblica, e il pieno reintegramento dei diritti di ciascuno individuo; non essendo questo cambiamento di svantaggio, e vergogna, che ai soli Nobili, e Tiranni.

12. Atto Sovrano in nome di tutto il Popolo Toscano, tendente a costituirsi in istato di indipendenza; reclamante con forte energia la Libertà, l' Eguaglianza, il Potere di Sovranità, e la tante volte loro promessa Protezione Francese.

13. Proclama in forma di Codice penale contro i nemici del buon ordine, e contro chi offendesse anche con un gesto la Libertà, o le di lei insegne.

14. Invito ai Scrittori poetici, e prosaici incoraggiandoli ad usar liberamente della loro penna in favore della Libertà;

instituendo le dovutegli riconoscenze in nome della Patria.

15. Un Proclama di beneficenza contenente la restituzione gratis di tutti i pegni de' Monti, e la istituzione di pingui elemosine agl' indigenti, essendo la carità fraterna il primo dovere della Religione, e Democrazia.

16. Proclama severo per l' abolizione e cassamento di qualunque Privilegio, Stemmi, Insegne gentilizie, instituendosi premj dovuti a quei, che ne denunciano i contravventori, ed in generale ampie ricompense a chiunque rivela, o arresta controrivoluzionarj.

17. Proclama per la consegna da farsi alla Casa comune di tutte le armi di ciascun particolare; pena di morte per li disubbidienti: autorizzazione delle visite domiciliarie, trattandosi dell' oggetto importante di assicurare il trionfo della Libertà, e della pubblica pace.

18. Preparamento di una moltitudine di rami, pitture, e satire contro gli attuali Magistrati, e Presidenti di Governo.

19. Quantità d' Inni Patriottici in diverso stile, e metro poetico, ed altri piccoli scritti di entusiasmo.

IV. (1)

Manoscritti da prepararsi, e preparati.

1. IDea giusta, e adeguata delle forze attuali del Governo Toscano, e della pubblica opinione di quel Paese relativamente all' Italia liberata.

2. Nomi, Cognomi, Strada, numero di porta della abitazione di ciascun Tiranno sia nobile, o plebeo, che maggiormente si è distinto nella persecuzione contro i Patriotti, ed in generale contro tutto il Popolo Toscano. Notizie accompagnate da qualche fatto, che abbia maggiormente contribuito a farne formare la giusta opinione di cadauno di essi.

3. Questione, e progetto su di quel che debba farsi della persona del Principe cadendo in potere dei Liberatori; riflettendosi dal Progettante, che egli potrebbe servire di ostaggio per la resa di Livorno.

(1) Ne fu trovata a Dattellis una sola copia, tutta di carattere indubitato di Giovan Batista Salucci

4. Maniera più opportuna da tenersi per la pronta risoluzione delle Provincie, e delle Campagne Toscane, deludendo i maneggi de' Preti, e Realisti.

5. Nozione delle Persone più atte a formare un istantaneo, e provvisorio Governo tanto civile, che militare, finchè non venga espiato l'oracolo del Generale in capo Bonaparte, a cui si dee riconoscenza, ed ubbidienza.

6. Maniera più opportuna per intavolarsi la corrispondenza tra i Toscani, e le prime Città della Cisalpina, dalle quali si può sperare soccorsi, ed accrescimento di forze nello scuotimento del giogo Monarchico.

7. Organizzazione di tutti gl' individui, che nel momento della rivolta devano trattar le armi; loro segni di vestiario, loro consegna, e loro Santo . . . .

8. Piano sulla presa delle due fortezze, cioè quella di Belvedere, e quella da Basso; prima, e più necessaria operazione, da cui devano avere il segno tutte le altre.

9. Lista esatta di tutte le Porte, Gran guardie, Quartieri, e Posti armati della Città di Firenze coi respettivi nomi delle Strade; e qualità numerica dei Soldati di ciascun corpo di guardia, affinchè più facilmente possano tutti egualmente restar disarmati nello stesso punto. Vi si aggiunga la distinta indicazione di tutti i luoghi di detenzione, o carceri civili, e criminali.

10. Notizia delle primarie Scuderìe tanto Ducali, che di ciascun proprietario col progetto di un metodo il più facile, onde impedire che quei Cavalli servano di armamento di Soldati nemici, ma che al contrario servano all' armamento subitaneo dei Repubblicani, e cessatone il bisogno si restituiscano ai respettivi proprietarj.

11. Conoscimento dei soggetti più a proposito da spedirsi presso le Corti, dove abbisogna, in qualità di Deputati, e di Corrieri.

V. (1)

Preparativi meccanici da prepararsi, e preparati.

1. QUantità di granate incendiarie a mano per gettar confusione nelle folle perniciose; mezzo di nuova, e vantaggiosa invenzione.

2. Sufficiente quantità di cartuccie, di modo che ciascun rivoluzionario ne abbia almeno trenta.

3. Quantità di coccarde, bottoni, sproni, fascie, pennacchi, e bandiere tricolorate; mezzi, che impongono molto nell' animo degli irresoluti, ed eccitativi per i partitanti Repubblicani, che non osassero di mostrarsi.

4. Quantità di grosse lime, scalpelli, martelli, chiodi, ed altri simili strumenti per forzare usci, scrigni, e casse, non potendosi trovare le respettive chiavi sul momento.

5. Quantità di armi, bastanti almeno per il primo disarmamento dei posti militari della Città. Bastano cento fucili, cento sciable, ed altrettante pistole da provvedersi individualmente da ciascuno dei rivoluzionarj.

6. Dieci alberi di Libertà vestiti con pompa, da piantarsi tutti in un momento nelle dieci primarie piazze della Città, per imporre negli animi dei controrivoluzionarj.

7. Cinquanta uniformi da Cavalleria secondo il meditato modello da fabbricarsi tutte dentro la stessa Città, e servirsene prontamente nello scoppio per comune sorpresa, e terrore; spesa tenuissima, quando si ripartisca tra tutti i rivoluzionarj.

8. Istrumenti di banda militare, la cui improvvisa comparsa accresce la sorpresa, ed inspira entusiasmo.

9. Quantità di ceppi, corde, e manette per l' assicurazione delle persone nocive, ed anche degli ostaggi ec.

---

(1) Ne furono trovate a Dattellis due copie, una di carattere indubitato di Salucci, e l'altra di Dattellis, che confessa d' averla trascritta dall' esemplare, che si avea da Salucci.

Democrazia o Morte

Solo il Popolo

E' il Sovrano

O Libertà O la Morte

Il Popolo Toscano reclama i suoi diritti
La sua indipendenza
La sua Sovranità

Morte ai Tiranni

Giù per sempre il Trono del Despota.
de' Toscani

Giù la Nobiltà!
Viva l'Eguaglianza.

Viva la Libertà

TOSCANI

Preparate l'armi, e fate fuoco su nemici della vostra Libertà.
Il sangue de' tiranni inondi le vostre contrade.
L'Albero rigeneratore non sorge che innaffiato da quell'empio umore.
Granduca, Aristocratici, tremate.

Granduca, Nobili, Artisti, Negozianti, Servidori, Mendici,
Ecclesiastici, Papa,
tutti
Sono eguali in faccia alla Legge tutti Cittadini.
Chi usurpa la minima distinzione, è tiranno, e merita la Morte.

Viver liberi o Morte

BRAVI TOSCANI

L' Uomo schiavo fa la vergogna dell'umanità.
Rompete i ceppi. I Repubblicani proteggeranno la vostra causa.
Nullo timor vi trattenghi.
Morte al Tiranno! Viva la Repubblica Etrusca.

(1) *Di questo foglio ne furono trovate al Bertini copie ottanta stampate, e consegnatigli dal Battelli.*

Eguaglianza Virtù Libertà
Francesi ! Cisalpini !
Asciugate le lagrime de vostri Fratelli Etruschi.
I Padri, i Figli, i Sposi, i Fratelli, i Cittadini
tutti ve ne scongiurano.

Toscano svegliati.
E voi, Patriotti, chi vi trattiene il braccio?
I Popoli liberi proteggeranno gli amici della Libertà
che scuotono il giogo di un
TIRANNO.

Oh ! vili . . . . Oh ! letargo obbrobrioso
della misera Toscana ! Coraggio, all'armi.
L' Italia freme alla vostra viltà.
Abitatori dell' Arno, all'armi.
O Libertà, o Morte.

Il Popolo Toscano giura Libertà, o Morte.
Il Popolo Toscano punirà colla morte
Cesare Muoia) i vili usurpatori (Viva Bruto
Della di lui inalienabile Sovranità.

VIVA LA NAZIONE ETRUSCA
Viva la Legge ! Viva la Democrazia !
Tiranno, o scendi dal Trono,
O te ne sbalzeranno
Le palle dei nostri Schioppi
SOLO IL POPOLO è IL SOVRANO.

LIBERTA', EGUAGLIANZA, FRATERNITA'
In nome del Popolo Sovrano
La Monarchia è abolita per sempre
IN TOSCANA
Se non lo è ancora, lo sarà . . . .
IL POPOLO lo giura.

(1) *Di questo foglio ne furono trovate copie settantanove stampate, e consegnate dal Dattellis a Bertini.*

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Arme con Statua della Libertà.

IL POPOLO SOVRANO
Dell' Etruria.

IX. (2)

EGUAGLIANZA LEGGE LIBERTA'

Una Donna con face in mano, assisa sopra un gruppo formato da cannoni, trombe, spade, tamburo, stendardi ec. nel cui mezzo sono segnate le Lettere R. C.

In nome della Repubblica ETRUSCA.

X. (3)

LIBERTA' EGUAGLIANZA

REPUBBLICA ETRUSCA

Dipartimento dell' Arno

Firenze li anno
primo della Libertà Toscana

(1) *Ne furono trovate nove copie, stampate in carta reale, e consegnate dal Dattellis a Bertini.*
(2) *Ne furono trovate dieci copie, stampate in carta reale, e consegnate dal Dattellis a Bertini.*
(3) *Ne furono trovate quattordici copie, stampate in carta reale, e consegnate dal Dattellis a Bertini.*

XI. (1)

VIRTU'

LIBERTA' — Statua della Libertà — EGUAGLIANZA

Al Cittadino
Il Citt.

Da

anno primo
della Libertà Toscana

Cittadino !

XII. (2)

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Bologna 3. Ventoso Anno 6. Repubblicano

Amico

Evviva la Democrazia. Il Dispotismo è oramai spirante: vacillano i troni dei Tiranni, ed il Toscano ancora crolla sulla sua mal ferma base. Una fina politica, che ha saputo più degl' altri mascherare cotesto scellerato Governo, l' ha finora sostenuto; ma è giunto ancora per esso il giorno della vendetta dei diritti del Popolo. Corre voce generale, che un Corpo di truppe Francesi s' incamminerà verso la Toscana, e che il Ministro Francese residente in Firenze si sia ritirato. Tu puoi assicurarmene. Sacro lume della Ragione, del diritto splendi una volta sul bell' Orizzonte Toscano.

Amico ridi, ma ridi da vero. Cotesto Governo degnissimo ha fatte grandi premure presso il Ministro di Guerra a

(1) *Ne furono trovate diciotto copie, stampate in carta da lettere cerulea e consegnate dal Dattellis a Bertini.*

(2) *Tutta questa Lettera è scritta di carattere indubitato di Giovan Batista Salucci, il quale la consegnò in Bologna alla Violante Cipriani.*

Milano sull' affare della mia gita a Firenze, e ciò che stampai; è stato speso ancora dei denari in Milano, ma inutilmente, poichè il Ministro Vignolle dopo le informazioni, che ha avuto di me dalle Autorità costituite del Dipartimento del Reno, ha risposto in termini al Ministro Belmonte che farebbe meglio ad allontanarsi le Aristocratiche conversazioni, che tiene in casa propria, e che disonorano un Magistrato Repubblicano.

Dammi fedelmente le nuove che corrono per mia regola, e le lettere siano colla mansione al Cittadino Fremont, come fummo in concertato. Con altro ordinario ti spedirò un pacco di Stampe Repubblicane del nostro Circolo Costituzionale, che fa continui progressi sullo spirito Pubblico.

Salute e Fratellanza

Giovan Batista Salucci

PS. Questa mia la troverai acclusa, ed aperta in altra di Dattellis, e per motivo, che ho dovuto fargliela leggere, dopo che io non sapendo la di lui intenzione l' aveva già sigillata.

G. B. S.

Vi è la Direzione seguente

Al Cittadino Leopoldo Micheli
Corriere del Ministro
della Repubblica Cisalpina

FIRENZE

XIII. (1)

Democrazia o Morte.

Fratello Micheli.

CHe fa la Patria tua ? E tu che fai per essa ? Ma sii felice. Gran crisi è per accadere. I Nobili di Firenze, che ora sono l' oggetto del disprezzo dei patriotti, saranno in breve l' oggetto della di loro compassione. Finirà quell' orgoglio temerario col finir l' infame Governo Realista. Io son quì per cooperare con tutte le mie forze al sollievo dell' umanità. Sono senza maschera davanti ai Repubblicani miei pari, e contro i Realisti miei nemici. Rispondimi, scrivi subito, ed additami la maniera più facile, onde possa farti pervenire un pacchetto di carte, che potranno servirti = Si parla della risurrezione del Terrorismo in Francia. Piaccia al Cielo, che così sia, poichè la *moderazione* poco a poco rimetterà il Tiranno in trono. Roma è Repubblica con decreto Direttoriale. Il Papa è arrestato all' antica sede di S. Gio. Laterano. 4. Card. 4. Princ. 4. Prel. in ostaggio. Sei milioni di scudi per ora di contribuzione. Nove alberi di Libertà eretti. I Spagnoli hanno coccarda diversa dai Napoletani. Questi devono dare ai Francesi 20. mila buoi, e 40. mila misure di grano. Essi hanno evacuato lo Stato Romano. Gl' Austriaci tremano in Venezia, e preparano i bagagli per partire. Quì il patriottismo fa prodigii. Jeri venne notizia *con fondamento*, che l' Italia diverrà Dipartimento Francese. Scrivimi, e saprai tutto = Se vuoi stampar carte, o notizie nelle Gazzette, scrivi a me, ed avrai l' intento subito. Quì ora tutto mi è facile ; io posso disporre di tre Stamperie. Ti raccomando in modo particolare questa mia amica, che viene per poco tempo a Firenze. Usali quella cortesia che potrai, e che useresti a me stesso. Tu sei Democratico, e perciò basta così.

Ti abbraccio, e ti auguro

Salute, ed Amicizia.

Bologna li 4. Ventoso an. 6. Rep.

S. *Angeli*

Vi è la Direzione seguente

Al Cittadino Leopoldo Micheli

Corriere del Ministro della Repubblica Cisalpina a

FIRENZE

(1) *Tutta questa lettera è scritta di carattere di Dattellis, il quale la consegnò in Bologna alla Gipriani.*

XIV.

Libertà Fraternità Eguaglianza

O

la Morte

Il Popolo N. agl' Abitanti delle Terre tutte N. N.

SOtto il pestifero emisfero, che respiriamo: nell' orrorosa prigione, in cui desti dal profondo letargo ci siamo ritrovati nelle pesanti, ed omicide ferree catene, che ci ritengono avviliti ai piedi di un Mostro usurpatore della nostra sovranità, ci crediamo avere un diritto al compatimento di qualunque società imbevuta dei stessi nostri principj.

Principii augusti! davanti alla cui giustizia si è umiliata la sacrilega, e terribile lega di quattordici Potenze d'Europa! principii, che fracassarono in minutissimi pezzi tanti spaventosi cancelli del più duro acciajo, che aveano confinato nei sotterranei dell'Italia, e di una gran parte del Nord tante migliaja di virtuose vittime di quel cannibalico dispotismo, che sarà sempre l'eterno nemico del Nome *Repubblica*! principii, o bravi Cittadini, che aprendosi la strada a traverso delle più insormontabili barriere hanno formato finalmente la vostra felicità!

E' proprio d' un infelice il chiedere aita, ed a chi la chiederà, se non al più prossimo a lui oggetto di speranza?

Questa non è la carta, che deve significarvi le ragioni imponenti, che dovrebbero animarvi all' esaudimento dei voti nostri.

I nostri agenti vi faranno un quadro più esatto di tali ragioni, abbenchè convinti, che voi pur troppo le conoscete. Voi sapete abbastanza, che la prosperità, la gloria, e la sicurezza della vostra Nazione reclamano imperiosamente la nostra indipendenza.

Ah! voi mostraste già tutta l' energia nella difesa dei vostri diritti. Voi scoteste un giogo, che per noi diventa sempre più insoffribile.

L' esempio della vostra libertà raddoppia i ceppi della nostra servitù. La sacra costituzione, che avete adottata, ha talmente elettrizzata, e riscaldata la fantasia dei nostri tiranni, che ormai è pervenuta al grado più insigne la loro politica, la loro vigilanza, e viperea malizia contro di noi.

Popoli Cispadani; riflettete che le sante leggi del Diritto delle Genti obbligano qualunque società al soccorso di quelle, che gemono nell' ingiusto orrore. Tarderete punto ad imitar la generosità dei vostri liberatori? venite, e volate al nostro soccorso.

La nostra condanna è proferita nel Gabinetto di Firenze. I nostri nomi sono neramente impressi negl' infami libri delle Cancellerie. Noi, i nostri padri, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici, siamo tutti serbati all' atroce vendetta di un tiranno, alla di cui stizza le attuali politiche circostanze non lasciano altro sfogo, che salariare spioni, citar testimoni, e formar processi. La nostra perdita è decretata, è infallibile.

Ma ci chiameremo affatto disperati? Ricuserà egli la nostra riconoscenza, ed amicizia un Popolo libero, generoso, e leale, alle cui forze chiediamo unir le nostre contro il comune nemico?

Confinanti i due Stati, e nell' impegno di sostenere la stessa causa non vi persuaderete a farvi cauti contro quelle insidie, in cui potrebbe farvi cadere la sola vostra posizione topografica?

Segue il Ristretto della Petizione.

Con queste parole appunto termina la pagina del foglio, scritto di carattere di Dattellis, del qual si esibisce quì la copia. Manca perciò l' indicata petizione: ma dalle premesse si vede bene, qual' essa fosse; e il Dattellis lo dice ingenuamente. Dopo aver premesso di aver trascritto quella petizione da un foglio di Salucci passa a farci sapere, che il foglio terminava *con un invito a tutti i popoli liberi d' Italia, affinchè prendessero in considerazione ciò che veniva loro esposto in quella petizione*, Proc. fog. 69.

1. Non si dà tra gli uomini felicità assoluta ; ma essa è sempre relativa. E però tra i varj stati, che diconsi *avventizj*, l' uomo ha generalmente il diritto di eleggersi quello, il quale sia, o gli sembri il più conveniente alla propria conservazione, ed al genere di felicità, cui avuto riguardo alle qualità sue particolari sente di poter naturalmente aspirare.

2. Ma a nulla gioverebbe un tal diritto, se non fosse in facoltà dell' uomo, che si scelse già uno stato, il mantenervisi ; avendo già dimostrato oltre la ragione anche l' esperienza, che per l' umana felicità è necessario uno stato di consistenza.

3. Due cose almeno si richiedono in questo stato. Primieramente conviene, che l' uomo si formi un sistema di cose, appartenenti al suo ben essere, e all' esercizio dei diritti, i quali portò seco fin dal suo nascere, acciò gli servissero di mezzi per giungere al fine destinatogli dalla natura, cioè alla felicità.

4. Di più conviene, ch' egli possa ragionevolmente credere, che come ora dipende da lui il porsi in uno stato particolare, ed il formarsi un sistema di vivere da lui riputato il migliore ; così ne dipenderà il mantenervisi, finchè gli piacerà, oppure finchè giudicherà di trovare in quello stato la maniera di promuovere il suo be-

ne senza recare altrui un ingiuria così detta propriamente.

5. Mancando l'una, o l'altra di queste circostanze, niuno potrà mai essere in uno stato di riposo, ma dovrà vivere sempre incerto, e dubbioso, e per conseguenza infelice.

6. Nè v'è uomo, il quale naturalmente e senza una precedente speciale convenzione o espressa, o tacita possa pretendere da un suo simile, che allo stato, e sistema da sceglierssi ne preferisca uno qualunque esso sia; o che allo stato, o sistema già scelto ne sostituisca altro apparentemente, o effettivamente migliore. Chi lo pretendesse, non potrebbe sfuggire la taccia di uomo violento, ed ingiusto; perchè in sostanza verrebbe ad attaccare la libertà, che la natura diede ad ogni uomo di giudicare sulle cose da praticarsi, e su i mezzi da tenersi da lui, acciò viver possa contento di se medesimo.

7. Dissi, ch' egli non isfuggirebbe quella taccia, nemmeno quando lo stato, e il sistema, che propone, sia migliore veramente dell' altro già scelto. E la ragione si è, perchè chiunque non essendo nella necessità di respingere un' ingiuria, tenta di obbligare gli altri colla forza a mutare opinione, e sistema, offende l' originaria libertà, ed eguaglianza degli uomini, cotanto rispettabile per legge di natura, che fino lo stesso benefizio, o ne abbia solo l' apparenza, o lo sia anche veramente, assume la qualità d' ingiuria, allorchè vuolsi altrui conferire a suo dispetto.

8. Quel che si è avvertito di ciascun uomo considerato particolarmente, riguarda in egual maniera i Corpi politici, o le Nazioni.

9. La natura comanda agli uomini di vivere nello stato di civile società, sì perchè in questo stato può l' uomo più facilmente perfezionare se stesso; sì perchè lo stato sociale è assai più consistente dello stato di pura

natura, in cui tutto è incerto, e sottoposto a pericoli gravissimi per parte di taluni, inclinati ad abusare dell' ingegno, e della forza a danno dei meno destri, e dei più deboli.

10. Quel comando per altro della natura è generale, avendo essa voluto, che non si abbia società civile, nè Nazione, se prima molti uomini non convengano, e dichiarino colle parole, o coi fatti, che intendono di costituire tra loro un sol corpo, e di viver sotto quella forma regolare di governo, che stimano la più corrispondente all' inclinazione, o genio universale degl' individui di tutto il corpo, e conseguentemente al luogo, che abitano, al clima, sotto cui vivono, e alle altre speciali condizioni, dalle quali hanno origine le tante differenze, che si osservano nei costumi, e nelle leggi delle varie Nazioni.

11. Stabilita appena la Società, e la forma di governo nasce naturalmente nella Società tutta, e in chi la rappresenta, sia Re, sia Collegio Sovrano, il dovere di conservarla più che sia possibile: dovere, al quale corrisponde il diritto di adoperare la forza contro chiunque sia per tentarne la distruzione.

12. Altrimenti nessuna unione quantunque legittima di uomini, e nessuna Città sarebbe in istato di durare. Perocchè o non potrebbe la Città farsi un sistema politico; o facendoselo le resterebbe sempre il timore di doverlo suo malgrado abbandonare ad ogni momento o in tutto, o in parte. In una parola non vi sarebbe Nazione, che potesse conservarsi in un medesimo stato, ed acquistare una specie di consistenza, dalla quale solamente può venirne quel felice, e buono stato di riposo, in cui gl' individui di una Città si fermano una volta tranquilli, e persuasi generalmente di trovarvi ormai, e di dovervi sempre più trovare sicurezza, fama, ricchezze, e delizie.

13. Vi è per altro bisogno dell' esperienza di molti anni, perchè questa persuasione sia ben fondata. Un popolo nel suo nascere non può subito averla veracemente. Appena può averne il principio, e la speranza, che poi cresca, e vada compiendosi a poco a poco.

14. Egli è ciò tanto vero, che percorrendo le storie di quasi tutti i popoli affatto novelli, si trovano esse piene delle somme difficoltà, le quali ebbero a superarsi dai primi loro legislatori per indur quei popoli a ricevere di buon animo le leggi dirette ad ordinare lo stato, e per persuaderli della necessità di porre in opera ogni mezzo atto ad assicurare la continuazione dell' ordine poc' anzi stabilito.

15. Nemmeno quella persuasione può aver luogo appresso popoli, i quali essendo stati ordinati per una serie di anni non breve, sianſi adesso per qualsivoglia cagione ordinati di nuovo, ed in una maniera ben diversa dall'antica.

16. Ognun sa dagli Annali dei Greci, de' Romani, e di altre Nazioni, non eccettuata la Nazione Toscana, da quali circostanze siano ordinariamente accompagnate le mutazioni de' Governi, e quanto difficilmente esse vadano disgiunte da mali gravissimi, e il più delle volte durevoli pel corso di molti anni. Or finchè in un popolo è fresca la memoria di quelle circostanze, e si fanno ancora sentire quei mali, ed è, o si crede incerto il tempo, in cui sono per aver fine, i Cittadini debbono necessariamente combattere con mille affetti, e i loro sentimenti non possono non esser divisi in varie maniere. Il che fece dire ad uno dei più accorti Politici, che la mutazione del governo in un popolo *sempre lascia lo addentellato per l edificazione dell' altra*.

17. Così essendo, la quiete, la sicurezza, in somma il bene universale di un popolo non può sperarsi, se le Leggi, e i Magistrati non veglino continuamente alla conservazione della forma di governo ormai adottata.

18. Lo avvertì fra gli altri il celebre Gravina *de Leg. et Senatus consult. cap.* 85. = ivi = *Numquam, satis Civitas constituta censetur nisi latis huiuscemodi legibus* (*de crimine perduellionis, sive Majestatis*) *quibus veluti jactis fundamentis publicae tranquillitatis Reipublicae status, et quies innititur . . . . Sicuti muris vim externam, ita Majestatis legibus internam arcemus. Quamobrem harum legum praesidio, hisque judiciis potestatem Reges munivere suam. Harum auctoritatem Iunius Brutus vel ipso filiorum sanguine sancivit, ut quae Regium Imperium defenderant, maiori auctoritate Rempublicam custodirent.* =

19. Roma dunque ebbe delle leggi, e de' giudizj intesi col nome di Lesa Maestà sotto i Re, sotto gl' Imperatori, e nel tempo, che fu tra quelli, e questi. L' ebbero quante mai Nazioni, o Potenze Sovrane fiorirono per Savj, ed utili provvedimenti, o esse fossero Repubbliche, o Principati; e l' hanno, e l' avranno quante mai ve ne sono adesso, o sono per esservene in futuro. Tolgansi le Leggi, e i giudizj di Lesa Maestà, il Corpo politico, comunque sia collegato, dovrà sciogliersi ben presto, e all' ordine pubblico, e alla Sovranità, o sia al legittimo potere succederà necessariamente il disordine, e l' anarchia.

20. A prevenire, per quanto si può, un avvenimento sì calamitoso è necessario, che i Magistrati delle respettive Nazioni veglino continuamente su coloro, i quali disposti essendo per le loro private mire a distruggere la forma di governo già stabilita, manifestano questa loro disposizione in guisa da doverli aver per nemici dello Stato, o per rei di Lesa Maestà, Sovranità, o Nazione.

21. Trai varj doveri dei Magistrati questo fu sempre, e meritamente riputato il più essenziale dagli antichi Romani; sebbene per gran disavventura concorresse-

ro parecchie cagioni, perchè in quella parte di Romana legislazione, la quale riguarda i delitti di Lesa Maestà, s' introduceſſero molte cotradizioni, molte ingiuſtizie, e molti errori; coſe tutte, le quali prima di Filangieri *Scienza della Legislazione lib.* 3. *cap.* 46. Franceſco Balduino *ad leg. Majeſt. lib.* 1. e infiniti altri rilevarono con iſquiſita diligenza, e le quali furono adottate infelicemente, ed anche aumentate in alcuni Codici Criminali.

22. Egli è queſto uno dei tanti argomenti, i quali pur troppo vi ſono per concludere, che l' uomo talvolta per ignoranza, e più ſpeſſo per malizia fa ſervire al proprio, ed all' altrui danno le coſe anche migliori, e ſino le neceſſarie alla conſervazione, ed al ben eſſere del genere umano. Pur nondimeno la natura di sì fatte cose reſta ſempre la ſteſſa; e l' uomo ſaggio, come si guarda bene dall' abuſarne, così si aſtiene dal proporne la diſtruzione, ed anzi non ceſſa mai di rilevare la neceſſità di conſervarle per non vedere altrimenti e ſe, e popoli intieri ſpogliati dei moltiſſimi vantaggi provenienti dal retto uſo delle medesime.

23. Laonde comunque abbiano alcuni abuſato del nome di delitti di Maeſtà, non potrà tirarſene giammai queſta general concluſione, che tutte abolir si debbano le leggi dirette a punir simili delitti, quaſi che eſſi in atto pratico dar non ſi poſſano, o potendoſi dare non meritino d' eſſer collocati nella claſſe dei delitti atrociſſimi.

24. A dir vero ſolamente ove regni l' Anarchia, quei delitti non poſſono in atto pratico verificarſi. L' oſſervò anche Briſſot concludendo poi, ch' eſſi poſſono verificarſi nelle Repubbliche, e nei Principati = *les Crimes d' état appartiennent donc seulement aux Republiques, ou aux Monarchies* = Brissot *Theorie des loix Criminelles ſect.* 3. *artic.* = *Crimes public.* = *pag.* 269.

edizione di Neuchatel dell' anno 1781. E prima di questo Scrittore, conosciuto non tanto per le sue opere, che pel suo genio contrario affatto ai Governi Monarchici, i Maestri di pubblica, e privata giustizia avevano concordemente fissato il principio contenuto nelle seguenti parole di Cristiano Wolfio = *Crimen Laesae Majestatis, et perduellionis committi potest in quacunque Reipublicae forma*. Wolf. *Instit. juris. natur., et Gent. par.* 3. *sect.* 2. *cap.* 6. §. 1082.

25. Prosegue Wolfio, e nello stesso paragrafo stabilisce quello essere il vero delitto di perduellione *Crimen perduellionis in specie, quo quis Rectorem Civitatis vita, et imperio privare, vel Rempublicam evertere, vel labefactare conetur; quod cum inter crimina Laesae Majestatis ubique maximum sit, gravissimis poenis coercendum.* Nel che vanno d' accordo gli altri Giurepubblicisti, e specialmente Vattel *Droit de Gens lib.* 1. *cap.* 4 §. 50. = ivi = *Quelque soit un Prince, c' est un enorme attentat contre une Nation, que de lui arracher un Souverain, a qui elle trouve a propos d' obeir.*

26. Filangieri poi dietro l' autorità di Platone osserva nel *citato lib.* 3. *cap.* 47. *che colui è di tutta la Società l' inimico maggiore, e reo di vero delitto di Maestà in primo capo, il quale attenta contro la Sovranità.* E Brissot *loc. cit.* avverte, che tanto nelle Repubbliche, che nei Principati sono da referirsi ai delitti di Lesa Maestà tutte quelle azioni, le quali tendono a sovvertire, o a danneggiare, o sia alterare la forma di Governo stabilita, e ricevuta di comun consenso. Ecco le sue parole = *Dans l' une, ou l' autre legislation les Crimes d'état on définira egalement = des actions, qui tendent a la subversion, ou au detriment de la forme de Gouvernement etabilie, et reçue d' un consentement général* =

27. Aggiungasi Beniamino Carrard, il cui lavoro sulla Giurisprudenza Criminale meritò gli elogj dei Giu-

dici destinati dalla Società Economica di Berna a giudicare delle opere di molti valenti Scrittori, i quali concorsero al premio proposto, sono quattro lustri circa, a chi partitamente descritto avesse il miglior sistema, o piano di legislazione in materie Criminali, considerate tutte sotto tre generali aspetti. Egli adunque *Iurisp. Crim. part.* 1. *Sect.* 2. *cap.* 6. §. 6. premette, *che il delitto di Lesa Maestà è quello, il quale tende direttamente alla distruzione della Costituzione dello Stato, o di chi lo rappresenta. Quindi*, prosegue, *è reo di un tal delitto, chiunque in un Principato forma il disegno, o prende delle misure per privare di vita il Re, o per privarlo violentemente di alcuno dei poteri essenziali assicuratigli in una maniera incontrastabile dalle Leggi fondamentali, o sia dalla Costituzione dello Stato*. E poi soggiunge, ch'è parimente reo in una Repubblica *chiunque faccia lo stesso affine di togliere di mezzo il Collegio Sovrano, e di mutare la forma di Governo, e di distribuire altrimenti, che vuole la Costituzione, i varj poteri*, dai quali si forma il sommo Impero, e la Sovranità.

28. In fine volendo Carrard dir tutto in poco, trai delitti di Maestà il primo conclude esser *quello, per cui alcuno concepisce temerariamente il disegno di rendere il Governo di Repubblicano Monarchico, o di Democratico Aristocratico, e viceversa, e dopo averlo concepito internamente lo manifesta con atti estrinseci, volontarj, e diretti in qualsivoglia maniera all'esecuzione di quel disegno medesimo.*

29. Ciò premesso, non vi vuol molto a vedere, che pei delitti, dei quali parlasi, può, e dee chiedersene stretto conto a chiunque sarà convinto di aver tentato una qualche cosa con animo di spogliare un Principe Sovrano de' suoi diritti, o di mutare in uno Stato la forma di Governo. Ancorchè colla sua impresa non sia giunto al segno, cui mirava, dovrà quanto agli effetti penali giudicarsi, che giunto vi sia, trattandosi di delitto,

to, al quale a più forte ragione, che a qualunque altro è da applicarsi la Sentenza di Catone appresso Salustio, *Bell. Catilinar. cap.* 54. = ivi = *nam cetera maleficia tum persequere, ubi facta sunt, hoc*, cioè il delitto di perduellione, *nisi provideris, ne accidat, ubi evenit, frustra judicia implores. Capta urbe, nihil sit reliqui victis.*

30. In fatti perfezionato che sia il delitto di perduellione in tutte le sue parti, l'autore di esso non ha più che temere. Allora la Società o per poco, o per molto si scioglie; e se pure si mantiene in qualche modo, non vi è genere di calamità, che non soffrano i suoi individui, costretti intanto a languire sotto l'impero di pochi, i quali non conoscono altra legge, che quella della forza, e della violenza. A questo disordine converrò, che prima, o poi sia per succeder l'ordine pubblico, in quella guisa appunto che alla tempesta succede sempre la calma.

31. Ma quest'ordine o è essenzialmente quel medesimo, che già vi era, o è nuovo affatto. Se il medesimo, la moltitudine stessa degli sciagurati, la somma difficoltà di ben distinguere i seduttori dai sedotti, il pericolo in conseguenza di sagrificare un qualche innocente, il timore d'inasprire gli animi ancora irritati, o di accendere i non irritati, queste, e altre simili cagioni richiedono necessariamente, e lo ha già confermato in tutti i tempi l'esperienza maestra delle cose, che poco prima, o nell'atto, in cui torna a stabilirsi l'ordine antico, si pubblichi un'indulto generale, e si prometta quella, che chiamano amnistia delle cose passate, cioè dei passati disordini, e de' loro autori. S'è nuovo, come le Leggi, le quali una volta esercitavano la loro forza, non l'esercitano più, così non possono ora esercitarla contro gli autori di quei disordini: e le nuove Leggi, comunque siano concepite, non possono, nè debbono servir di

regola per giudicare delle azioni commesse innanzi la loro pubblicazione. Dunque l'impunità dei macchinatori contro l'ordine pubblico di uno Stato, e anche dei distruttori di esso sarebbe sempre la necessaria conseguenza di una dottrina, la quale richiedesse per punirli il pieno compimento del delitto.

32. Non dico io cose, le quali non siano state, e non siano nel costume universale delle genti. Dove fu d'uopo di dare alla forma di Governo la stabilità, che aver non potea per esservi stata introdotta di fresco, sino li sforzi più piccoli, e alle volte le ombre sole di essi contro quel Governo si ebbero per delitti perfetti, e si punirono esemplarmente. E se non l'ombra, certamente la verità di quegli sforzi fu sempre creduta sufficiente appresso le Nazioni già ordinate da lungo tempo per sottoporre gli autori di cotali sforzi a pene gravissime. Per convincersene basta consultare quanti mai Codici Criminali sono stati fatti fino a questo tempo. Ecco, per tacere degli altri Codici, quel, che dal diritto Romano, e dalle nostre Leggi municipali è stabilito intorno ai delitti di Maestà, o come dicono di perduellione. *Lex Iulia Majestatis*, dice Giustiniano, *Instit. tit. de public. Iudic., in eos, qui contra Imperatorem, vel Rempublicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit*. La stessa Legge, secondo Marciano *in leg.* 3. *ff ad leg. Iul. Majest., praecipit eum, qui Majestatem publicam laeserit, teneri*. E Ulpiano in *leg. ult. ff. eod.* scrive = *Plane non quisquis legis Iuliae Majestatis reus est, in eadem conditione est: sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem animatus*. = Dunque secondo il Gius comune è perduelle, o reo di Maestà in primo capo, chi nell'animo suo nutre de' sentimenti ostili verso la sua Repubblica, o il suo Principe. Appena un animo siffatto *eruperit*, siccome interpetrando quelle parole d'Ulpiano osserva Balduino *lib. 2. ad leg. Majest.*,

si ha il delitto di perduellione, *etiamsi nihil effecerit*. Il che significano assai chiaramente quelle parole della Legge 5. *Cod ad leg. Iul. Majest.* = ivi = *eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum, puniri jura voluerunt.*

33. Notano qui gl' Interpetri del diritto Romano, che per *voluntatem & cogitationem non nudam cogitationem intelligere debemus, hujus enim poenam nemo patitur; sed quam sequuta est ipsius sceleris inchoatio aliqua; veluti si quis venenum paraverit, tametsi nondum porrexerit Principi: si quis sceleste factioni sacramentum dederit, aut alios sacramento adigere curaverit; aut si quis sceleste oratione aliis hostilia persuadere conatus fuerit, etiamsi non persuaserit.*

34. Sono parole del celebre Anton Matteo *de Criminibus*, o sia *in commentar. ad lib.* 48. *ff. tit.* 2. *cap.* 3. §. 4., colle quali ne avverte, che l' attentato, o conato nei delitti di Maestà di primo capo dee aversi nel punirlo per delitto perfetto, senza che ci faccia distinzione tra colui, il quale fu, o non fu preso da pentimento prima di compiere l' iniquissima azione, o il quale più, o meno si avvicinò alla consumazione di essa. Escludono in genere nella soggetta materia simili distinzioni, ricevute negli altri delitti comunemente, e anche dallo stesso Anton Matteo, gli esempj, ch' egli ne dà, e quelle parole *quam sequta est ipsius sceleris inchoatio aliqua*: esempj, e parole ripetute quasi in egual maniera, e sul medesimo proposito da molti altri, e particolarmente da Simone Van Leeuwen *Censur Forens. Theoric. Pratic. lib.* 5. *tit.* 2. §. 7., da Voet *ad Pandect. lib.* 48. *tit.* 5. *n.* 10. = ivi = *si modo voluntas illa aliquo modo in actum fuerit deducta*; da Balduino *commentar. ad instit. lib.* 4. *tit. ult.* § 3 = ivi = *etiamsi nihil obfuerit conatus, nam & hic sola machinatio punitur* = e da Scipione Gentili *de coniuration. lib.* 1., o sia *in commentar. ad leg.* 5. *cod. ad leg. Iul. Majest. verb. eadem enim severitate* = ivi = *Illud*

propter gravitatem sceleris, propterque Reipublicae periculum, ac pestem in hoc crimine praecipuum est fortasse, quod etiam prima tentamina, ac colloquia pro crimine ipso, & habenda sint, & punienda = Finalmente il Misingero *Schol. in Inst. lib. 4. tit. ult. num. 7.* insegna, che nei delitti di Maestà in primo capo, *eadem est omnino poena, nimirum capitis, etsi conatus effectum non habuerit; quoniam in tam gravi crimine sola machinatio punitur: quod verum intellige, si ad aliquem actum extrinsecum processum sit, quo voluntas delinquentis manifesta fiat.*

35. Nè questa potrà mai dirsi una costituzione, nè una sentenza ingiusta, o poco ragionevole. E' principio incontrastabile, che in *maleficiis voluntas spectatur non exitus;* che *maleficia voluntas, & propositum delinquentis distinguit;* che *iniuria ex affectu facientis consistit, leg. 14. ff. ad leg. Cornel. de Sicariis; leg. 53. in princip. ff. de furtis, l 13. §. 1. ff. de iniuris, leg. 225. ff. de verbor. significat. Decian. Tract. Crim lib. 9. cap. 27. per tot.* Di quì è, che qualunque sia la materialità del fatto, e quanto mai funeste siano state, o esser potessero le sue conseguenze, nè quella, nè queste debbono propriamente considerarsi nel determinare l'intrinseca natura del delitto in genere, e nel giudicare della quantità di ogni delitto in specie.

36. In vece sono da considerarsi le disposizioni d' animo manifestate dall' autore del fatto; e quanto esse appariranno più atte a nuocere alla pubblica, e privata sicurezza, tanto maggiore dovrà giudicarsi il delitto. O sia, o non sia al delinquente riescito di fare altrui tutto quel male, che si era proposto di fare, e di acquistare per se tutto ciò, che acquistar volea; ogni volta che l' effetto gli sia mancato per cagioni estrinseche affatto, il delitto per parte di lui è perfetto, nè può egli non aversi per un vero inimico della Nazione, e di chi la governa. *Effectus in casu est*, scrisse Apuleio 14. *Floridor.*

citato da Dionigi Gottofredo *in not. ad leg. cogitationis* 18. *ff. de poenis*. Or siccome il caso non può mai per se stesso influire sulla moralità delle azioni umane, ma questa dipende sempre dalle varie disposizioni dell' animo dell' agente; così è giusto, che la pena non sia del tutto risparmiata a chi attentò, ovvero come osserva lo stesso Gottofredo, e provano gli esempj contenuti nelle Pandette sotto il titolo *ad leg. Iul. Majest. e nella leg.* 5. *Cod. eod.*, a chi palesò le sue malvagie intenzioni *verbis, scripto, factis, vel signis*, cioè con parole, scritti ec., o con gesti, muovimenti, o altri simili cenni, o maniere, onde l' uomo suol farsi intendere senza parlare. Gottofr. ibid.

37. A questi principj sono conformi le nostre Patrie Costituzioni, le antiche non meno, che le moderne, cioè la Legge del dì 11. Marzo 1548., la riforma Criminale de' 30. Novembre 1786., l' Editto de' 30. Giugno 1790., e la Legge ultima de' 30. Agosto 1795. In essa il Legislatore all' Articolo 9. conferma in ogni sua parte quell' Editto, e dichiara di voler punite colla pena ivi proposta tutte le azioni, *le quali attaccando immediatamente la pubblica Autorità, o il Sovrano tendano, e siano dirette alla distruzione della Società, e dell' ordine pubblico e costituiscano il vero e proprio delitto di lesa Maestà.*

38. Per poco che si considerino queste parole, si vede subito esser mente del Legislatore, che a quel delitto si referiscano le azioni, le quali di loro natura gli appartengono, o siano tutte quelle, delle quali il fine, e l' oggetto immediato è la sovversione dell' ordine pubblico, e che si abbiano per escluse le azioni, le quali ne sono aliene, perchè non mirano propriamente, e direttamente a quell' oggetto medesimo. Si vede eziandio, che secondo quella stessa Legge gli atti estrinseci di qualunque sorta, coi quali alcuno mostrò di volere un tal fine, sono sufficienti per dichiararlo incorso nella censura della Legge.

39. Se il Legislatore considerato avesse il delitto già compiuto, e non i mezzi tendenti per se medesimi a compierlo, avrebbe detto *tutte quelle azioni, colle quali sarà rimasta distrutta la Società, e sovvertito l' ordine pubblico*.

40. Ma nè lo disse, nè dir lo potea senza fare una Legge, la quale in pratica era necessariamente per riescire inutile affatto. Disse in vece molto bene, *tutte quelle azioni, che tendano, o siano dirette alla distruzione ec.*, le quali azioni nella riforma criminale del 1786. §. 62. si spiegano col nome di *attentati contro la sicurezza, libertà, e tranquillità del Governo*. Così parla anche la citata Legge dell' anno 1548., in cui tra i perduelli si annoverano i *cospiranti, i trattanti, macchinanti, attentanti ec. l' atroce, e nefando delitto di lesa Maestà*. Le quali parole vedonsi in sostanza usate nei Codici Criminali delle altre Nazioni, ed anche in alcune moderne Costituzioni Repubblicane, nelle quali non si è omesso di provvedere intorno a quelli, che avranno *tramato qualche cospirazione contro la sicurezza esterna, o interna dello Stato;* e si tace quanto a quelli, alle trame de' quali l' esito abbia ormai corrisposto.

41. Bastano queste, dirò così, letterali osservazioni per escludere qualunque interpetrazione, che far si volesse all' oggetto di limitare la piena applicazione di quelle Leggi, o costituzioni al caso della già seguita mutazione di Governo per opera di chi l' avea preso di mira.

42. Finalmente questi sono i principj, che s' insegnano nelle Scuole, e che tengono i Dottori tutti; sia che prendano a comentare, e interpetrare il Gius Comune, e quello particolare delle Città, Provincie, o Nazioni, per le quali scrivono, sia che si occupino dell' applicazione del gius ai casi pratici.

43. Il meritissimo Signore Iacopo Maria Paoletti nella sue *Istituzioni di Diritto Teorico-Pratico Criminale*,

di cui è Professore pubblico in questa Città di Firenze, premette ne' Prolegomeni, che in alcuni delitti, e specialmente in quelli diretti ad attaccare la Sovrana Autorità, l' attentato si ha per delitto condotto a perfezione ; poi lo conferma nel *lib.* 3. *tit.* 1., trascrivendo quelle parole medesime di Anton Matteo, le quali io ho poc' anzi trascritto, e le quali trascrive altro celebre Professore di diritto Criminale l' Avvocato Renazzi *Element. Iur Crim. lib.* 4. *part.* 3. *cap.* 2. §. 7. L' Angelo poi nella *l.* 1. §. *ult. ff. quod quisque juris ec.* osserva, che nel punire il Delitto di Maestà *ea ratione non expectatur eventus, quia sero tunc pararetur vindicta ;* il che fu già avvertito assai prima da Catone appresso Salustio, e si trova ripetuto anche dal Tiraquello *Tract. de poenis legum cauſ.* 38. *num.* 10., dal Menochio *de arbitrar. Iudic. quaest. lib.* 2. *Centur.* 4. *cas.* 360. *num.* 35., e da altri moltissimi. E il Basilico nella *dec.* 6. *num.* 11. pone questo principio per incontrastabile *non refert, an sequatur, vel non eventus, & effectus praetensus ab auctore seditionis, nam sufficit conatus, & attentatum in hoc crimine*, e giudica poi secondo questo principio medesimo, al quale tanti altri Giudici si sono conformati nelle loro Decisioni, che Anton Matteo potè scrivere con verità il consenso di quasi tuta l' Europa volere ormai, che quando si tratta di delitti atrocissimi, e per conseguenza del delitto di Maestà, il più atroce di tutti, la volontà del mal pensato resa manifesta con qualche segno, o sia l' attentato soffra generalmente tal pena, come se l' atto fosse compiuto. Anton Matteo *ad lib.* 48. *ff. tit.* 18. *cap.* 4. §. 13. Si aggiunga Cuiacio *observ. lib.* 15. *cap.* 25., il quale riporta prima quelle parole della Legge 1. *Cod. Theod. tit. ad leg. Iul. de ambit* = *pari sorte leges sc lus punire & sceleris voluntatem* = poi conclude = *& illa quidem generalis definitio sane certissima est in atrocioribus criminibus, quae & naturali & civili jure dam-*

nantur. Concordano *de Amen. de delict.*, *& poen. tit. 2. laesae Majestatis 5. 6. num. 47. Cyn. Salycet. Angel. Castrens. Covarrw. Iason. Menoch. appresso Farinac. quaest. 116. num. 147.*

44. Nè per questo vuolsi negare, che generalmente l'attentato suol punirsi con pena minore della pena stabilita pel delitto consumato in tutte le sue parti. La pratica è vera, anche quando l'effetto non è mancato per volontà, o pentimento del Delinquente. Essa però non è la conseguenza dei principj assoluti della giustizia. A convincersene basta rammentarsi di quel che fu avvertito ai num. 35. e segg. intorno all' attentato, ed alla misura dei delitti in genere e in specie. Quella pratica, e consuetudine si dee solamente all' indulgenza dei Legislatori, i quali mossi da varie ragioni meramente politiche, concorsero col loro consenso o tacito, o manifesto ad approvarla nella maggior parte dei delitti. Non l'approvarono però nel venificio, nel parricidio, e in alcuni delitti di lor natura atrocissimi, nei quali non può giovare al reo quella consuetudine, senza che sia prima derogato alle manifeste disposizioni del Gius comune. Molto meno l'approvarono, nè potevano approvarla senza contradire a se stessi, e tenere esposto lo Stato a continui pericoli gravissimi, nei delitti di perduellione, i quali già dissi non potersi vendicare colla pena ordinaria, se non quando ne sia stata tentata inutilmente l'esecuzione. Vedansi Anton Matteo, Cujacio, Gottofredo, Misingero nei luoghi citati di sopra, e Bynkershoek *observ. jur. Rom. lib. 3. cap. 10.* Solamente dove non si conoscono più, come non si conoscono in Toscana, le prove privilegiate, e dove il Legislatore nel fissare i delitti, e le pene abbia manifestato in genere uno spirito di dolcezza, piuttosto che di rigore, sarà lecito ai Giudici per le seguenti ragioni oltre quelle notate da Modestino nella *leg. 7. §. 3. ff. ad leg. Iul. Majest.* di sottoporre i rei

di lesa Maestà a pena straordinaria. Una ragione sarà la mancanza di prova perfetta, benchè superiore quanto si voglia ai meriti, come dicono, della tortura: ed altra ne potrà essere la circostanza di semplici parole, o di atti legittimamente provati, ma di tal natura, che sebbene l'une, o gli altri mirino alla sovversione dell'ordine pubblico, vi mirano piuttosto da lontano, e non lasciano scorgere abbastanza, che il loro autore la volesse veramente. Fuori di questi casi, la pena dovrà generalmente essere l'ordinaria; e in quei casi medesimi ben di rado potrà esser minore della perdita della libertà o a tempo, o a vita. E la ragione si è, perchè qualsivoglia altra pena difficilmente si troverà sufficiente a liberare lo stato dal pericolo di risentire i funesti effetti del maltalento di colui, il quale operò già per mutarne la costituzione, e il quale, ritornato in libertà, pur troppo è da credersi, che sia per ripigliare le sue operazioni con una premura tanto maggiore, quanto in lui è stato più vivo il dispiacere nel vederne troncato il filo da un giudiciale processo. Qualunque esser possa la dolcezza dei costumi, e delle Leggi di un popolo, trattone il caso, in cui la Legge l'abbia dichiarato fino all'ultima evidenza, essa non potrà giammai interpetrarsi in maniera da metterla in una diretta opposizione colla sicurezza del Governo, e della Nazione. Lo vieta il fine principale, ed anzi unico di tutte quante le Leggi, e le Pene, cioè la conservazione del corpo politico. Lo vietano *le regole del gius comune*, *nè lo comporta l'equità*, cose tutte, dalle quali la nostra Legge del 1795. artic. 28. *ricorda ai Giudici di non dipartirsi nel diminuire la pena tassativamente prescritta*, quando essa è da diminuirsi per la qualità della *prova*, *o delle circostanze*.

45. Non si ascoltino però certi Dottori, dai quali i delitti di Maestà in primo capo furono trasportati a molte azioni di genere assai diverso; o i quali opinarono, che

nel conoscer di questi delitti convenga dimenticare molte regole, e cautele solite osservarsi nella cognizione di altri delitti, affine di assicurarsi bene chi ne sia l'autore, e sino a qual grado egli aver si debba per reo. Nè quelli pure si ascoltino, che portarono in questa materia diverse altre Sentenze, le quali benchè appariscano dettate dall'orrore verso il più grave di tutti i delitti, e dall'amore della sicurezza delle Sovrane Potenze, e delle Nazioni, pure esaminate al lume della ragione, non si vedono generalmente appoggiate sopra solidi fondamenti.

46. Esse non possono da noi valutarsi in verun caso, dopo le Leggi de' 30. Novembre 1786. e de 30. Agosto 1795., Leggi piene di sapienza, e di equità; e conseguentemente non sono da valutarsi punto nella presente Causa, in cui non si è altrimenti proceduto, che ad istanza del pubblico Accusatore, e a termini di ragione.

47. Ed ora dovendo essa decidersi, molto più conviene abbandonare affatto quelle opinioni, e tener sempre gli occhj fissi verso i principj, dai quali si è già veduto dipendere la conservazione di tutte le Potenze Sovrane, e di tutti i Governi; e più ancora verso le regole del gius comune e patrio, e l'autorità di uomini lodatissimi per la loro dottrina.

48. Laonde esposta che sarà la storia del fatto da giudicarsi, e la qualità della prova, che il Fisco ha posto in essere contro ciascuno dei tre Inquisiti, con quei principj medesimi, e con quelle regole dovrà misurarsi il peso delle ragioni addotte a difesa degl' Inquisiti medesimi dai prodi Difensori, e il grado della pena, di cui ciascuno si è reso meritevole.

49. Il primo tra gl' Inquisiti è Orazio Dattellis di S. Angelo nel Regno di Napoli.

Il secondo è Giambattista del fu Ferdinando Salucci Fiorentino.

Il terzo è Leopoldo del fu Domenico Micheli di Groſſeto nella Provincia Inferiore di Siena.

Il primo ed il terzo ſono rei preſenti; il ſecondo ſi è reſo contumace alle ſolite citazioni, colle quali gli è ſtato ordinato in tre diſtinti tempi di comparire, e riſpondere all' inquiſizione traſmeſſa contro di lui.

Il primo, traſportato per la rivoluzione dell' Italia in genere, ſi determinó poi alla ſpeciale rivoluzione della Toſcana colla veduta di *particolarizzarſi*, e colla cupidigia di pubblici onori, e di privati guadagni. Il ſecondo, ed il terzo vi furono indotti dalla ſteſſa cupidigia, e da una certa avverſione per la coſtituzione della Toſcana loro patria: avverſione paſſata in odio acerbo, quanto a Salucci, dacchè gli fu fatta l' intimazione, cui non volle ubbidire, di preſentarſi ad uno di queſti principali Miniſtri pubblici; e quanto a Micheli, dacchè fu formalmente condannato nei Tribunali di Toſcana, una volta per furto qualificato, un altra per eſploſione *contra hominem*. Moſtreranno tutto ciò le coſe da dirſi di ciaſcuno di queſt' Inquiſiti; talchè non reſterà luogo a dubitare, che eſiſteſſe in loro una cauſa corriſpondente al delitto in queſtione: cauſa, la quale come dee cercarſi diligentemente in ogni giudizio criminale, così, trovata che ſia, aggrava non poco gli imputati ſecondo le note regole di ragione e di pratica, e conferma in certo modo le prove raccolte dal Fiſco contro i medeſimi. *Ved. Matt. & Sanz. controv.* 18. *num.* 95. *e* 96. *Farinac. Quaeſt.* 52. *num.* 144. *cum ſeqq.*

DI ORAZIO DATTELLIS, E PRIMA DEL DEBITO FATTOGLI DAL FISCO

50. Pretende il Fisco nel suo libello, che il Dattellis siasi recato in Firenze li 4. Aprile di quest'anno 1798. con animo di promovervi la rivoluzione, che da un anno, o dieci mesi circa andava meditando in Bologna: Che vi venisse munito di manoscritti, e stampe destinate a servir di mezzi al conseguimento di quell'effetto: Che su tal proposito tenesse in Firenze parecchi discorsi, specialmente con Pietro Bertini nativo, e suddito Toscano, e con lui convenisse su quanto era da farsi per accelerare più che fosse possibile quella rivoluzione: E che finalmente sotto dì 9. Aprile suddetto passasse nelle mani di esso Bertini alcuni cartelli e alcune lettere, e patenti stampate, perchè usandone opportunamente si avesse la distruzione del Principato, e la sovversione dell'ordine pubblico, che regna in Toscana.

51. Il Fisco avendo concepito in tal maniera il suo libello, non ha fatto che quello, ch'è solito fare nelle altre cause; ha dato cioè in poco un idea di quel molto, che si contiene negli Atti contro il Dattellis. Quindi è, che a conoscere l'indole, e l'ampiezza di questa causa, non meno che i fondamenti, sui quali il Fisco appoggia la sua intenzione, tornerà quì in acconcio il risalire alle macchinazioni, che il Dattellis cominciò a ordire in Bologna contro la Toscana sino dall'Autunno dell'anno 1797. per scender poi alle altre successive, le quali non ebbero fine che al momento del suo arresto in Firenze.

FONDAMENTI DELL'INQUISIZIONE CONTRO ORAZIO DATTELLIS

52. Era il Dattellis in Bologna nel Settembre dell'anno ſuddetto pieno di ſmania di veder democratizzata l'Italia intera. Il caſo gli fa conoſcere Gio. Battiſta Salucci e Leopoldo Micheli, *fogl* 88. *t.* e ſe li rende ben preſto amici ſtretti, e confidentiſſimi. In vece di reſiſtere all'inique perſuaſioni loro, e di altri cede ſubito, e prende parte nel trattato già da eſſi formato di eccitare il popolo Toſcano alla rivoluzione colla mira di togliergli le ſue leggi, i ſuoi uſi, la forma del ſuo Governo, e di violare le proprietà della maggior parte de' Cittadini. *fogl.* 88. 107. 114. *t.* 233.

53. A queſto segno rivolge fin d'allora quaſi tutti i ſuoi penſieri, e immagina i mezzi di rieſcirvi, e ne tien diſcorſo coi due coinquiſiti, e con altri eziandio. *fogl.* 114 *e ſeg.* 188. *t. e ſeg.* 199. 208. *t.*

54. Conferiſce con Salucci, e Micheli ſu certe informazioni, tutte concernenti la Toſcana da democratizzarſi, e propoſte da Salucci per informazioni neceſſarie a prenderſi, le quali poi il noſtro Inquiſito ſi pone a ſcrivere minutamente. *fogl.* 115.

55. Conferiſce pure ſopra tre note diſtinte o piani, o liſte, che dir ſi vogliano, compoſte innanzi dallo ſteſſo Salucci, *fogl.* 117. *t.* e appartenenti alle *ſtampe*, *ai manoſcritti*, *agl' iſtrumenti meccanici preparati*, *e da prepararſi*, e ſegnatamente ad una gran quantità *di granate incendiarie*, *di cartuccie*, *d' armi*, *di coccarde*, *di bandiere*, *di groſſe lime*, *di ſcarpelli*, *martelli*, *chiodi ec. per ſforzare uſci*, *ſcrigni*, *caſſe ec.*

56. Corregge, ed ordina quei piani, quelle liſte, e di più una petizione, o iſtanza da preſentarſi, com'egli dice, al Popolo allor Ciſpadano *fogl.* 117. *t.* in nome di al-

cuni Toscani, che non sa nominare; la quale sostiene essere stata spedita per quell' effetto da Firenze a Salucci in Bologna.

57. Prende copia di quella petizione, e della lista dei preparativi meccanici *fogl.* 115. 117. *t.* dagli esemplari, che erano presso Salucci, e delle altre liste si fa dare gli esemplari medesimi poco prima di mettersi in viaggio per Firenze.

58. Dietro la proposizione di Salucci Micheli detta, e Dattellis scrive una nota *fogl.* 118. *t* 201. di varj soggetti, e ne registra dodici, parte Toscani, parte Forestieri, distinguendoli col nome di *cogniti Patriotti*, e di persone atte a coprire impieghi pubblici al principio del nuovo Sistema, che si era proposto d' introdurre in questo Stato. Poi ne registra altri molti, i quali per sua confessione *sarebbero stati i più fatali al nuovo Sistema*.

59. Dirige da Bologna a Firenze una sua Lettera allo stesso Micheli in data de 4. Ventoso anno 6. Repubblicano, o sia de 22. Febbraio 1798., *a* 2. *t.* 54. *t.* 120. in cui mentre gli annunzia prossimo il fine dell' attuale nostro Governo, gli ricerca, cosa faccia questa sua Patria, cioè la Toscana, e cosa faccia egli per essa? e l' invita ad additargli la maniera più spedita, e sicura di fargli pervenire un pacchetto di carte, e di discorsi opportuni *per facilitare le menti Toscane, e prepararle alla guerra*. *a* 120. *t.*

60. Sul fine di Marzo di quest' anno il Cittadino Mazzucchelli Capo di Brigata d' Infanteria, e Comandante della Piazza di Bologna gli confida (lo dice Dattellis) il pensiero suo, e di circa cinquecento Giovani Patriotti possidenti tra Bresciani, Bolognesi, e di altri paesi, congiurati insieme, perchè Mazzucchelli annojato già del soggiorno di Bologna possa venire in breve a comandare la piazza di Firenze, Città di moltissimo suo piacere, e di sua piena sodisfazione. *fogl.* 189. *t.* Gli spiega la maniera, ond' erano essi per condursi a quest' og-

getto, e invita Lui pure a cooperarvi per la sua parte. Gli propone l'esecuzione della stampa di alcuni cartelli da affigersi in Toscana per eccitare il popolo alla rivoluzione, e di alcune lettere, e patenti atte a servire subito, ch'essa fosse scoppiata, alla formazione o di proclami al popolo, o di passaporti interini, o di corrispondenze della nuova supposta Repubblica Etrusca con diverse straniere Poteuze; *fogl.* 125. Gli propone ancora di portar queste stampe a Firenze, e consegnarle a persona sicura, che gli si sarebbe presentata senza fallo il giorno dopo il suo arrivo, e che gli descrive con molti segni, acciò possa ben distinguerla. Gli spiega minutamente le cautele da tenersi, perchè egli venendo, e soggiornando a Firenze non abbia di che temere. E in ultimo ad assumere quella commissione ed a condurla a fine con *segretezza, e fedeltà* l'anima in varie maniere, e segnatamente colla promessa, che la persona descrittagli l'avrebbe assistito in Firenze col senno, col denaro, e coll'opera, e che al suo ritorno in Bologna l'avrebbe fatto suo Ajutante assegnandogli un ottima paga, oltre la casa, ed il vitto *fogl.* 189. *e segg.*

61. Dattellis accendesi più che mai nel suo desio, e piglia sopra di se l'incarico di quanto gli viene proposto dal Comandante, promettendo con suo giuramento, che tutto avrebbe fatto con esattezza, e sollecitudine particolare. *fogl* 190. *t.*

62. Incontanente ricorre a Iacopo Marsigli, coi torchj del quale fa eseguire la stampa dei Cartelli in gran copia, e quella delle Lettere, e delle Patenti in copia minore: e ricorre pure sollecitamente a Salucci, e l'induce a consegnargli i piani, e le liste preparate, ed ordinate di comun consenso *fogl.* 123.

63. Unisce insieme tutte le stampe, e carte, che si sono accennate; *fogl.* 123. *t.* 124. e vi aggiunge diversi opuscoli poetici, istorici, politici, i quali destina ad es-

ser venduti, e donati in Toscana, perchè nel popolo si diffondano massime direttamente opposte al Principato.

64. Di tutto fa un sol volume, e lo porta a Mazzucchelli, che vi appone i suoi Sigilli, e la seguente direzione:

Di ordine del Comandante Mazzucchelli al Ministro residente in Firenze della Repubblica Cisalpina. fogl. 125. *t.*

65. In questa occasione medesima stacca un passaporto in data de 29 Marzo segnato *Mazzucchelli*, il quale Annunzia Dattellis per *Cittadino, che funge nella 6. Brigata l' impiego di Sergente, e che attualmente è impiegato nel suo Uffizio*; due impieghi, che l'Inquisito dice *fog.* 191 essergli stati conferiti da Mazzucchelli nel giorno medesimo della spedizione di quel passaporto. E per maggior sicurezza stacca altro passaporto colla data de 2. Aprile, e segnato *Bacialli Segretario dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Re o.*

66. Avendo *sì ben garantito* e se, e il volume delle sue carte si muove Dattellis da Bologna li 3. Aprile, e si dirige verso Firenze, dove arriva il giorno 4 *sano, salvo, e libero, e col pacco avente una forma autentica, e rispettabile fogl.* 128. 193. *t.*

67. Vi arriva qual Cittadino della Repubblica Cisalpina; che vuol dire in figura di amico, essendo la Toscana in pace con quella Repubblica, e non trattandola altrimenti, che richiedono le leggi di buona amicizia, e vicinanza. Sotto quella figura per altro nasconde un' animo determinato abusare nefariamente dell' ospitalità trovata in questa Città, e di toglierle la sua pace, madre di cittadinesca concordia, per involgerla nei disastri, e negli orrori inseparabili da ogni civile rivoluzione.

68. La sua amica Violante Cipriani informata dal Dattellis stesso delle sue mire, come lo avea consigliato più volte in Bologna a lasciarle, e correggersi, così lo conglia di nuovo al primo vederlo in Firenze, e segnata-

mente gl' insinua di disfarsi dei fogli, che avea portato seco per non trovarsi in imbarazzi. Ma egli sdegna siffatti consigli, e dichiara, che non ha paura, nè soggezione di alcuno, e che il Gran-Duca non gli comanda. *fogl.* 37. 105. 157. *t.* 161. *t.* 163.

69. Viene il giorno cinque, e il Dattellis lo passa nella massima impazienza di vedersi comparire innanzi l' uomo descrittogli dal Comandante Mazzucchelli, cioè *l' uomo bruno di viso, pizzicato dal vajolo, con un dente mancante, un poco zoppo, col vestito bleu, e col bavero rosso*, e di ricevere da lui *una presa di tabacco in una scatola d' oro con gruppo di cinque donne nude di basso rilievo*, affine di potergli corrispondere con dargli subito secondo gli ordini del Comandante medesimo i cartelli, e le lettere stampate, ed aver da lui e lumi, e istruzioni, e denaro. *fogl.* 192. 93. 194.

70. Costui non comparisce; e il Dattellis *tremando* per la paura di esser sorpreso con quelle stampe, pensa al modo di assicurare, e le stampe, e se da qualsivoglia pericolo.

71. Rompe dunque i Sigilli, e la direzione apposta in Bologna al volume, di cui dissi poc' anzi; *fogl.* 133. consegna gl' uni, e l' altra alle fiamme; poi separa i cartelli, le lettere e le patenti stampate dagli altri fogli; ne forma un volume distinto, lo sigilla, lo dà a portare a Litta Napolitano, *fogl.* 20. 133. 16. e in compagnia di lui si reca all' abitazione del Cittadino Petracchi, allora Segretario di Legazione della Repubblica Cisalpina, e ve lo lascia la sera de' 5. Aprile, con ordine ad uno dei domestici, che lo consegni nelle proprie mani del Segretario.

72. Abboccansi insieme nella mattina susseguente il Petracchi, e il Dattellis *fogl.* 131. Questi gli spiega le sue intenzioni, e l' interroga sulla maniera di dar loro effetto; ma ne ha per risposta, che bisogna abbandonar-

le per la somma avversione del Popolo Toscano ad ogni mutazione del presente Governo, e per la sua totale ignoranza de' principj democratici.

73. Non per questo si perde il Dattellis di coraggio ; va sempre ravvolgendo tra se lo stesso pensiero, e dopo averne parlato con Petracchi, ne parla con Pietro Bertini Fiorentino: gli mostra i piani, o liste preparate per quell' effetto ; lo previene delle stampe depositate presso Petracchi ; gli suppone falsamente, *fogl.* 110. 132. *t.*, che questi applaudito avesse al piano comunicatogli di rivoluzione, e tratta con Bertini del modo di metter sottosopra la Toscana.

74. Ricupera il giorno nove da Petracchi le sue stampe non per ridurle in cenere, il che gli avea pur suggerito questo Segretario ; ma per metterle in deposito presso Bertini, da lui creduto e per genio, e per destrezza sommamente adattato a favorirlo nelle sue mire.

75. Effettivamente dà a Bertini nella sera stessa i cartelli, le lettere, le patenti dopo avergli spiegato il modo, e il tempo di usarne, perchè col mezzo di una rivoluzione si abbia la sovversione dello Stato nostro civile, tanto desiderata da Dattellis, e da suoi fautori, e partigiani, *fogl.* 107. 111. 134. *t.*

76. Se non che spunta il giorno undici Aprile, e Dattellis è arrestato dalla forza militare, e condotto in questo Castello di S. Giovanni ; e con esso sono arrestati il Bertini, e la Cipriani, colla quale il Dattellis viveva familiarmente nell' albergo del Leon Rosso. Nell' atto della solita perquisizione si trovano al Dattellis le liste, gli opuscoli accennati, ed altre carte ancora ; al Bertini le stampe sedizioſissime; ed alla Cipriani due lettere, quella, che si disse scritta da Dattellis a Micheli in Firenze, e l' altra di Salucci allo stesso Micheli, della quale diraſſi altrove ; e dipiù le si trovano la lista de' *Cogniti patriotti*, e la petizione al popolo allor Cispadano, l'una,

e l' altra notate ai num. 56. e 58., e ſcritte di carattere di Dattellis. In tal maniera si venne bene a conoſcere la nera trama ordita contro la Toſcana, e poterono impedirſene opportunamente le funeſte conſeguenze.

77. Or ſembra, che a moſtrare nel Dattellis l' animo ſuo veramente oſtile verſo il Principe, il Governo, e la Nazione Toſcana non poſſano addursi atti più forti di quelli addotti fin quì; o ſe ne conſideri il numero, ch' è tale da perſuadere chicchesſia, ch' egli ebbe quell' animo da un anno circa, e non lo depoſe giammai; o ſe ne consideri l' indole, ch' è quella propria di atti, i quali non ſiano diretti che a roveſciare i poteri da lungo tempo ſtabiliti tra noi, e venerati. E poichè di queſti atti ſi hanno in proceſſo sicuri argomenti, non può cadere la minima difficoltà nè in genere, nè in ſpecie ſull' enorme delitto rimproverato nel libello Fiſcale a queſt' Inquisito.

78. Non in genere, poichè i piani, o liſte, gli opuſcoli, i cartelli, le lettere, in ſomma le carte tutte, delle quali ſi è fatto menzione, eſiſtono in proceſſo, e ſono ſtate da Dattellis riconoſciute diſtintamente per quelle medeſime ſcritte da lui, o avute in preſtito da Salucci, o fatte ſtampare dal Marſigli in Bologna, e poi traſportate in Firenze, e in parte conſegnate, e perquiſite al Bertini, in parte ritenute preſſo di ſe, e trovategli nell' atto del ſuo arreſto. *fogl.* 27. *t.* 68. 100.

79. Non in ſpecie, avendo il Dattellis confeſſato liberamente in giudizio, e dichiarato eſpreſſamente, ch' egli si è dato il penſiero di promuovere la rivoluzione in Toſcana, e che a queſto fine erano dirette le note, o liſte del genere eſpoſto di ſopra, e la maggior parte de' fogli, che traſportò in Firenze. Egli nel confessarlo non muove queſtione, che sulla vera cauſa, onde in lui derivò quel penſiero, e s' induſſe a paſſare nelle mani di Bertini le stampe ſuperiori alle altre per ſpirito di ſedi-

zione. Ma come la muova, e con quali argomenti la sostenga, si esaminerà in altro luogo.

80. Si osservi intanto, che la confessione di Dattellis è libera, dettagliata, ratificata in più costituti, e verificata quanto alla sostanza, non meno che alle varie circostanze, dalle quali egli stesso dice accompagnato il suo delitto, da non pochi argomenti di fatto, e dalle deposizioni della Cipriani, della Calzolai, di Bertini, di Litta, di Zara ec.

81. Pur nondimeno nel rispondere alla speciale inquisizione il Dattellis negò il suo delitto, almeno per quel che riguarda il modo, e la forma, onde gli fu contestato. Ma ammesso alle difese non ha di tal negazione somministrato alcun probabile fondamento. Onde non può quella sua confessione non aversi per una prova pienissima contro il Dattellis, non permettendo di valutarla altrimenti i noti principj di ragione, il consenso dei Dottori, e la pratica costante, e universale dei Tribunali.

82. Potrebbero notarsi varie altre cose di fatto, le quali non si sono nominate, e delle quali depone or l' uno, or l' altro testimone. Per esempio dietro le deposizioni della Cipriani, avvalorate da quelle della Calzolai, potrebbe notarsi, che *varj Giovinotti furono a trovar Dattellis al suo quartiere nel Leon Rosso; che disse loro, che la Toscana in breve sarebbe divenuta Repubblica; e lo disse in certa maniera incoraggendoli, e contando sul numero grande di buoni Patriotti, che diceva aver già fatto in questa Città, in cui* per testimonianza della Cipriani *anche prima doveva avere delle relazioni, giacchè fino dall' anno scorso ci era stato per alcuni mesi. fogl.* 3. 4. 116. *t.* 162. Si omettono queste, ed altre simili circostanze, perchè Dattellis le ha impugnate, e ne ha poi confessate tante altre, le quali bastano certamente a porre l' animo del Giudice in quello stato di quiete, e di sicurezza, che

gli è necessario per passare all' applicazione delle leggi, e delle pene nelle occorrenze de' varj avvenimenti.

83. Stando dunque alla confession di Dattellis, come non può dububitarsi della verità delle azioni, che egli stesso dà per azioni sue; così bisogna distinguere quelle, che precederono la sua venuta nei 4. Aprile in Firenze, e quelle, che la seguirono Per le prime azioni erasi acquistato sopra di lui un diritto alquanto diverso da quello, che le altre hanno fatto acquistare alla Nazione Toscana, ed a coloro i quali sono destinati a conservarla, e difenderla.

84 Quel primo diritto era tale, che da noi si sarebbe potuto con tutta ragione dimandare al Governo della Repubblica Cisalpina, sotto cui il Dattellis viveva, ch' esso lo facesse o punire, o consegnare alle nostre forze, perchè gli si dasse quella pena, che giudicata fosse la più conveniente. Della verità di un simil diritto non può dubitarsi, subito che in due maniere, cioè *patientia, & receptu rectores aliorum in crimen veniunt*; siccome scrive Grozio. Parlando egli delle Potenze Sovrane in genere avverte, che ciascuna di esse si fa complice del delitto de' suoi sudditi a danno de' non sudditi, se sapendolo non l' impedisce; e anche del delitto de' non sudditi suoi, se questi vengano nel suo territorio a cercar sicurtà dopo aver nociuto altrui in territorio diverso, e richiesta dall' offeso ricusi di prestarsi in qualsivoglia maniera alle giuste di lui dimande. Cotali rei *aut puniendi, aut dedendi, aut certe amovendi sunt*, per la ragione, che *jus gentium, ut supplices suscipiantur, & defendantur, ad eos tantum, quibus fortuna, non crimen obstat, pertinet*. Così Grozio *de Iur. Bell. et pac. lib* 2. *cap.* 21. §. 2. 3. *& seq. & lib.* 3. *cap.* 2. §. 3. *num.* 5.

85. Nè ragionano altrimenti gli altri Giurepubblicisti, tra i quali Vattel nel suo diritto delle Genti *lib* 2. *cap.* 4. *&* 6. *num.* 71. *& seq.* spiega tutto questo sì

bene, che il Signor de Felice ne riporta fedelmente le parole medesime nel *cap.* 2. §. 4. *& seq. della parte terza del Diritto delle Genti* da lui aggiunta *ai principj del diritto di natura* di Burlamacchi. Ecco come quelle parole tradotte nel nostro idioma si leggono nell' edizione del 1780. fatta in Siena di quei principj Tom. 7. pag. 124. = ivi = *La Nazione, o il Sovrano non dee soffrire che i Cittadini facciano torto ai Sudditi di un altro Stato, e moltomeno che offendano questo Stato medesima. La ragione si è, non solamente perchè il Sovrano non dee permettere a quelli, che vivono sotto i suoi ordini di violare i precetti della legge naturale, la quale proibisce qualunque ingiuria; ma ancora perchè le Nazioni debbono rispettarsi reciprocamente, ed astenersi da qualunque offesa, da qualunque lesione, da qualunque ingiuria, in una parola da tutto ciò, che può far torto agli altri. Se un Sovrano potendo ritenere i suoi sudditi nelle regole della giustizia, e della pace, soffre, che i medesimi maltrattino una Nazione estera o nel di lei corpo, o nei di lei membri, non fa meno torto alla Nazione medesima di quello che lo farebbe, se la maltrattasse egli stesso. Di più la conservazione medesima dello Stato, e quella della Società umana esigono una tale attenzione da qualunque Sovrano. Se si raltenta la briglia ai proprj sudditi contro le Nazioni estere, queste faranno anco lo stesso; onde in vece di quella corrispondenza, e di quella società fraterna stabilita dalla natura tra gli uomini, più non si vedranno se non violenze orribili fra Nazione, e Nazione.... Ciò nonostante siccome riesce impossibile allo Stato il più regolato, e al più vigilante, e al più assoluto Sovrano moderare secondo la propria volontà tutte le azioni dei sudditi, e tenerli in qualunqae occasione nella più esatta obbedienza; così sarebbe un ingiustizia imputare alla Nazione, o al Sovrano tutti i delitti dei Cittadini. Non si può adunque dire in generale, che si è ricevuta un ingiuria da una Nazione per*

esserſi ricevuta da qualunque dei di lei membri. Ma ſe la Nazione, o il di lei Capo approva, e ratifica il fatto del Cittadino, ſe lo fa proprio, e l'offeſo dee allora riguardarlo, come il vero Autore, o come il complice dell'ingiuria, di cui forſe il Cittadino, non è ſtato che lo ſtrumento.

Se lo ſtato offeſo ha in mano il delinquente, può ſenza difficoltà far giuſtizia, e punirlo: ſe il reo è fuggito, e tornato nella ſua Patria, ſi dee chieder giuſtizia al di lui Sovrano: e perchè queſti non dee ſoffrire, che i ſuoi ſudditi moleſtino i ſudditi degli altri, o facciano loro ingiuria, e molto meno che offendano audacemente le Potenze eſtere, così è in dovere di obbligare il reo a riparare il danno, ſe ciò può farſi e punirlo eſemplarmente, ovvero ſecondo i caſi, e le circoſtanze conſegnarlo allo Stato offeſo, perchè queſto ne faccia giuſtizia. Ciò è quello, che molto generalmente ſi oſſerva riguardo ai delitti, che ſono egualmente contrarj alle leggi, e alla ſicurezza di tutte le Nazioni.

Il Sovrano che ricuſa di far riparare il danno cagionato dal ſuo ſuddito, o di punire il delinquente, o finalmente di conſegnarlo, ſi rende in qualche maniera complice dell'ingiuria, e ne diviene reſponſabile.

Finalmente ſi dà un altro caſo, in cui la Nazione è rea generalmente degli attentati commeſſi dai di lei membri, cioè quando coi ſuoi coſtumi, e colle maſſime del ſuo Governo avvezza, ed autorizza i ſuoi Cittadini a ſaccheggiare, e maltrattare indifferentemente gli Eſteri, a fare ſcorrerie nei paeſi vicini ec. Così la Nazione degli Usbechi è rea di tutti i ladroneggi dei membri, che la compongono. I Prineipi, i ſudditi dei quali o ſoggiacciono a qualche furto, o ſon trucidati, e le terre infeſtate da tali fuoruſciti, poſſono volgerſi giuſtamente contro la Nazione intera. In oltre tutte le Nazioni hanno anche il diritto di collegarſi contro di lei, di reprimerla, di trattarla come nemica comune del genere umano.

86. Tutto queſto non è che l'effetto del dovere di

ciascuno di conservarsi, e del diritto corrispondente a questo dovere medesimo. Vi sono ancora altri diritti, e doveri vicendevoli tralle genti; quelli cioè i quali hanno per base la perfezione, cui ogni Nazione può e dee mirare. E questi pure spiega Vattel distintamente *droit des. Gens. livr. 2. chap. 1. e seq.* e vedonsi spiegati in egual maniera dal Sig de Felice *nel cap. 3. della citata par. 3.* Comincia questo Scrittore dall'avvertire, che collo stabilimento delle civili Società non sono stati sciolti i vincoli, onde la natura vuole uniti gli uomini tra loro. Dal che ne deduce, che gl'individui dei varj popoli, e i popoli stessi non vengono dispensati dal dovere di condursi onestamente coi loro simili, ed anzi hanno tutti l'obbligazione di adempire scambievolmente oltre gli uffizj perfetti, o siano di giustizia, anche gli imperfetti, intesi col nome di uffizj di umanità. Perocchè come insegna Cicerone *de offic. lib. 3. cap. 5.*, le cui parole leggonsi anche presso Vattel nel *citato cap. 1.* = ivi = *qui civium rationem dicunt habendam, externorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem, qua sublata beneficentia, liberalitas, bonitas, iustitia funditus tollitur: quae qui tollunt, etiam adversus Deos immortales impii iudicandi sunt; ab iis enim constitutam inter homines societatem evertunt.*

87 Dietro questi principj la dimanda nostra del tenore accennato al num. 84. sarebbe stata generalmente riconosciuta tanto più regolare, e giusta, quanto meno potea dubitarsi dei pensieri ormai notorj di Dattellis contro la Toscana; nè il Governo della Repubblica Cisalpina avrebbe esitato un momento a persuadersi, che prestandosi a quella dimanda venuto non sarebbe a fare più di ciò che vuole il diritto universale delle Genti, e la conservazione, e sicurezza di Nazione amica, e pacifica. Ma i nostri Magistrati crederono di potere ancora differire quella dimanda, e si lusingarono, che il Dattellis o da per se stesso, o alle altrui persuasioni fosse per ricono-

ſcere i ſuoi torti in maniera da emendarli, o almeno da non renderli maggiori.

88. In vece comparve in Firenze, e ſi occupò del modo, per cui ſperava di giungere una volta a veder ſodisfatte l'inique ſue brame; talchè eſſendo divenuto neceſſario l'arreſto di lui, ſi verificò il caſo, nel quale per ſentimento di Vattel, e del Sig. de Felice *lo Stato offeſo avendo in mano il delinquente può ſenza difficoltà farne giuſtizia, e punirlo*.

89. Lo dicono eglino generalmente ſenza avvertire, che al delinquente sia dovuto un qualche ſpeciale riguardo per la ſua qualità di ſuddito di ſtraniera Potenza. Di vero una tal qualità ſcuſa appena il foreſtiere nei delitti, i quali non lo ſono, che per particolare coſtituzione del luogo, dov'egli ſi trova da pochiſſimo tempo. Non lo ſcuſa già nei delitti riprovati aſſolutamente, e ovunque dalla ragion naturale, e dalle leggi poſitive di tutte quante le nazioni. Molto meno ſembra poterlo ſcuſare in quelli, che si oppongono affatto al mantenimento della coſtituzione, e dell'ordine pubblico di uno Stato.

90. Samuelle Puffendorfio nella ſua opera *de jur. natur. et gen. lib.* 3. *cap.* 3. §. 9. premette, che è generalmente in libertà di ogni Nazione, e di Chi la rappreſenta l'accogliere, e il non accogliere indiſtintamente i foreſtieri; come il dar ricetto ad alcuni, ed eſcluderne altri, ed anche lo ſcacciarne i già ricevuti nel ſuo territorio, purchè ciò ſi faccia avuto riguardo all'uno, e all'altro individuo, e non mai ai cittadini tutti di veruna Nazione pacifica. Poi nel paragrafo 10. ſtabiliſce, che a coloro i quali dimorano in Paesi ſtranieri *neceſſum eſt imperium in illis locis jam conſtitutum adgnoſcere, atque ita ſe componere, ne factionibus, et ſeditionibus praebeatur materia*. In fine conclude con le parole di un antico Scrittore, che *decet peregrinum ut valde ſe accommodet Civitati*. E con quel che dice Puffendorfio, ſi accorda perfettamen-

te quanto scrive Vattel *droit des Gens. liv. 2. chap. 7. §. 94. e chap. 8. §. 100. et segg.* e quanto colla scorta di questo, e di altri Scrittori si fissa anche ai §§. 22. e 28. della dotta allegazione a difesa di Dattellis da esaminarsi tra poco.

91. Niente meno richiede la sicurezza interna di qualsivoglia Stato, contro cui altrimenti il forestiere potrebbe tutto intraprendere, senza alcun timore di pena. Da quella sicurezza ha origine l' obbligazione in chiunque posa il piede in paese straniero, di rispettarne le leggi, e le consuetudini, tanto le comuni a tutte le genti, che le particolari di quel luogo; obbligazione, che gli fa necessariamente acquistare la qualità di suddito del Sovrano di quel luogo medesimo per tutto il tempo, in cui egli è per dimorarvi. Nasce ancora per sentimento di Boemero *ad Carpzov. quaest. 110. observ. 2.* la regola contenuta in quelle parole della *legge 7. § 4 ff. de accusat et inscription* = ivi = *Reos ibi esse puniendos, ubi deliquisse arguantur*, e confermata nella *leg. ult. ff. eod. l. 28 §. 15. ff. de poenis. leg. 1. Cod. ubi de crim. agi oport. authent. Qua in provincia Cod. eod.* La qual regola Anton Matteo appoggiato sulla *legge 34. ff. de jur. Fisc.* deduce dal tacito consenso del reo medesimo, scrivendo = *Qui crimen admittit, eo ipso subijcere se legibus eius loci videtur, ubi deliquit* = *Ant. Matt. ad lib. 48. ff. tit. 18. cap. 4. § 24.*

92. Quella stessa regola si vede continuamente dedotta in pratica dai Magistrati delle varie Nazioni qual regola generale, cui rigorosamente per sentenza di uomini dottissimi star si dee, anche quando trattasi di Ambasciatori, convinti di macchinazioni contro la sicurezza della Potenza Sovrana, da cui furono ricevuti a rappresentare altra Potenza parimente Sovrana. *Grot. de Jur. Bell., et pac. lib. 2. cap. 18. §. 4. num. 6. e 7. Bynkershoek de for. legat. cap. 8. §. 3. Cocc. dissert. de legat.*

ſanct. non impun. Vattel droit des Gens. liv. 4. chap. 7.

93. Il Dattellis adunque sebben foreſtiere, in quanto gli piacque di recarſi, e reſtare in Firenze per qualche tempo, era durante queſto tempo tenuto al pari dei ſudditi perpetui Toſcani all' oſſervanza delle noſtre leggi. E ſe ardito aveſſe di ferire, di uccidere ec., egli è certo, che ſi dovrebbe adeſſo condannare alla pena, cui ſecondo quelle leggi ſoggiacciono i feritori, i sicarj; e ch' ei non potrebbe dolerſi d' ingiuria, ancorchè la pena foſſe maggiore di quella minacciata per lo ſteſſo delitto dalle leggi della ſua patria: come non potrebbe dolerſene un Toſcano, quando fuori di Toſcana si faceſſe reo di delitto, e veniſſe punito. Del che ſe ne ha un eſempio freſchiſſimo nei documenti anneſſi al rapporto del pubblico accuſatore, eſiſtente in proceſſo fogl. 83. e ſeg. Nella notte de 23. Maggio dell' anno corrente fu commeſſo in Bologna un furto con chiavi falſe a danno del Cittadino Carlo Bonaveri, e ne fu imputato Antonio Bini Livorneſe, oltre Nunziato Martini Palermitano, quel deſſo condannato per furto qualificato con ſentenza di queſto Supremo Tribunale de 29. Aprile 1797; il quale poi parlando in Bologna, e ſcrivendo ad alcuni ſuoi corriſpondenti in Toſcana, ſi dava la premura di far ſapere, ch' egli piantò il così detto albero della libertà, trovato la mattina de' 16. Marzo di queſt' anno nella noſtra Piazza del Granduca. E con Sentenza de 29. Giugno il Bini Toſcano, ed il ſuo compagno Palermitano furono condannati a purgare, e lo purgarono effettivamente, quel furto colla pena di morte; pena proſcritta tra noi per ogni genere di furto, eccettuato il ſolo Latrocinio.

PRIMO ARGOMENTO DI DIFESA DEDOTTO DALLA QUALITA' DI FORESTIERE INERENTE A DATTELLIS, E DEL SUO VALORE

94. Il Giudice non dee tener dietro, che alla nuda, e semplice verità. Ma agli Avvocati è permesso generalmente di fermarsi anche su ciò, che della verità ha l' apparenza ; e nella difesa dei delinquenti è loro permesso di dare il nome di verità a cose, le quali nell' animo loro forse apprendono diversamente. Il perchè non è da maravigliarsi, se i Consultori, e i Difensori di Dattellis, uomini certamente savissimi in ragione, e in pratica, abbiano preso a dimostrare, che non deesi a questo inquisito la pena di morte, stabilita dall' ultima nostra legge per gli attentati contro la sicurezza dello Stato. Sembra loro, e l essenzialmente non s' ingannano, che il Fisco nel suo libello abbia caratterizzato il delitto di Dattellis per delitto di *perduellione*, *e di Lesa Maestà* ; e l' apparato del giudizio, la custodia la meno penosa per quest' inquisito, e per la Toscana la meno pericolosa, che fosse possibile, e altre simili circostanze li ha indotti più che mai nell' opinione, che il Fisco non solo parli di delitto capitale, ma di quello appunto che si è or nominato (difes. §. 8.) Il Fisco per altro narra unicamente il fatto, e le principali circostanze di esso; come appunto far suole tutte le volte che passa a dar debito speciale di azioni, le quali sono per se medesime, e si hanno ovunque per delitti. Si astiene dal nominare e *la Maestà lesa*, *e il delitto di perduellione*, *nè individua pure la legge*, *in forza della quale si è trasmessa l' inquisizione*, e la quale appena suole individuare nelle semplici trasgressioni alle leggi nostre particolari sull' introduzione, o estrazione di varj generi, o sopra altre simili materie. Per questo sarà vero, che nell' inquisizione contro Dattellis *le*

leggi si allegano indefinitamente (Difes. §. 9.). Ma è vero altresì, che sul fine della medesima leggesi la solita clausula = *avendo gl' inquisiti ec.*, e che questa *porta* tralle altre cose, spiegate diligentemente dal Sig. Professor Paoletti, *che s' intendono dedotte tutte le leggi sopra il delitto, di cui si tratta, e l' istanza, che sia punito in tutte quelle parti, che resta provato.* Paoletti *Istruzioni ec., e nuovo formulario ec.* §. 13. Che se di qui i Difensori per una parte apprendono (§. 9.) nell' Inquisizione un *ampiezza* tale da credersi nella necessità di cercare *la definizione del delitto, e la qualità dell' accusa*; i Giudici dall' altra parte apprendono esser del loro dovere, siccome lo è costantemente, di richiamare il fatto notato nel libello Fiscale a quella delle molte leggi affidate alla loro custodia, cui esso appartiene veramente, e di applicarvela. Ora i Difensori nel far quella ricerca mirano a provare (§. 9.) che i nomi di *perduellione, e di reo di Lesa Maestà* troppo male convengono a Dattellis da non potergli convenire nemmeno la pena di morte. E per riescirvi si trattengono prima sulla qualità di forestiere inerente alla persona dell' inquisito, per poi passare alla descrizione del carattere della colpa, che gli è imputata.

95. Si noti però, che le parole *lesa Maestà* dell' Artic. 9. della Legge del 1795. si referiscono solamente all' azione, in quanto cioè il Legislatore volle con esse dichiarare, che l' azione esser dee di tal natura da condurre immediatamente alla lesione della Maestà, o sia dei diritti Sovrani. Al contrario i Difensori riferiscono quelle parole alla persona, in quanto vogliono, che con esse si debba intendere colui, che non può farsi reo di lesa Maestà senza violare il giuramento di fedeltà, e di obbedienza verso il Sommo Imperante. Onde potrebbe subito decidersi la questione dicendo, che la violazione di un tal giuramento non concorre in Dattellis, ma che non

ostante è da punirsi colla pena di morte, perchè la citata legge nominando il vero, e proprio delitto di lesa Maestà non cosiderò punto quella violazione. Quanto sia vero questo discorso secondo lo spirito, e la lettera ancora di quella legge si vedrà, dopo che si saranno considerate le ragioni tutte, sulle quali si appoggia il primo argomento compreso nell'allegazione di quei valenti Giureconsulti.

96. Osservano eglino §. 19. e segg., che il vero, e proprio delitto di lesa Maestà porta seco necessariamente la violazione del giuramento di fedeltà verso l'autorità Sovrana oltraggiata; o, come dice Filangeri, porta seco la violazione del patto, onde alcuno si obbligò di non attentare contro la Sovranità, nè contro la Persona, o Capo, che esercitando il Supremo potere forma l'essenza della Società. Ai soli sudditi appartiene quel patto, quel giuramento. Dattellis non è suddito Toscano. Dunque non gli si può rinfacciare la violazione nè dell'uno, nè dell'altro; e per conseguenza non gli si può imputare il vero, e proprio delitto di lesa Maestà, nè applicare la corrispondente pena. Questa si dee ai perduelli, o ribelli, così detti propriamente. Il Dattellis è *hostis*, e con tal nome, e non altrimenti è da chiamarsi anche secondo l'opinione dei Dottori, sull'autorità dei quali i Difensori concludono, che la pena nostra ordinaria dei perduelli, quella cioè della morte, non può mai esser per Dattellis una pena giusta.

97. A ben conoscere quanto generalmente sia legittima una tal conseguenza, convien prima esaminare, come nacque, come si dilatò, ed in qual senso può esser vera l'opinione, da cui essa parte. Sono note la Sentenza, onde Errico VII. dichiarò Roberto Rè di Sicilia ribelle dell'Impero, e la Costituzione pubblicata in Pisa da quell'Imperatore contro i ribelli. Ed è pur nota la Bolla, colla quale Clemente V. dopo la morte d'Errico ri-

vocò, ed annullò quella Sentenza, leggendosi essa nella Clementina *Pastoralis cura 2. de Sentent. & re iudicat.* Non si consideri adesso, se gl' Imperatori a ragione, o a torto si attribuissero allora la Sovranità su i Regni delle Sicilie, nè di quali materie si trattasse nella Sentenza d' Errico. Ognun, sa che non erano materie spirituali. Nemmeno si consideri, se l' investiture di quei Regni siansi date prima dagl' Imperatori, o dai Romani Pontefici. Rammentiamoci solamente, che la Costituzione d' Errico sopra i ribelli, e l' accennata Bolla di Clemente furono pubblicate in tempi infelici, cioè sul principio del decimo quarto secolo, e in un momento, nel quale Errico, il cui stato in Germania era di poca importanza, voleva colle ricchezze d' Italia sostenere il decoro Imperiale, e trovava in Roberto un oppositore: e Clemente dubitando, che per la sua residenza in Avignone fosse Errico per occupare tutto lo Stato Ecclesiastico, e per porre la sede del suo Impero in Roma, sollecitava Roberto a far uso di tutte le sue forze contro l' Imperatore. Mancava dunque a Errico, e a Clemente quell' animo pacato, e imparziale tanto necessario a chi ama di dettar buone leggi. Questo solo dovea far dimenticare l' una, e l' altra Costituzione quasi nel loro nascimento; tanto più che poco dopo cessarono di vivere i respettivi Autori delle medesime.

98. In vece Bartolo, e altri si fecero a comentare la Costituzione d' Errico; e quanto alla maniera di procedere, e trattare coi ribelli stabilirono massime ancor più severe, e per gl' innocenti più pericolose delle massime stabilite da quell' Imperatore, le quali in tempi di maggior luce furono meritamente riprovate dai Legislatori di quasi tutte le Nazioni. Nè mancarono Dottori, i quali prendessero ad esaminare anche la Bolla Pontificia, su cui fu da alcuni notato in genere, che Clemente unicamente *subtili aliquo formularii juris praetextu*

eam Henrici conſtitutionem voluit reſcindere. Balduin. ad l. Majeſt. lib. 1. *in fin.* Altri eſaminarono ad una ad una le ragioni date da Clemente nel rivocare quella Sentenza, e ſpecialmente la ragione contenuta nelle ſeguenti parole della citata Clementina = ivi = *Robertus Rex noſter, & Eccleſiae Romanae ratione Regni praedicti notorie ſubditus, homoque ligius, & vaſſallus, ac in eodem Regno, non ut praemittitur in Imperio, certum, continuum, & notorium ſuum habens domicilium, ac originem inde trahens, Imperatori eo modo non ſubfuit, quod in eum crimen laeſae Majeſtatis commiſerit* = Dal che poi deduſſero queſta regola generale = *per non ſubditum crimen leſae Majeſtatis non committitur*; la quale leggeſi nella gloſſa alla Coſtituzione di Clemente. Ora per queſto appunto fu eſſa riputata *empia, e ribelle* = *impia, & rebellis* = da Samuelle Coccejo *Jus controvers. lib.* 48. *tit.* 4 *queſt* 1., e per conſeguenza degna di eſſer riprovata tanto almeno, quanto avvertii eſſere ſtata riprovata per ragioni del tutto contrarie la coſtituzione d' Errico. E così eſſer dovrebbe certamente, ſe vero foſſe quel, che credono alcuni, che dalla Bolla Clementina venga a toglierſi il nome di ribelli a certi macchinatori contro la ſicurezza delle Sovrane Potenze, e Nazioni, e col nome la pena, di cui li vuole puniti quella ſicurezza medeſima.

99. Ma Clemente parla in eſſa del ſolo Roberto, e di quel che ſi era da lui fatto in luoghi non ſottopoſti alla giuriſdizione immediata d'Errico: e ſenza nominar coloro, i quali non ſono che uomini privati affatto, confeſſa in certo modo, che la qualità di foreſtiere non giova negli attentati commeſſi entro il territorio del Principe, e della Nazione offeſa. Di vero oſſerva, che ſe quel che fece altrove Roberto, fatto l'aveſſe in Germania, e negli ſtati dell' Imperatore, queſti avrebbe avuto il diritto di dargli una pena, ſenza ſpecificare qual pena eſſer doveſſe. = *Si punitio*, ſono parole dello ſteſſo Cle-

mente *criminis intra districtum Imperialem commissi ad Imperatorem forsan pertinuisse asseratur; verum est quidem, si in eodem districtu fuisset inventus delinquens vel ad illum de more remissus.*

100. Onde anche dopo Clemente V. vi fu chi seguitò a insegnare, che *etiam advenae committunt crimen laesae Majestatis*. Coccejo *dict. quaest. prim.* E il Boemero *ad Carpz. quaest.* 41. *obser.* 2. = ivi = *non eo minus tamen subditi temporanei ab hoc reatu perduellionis liberati, quatenus in civitate contra quam quid moliuntur, delitescunt, vel optato domicilio incolae facti. Nam sola commoratio ad leges loci, ubi commorantur, suadet, majestatisque venerationem inculcat.* Il Perez poi fu d'avviso, che la costituzione, e la regola preallegata potesse aver luogo quanto a coloro, i quali si conducono da nemici, mentre sono fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione del Principe offeso, non a coloro, i quali lo fanno entro quel territorio = *Potest*, dic' egli *in praelect. ad Cod. tit. ad leg. Iul Maest. num.* 7. *id tamen limitari in non subdito, qui dum in alterius Principis territorio versatur, ibi aliquid hostile contra illum machinatur; nam talis, quamvis peregrinus sit, existens tamen in ipso territorio, ibique delinquens, eius forum sortitur, & secundum leges loci punitur.* Con che si accorda perfettamente il Kees *comment. ad Instit Iust. Lib.* 4. *tit.* 18. §. 4., ed anche la pratica di alcuni paesi, della quale fa fede il Richeri *Univers. Civil. & Crim jurisprud. lib.* 4. *tit.* 40. *cap.* 9. *Sect* 1. §. 1435. = ivi = *Hinc rei laesae Maejestatis censentur etiam alienigenae, qui adversus Principem aliquid moliuntur, tum & in ditione commorantes, qui consilia ineant cum hostibus, aut ineuntibus opem, consilium ferant.*

101. Non pertanto Bartolo, Farinaccio, Voet, ed altri molti Giureconsulti ritennero per generale, e verissima la regola fissata dalla glossa; e la ritennero pure

Antonio Matteo, e Renazzi, i quali per altro tacquero sul genere della pena dovuta al forestiere per gli attentati in questione. Non è, che tutti questi Dottori convengano sui principj, onde il forestiere è da giudicarsi, e sulla qualità della pena da dargli si. Pure nella scrittura a difesa si appella indistintamente alla loro autorità, perchè tutti considerano un fatto, ch' è essenzialmente lo stesso, e tutti lo specificano nel suddito con un nome, di cui credono incapace lo straniero.

102. Il fatto consiste nell' attentare contro la costituzione di uno Stato. Potendo attentare e il forestiere, ed il nazionale, ogni ragion vuole, che nell' uno, e nell' altro si prevengano simili attentati, per quanto è possibile, e lo vuole massimamente la necessità della conservazione, e della sicurezza del Governo, e della Nazione. Dovendo le leggi penali mirare a questa conservazione, e sicurezza, come al loro principale, e forse unico oggetto, debbono eziandio colla minaccia di una pena pronta, inevitabile, e proporzionata al delitto tenere in freno coloro tutti indistintamente, i quali sono per esser presi dal maltalento di attaccarla.

103. Ciò presupposto, coll' esame dei molti doveri, delle promesse, dei patti, ai quali può mancare il suddidito in un tempo, ed in un atto solo, esame proposto dai Difensori (§. 27.) dietro i principj di Filangieri, non perverremo mai alla giusta decisione di una causa, in cui dobbiamo limitarci a considerare, se Dattellis abbia in Toscana operato cosa contraria ad alcuna delle nostre leggi, e quale sia questa legge speciale, e quale la pena, con cui lo vuole adesso punito. Laonde non è questo il luogo, ed il tempo di dimostrare, che le leggi tutte in vece di esser formule di patti, e di fondarsi su questi, sono, e debbono essere conseguenze del diritto naturale; e che l'applicazione ai casi particolari dee esser più, o meno prossima, ed immediata alle massime di questo stes-

so diritto. Si avverta inoltre, che quella dottrina di Filangieri può esser utile in un sistema morale, diretto a stabilire le regole per conoscere, e misurare la naturale, ed intrinseca turpitudine delle azioni umane. Ma in un sistema penale fa d' uopo cercare particolarmente, quale sia la turpitudine civile, ed estrinseca d' ogni azione, o delitto. E' vero (difes. §. 35.), ch' essa è da dedursi *dal grado di perversità* delle disposizioni dell' animo dell' agente. Queste però non si considerano in quanto sono *perverse* in genere, ma in quanto alcuno ha già in conseguenza delle medesime perturbato l' ordine pubblico, ed altri dall' esempio di lui sono verisimilmente per prender coraggio a far lo stesso, qualora non ne vengano ritenuti dall' esempio contrario di un castigo solenne, e proporzionato al grado della perturbazione, e dello scompiglio, in cui si era tentato di mettere la comune sicurezza, e tranquillità. Se l' animo, e le azioni di taluno siano in opposizione coi doveri, che ha l' uomo verso Dio, verso se stesso, verso gli altri, ma non lo siano immediatamente coll' ordine sociale; nè il Legislatore promulgando le leggi, ne i Giudici applicandole, sogliono farne gran conto. In vece tengono sempre fisso lo sguardo all' ordine, alla quiete, alla sicurezza pubblica, e il Giudice lo tiene particolarmente all' obbedienza, ed al rispetto dovuto alle Leggi, ed al supremo potere da coloro, i quali dimorano nello Stato. Qualunque sia la cagione, e il tempo di dimorarvi, quell' obbidienza, quel rispetto sono comuni a tutti, essendo e l' una, e l' altro inseparabili dalla civile società tanto appunto, quanto lo è la società dalla natura dell' uomo. Ved. sopra num. 9. e segg. e num. 88. e segg.

104. Benchè nessuno sarà per negare, che se il suddito tradisce la fede giurata solennemente alla Patria, o al Padre, o ai Padri di essa, lo straniero tradisce la fede tacitamente promessa a chi gli prestò cortese, e libe-

rale accoglienza, e che per rovinarlo con un colpo più ſicuro gli tiene diſcorſi ſeducenti, e bugiardi, gli ſimula amicizia, e l' inganna con mille ſtudiate maniere. Egli è poi fuor d' ogni dubbio, che nè il ſuddito, nè lo ſtraniero attentar può alla ſicurezza di verun Principato, o Repubblica ſenza calpeſtare empiamente in molte parti la legge eterna, ed immutabile della natura. E parimente è fuor d' ogni dubbio, che ſe al ſuddito appartengono i diritti della Cittadinanza, per l' acquiſto dei quali non baſta allo ſtraniero l' oſpitalità, ond' è ricevuto (dif. §. 28. e 29.), gli appartengono ancora i pesi civili, reali, e perſonali, rilevati nello ſteſſo §. 29. per peſi, i quali non cadono ſull' altro. Per lo che ſe un riguardo ſpeciale foſſe mai da averſi nella punizione dei delinquenti, eſſo parrebbe dovuto ai ſudditi a preferenza di quelli, che non lo ſono.

105. Anche la queſtione, ſe al ſuddito ſia, o non ſia più facile che allo ſtraniero il macchinare, ed eſeguire la ſovverſione dell' ordine pubblico di uno Stato, non potrà ſomminiſtrarci motivi probabili della ſentenza da proferirſi in queſta Cauſa. Si sa bene, che un Governo anche il più illuminato, ed il più benefico, che immaginar ſi poſſa, non arriva mai ad impedire, che trai ſottopoſti al medeſimo non ſi trovino alcuni, i quali riceVano, o ſembri loro di ricevere cagioni di diſpiacere. E ſi sà eziandio, che queſto può eſſere un motivo particolare per i ſudditi non comune agli ſtranieri, perchè concepiſcano contro il Governo dell' avverſione. Ma biſogna poi confeſſare, che queſt' avverſione ſuole nei ſudditi preſto, e agevolmente eſtinguerſi dall' amor della Patria, e dei Congiunti, e dal deſio di conſervare i proprj averi, e le prerogative, e i diritti della Cittadinanza. Talchè ſe vi ſono per un lato delle ragioni, per le quali alcuno voleſſe provare una maggiore facilità nel ſuddito, che nello ſtraniero di concepire il penſiero di

roveſciare la coſtituzione dello Stato; per l' altro lato ſi hanno ragioni ſufficienti per concludere, ch' ei con eguale, e forſe maggiore facilità sarà poi per deporlo ſpontaneamente. Quanto agli altri ſtimoli, che notar ſi potrebbero per ſtimoli atti a far naſcere quel penſiero, o ſono gli ſteſſi nell' uno, e nell' altro; o ſono tanto più efficaci nello ſtraniero, quanto meno egli ha da perdere, qualora vengano ſcoperte le sue malvaggie intenzioni. Lo ſteſſo poi è il fine ſenza dubbio alcuno; e per conſeguenza lo ſteſſo è anche il biſogno di prevenire il male, che può derivarne all' univerſale ſicurezza dello Stato.

106. Se non ſi fa diſtinzione tralla pena del ſuddito, e quella dello ſtraniero, il timore di un male sì grande ſarà almeno eguale per parte di quello, e di queſto: e diverrà poi maggiore per parte dello ſtraniero a proporzione della minor pena, che ſaprà di poter temere. Eppure a queſto conduce la dottrina inſegnata ſpecialmente dal Farinaccio, la quale dietro l' autorità di molti Scrittori (Difes. §. 21.) ci viene propoſta per dottrina neceſſaria a ritenerſi nella riſoluzione della preſente cauſa. Si diſtingue dal Farinaccio il non ſuddito, ch' è fuori del territorio del Principe, e della Nazione offeſa, da quello ch' è ſorpreſo nel territorio medeſimo. Quanto al primo fiſſa, che *non committit crimen laeſae Majeſtatis, etiam quod ſollicitet ſubditum ad illud committendum contra ſuum Principem*; e che *iſto caſu non ſolum non tenetur poena illius criminis, ſed nec etiam ad alias poenas commiſſi delicti*. Poi ſenza nominare alcuno dei diritti, che ha in quel caſo il Principe offeſo, diritti facili a dedurſi dalle coſe premeſſe al num 83., avverte col Deciano, che *ſi caſus contingeret noſtris temporibus, quod non ſubditus caderet in manibus Principis, quem offendiſſet, de facto haec concluſio licet juri conſona non ſervaretur, ſed Princeps illum atrociter puniret*. Queſto vuol dire ſecondo il Farinaccio, che anche quando il non ſud-

dito, di cui ora si parla, è nelle forze del Principe offeso, è un ingiustizia il punirlo, perchè il Principe *cum nullam jurisdictionem habeat, non ideo poterit contra eum etiam praesentem procedere*. Ma così è, dice il citato Dottore, *quando delictum fuit commissum extra territorium illius Principis*. Che se lo straniero peccò entro il territorio di quel Principe medesimo, allora egli accorda *non esse rationem, quare ratione ipsius delicti Princeps procedere nequeat*; soggiungendo per altro, che il reo *non punitur poena criminis Laesae Majestatis, sed alia mitiori poena, et extra ordinem Judicis arbitrio*. Fin qui il Farinaccio *de crim. Les. Majest. quaest.* 112. *Inspect.* 8. *dal num.* 253. *fino al num.* 258., il quale nella successiva questione 113. *Inspect.* 8. *num.* 252. *e seg.* pone sull' autorità di Ulpiano *in leg. fin. ff. ad leg. Iul. Majest.*, che *licet crimen perduellionis dicatur etiam crimen laesae Majestatis, non tamen omne crimen laesae Majestatis dicetur crimen perduellionis, quia crimen perduellionis non committitur nisi contra Imperatorem, & Rempublicam*; e quindi conclude al num. 255., che *duellionis crimen committitur etiam a non subditis, rebellio autem non committitur nisi a subditis, & haec est una differentia inter crimen perduellionis, & crimen laesae Majestatis*. Il che oltre il Farinaccio notarono Bartolo, ed altri senza accorgersi, ch' eglino venivano con ciò a distruggere quello che aveano innanzi stabilito del delitto di lesa Maestà in primo capo, ch'è poi il delitto di perduellione, perchè non se ne accusi mai il forestiere, nè si punisca in lui colla pena capitale.

107. Non si curi però quella o vera, o apparente contradizione, nella quale non sono caduti certamente gli Avvocati del nostro inquisito; ma si cerchi la ragione, per cui il diritto, che a parere ancora di quei Dottori noi abbiamo di punire il forestiere per gli attentati commessi nel nostro Stato, sia ristretto a pena

ſtraordinaria e minore della morte. O il Principe, cui ſecondo Boerio, ed altri citati dal Deciano *tract. crim. lib. 7. cap. 38. per tot.* è riſervata la cognizione di ſimili attentati, l'aſſume da per ſe ſteſſo deputando alcuni ſpecialmente a giudicarne in ſuo nome; ovvero la laſcia ai Giudici ordinarj. Nel primo caſo il Principe, o i Deputati, che lo rappreſentano, non ſaranno in dovere di riportarſi alle leggi ſcritte, ma a quelle del gius univerſale delle Genti, per le quali ſi dimoſtrerà più avanti eſſer lecito il toglier la vita al foreſtiere, che attaccò oſtilmente la pubblica ſicurezza. Nel ſecondo caſo o l'attentato del foreſtiere cade manifeſtamente nella ragione, e nella lettera di alcuna delle leggi ſpeciali del Principe della Nazione offeſa, ed egli non potrà eſſer giudicato, che in conformità della medeſima. Se non vi ſarà una ſimil legge, ma ve ne ſarà altra (e non vi è Nazione, in cui non vi ſia), la quale provvedendo agli attentati contro la coſtituzione dello Stato lo faccia con deſcrivere i caratteri, dai quali debbono i medeſimi eſſere accompagnati per punirli col rigore della legge, e ſenza conſiderar punto le perſone, dalle quali poſſono eſſer commeſſi, e la loro diverſa condizione, allora gli attentati del foreſtiere, e del ſuddito come non potranno non contenere neceſſariamente tutto quello appunto, per cui la legge ha ſtabilito la pena, così queſta, qualunque ſia, dovrà darſi all'uno, e all'altro indiſtintamente.

108. Il Giudice adunque dichiarando, che eſſa è dovuta al foreſtiere, non dichiarerà coſa, la quale ſi opponga alla lettera della Legge, e non ſia evidentemente conforme alla ragione di eſſa, o ſia a quella guida ſicura, la quale moſtrando al Giudice ciò che ha da fare merita ben più d'eſſer atteſa della lettera tanto nelle leggi civili, che criminali, alle quali pure appartiene la ſentenza di Celſo = *Scire leges non eſt earum verba tenere, ſed*

vim, ac poteſtatem. leg. 17. *ff. de legibus*. Con che non vuol riprovarſi interamente quel che notano i Difenſori §. 40. 41. dell' interpetrazione. Il toglierla affatto ai Giudici o è impoſſibile, o è tanto pericoloſo, quanto l'abbandonarla troppo ai medeſimi, ſiccome oltre la ragione ha in alcuni paeſi dimoſtrato chiaramente anche l'eſperienza. Biſogna, ch' eſſa ſe ne ſtia entro i ſuoi giuſti confini, e vi ſtà ſicuramente, quando dal Giudice ſi richiama alla cenſura della Legge un fatto, che ſi vede bene eſſere appunto il fatto contemplato dall' Autore di eſſa.

109. Per quello che riguarda il ſuddito, queſti perchè giurò fedeltà al ſuo Sovrano, e obbidienza alle ſue leggi, non può violarne alcuna, ſenza mancare in qualche modo a quel giuramento: e al contrario il foreſtiere, perchè non giuró, non manca al giuramento, e ſolo manca alla promeſſa, che ſi preſume da lui fatta nel momento del ſuo ingreſſo in paeſe ſtraniero di aſtenerſi dal violarne le leggi particolari. Pur nondimeno vilandole egli è generalmente caſtigato al pari del ſuddito. E la vera ragione ſi è, perchè, come ſi dicea, i Legislatori nel decretare le pene con giuſta miſura mirano alla varia indole dei fatti criminoſi, e non alle varie condizioni di coloro, che ſono per commetterli, e che intendono di tutti comprendere, neſſuno eccettuato, nella cenſura della Legge. Che in genere ſia così, neſſuno lo dubita; e che lo ſia nelle leggi, dalle quali ſi nomina, e ſi proibiſce il vero, e proprio delitto di leſa Maeſtà, ſi prova con quel, che dicono tutti i noſtri Dottori, ed anche Bartolo, Farinaccio, e gli altri citati dai Difenſori nella nota 16. e 18. Eglino diſtinguono quel delitto in *proprio*, e in *improprio*, e attribuiſcono al primo un fatto, che di natura ſua, e non per cagione della Perſona, che lo commette, è ben diverſo da quello, in cui fan conſiſtere il ſecondo. Baſti per ora averlo ac-

cennato, affinchè ognuno possa facilmente scorgere, che quei Dottori, ai quali è piaciuto d' introdurre nei giudizj di Lesa Maestà a favor degli stranieri quello, che non hanno mai pensato d' introdurre nei giudizj di altri delitti, sono stati nella necessità di prendere il delitto *proprio* di Lesa Maestà nominato nelle Leggi, come appunto è nominato nella nostra Legge del 1795., in un senso diverso da quello, in cui eglino stessi preso l' aveano, quando vollero distinguerlo dall' *improprio*. Non è questo un contradire a se medesimo? Non è un andare direttamente contro la sentenza, ed anche la lettera della Legge? Perocchè i Legislatori, e il Nostro specialmente nominando quel delitto non pensarono che a significare il delitto, che i Dottori tutti spiegano con quel nome. Avvertasi poi, come, e perchè quei Dottori si facciano a contradire a se, ed alla manifesta disposizione della Legge. Lo fanno comentando la Bolla di Clemente, la quale non dice propriamente quello, che dicono il Farinaccio, il Bartolo, e simili; e la quale ancorchè lo dicesse, non dovrebbe attendersi per le particolari circostanze, e ragioni, che diedero origine alla medesima Lo fanno contro quello, che si era insegnato, e creduto costantemente prima della pubblicazione di quella Bolla, cioè contro le certe disposizioni del gius comune; tralle quali non se ne trova alcuna, che nelle cose pubbliche, e private non sia diretta a rendere la condizione dei forestieri inferiore, o al più eguale, e non mai migliore della condizione dei Cittadini Romani. Lo fanno, per quanto la pratica sia contraria alla loro sentenza, ed eglino non l' ignorino, dichiarando, come si osservò al numero 106., il Deciano, e il Farinaccio, che il forestiere essendo nelle forze del Principe offeso sarebbe severamente, *atrociter*, punito anche per gli attentati commessi prima di por piede negli Stati da lui governati. Lo fanno senza punto avvertire, che con quell' opinione si preten-

de, che ai foreſtieri, perchè ſi aſtengano dall' attentare alla ſicurezza di uno Stato, ſiano applicati rimedj meno potenti di quelli, che per la ſteſſa ragione ſono da applicarſi ai ſudditi; e ſenza avvertire eziandio, che il Giudice, poſta per vera quell' opinione, dovrebbe ricorrere all' arbitrio in una cauſa da conoſcerſi a termini di ragione, e ricorrervi nonoſtante la prova perfetta, che vi è del delitto, e del delinquente. Lo fanno, quantunque quell' opinione o del tutto, o in ciò che tende a riſparmiare al foreſtiere la pena capitale, ſia impugnata dal Coccejo, dal Boemero, dal Perez, dal Kees, da quelche ne ſcrive il Richeri, ed in oltre da Anton Matteo, da Ubero, da Renazzi, dal Caravita, dal Mareſca, e da altri. Dicaſi adeſſo, che quella è opinione uniforme ai principj di ragione; ch' è ricevuta comunemente, e che forma una regola di giudicare, dalla quale non è lecito il dipartirſi nel decretare la pena dovuta allo ſtraniero per il più atroce di tutti i delitti. Noi moſtreremo tra poco, qual conto debba di eſſa farſi quanto all' inquiſito Dattellis a fronte dell' ultima noſtra Legge.

110. Anton Matteo, e gli altri or nominati avvegnachè ſiano d' avviſo, che lo ſtraniero attentando alla Sovranità ſia da trattarſi da vero nemico, piuttoſto che da reo di Leſa Maeſtà, ben altre conſeguenze deduſſero da una tale opinione, che non è quella di liberarlo dalla pena capitale. Eglino lo reſero di peggior condizione del ſuddito. Queſti non dee generalmente eſſer condotto al ſupplizio, ſenza che preceda un giudizio ed una ſentenza formale. Col foreſtiere ſecondo quei Giureconſulti ſi può procedere ſommariamente, e colle ſole regole del gius delle Genti. In fatti premettono, che gli ſtranieri *donec apud nos ſedem fixerint, ſubditi noſtri non ſunt*, e che però *ſi quid adverſum nos machinentur, non rei Majeſtatis Laeſæ fiunt, ſed ut hoſtes, aut proditores, aut exploratores tractantur*, o come ſcrive Caravita *pu-*

niuntur, ſenza ſpecificare in verun modo la pena di ſimili foreſtieri, e s' eſſer debba ordinaria, o ſtraordinaria. L' Ubero dichiara, che *ſi externus aliquid adverſus Rempublicam moliatur, is ut hoſtis occidi poteſt*. Il Renazzi ſi riſtringe a dire, che *de iis ulciſci licet, ne opprimant, niſi opprimantur*; fondandoſi ſull' autorità di Grozio *de jur. bell. et pac. lib.* 2. *cap.* 18. *num.* 7., dove ſi prova colle regole del gius delle Genti, e cogli eſempj, ch' è lecito uccidere, chiunque ſia che macchina quel, di che adeſſo ſi diſputa. E Anton Matteo poco prima di fiſſare quella propoſizione accenna diverſe circoſtanze, le quali *crimen violati juris gentium facile diluere, aut certe elevare poſſunt*; e dopo averla fiſſata riporta gli eſempj di alcuni, ai quali per eſſerſi condotti oſtilmente verſo Potenze, o Nazioni ſtraniere o fu tolta, o fu rilaſciata in dono la vita. Dopo tutto queſto è chiaro, che Anton Matteo, Renazzi, Ubero, Caravita opinarono doverſi giudicare lo ſtraniero più in conformità del gius delle Genti, che delle Leggi proprie dello Stato offeſo, e per conſeguenza poterſi contro di lui eſercitare liberamente i diritti, che ogni uomo, ed ogni Nazione ha contro i nemici della ſua conſervazione: il che Farinaccio, e gli altri non dichiarano giammai. Vedanſi Anton Matteo *ad lib.* 48. *ff. tit.* 2. *cap.* 1. *num.* 8. *et* 9. Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 4. *cap* 1. §. 2. *num.* 2. *in fin.* Ubero *Praelect. ad Pandect. tit. ad leg. Iul. Majeſt.* §. 1. *et Praelect. ad Inſt. tit. de publ. judic.* §. 3. Caravita *Inſt. crim. lib.* 1. §. 3. *cap.* 24. *num.* 37. dove approvaſi l' opinione di Anton Matteo e quella del Mareſca.

111. Richiamata la queſtione ai principj del gius delle Genti, è forza l' accordare alle Potenze Sovrane il diritto di punire anche con pena maggiore della pena ſtabilita pei propri ſudditi rei di perduellione, chiunque s' introduca nello Stato coll' apparenza di amico e poi

tenga maniere di nemico, di spiatore, di traditore. Allora il Principe può castigarlo a suo talento, perchè secondo le regole del gius esterno è permesso di fare al nemico quel male, che l'offeso stima opportuno di fargli, senza che vi sia in terra, chi possa ragionevolmente tacciarlo d'ingiusto. Si competè al Principe questo diritto non solamente contro gl'individui tutti della Nazione, con cui è in guerra, ma anche contro qualsivoglia forestiere, il quale imitando nel suo procedere quello di Dattellis verso la Toscana può dirsi nemico tanto più pericoloso, e maligno, quanto più si mantiene, o studia di mantenersi oscuro, e sconosciuto finchè le sue macchinazioni abbiano l'esito desiderato. Nè su tal proposito il gius primitivo delle Genti fa eccezione alcuna essenziale tra gli stessi Ambasciatori di Potenze Sovrane, e gli altri tutti, che trovansi in paesi stranieri; siccome provano gli Scrittori citati al num. 92., trai quali Vattel dice = *On doit suivre ici le même regle, que nous avons donné ci dessus liv. 3. § 136 en traitant de ce, qui est permis contre un ennemi: dès que l' Ambassadeur agit en ennemi, on peut se permettre contre lui tout ce, qui est nécessaire pour faire avorter ses mauvais desseins, et pour se mettre en sûreté. Si l' Ambassadeur commet des ces crimes atroces, qui attaquent la sûreté de genre humain, s' il entreprend d' assassiner, ou d empoisonner le Prince, qui l' à reçu a sa cour, il mérite sans difficulté d' être puni comme un ennemi traître, empoisonneur, ou assassin. Vattel droit des Gens liv. 4. chap. 7 § 100.* Potrebbero allegarsi varj esempj in conferma-zione delle cose sopraddette, i quali ne mostrerebbero altresì, che la pratica delle Nazioni per questa parte non fu sempre la medesima. Ora i forestieri per la ragione, di cui si tratta, furono trucidati; ora ridotti allo stato di servitù, o di prigionia eterna, e penosissima; ed ora fu loro intimato solamente di abbandonare per sempre il territorio di quella Potenza, di cui voleano divenir micidiali.

112. Gli esempj però di quei forestieri serbati in vita non sono gli effetti della giustizia, ma dell' altrui generosità. L' avverte anche Bynkershoek citato dai Difensori not 38. e 39., il quale ragionando del diritto, che dà la guerra sul nemico, dice espressamente, che *pernicioſiſſime errant, qui iuſtitiam in bello cum animi magnitudine confundunt: illa neceſſaria omnino eſt; haec a mera voluntate proficiſcitur, Bynkerſ. obſervat. Iur. Rom. lib. 5. cap. 22.* E che convenga discorrerla così anche riguardo a coloro, i quali in tempo di pace si recano in paese straniero con mire ostili, può intenderlo chiunque consideri, ch' eglino, come già fu detto, fanno, e vogliono quello stesso, che si fa, e si vuole in guerra da un vero nemico. *Perduellionem*, osserva opportunamente Balduino, *esse quandam hostilitatem indicat ipsius verbi origo, atque notatio. Dicitur enim perduellis a perduelli, & rebellis, a rebelli. Hinc perduelles, cum quibus bellum erat l. 234. ff. de verbor. significat. quos postea vocarunt hostes leviori verbo Nam olim hostis dicebatur hospes, sive peregrinus, hoc est qui civis non erat. Ubi autem hostis dici coepit pro perduelli, perduellionis verbum retentum est ad indicandam illegitimam quandam hostilitatem, quae non habet jus belli.* Balduino *ad leg. Majest. lib. 1. in princ.* Brissonio *de verbor significat. verb. hostes, & verb. perduelles.* Deciano *tract. crim lib. 7. cap 6. num. 3. in princ.* = ivi = *Hinc credo factum esse, quod perduellis diceretur, id est hostis, qui bellum in Rempublicam & Imperatorem exercet.* Essendo adunque assolutamente illegittimi gli atti di simili forestieri a differenza di quelli, che commettono due popoli, armati l' uno contro l' altro, la necessità di conservarsi, e però la legge sovrana, e universale della natura non può contro i primi non accordare diritti eguali, e forse anche maggiori di quelli, che accorda a un popolo guerreggiante contro l' altro popolo, e i suoi individui.

113. Era placido, e perfettamente sereno il cielo

Toscano, allorchè Dattelli venne tra noi a tentare di convertirlo in cielo di nuvoli pieno, e di tempeste. Non avendo però, ne potendo mai figurarsi di avere il diritto di muoverci guerra, quel che prese a fare contro di noi, fu tutto illegittimo, ingiusto, e proprio del vero traditore; senza che venga punto a diminuirsi la reità di lui per l'opinione, nella quale affetta d'essere stato di vicina guerra, mancando qualsivoglia pubblica dichiarazione, la sola', per cui si tolga via il titolo dell'inganno, e della perfidia. Al contrario il diritto della Toscana di trattarlo da nemico è tanto più legittimo, quanto minore è l'offesa da essa fatta al Dattellis, cui non ne fece veruna giammai, ed è più certo il diritto di ciascuna Nazione di conservarsi.

114. Parlo quì degli atti, che accompagnarono, e seguirono la venuta di Dattellis in Firenze, e non di quelli che la precederono in Bologna. Se per questi, intantoche Dattellis era ancora in quella Città, avesse la Toscana dimandato giustizia, che pur non dimandò, al Governo sotto cui il Dattellis vivea, quel Governo secondo i principj del gius delle genti esposti al num. 85., o avrebbe dovuto far consegnare il Dattellis alla Toscana, perchè lo punisse, o farlo punire dai suoi Tribunali medesimi. E allora stando alla regola generale stabilita da Grozio de *Iur. bell.*, *& pac. lib.* 2 *cap.* 21. §. 4. *num.* 1. sarebbe stato castigato *pro merito* dal suo Governo in Bologna, o in Toscana a piacimento di chi l'avea richiesto, *arbitrio interpellantis*, che vuol dire in quella maniera, onde per diritto di guerra è lecito trattare i nemici. Questo stesso a più ragione avrebbe potuto aver luogo dopo avere il Dattellis commesso pure in Toscana diversi atti ostili, ed esser caduto in mano della forza pubblica senza alcun opera delle Potenze straniere; le quali richieste che ne siano per giusti titoli, vi si prestano alle volte sotto certe condizioni dettate loro da alcuni particolari motivi, e dirette a limitare o più o

meno il diritto di punire il reo nella Potenza Sovrana, cui piaccia di accettarle. E per conseguenza sarebbe stato in facoltà del Sovrano della Toscana il deputare una, o più persone a conoscere della causa di Dattellis, e l' ordinare, che la procedura fosse straordinaria, e brevissima. E se l'avesse fatto, appena ebbe il Dattellis riconosciuto formalmente per sue (e le riconobbe nel suo primo costituto) le carte perquisitegli nell' atto dell' arresto, avrebbero i Giudici potuto proferir subito contro di lui la sentenza, e dichiararlo reo di morte, senza che ritenere ne li dovesse anche per un sol momento la considerazione, ch' egli non è suddito Toscano. Una tale considerazione non ha luogo nell' esercizio de' diritti, che la legge di natura dà all' offeso contro l' offensore. A quella legge sola avrebbero allora i Giudici dovuto riportarsi; ed essa proibisce a tutti indistintamente l' attentare contro la sicurezza di qualsivoglia nazione pacifica, e le permette il prendersi dell' offensore la sodisfazione, che crede la più adattata per viver sicura per l' avvenire.

115. Tal' essendo la disposizione del diritto di natura, e delle genti, si vede ormai chiaramente, qual sia la vera, ed unica conseguenza da potersi ragionevolmente dedurre dalla qualità di nemico, *hostis*, sostituita che sia nel forestiere alla qualità di reo del *proprio delitto di lesa Maestà*. E nello stesso tempo si vede eziandio, a che ne conduca direttamente quella proposizione generale, la quale nell' allegazione a difesa di Dattellis not. 14 si legge così = *is potius est Reipublicae hostis, inque eum omnia licita sunt, quae jure publico licere adversus hostes compertum est.* = Essa conduce a tutt' altro, che a favorire in certo modo contro ogni principio di ragione, e con grave pericolo della pubblica sicurezza, chiunque osi in Stato straniero quel, che ha osato in Toscana Dattellis. Conduce anzi a render più certo, più pronto, più esemplare il castigo di lui, come appunto vogliono la ragione, e quella me-

desima sicurezza. Conduce ad assicurare la pace alla Nazione, nelle cui leggi domini generalmente lo spirito di una non comune moderazione, e dolcezza. Leggi di tal natura non convengono, che a quelle Nazioni, le quali siano, come dichiarò l' Imperatore Leopoldo II. di gloriosa memoria esser la Nazione Toscana, dolci, e mansuete per carattere; e di più siano, come più, e più volte dice in conclusione Dattellis fogl. 88. 89. 27. 131. 132. 145. *t.* 146. *t.* aver ritrovata quella Nazione medesima, attaccata per genio all' ordine pubblico delle cose stabilitovi da lungo tempo, e per riconoscenza a Chi presentemente la governa. Per Nazioni siffatte anche i castighi meno severi esser sogliono di tanta forza, che i delitti più atroci vi si conoscono appena. Ma vi è poi il pericolo, che la dolcezza medesima delle pene non solo sia insufficiente a ritenere gli stranieri dall' attentare contro la sicurezza universale dell' una, o dell' altra di queste Nazioni; ma che anzi ne divenga una ragione, ed uno stimolo speciale per farlo. A questo pericolo non è provveduto allora altrimenti, che dal diritto, che porta seco l' uomo fin dal suo nascere, di fare all' iniquo offensore il male, che gli suggerisce la ragione della sua presente difesa, non meno che della futura sua sicurezza. Questo diritto resta intatto nel sommo Imperante riguardo ai forestieri, quantunque grande esser possa la dolcezza delle leggi, e delle pene, che avrà proposto per i suoi sudditi; ed inoltre è così intrinsecamente congiunto colla conservazione particolare di ogni uomo, e di ogni corpo politico, che nessuno può giammai rinunziarvi affatto. Di modo che anche dopo la legge de' 30. Novembre 1786. restava all' Imperatore Leopoldo il diritto di far giudicare sommariamente, e coi soli principj del gius di Natura, e delle Genti gli stranieri simili al Dattellis, coi quali avea diritti, doveri, e relazioni differenti da quelle, che avea coi Cittadini Toscani, soggetti originariamente al suo Impero.

116. Nè vale il dire, che le voci dell'umanità sono da ascoltarsi, anche quando la natura sembra porre in mano le armi a due popoli, acciò contrastino tra loro, e quasi si distruggano; e ch'è fierezza l'incrudelire verso i prigionieri di guerra, e l'ucciderli (vedi Dif. § 43. 44. e gli autori citati nelle corrispondenti note) Che gli atti di umanità siano comandati dalla natura, è certo; ma è certo eziandio, che non vi è chi abbia ai medesimi un diritto perfetto in verun tempo nè di guerra, nè di pace; e ch'essi sono da esercitarsi ordinariamente dal Principe verso i suoi sudditi, piuttosto che verso gli stranieri. Parimente è certo, che col prigioniere di guerra è permesso poco più, che il custodirlo, sinchè alla guerra succeda la pace. E questa è una tralle altre ragioni, colle quali il Grammatico propose al suo Principe la pena straordinaria qualunque fuori dell'ultimo supplizio, per l'Inquisito, di cui parla nel Voto ivi citato nella Difes. not 43. Era l'Inquisito suddito per origine di una Potenza Sovrana, ed avea preso servizio militare, e giurato fedeltà ad altra Potenza. Si accese quindi la guerra tra le due Potenze, e temè di essere arrestato per ordine di quella, sotto cui militava. Onde se ne andò nell'esercito del suo originario Sovrano, e poco dopo cadde prigioniere del Principe, dal quale avea disertato. Essendo pertanto, come ognun vede, il fatto esaminato allora dal Grammatico assai diverso dal fatto, che si esamina presentemente, anche le ragioni, per le quali si astenne quel Giudice dal proporre per l'Inquisito la pena di morte, non sono applicabili generalmente a Dattellis. Passa inoltre una somma differenza tra un prigioniere di guerra, e il nostro inquisito. Quegli opera con ragione *jure*; questi a torto *iniuria*. Quegli mira a nuocere, e distruggere altrui per difender se, e la Patria sua apertamente minacciata; questi ha tentato l'altrui eccidio in un tempo, nel quale nè a lui, nè alle cose sue

sovraſtava ſciagura di ſorta veruna. Quegli è nemico ſcoperto; queſti è ſegreto, e per conſeguenza aſſai più pericoloſo. Quegli ſe abbandona il ſuo campo, e gli rieſce ſotto le mentite ſpoglie di amico d'introdurſi nell' altro campo con animo di farla da traditore, da ſeduttore, da ſpiatore, ſorpreſo che ne ſia ſull'atto, o convinto, ovvero ſe ne renda alquanto ſoſpetto, incontinente gli ſi toglie la vita. E il Dattellis, che venne in Toſcana per eſpiare i ſentimenti del Popolo; che venne per renderli più vivi, e più efficaci in chi li aveſſe avuti contrarj al Principe, e per eccitarli in chi avuti non gli aveſſe per mezzo di opuſcoli provveduti per queſt' oggetto eſpreſſamente; che appena venuto vi violò le leggi tutte dell' oſpitalità, e tentò in varie maniere di toglierci affatto la noſtra pace, la noſtra coſtituzione, avrà il diritto d'eſſer laſciato in vita? Anzi e perchè egli appariſce uno dei capi de' congiurati; e perchè ſi ſa, che al Salucci ſpecialmente altro coinquiſito, ed altro capo, è rieſcito con varie artifizioſe maniere di far ſpoſare ad alcuni il ſuo partito; e perchè in fine la congiura non potrà dirſi affatto eſtinta, finchè reſpireranno queſti due capi, e ſaranno in libertà i loro aderenti, per tutte queſte ragioni pare, che ſiamo nel caſo, in cui ſotto i Governi moderati è neceſſaria la pena di morte. = *Il eſt rare que la peine de mort ne devienne pas neceſſaire, tant que dure une Conjuration: ſi ce ſont les chefs, qui ſont en votre pouvoir, croyez, que tant, qu'ils reſpire. ront, elle pourrà paroître éteinte, mais ne ſera jamais, qu'aſſoupie. Si c'eſt quelque ſubalterne, vous aurez tout a craindre des efforts, que feront ſes complices pour les délivrer, en exécution du ſerment, qui les lie, et qui comme on ſait, eſt inviolable entre des conjurés. Avec cette crainte la ſûretè de l'Etat ne ſerà point entiere; vous aurez juſte ſujet de redouter quelqu'emotion, où il périroit des innocens; & c'eſt alors, que la loi naturelle permet de*

mettre à mort un coupable = E' Servin che così scrive *Legislation Criminelle liv.* 1. *artic.* 5. *cap.* 2. §. 1. *pag.* 225. *en Basle* 1782., e che avverte esser questo il caso unico di dar la morte ad un uomo; caso cioè della propria difesa, accennato anche dai Difensori §. 49., il quale ci dispensa dal fermarci più lungamente su quel ch' eglino dicono dal §. 43. fino al §. 54.

117. Nonostante però il diritto inseparabile da ogni Potenza Sovrana di trattare quali *hostes*, e giudicare in via sommaria gli stranieri sorpresi in atto di farla da nemici fieri, e disleali, bisogna confessare, che contro Dattellis non si è proceduto, che in via ordinaria. Solamente può dirsi alquanto straordinario il modo, onde è stato custodito, e il lungo tempo, e alcune altre particolari comodità concessegli per preparare, e disporre tutto quello che era per addurre a sua difesa. Come il Dattellis comparve tra noi con divisa di Potenza amica, e la Toscana sapeva bene di non aver da moltissimo tempo avuto nel suo seno uomini cotanto arditi, insidiosi, e perfidi, quasi non fu di lui creduto in principio quel, che poi si è dovuto credere senza il più piccolo dubbio d' ingannarsi. Ed opponendosi manifestamente il pericolo della sicurezza pubblica a lasciarlo in libertà, si pensò a rendergli intanto meno infelice la condizione, ch' egli stesso si era volontariamente procurato, aspettando, eh' ei riescisse a fare apprendere la sua reità almeno non tanto grave, quanto comparve fino dal momento, in cui per la prima volta fu sentito in giudizio. Ma oramai è forza il convenire, ch' egli non vi è punto riescito, e che non è per riescirvi altrimenti. O come dunque potrà dirsi, che la giustizia ripugni adesso a condannarlo alla pena di morte; pena, cui per le esposte ragioni poteva già esser meritamente condannato tanto tempo prima?

118. Appunto perchè la procedura contro quest' Inquisito si è voluto che sia l' ordinaria, la sola legge, scri-

vono i Difensori, §. 53., dee trionfare; non la legge, che regola le azioni degli uomini nello ſtrepito delle armi, ma quella, che li regola nello ſtato di pace, e che è comune a tutti quanti i ſudditi del Principe, di cui adeſſo Dattellis è riputato offensore. Non ſi diſputi, ſe da un atto ſpeciale di clemenza, quale dopo le conſiderazioni fatte intorno al gius delle Genti dee giudicarſi quella procedura ordinaria, ſia lecito il dedurne una quaſi diminuzione di diritto in Chi rappreſenta la Nazione Toſcana, di mettere in ſalvo se, e la Nazione medeſima dal pericolo, cui l'uno, e l'altra furono eſpoſti per opera di Dattellis, e reſtar lo potrebbero tuttora, ſe coll'eſempio di lui non veniſſero atterriti coloro, i quali dalle depoſizioni di Zara, della Calzolai, di Paladini, e di altri teſtimoni ſi rileva aver manifeſtato un animo pronto a favorire, o ad imitare il Dattellis in quell'impreſa. Si laſci tutto ciò, che è conforme alla ragione univerſale delle Genti; e ſi ritenga quel ch'è conforme alle leggi noſtre particolari.

119. La legge, o per meglio dire la riforma criminale del 1786. nell'artic. 62. provvedde agli *attentati contro la ſicurezza, libertà, e tranquillità del Governo*, dando loro il nome di violenze pubbliche in luogo di quello che aveano *di delitti di leſa Maeſtà*, e volendo, che i Giudici li puniſſero con quei gradi di pena, che foſſe per richiedere la maggiore, o minore atrocità del delitto, e non mai con pena di morte, la quale fu in quella legge abolita affatto. Ma poi derogò a quell'articolo 62. l'Editto de' 30. Giugno 1790., e l'ultima noſtra Legge de' 30. Agoſto 1795. Chi fece l'Editto, ſpiegò la ragione, per cui ſi moſſe a porre di nuovo la pena di morte nella claſſe delle pene legittime, da cui l'avea tolta poco avanti. E Chi gli ſucceſſe felicemente nel regno, e ci diede la legge dianzi citata, manifeſtò nel proemio le ragioni, che moſſo l'aveano a richiamare in parte l'antica

severità delle pene, e nell' artic. 28. proibì ai Giudici di accrescere per qualsivoglia cagione le pene tassativamente prescritte, e di non diminuirle se non colla *gradazione ch' è coerente alle regole della ragione comune*. Dopo che l' uno, e l' altro Legislatore ha spiegato chiaramente le ragioni delle sue nuove disposizioni, non v' è dubbio, che alle medesime il Giudice sia tenuto di mirare costantemente nelle sue sentenze, e che secondo quelle ragioni, e secondo lo spirito dei respettivi Legislatori debbono sempre interpetrarsi quelle disposizioni. Onde per quanto la riforma del 1786. sia per noi la legge generale sui delitti, le pene, e i giudizj pubblici, non è però, che secondo lo spirito di tal riforma sia sempre da farsi l' interpetrazione delle disposizioni della Legge del 1795. Questa Legge medesima comanda artic. 29. che *nel resto* si osservi la suddetta riforma; il che vuol dire, che si osservi ne' casi ivi taciuti, non già che le disposizioni di essa s' interpetrino con altro spirito, che quello manifestato dal loro Autore. La pratica nostra è d' interpetrarle appunto secondo questo spirito, e di astenersi sempre nelle cose dubbie, come avvertono saviamente i Difensori nella seconda Scrittura, da qualsivoglia interpetrazione, che possa render la condizione del reo più dolorosa, o prolungargli la carcere, o fargli soffrire la pena totale, qualunque essa sia, o condurlo alla morte per delitti, pei quali non sia stata espressamente minacciata.

120. Vediamo ora quel che propriamente fu disposto e dall' Editto, e dalla Legge preallegata. Il primo dichiara, che *la pena di morte ignominiosa e infame dovrà incorrersi da tutti quelli, che ardiranno d' infiammare, di sollevare, e mettersi alla testa del popolo per opporsi con pubblica violenza alle provide disposizioni del Governo, o per commettere altri eccessi, e disordini di simil natura*. La seconda dice nell' artic. 9. questo stesso interamente; e poi comanda, che colla medesima pena di

morte siano puniti *tutti quelli*, *che ciò operassero per distruggere*, *rovesciare*, *o alterare la nostra santa Religione*; *come pure tutte quelle azioni*, *che attaccando immediatamente la pubblica Autorità*, *o il Sovrano tendano*, *o siano dirette alla distruzione della società*, *e dell' ordine pubblico*, *e costituiscano il vero e proprio delitto di Lesa Maestà*, *col qual titolo*, *quantunque abolito nell' artic. 62. della Legge de' 30. Novembre 1786.*, *dovranno pure in avvenire denominarsi*.

121. Gli attentati, dei quali si fa menzione nell' artic. 62. della riforma Criminale, o sono contro la *sicurezza*, o la *libertà*, o la *tranquillità* del Governo. A questi tutti il Logislatore ha provveduto espressamente nell' ultima Legge, e vi ha provveduto con nuova pena, con prescriverla tassativamente, e con restituire a quegli attentati il nome, che nella riforma erano venuti a perdere. Di quell' articolo ritiene solamente l' abolizione delle prove privilegiate, ed anzi la conferma colle parole *ferma stante anche pei delitti di questa specie l' abolizione suddetta*. Ma poi in verun luogo comanda, che vi si ricorra per qualsivoglia caso: comanda però, che per gli altri delitti appartenenti alla Religione, e da esso non nominati, si osservino le disposizioni degli artic. 60. e 61. della riforma. Non è dunque, che il Legislatore nel §. 9. di quella Legge abbia inteso di parlare di un *puro caso di eccettuazione*, siccome opinano i Difensori nella seconda Scrittura §. 2.; ma ha inteso di derogare affatto all' artic. 62. della Legge 1786.; talchè degli attentati tutti della natura accennata di sopra, e della loro pena non può adesso giudicarsi, che a norma di quel che si costituisce nel citato art. 9. Non è stato dopo una tal costituzione giudicato altrimenti in questo nostro Tribunale; e non deesi altrimenti giudicare adesso dell' attentato del nostro inquisito.

122. Ritenga il Dattellis, come lo ritiene ogni forestiere in qualunque luogo si trovi, il carattere di sud-

dito del suo Sovrano naturale; e s' intenda anche allora sottoposto alle Leggi del suo paese quanto agli effetti penali, e civili notati dai Difensori §. 30. 31. 32. Chi da ciò dedur volesse nel forestiere un naturale, ed invincibile ostacolo a divenir perduelle con altri, che col suo Principe, e un titolo di liberarlo dalla pena capitale, qualora attenti alla sicurezza di Potenze straniere, egli avrebbe contro di se e l' esperienza, e la ragione. Negli Annali di tutte le Nazioni, e della Nostra ancora s' incontrano esempj di forestieri, i quali per simili attentati furono giudicati rei di delitto di lesa Maestà, e privati di vita. La ragione poi ne persuade, che il sommo Imperante per tutti quelli, che si trovano, o sono per trovarsi entro i confini della sua giurisdizione, può far leggi, e stabilir pene, che crederà le più adattate alla conservazione, e tranquillità dello Stato.

123. Intanto i Difensori di Dattellis convengono §. 24., che *in un paese ove le leggi determinino la pena di morte tanto pel reo di lesa Maestà, quanto per ogni attentato alla tranquillità del Governo, e del Popolo, il forestiere non potrà sfuggire la pena di morte, non già per la legge contro il perduelle, ma per l' altra contro il perturbatore*. All' Editto de' 30 Giugno diedero origine alcuni moti popolari, i quali turbarono per un momento la tranquillità del Governo. Può alcuno pensare, e preparare i mezzi di sollevare il popolo contro il Governo senza attentare alla tranquillità di esso? O lo faccia per opporsi alle provide di lui disposizioni, o per obbligarlo a darne delle nuove, o per sottrarre il Popolo dall' obbedienza che gli dee, o per togliere di quel Governo, non meno che delle leggi, e degli usi tutti già stabiliti, ogni ombra, ogni segno, ogni forza, egli sarà sempre un perturbatore, perchè nessuno di quegli effetti potrà aversi giammai senza ricorrere agli atti di violenza pubblica, e senza turbare l' ordine sociale. Il Dattellis

venne in Toscana con animo di sollevare il Popolo contro il Governo; venne munito di cartelli, e di altri istrumenti necessarj per sollevarlo; diede a Bertini tra gli altri fogli anche quei cartelli, istruendolo sul modo di usarne, perchè il popolo si sollevasse, e tenne con lui molti discorsi per quest' oggetto medesimo. Qualunque fosse il segno, cui particolarmente mirava, egli è certo, che mirò a sollevare il Popolo; e che per conseguenza finchè quell' Editto sia in vigore, il Dattellis non potrà sfuggire la pena di morte in esso minacciata. Non solo poi è in vigore, perchè nessuno vi derogò, ma ancora perchè Chi regna adesso in Toscana, lo ha espressamente confermato. Dunq e Dattellis è reo di morte, perchè preparò i mezzi di sollevare il Popolo contro il Governo per commettere eccessi, e disordini di una natura simile a quelli, che commetter si sogliono da chi tenta di sollevarlo per opporsi con pubblica violenza alle disposizioni di esso Governo. E' reo di morte, perchè egli per quanto potè divenir volle il perturbatore della tranquillità del Governo, e della Nazione; il che e dall' Editto del 1790, e dalla Legge del 1795. è proibito manifestamente sotto pena capitale, e senza alcuna considerazione alla lesione, ch' è per venirne alla Maestà del Principe: talchè non può qui cadere la discussione, se il forestiere capace sia di contrarre il vero, e proprio delitto di lesa Maestà. A quella conclusione, la quale non può impugnarsi senza impugnare il principio, principio verissimo, esposto di sopra colle parole medesime dei Difensori, non possono fare alcun ragionevole ostacolo i rilievi contenuti nel § 1. della seconda Scrittura a difesa. La nostra conclusione si fonda sul turbamento della tranquillità del Governo, e non sulla distruzione della pubblica Autorità. Il Legislatore dispose sull' uno, e sull' altra particolarmente; e quando dispose sul primo, vietò qualunque turbamento diretto a offendere la libertà del Governo, o si fosse il perturbatore, o

non si fosse proposto anche la distruzione di tutta la costituzione dello Stato. Quando poi si fece a parlare specialmente di questa distruzione, non contemplò altre azioni che quelle, delle quali essa è il fine immediato, e il turbamento dell' indole predetta non è che il mezzo, per cui alcuno si propone di giungervi, o la circostanza, la quale ordinariamente precede a quella distruzione. Nella stessa guisa in molti Codici si proibiscono prima in genere, e con pena capitale tutti gli omicidj premeditati, e poi senza destinare una nuova pena vi si dispone di varie specie d'omicidj, per esempio dell'omicidio, a cui l'uomo malvagio alle volte si determina come al mezzo di arricchirsi colle spoglie di un suo simile.

124. Quel che può accadere nel latrocinio, ch' esso cioè nel medesimo tempo appartenga alla disposizione generale, e speciale degli omicidj, e che la pena sia sempre la stessa; può accadere anche negli attentati compresi nell' artic. 9. della nostra Legge. Abbiamo veduto, che l'attentato di Dattellis si oppone alla disposizione generale dell'Editto, o sia alla prima disposizione del citato articolo nono. Vediamo, se si opponga all' altra speciale disposizione nei termini stessi, ond' è la medesima concepita. Dicono gli Avvocati di Dattellis, e si affaticano di provare §§. 23. 24. 25. 26. 27. 32. 33. 35. fino al §. 42., che la qualità odiosa dell' infrazione alla fede giurata al Sovrano abbia fatto dare il nome di Lesa Maestà alle azioni riprovate in quell'articolo, e che per questo il nome, o delitto di Lesa Maestà sia in Toscana *incompatibile* nel Forestiere; tutto che non siano in lui incompatibili quelle azioni medesime, e gli effetti tristissimi che possono derivarne. Ella è questa proposizione in manifesta opposizione alla mente del Legislatore, ed alle parole, onde si spiegò e nel proemio, e in quell'artic. 9. della Legge. L'abuso, dic' egli, fatto da alcuni sudditi della dolcezza nel procedere, e punire i delinquenti, in-

trodotta dalla riforma Criminale, ed il timore, che quella dolcezza possa *richiamare dai paesi circonvicini dei soggetti facinorosi con grave discapito della quiete, e sicurezza dello Stato, e de' nostri amatissimi sudditi, ci ha costretti a vincere la nostra naturale ripugnanza al rigore, e a ristabilire dei provvedimenti severi, onde atterriti i male intenzionati dalla gravità del castigo ec. si astengano dal commettere dei delitti*. Credono i Difensori §. 37. che in quelle parole del proemio, le quali riguardano direttamente i forestieri, *null' altro si contenga, se non quella condizione, che sempre tacitamente si comprende, di conformarsi alle leggi, sotto la quale il Sovrano permette ai forestieri l' ingresso nei di lui Stati*. Ma appunto perchè quella condizione *sempre tacitamente si comprende*, come dicono adesso, e come avevano già provato con molta erudizione §. 28. e segg., e da noi pure fu premesso al num. 89. e seg., i Legislatori si astengono nelle loro leggi dal fare special menzione de' forestieri. Tralle Leggi Criminali pubblicate dal Regnante nostro Sovrano, e dall' Augusto di Lui Genitote non se ne troverà forse altra, che nomini espressamente i forestieri, eccetto la Notificazione de' 9. Febbraio 1793., in cui si dichiara, che non isfuggiranno il giusto, e meritato castigo quei forestieri, che non osservando le leggi, e gli ordini veglianti nello Stato si rendessero indegni dell' asilo, e dell' ospitalità, che viene loro accordata. Posta quella tacita condizione, o bisogna dire, che quella dichiarazione intorno ai forestieri è una vera inutilità, al che resiste ogni regola d' interpetrazione; o bisogna convenire, che essa è diretta a istruirci delle ragioni finali, per le quali in ciascuno degli articoli della Legge si è con giusta proporzione richiamato il rigore delle pene. Delle due ragioni, che si adducono, una è quella di atterrire colla gravità del castigo quei forestieri, che sono male inclinati, perchè non s' introducano tra noi, e ne turbino

colle loro azioni criminose la quiete, e la sicurezza nostra. Laonde quella ragione ricorre in ogni articolo, in ogni provvedimento della Legge, ed è anzi quella, che tutti gl' investe, e gl' informa. Nè al Giudice per dimenticarla una qualche volta bastar può, ch' essa abbia il suo effetto nella massima parte di quegli articoli, e de' casi nei medesimi contemplati. Affinchè la dimentichi in un caso solo, gli è necessario, che il Legislatore medesimo abbia innanzi specialmente, e nominatamente eccettuato lo straniero. Simile eccettuazione non si trova fatta in verun articolo, e molto meno nell' articolo 9., dove più efficacemente che in qualunque altro si provvede alla conservazione dello Stato, ed alla universale nostra sicurezza. Dunque in esso è compreso anche lo straniero, nè può aversi per eccettuato in verun modo senza andar direttamente contro la manifesta volontà del Legislatore. Essa dee in genere presupporsi mossa da ragioni assai probabili, e nel nostro caso da quella giustissima accennata ai num. 115. e 124.

125. Eppure i Difensori al §. 38. scrivono, *che i nuovi provvedimenti della legge quanto alla severità delle pene, e alla forma dei giudizj criminali, potranno riguardare i forestieri in ogni altro caso, fuori che in quello, nel quale espressamente si è fatta la distinzione, che nasce dall' aver nuovamente richiamato non senza ragione il nome di lesa Maestà in addietro abolito. E non ignorando il Legislatore, che tal nome non conveniva all' azione criminosa del forestiere, lo ha con questo mezzo preservato dalla pena di morte, nella quale potrà incorrere per tutti gli altri delitti dalla legge contemplati.* Non è quì luogo a cercare, se la differenza di pena tra il suddito, e il forestiere per il medesimo attentato, la quale viene a costituirsi con quel ragionamento, sia odiosa al suddito, pericolosa allo stato, e contraria all' eguaglianza di gius, favorita, e protetta particolarmente dalle nostre leggi cri-

minali, e dalle altre leggi ancora, fino al segno da rendere la condizione del Principe negli affari pubblici più simile che fosse possibile a quella di un vero Magistrato, e nei privati, come di possesso, di proprietà ec. eguale a quella di qualsivoglia Cittadino e in qualche parte eziandio inferiore. Nemmeno è luogo a esaminare, se con quel ragionamento si venga a pretendere, che il forestiere si abbia per forestiere, quando si vuole escluso da lui il delitto di lesa Maestà; e che si abbia per suddito, o sia Toscano, quando si vuole assoluto dalla pena capitale. Queste, e altre simili considerazioni, che naturalmente si presentano a chi ritenga le cose già dette sul primo argomento di difesa del nostro Inquisito, sono estranee affatto a questo luogo, cui non può convenire altra considerazione, che quella diretta a scoprire, se il Legislatore col richiamare il nome di lesa Maestà abbia *espressamente* fatta la distinzione tra suddito, e forestiere; ovvero ancora se non avendola fatta espressamente, vi sia ragione di presumere, che far la volesse. La qual presunzione sola, purchè avesse un qualche probabile argomento, secondo la pratica, nostra, e le regole esposte al num. 119. dovrebbe certamente ritenere i Giudici dal condannar Dattellis alla pena di morte.

126. Tre sono le qualità richieste assolutamente dal Legislatore negli attentati contro la costituzione dello Stato, perchè si abbiano dai Giudici per delitti capitali. La prima si è, che attacchino immediatamente la pubblica autorità, o il Sovrano. La seconda, che tendano, o siano dirette alla distruzione della società, e dell'ordine pubblico. La terza, che costituiscano il vero, e proprio delitto di lesa Maestà. Riservato ad altro luogo l'esame, se all'attentato di Dattellis vadano unite la prima, e la seconda qualità, negano adesso i suoi Difensori, che vi vada unita la terza. Per persuadersi se lo neghino a ragione, o a torto, fa d'uopo di ben determinare,

qual sia il vero, e proprio delitto di lesa Maestà secondo i principj del gius comune, e il sentimento concorde de' nostri Dottori. Vi fu un tempo, in cui non si conosceva che un sol delitto di lesa Maestà, il delitto di perduellione. Ma sotto Silla, o più verisimilmente sotto Giulio Cesare, o Augusto il nome di lesa Maestà fu applicato ad azioni, alle quali non conveniva, nè potrà mai convenire il nome di perduellione. Allora si conobbe, che non era più la Maestà lesa quella, che formava la gravità del delitto, ma che piuttosto la qualità dell' offesa fatta, o che si era tentato di fare alla suprema Autorità, o a Chi n'esercita i diritti, era quella, che faceva sì, che ora vi fosse veramente la lesione della Maestà, ed ora non vi fosse che in apparenza. Eravi, e vi sarà veramente, se le azioni saranno tali da attaccare direttamente la costituzione dello Stato, e la sicurezza della Nazione, e di Chi la rappresenta. Eravi, e vi sarà solo in apparenza, se le azioni in vece di opporsi a quella sicurezza, non si opporranno, che al rispetto, ed alla venerazione dovuta al Rappresentante, o ai Rappresentanti della Nazione. Or quando quella lesione vi è veramente, vi è anche il vero delitto di lesa Maestà, il delitto *proprio*, *o di primo capo*. Quando non vi è che in apparenza, vi è il delitto di lesa Maestà *fittizio*, il delitto *improprio*, *o di secondo capo*. Questa distinzione fondata sulle sentenze de Giureconsulti, e sulle costituzioni degl' Imperatori Romani, contenute ne' Digesti *tit. ad l. Iul. Maejest.*, e nel Codice *tit. eod.*, *& tit. si quis Imper maledix*. Si vede adottata perfettamente negli esposti termini da tutti i Dottori, e da quelli pure, i quali son d'avviso, che la qualità di forestiere non permetta di potergli imputare il delitto di lesa Maestà. Il Farinaccio *de crim. laes. Majest. quaest.* 112. *inspect.* 1. *num.* 9. premette essere comune l'opinione de' Dottori di ridurre a due soli capi le varie maniere d'incorrere nel delitto di lesa Maestà, e

poi soggiunge num. 13, = ivi = *quod capita criminis laesae Maejatis sunt duo. Primum quod committitur contra Rempublicam, vel Principem, vel contra eius lateri assistentes, & Consiliarios. Secundum est caput, quando tale crimen committitur non contra Rempublicam, Principem, vel eius collaterales, sed alio modo.* Il che ripete in altri luoghi, concludendo al num. 20. = ivi = *quod crimen laesae Maejestatis proprie dicitur committi in hoc primo capite: in aliis vero casibus dicitur improprie committi.* Bajardo *ad Clar. §. laesae Majestatis num.* 1. = ivi = *Quod in hoc crimine laesae Majestatis sunt duo capita;* e quì spiega l'uno e l'altro, come appunto spiega il Farinaccio, dicendo al num. 2. = ivi = *Et sic patet quod istud crimen potest proprie committi.* Ubero *Praelect. ad Paud. tit. ad leg. Iul. Majest. §.* 1. = ivi = *Potest dici crimen hoc esse propriu m, vel improprium. Illud quod committitur contra summum Principem, & modo generis nomen retinet, modo in specie perduellio dicitur §. 3. Instit. ec. Perduellio inquam est, cum quis hostili animo contra salutem Principis, vel Reipublicae aliquid molitur dict. leg. ult. Majestatis in specie crimen variis modis fit; uti statuas, & imagines Principis ec.* Concordano perfettamente Brissot, Carrard, Filangieri, citati ai num. 24. 25. 26., e Anton Matteo *ad lib.* 48. *ff. tit. ad Leg. Iul. Majest. cap.* 2. §. 2. *&* 22. Balduino *ad leg. Majest.* Cujacio *ad cod. lib.* 9. *tit.* 6. *&* 7., Giacomo Gottofredo *ad leg. quisquis* 5 *cod. eod. cap.* 3. *& seq.* Caravita *Instit. crim. lib* 1. §. 3. *cap.* 24. *num.* 66. *& seqq.* Carzovio *pract. rer. crim. quaest.* 41. §. 108. *e seq.* ed infiniti altri, che si omettono; senza però lasciare di avvertire, che quella distinzione fu ritenuta ananche nella nostra riforma criminale artic. 62. e 63., e nella legge del 1795. artic. 9. e 11.

127. Conviene adunque distinguere due questioni. In una si cerca in genere, quali siano le persone capaci di contrarre il delitto di Lesa Maestà: nell'altra si cer-

ca in ſpecie, in che conſiſta queſto delitto così detto propriamente. Nella prima ſono difformi, come ſi diſſe, le ſentenze de' Dottori quanto al foreſtiere, affermando alcuni, altri negando, ch' egli ſia da collocarſi tra quelle perſone. Nella ſeconda ſi è veduto eſſer concordi pienamente. Una queſtione adunque è diſtinta dall' altra, e diverſi ſono i principj, onde ciaſcuna è da riſolverſi. Per decidere la prima fa d' uopo eſaminare le qualità inerenti alla perſona: e per decidere la ſeconda conviene eſaminare le qualità dell' azione, cioè il fine, e l' effetto della medeſima. Il noſtro Legislatore in quel luogo dell' artic. 9. della citata Legge, nella quale diſpone ſpecialmente ſugli attentati contro la ſicurezza del Principe, del Governo, e della Nazione, tace quanto alle Perſone, e parla ſolo delle azioni. Non può dubitarſene dopo che egli ha detto = *come pure tutte quelle azioni che attaccando immediatamente ec.* = E perchè le azioni, che offendono veramente la Maeſtà, o ſia i diritti eſſenziali della Sovranità, e ne tentano la diſtruzione, non ſi confondano giammai con quelle, che l' offendono in apparenza, diſpone di queſte particolarmente nell' articolo 11., e le rimette alle mitiſſime coſtituzioni dell' artic. 63. della Legge del 1786., fiſſandone però con molta equità le corriſpondenti pene, le quali erano innanzi laſciate all' arbitrio del Giudice. Quanto poi alle altre, le definiſce in maniera da poterle ſempre facilmente riconoſcere ſenza alcun pericolo d' ingannarſi. Diſſe, che l' azione, perchè ſia punita colla pena di morte, dee eſſer tale da *coſtituire il vero, e proprio delitto di Leſa Maeſtà*. Avea già detto, che l' azione dovea attaccare immediatamente la pubblica autorità, e tendere alla diſtruzione di eſſa. Ma temendo, che in queſte parole vi ſi poteſſe credere contenuto o più, o meno di quello, che ei dir volea, aggiunſe le altre, che *coſtituiſcono il vero, e proprio delitto di leſa Maeſtà*. Queſte parole erano le ſole, le quali per

la loro brevità, e chiarezza, non meno che per il senso, in cui si notò essere state prese costantemente dai Dottori, potessero impedire, che non si richiamassero al rigore della legge le azioni contemplate dal Legislatore, e vi si richiamassero le non contemplate. Sapendo che il vero delitto di lesa Maestà richiede azioni, delle quali il fine, e l'effetto immediato sia la sovversione totale dell'ordine pubblico, queste tutte compresse con quelle parole. Sapendo ancora, che *capita laesae Maestatis varia a malis Principibus aucta fuerunt*, siccome colle parole di Tacito nota Everardo Ottone *ad instit Iur. civ. lib.* 4. *tit.* 18. §. 3; e osservano giudiziosamente i Disensori §. 10., tutte escluse con quelle parole le azioni, che furono qualificate impropriamente per delitti di lesa Maestà. Così fu assicurato il castigo ai veri colpevoli; fu tolto ogni pretesto di lesa Maestà per non molestare i non colpevoli, e fu frapposto il più potente ostacolo ad ogni capricciosa intelligenza; o questa si volesse far servire di ragione per ampliare, ovvero per ristringere la disposizione della legge contro la volontà del Legislatore. Il Giudice in forza delle accennate parole della legge è nel dovere di esaminare con somma attenzione, se il fatto in questione contenga in se le qualità volute manifestamente dal Legislatore, e se per se medesimo costituisca il vero, e proprio delitto di lesa Maestà, quale cioè fu spiegato dalla legge, e s'intende comunemente dai Dottori. La legge nello spiegarlo considerò l'azione in se stessa senza curar punto la persona, che potesse commetterla: e i Dottori nel distinguerlo dal delitto improprio di lesa Maestà fecero altrettanto. Trovando adunque il Giudice, che nell'azione concorre perfettamente e quel che richiede il Legislatore, e quel che richiedono i Dottori tutti, perchè essa costituisca il proprio delitto di lesa Maesta, se dichiarerà, che il fatto in questione cade sotto la censura dell'artic. 9. della legge, quella in vero non sarà che una dichiarazione con-

forme in tutto, e per tutto alla mente del Legislatore, e alla lettera ſteſſa della Legge; o il fatto ſia del ſuddito, o ſia del foreſtiere. Dovendo il Giudice decidere, ſe il Legislatore abbia voluto compreſi nella ſua legge e l'uno, e l'altro indiſtintamente, non lo farà che riportandoſi a queſta legge medeſima. Eſſa in quel luogo ha contemplato il fatto ſolamente, e le qualità tutte, che dee in ſe contenere, perchè ſi abbia per il vero delitto di leſa Maeſtà, e delitto capitale. Delle perſone non fa menzione veruna. Dunque il Giudice è nel dovere di ricorrere ad altri principj per procacciarſi le notizie, che lo aſſicurino, ſe la diſpoſizione della citata legge appartenga, o non appartenga al foreſtiere. Che gli appartenga, poſſono farlo credere ragionevolmente la regola generale, per cui ſi hanno per comuni al ſuddito, e allo ſtraniero tutte le altre diſpoſizioni penali; l'eguaglianza di gius, per cui nei delitti, e nelle pene non fanno le noſtre leggi veruna eſpreſſa diſtinzione trai ſoggetti alla giuriſdizione del Principe Sovrano di Toſcana, qualunque ſia il titolo di queſta loro ſoggezione; e la comune tranquillità, e ſicurezza, la quale turbata, e offeſa che ſia, vuole aſſolutamente un pubblico eſempio, cioè la pena del reo per non eſſer turbata, e offeſa nuovamente nè da lui, nè da altri. Ma che poi queſta diſpoſizione non appartenga al foreſtiere, può farne dubitare il vedere per una parte, che alcuni Dottori affermano, altri negano poterſi gli attentati contro la coſtituzione dello ſtato imputare al foreſtiere col nome di delitto proprio di leſa Maeſtà; e dall'altra parte il conſiderare, che dopo una procedura ordinaria dee l'Inquiſito, qualunque ſia, eſſer giudicato a forma delle leggi noſtre particolari, e non della legge univerſale delle genti. Se quindi nell'animo del Giudice naſcerà alcun dubbio intorno al valore da darſi nel concreto del caſo alla qualità di foreſtiere, egli è certiſſimo, che in quel ſuo dubbio ſarà tenuto, di fa-

vorire il reo, e di risparmiargli almeno una parte della pena totale della legge. Così, e non altrimenti dovrà il Giudice condursi quantunque il dubbio non riconosca altra origine che l' opinione di alcuni Dottori, contradetta da altri, e non confermata nè della pratica, nè dalle regole del Gius comune. Al contrario non potrà favorirlo, se il Legislatore in alcuna delle sue leggi si sarà già spiegato sul soggetto di quel dubbio in maniera ch' esso in faccia alla Legge non sia dubbio, ma verità. Quando il Legislatore ha parlato, e disposto con chiarezza di materie che sono controverse trai Dottori, qualunque sia il privato parere del Giudice intorno alle medesime, non gli è permesso il dipartirsi punto da quella disposizione. Le due ragioni finali della nostra Legge del 1795., e di una certa maggior severità di tutte le pene in essa proposte, ci furono nel proemio annunziate palesemente dal Legislatore. Una di queste ragioni sappiamo con certezza essere stata quella di atterrire colla minaccia di un più grave castigo oltre i sudditi anche gli stranieri. Dopo questa dichiarazione chi potrà ragionevolmente dubitare, che gli stranieri non siano tutti compresi in tutti quanti gli articoli di quella Legge? Dopo che il Legislatore nello spiegarci quella finale cagione della Legge nominò il *grave discapito*, che da quegli *stranieri* soffrir ne potrebbe la *quiete*, *e la sicurezza dello stato e de' sudditi*, con qual ragione potrà dirsi, che abbia voluto preservati gli stranieri dalla pena di morte per quegli attentati, i quali più degli altri turbano la *quiete*, e offendono la *sicurezza pubblica*, ed anzi tendono di lor natura a togliere e l' una, e l' altra interamente? Perchè il Giudice li abbia per preservati dal Legislatore, gli è necessario di vederli prima eccettuati nominatamente dal Legislatore medesimo; il che Questi non fece nell' artic. 9., nè in verun altro articolo della sua Legge, nè in quante altre mai leggi, e dichiarazio-

ni ha fatto fin quì. In vero gli Avvocati di Dattellis persuasi, e con ragione, di non poter meglio giovare al loro Cliente, che col mettere in campo quell' eccezione, e farla passare per eccezione voluta dal Legislatore, non ci hanno additato alcuna delle nostre leggi, in cui si veda apertamente compresa. Sembra loro, che la comprendano le parole tante volte citate dell' artic. 9. = *che costituiscono il vero, e proprio delitto di lesa Maestà* = Ma per provarlo si son posti a discutere le proprietà di queste parole per un oggetto evidentemente diverso da quello, per cui furono usate dal Legislatore. Questi dove parla degli attentati contro la costituzione dello stato, non considera punto, come già avvertimmo, le persone; ma considera le azioni, il loro fine cioè, e gli effetti loro naturali, acciò da quello, e da questi apparisca con chiarezza nei casi respettivi, se le azioni siano tali da aversi veramente il delitto cui si volle provvedere. Posto ciò, quanto conviene per fissare il vero senso di quelle parole la discussione degli estremi necessarj secondo i Dottori per qualificare le azioni col nome di veri delitti di lesa Maestà; altrettanto disconviene la discussione delle persone, alle quali per la varia loro condizione si possono quelle azioni, o non si possono imputare col nome medesimo di lesa Maestà. Il Giudice che si occupi della prima discussione, non farà che quell' appunto, che si è voluto dal Legislatore; e trovando che nell' azione, o fatto in questione manca alcuno degli estremi richiesti dai Dottori pel fine dianzi accennato, si asterrà dal decretare al reo la pena capitale, perchè vedrà bene esser questa, in quel caso speciale, la mente del Legislatore. Ma se poi il Giudice si occuperà della seconda discussione; e darà un valore qualunque alla qualità di forestiere inerente alla persona dell' inquisito, farà quel che non vuole il Legislatore, il quale colla già esposta dichiarazione che fece nel proemio, e che poi non rivocò

giammai, tolse ogni luogo a quella discussione, ed ogni valore all' indicata personale qualità. Tolse egli in certa maniera questo valore anche nel §. 28., dove comanda generalmente ai suoi Giudici di non degradare dalle pene tassativamente prescritte, che in modo *coerente alle regole della ragione comune*. Questa nei delitti dilesa Maestà non conosce distinzione alcuna tra il suddito, e il forestiere, o se la conosce non la fa valere che a danno del secondo. E però la semplice qualità di forestiere non può giovare adesso a Dattellis per essere in tutto, o in parte liberato dalla pena ordinaria degli attentati, dei quali si è reso debitore = *Neque profecto cum in eiusmodi re salus, securitasque publica in discrimen vocetur, ratio provvidentiae in administranda Republica, tuendoque Imperio constare Imperatoribus aliter poterat*. Lo scrisse Giovanni Bachio *de leg. Traian.*, lodando la saviezza, e l'equità degl' Imperatori Trajano, Adriano, e Alessandro per aver ristretto entro i loro giusti confini, come appunto lo sono stati tra noi, i delitti di lesa Maestà, dilatati oltremodo dalle leggi de' precedenti Imperatori. *Quid?* prosegue il Bachio, *num quis magis ad supplicium, poenamque vocandus, quam qui, quantum in ipso fuit, salutem, & securitatem publicam evertit?*

128. Senza dire di più concludiamo, che la qualità di forestiere, la quale ne autorizzava a conoscere dell' attentato di Dattellis sommariamente, e a trattarlo come è permesso dalla Legge di natura di trattare l'ingiusto aggressore, e il nemico sorpreso in atto di porre insidie da traditore, non può in un giudizio formale valutarsi per non dichiararlo incorso nella pena totale minacciata nell' articolo nono dell' ultima nostra legge. Gli si dee questa pena, perchè essendosi occupato de' mezzi di sollevare il Popolo Toscano si fece reo di attentato alla tranquillità del Governo; il che per qualunque ragione si tenti, secondo quella legge è delitto capitale. Gli si

dee perchè essendosi proposto per fine di quella sollevazione la distruzione della Sovrana autorità, e dell ordine pubblico, si fece reo del vero, proprio delitto di lesa Maestà; delitto esso pure capitale secondo quella legge per la natura, il fine, e l'effetto proprio delle azioni, che lo costituiscono, e indipendentemente dalla qualità delle persone, che le commettono.

129. E poichè l'azione appunto, e l'indole di essa, e non le persone debbonsi generalmente considerare nel definire i delitti, e le pene ai medesimi corrispondenti, il Boemero, che ne suoi elementi di Giurisprudenza criminale, citati dai Difensori not. 16., insegna convenire al forestiere il nome di *hostis* piuttosto, che quello di reo del vero e proprio delitto di lesa Maestà, insegna ancora, che avuto riguardo all'azione, e ai suoi effetti, la proposta questione non è che questione di parole. Ecco quel ch'egli dice *ad Carpzov. quaest.* 41. *obser.* 2. =ivi= *Quae contra hos*, cioè *advenas*, *tamquam solos hostes procedendum esse perhibent*, *ad lusum verborum redeunt*; *quandoquidem perduellis idem est ac hostis Balduin. ad leg. Majest.*, *& ipsa perduellio hostilibus factis constat.* Siccome al num. 112. fu spiegato colle parole appunto di Balduino. Per la qual cosa non è meraviglia, se il Caravita, il Kees, e il Perez dopo aver premesso in genere, che dal solo suddito può commettersi il delitto di lesa Maestà, scenda poi il primo a concludere, che i forestieri non possono *accusarsi* con questo titolo, *non accusantur*, e gli altri due dicono che possono *punirsi*, *puniuntur juxta leges loci*. Caravita *Instit. crim. lib.* 1. § 3. *cap.* 24. *num* 58. Kees *ad Iustin. instit. lib.* 4. *tit.* 18. *num.* 4. Perez *ad Cod. tit. ad L. Iul. Majest.* Il che non si può intendere se non della legge speciale per gli attentati dei forestieri contro la Sovrana, e pubblica autorità, qualora essa vi sia, e non essendovi, dovrà intendersi della Legge, in cui sia provveduto a quegli attentati, e particolarmente se vi

sarà provveduto col giusto riguardo al fine, ed all' effetto proprio di essi, e non alla condizione de' loro respettivi autori. In conseguenza dovrà presso di noi intendersi della sanzione dell' articolo nono dell' ultima nostra legge, con cui si vedde al num. 121. essere stato abolito interamente l' articolo 62. della riforma. E però o bisogna dichiarare con Boemero, che in quella questione non si disputa che di parole, o convenire ch' essa non può mai far variare gli effetti penali da risentirsi dal reo. Può per altro farli variare notabilmente il carattere della colpa, il quale non è sempre lo stesso negl' Inquisiti per attentati del genere di quelli, de' quali ora si tratta. E il carattere appunto della colpa di Dattellis è quello, che dopo la qualità di forestiere si prende ad esaminare nella dotta allegazione a difesa.

CARATTERE DELLA COLPA DI DATTELLIS SECONDO I DIFENSORI.

130. Le regolari contestazioni del Ministro Processante a Dattellis, e quelle particolarmente del quinto costituto doveano fargli ben comprendere, che la sua ostinazione nel negar tutto, e le strane interpetrazioni che dava alle cose contenute in documenti innegabili, erano arti quasi vane affatto per tener coperta la propria reità. In tanto chiede spontaneamente un sesto costituto, in cui confessa, come, e quando cedesse in Bologna alle istigazioni di Salucci, e di Micheli, e perchè si determinasse di recarsi in Firenze, come fece nel principio di Aprile, e portarvi le carte perquisitegli, e consegnarne parte a Pietro Bertini. E dopo altri costituti accusa finalmente nel decimo quarto una commissione speciale del suo Comandante Mazzucchelli, descrivendone l' indole,

il fine, e le più minute circoſtanze. Ora appella a queſta commiſſione, a quelle iſtigazioni, ad una lettera *cieca*, cagione principale, com' egli dice, della ſua venuta a Firenze, e a certi diſcorſi tenutigli in Firenze dalla Cipriani, e da Bertini; e vuole che tutte quante le ſue aſſerzioni riguardo a cotali circoſtanze ſi abbiano per vere, e indubitate; e che le altre tutte ſi conſiderino immaginate a bella poſta, perchè reſtaſſero ſepolti più gli altrui delitti, che i ſuoi. Egli è perſuaſo di non averne alcuno, e di eſſere un innocente già tradito con barbarica malvagità, e degno adeſſo di compaſſione, di perdono, e non mai di ſupplicio. E le ragioni di queſta ſua o vera, o ſimulata perſuaſione ſono quelle, che si leggono nella ſcrittura a difeſa §. 67. e ſeguenti. Noi vedremo a ſuo luogo, e tempo, ſe queſte ragioni ſiano tali da diminuire, e diſtruggere la reità rimproveratagli nel libello Fiſcale, o piuttoſto da accreſcere, ſe vere foſſero in tutte le parti rilevate da Dattellis, il numero dei rei ſimili a lui.

131. In maniera conforme a quella perſuaſione parlò egli veriſimilmente coi quattro celebri Avvocati, da lui medeſimo nominati per ſuoi reſpettivi Conſultori, e Difenſori, nelle varie conferenze, che agl' inquiſiti tenuti ancora ſotto cuſtodia permette di avere l' articolo 50. della Legge del 1786. alla preſenza di alcuno de' Miniſtri del Tribunale. Di più egli ſteſſo con quella ſua perſuaſione ſi fece a ſcrivere le proprie difeſe, e ſi luſingò di fare apprendere le carte perquiſitegli, i diſcorſi i più rei, le azioni le più criminoſe già confeſſate in proceſſo, per carte, per diſcorſi, e per azioni più di altri che ſue; ovvero anche per inezie, per ſcherzi, per attentati ridicoli, e vani, e non mai per misfatti degni di punizione. Dovea però temere d' eſſer traſcorſo a ſcrivere alcune coſe da nuocere in qualche parte, piuttoſto che giovare alla ſua cauſa; e di aver omeſſo di applicare ad alcune

altre i principj di ragione, e le opinioni dei Dottori in maniera da far loro acquistare un ombra almeno di verità. Fu forse questo timore giustissimo, che indusse Dattellis a consegnare il suo voluminoso manoscritto ai suoi respettivi Consultori, e Difensori, acciò servisse loro come di modello del lavoro, che erano per fare; e dopo avervi aggiunto tutto ciò, che creduto avessero necessario per dargli quella maggior solidità, che dar se gli potea, presentassero poi ai Giudici quel manoscritto quale appendice del lavoro principale. Tutto è stato eseguito fedelmente; di modo che non potremo adesso considerare le ragioni addotte da quei Giureconsulti nella seconda parte della loro allegazione per discolpare Dattellis, senza considerare nel tempo stesso quel meglio, che a quest' Inquisito è riescito immaginare a suo favore.

132. Se non che è sembrato a Dattellis di trovare negli atti alcune *irregolarità*, e mancanze in offizio del Ministro Processante, le quali vedonsi notate nell' *appendice* solamente. Non richiese mai il Processante alla Cipriani, ed al Bertini il perchè taciuto avessero la loro precedente intelligenza col pubblico querelante Giovanni Fabbrini. Or questa, dice Dattellis, è una vera mancanza del Processante. Questi però si era fatto un dovere di citare, e di esaminare formalmente il Fabbrini; con che venne a porsi in chiaro la strada, che tenuto avea per iscoprire in tempo le macchinazioni di Dattellis. Si rendeva dunque inutile qualunque interrogazione su tal proposito a Bertini, ed alla Cipriani.

133. Il Processante l'ha fatta da *suggeritore dei testimoni*: lo dice Dattellis, e in prova riporta una sua risposta ad una delle interrogazioni del Processante, la quale fu scritta fedelmente, come le altre tutte, nei termini dettati da lui medesimo. La risposta è questa = *Voi vi ricorderete di quanti suggerimenti ebbe bisogno il Bertini per ricordarsi le sue calunnie in faccia a me, poichè egli*

non avea più presente ciò, che avea detto negli altri esami primieri fogl. 254. t. Il confronto tra Bertini, e Dattellis seguì li 22. Aprile, e dopo che questi avea confessato la tradizione fattagli delle carte sediziose; e quella risposta fu dettata da Dattellis ai 12. Giugno nell' ultimo costituto tenutogli dal Processante. Nel tempo di mezzo ebbero luogo altri cinque costituti, e Dattellis tacque sempre su quel particolare, nè lo rilevò che nell' ultimo, in cui rispondendo anche ad altre interrogazioni si prevalse di termini, che fecero ben travedere in lui vicino ad esser descritto nel numero dei rei, siccome lo fu in quel giorno medesimo, un animo piuttosto contrario verso il Processante. Qualora poi nell' atto del confronto avesse questi richiesto a Bertini, come appunto vi è bisogno di fare frequentemente in simili occasioni, qualche schiarimento su ciò, che sosteneva in faccia a Dattellis, non è questo un *suggerire*, ma solo un procurare, che sia ben specificata la deposizione, qualunque essa sia.

134. Il Processante ha fatto a Dattellis delle contestazioni o suggestive, o esagerate, o suggestive, ed esagerate nel tempo medesimo. Per giudicare se sia *suggestiva* quella, che il Dattellis dichiara tale assolutamente, fa d' uopo premettere, che erano già stati contestati a Dattellis i discorsi tutti, che il Bertini avea deposto essergli stati tenuti da quell' imputato, e la tradizione delle carte stampate. A queste contestazioni il Processante ne aggiunse un' altra cioè = *Che Violante Cipriani depone con suo giuramento d' essersi trovata presente, ed aver veduto consegnare da lui costituito a Bertini i fogli, dei quali si è sentito parlare, qual Cipriani combina col Bertini relativamente ai discorsi, che gli è stato contestato di aver tenuto al Bertini stesso* = *fogl.* 83. E questa è la contestazione *suggestiva*. La verità però si è, che la Cipriani avea deposto nel suo primo esame, *che varj Giovinotti*, trai quali nomina Pietro Bertini, *erano stati a trovar*

Dattellis al suo quartiere, e che fra loro si affratellavano, si abbracciavano, e dicevano di esser tutti buoni Patriotti, buoni Repubblicani, e che la Toscana sarebbe in breve divenuta Repubblica. Quindi essendo stata interrogata = *Se sia a notizia di lei Testimone, che il Dattellis abbia fatto, o detto cosa alcuna all' oggetto di realizzare quanto prognosticava ec.* = rispose = *Era il solo Dattellis quello che diceva, che la Toscana in breve sarebbe divenuta Repubblica, e lo diceva agli altri in certa maniera incoraggendoli, ed i fondamenti della sua speranza si riducevano al numero grande di buoni Patriotti, che diceva aver già fatto in questa Città fogl.* 3. 4. I detti della Cipriani per questa parte combinavano con quelli di Bertini, giacchè e gli uni e gli altri toccavano quello appunto, in cui consiste la principal reità di Dattellis, cioè i discorsi di questo sulla rivoluzione da farsi in Toscana. Avea dunque il Processante tutta la ragione di dichiarare a Dattellis, che la Cipriani combinava con Bertini relativamente ai discorsi innanzi contestatigli per discorsi, che il Bertini deponeva di aver sentito da lui medesimo.

135. Si taccia poi *di esagerata* questa contestazione = *Che la Cipriani depone con suo giuramento di aver sentito lui costituito istigare il Bertini per l' esecuzione della rivoluzione* = *fogl.* 147. Ma come può dirsi *esagerata*, dopo che la Cipriani oltre l'aver deposto, come si disse, che il Dattellis *incoraggiva* gli altri presente Bertini, avea deposto altresì della maniera familiare, onde il Dattellis trattava il Bertini, e di alcuni discorsi che gli avea tenuto nell' atto specialmente della consegna dei fogli rivoluzionarj, indicandogli persino l' uso, che far ne dovea, cioè di *affigerli? fogl.* 107.

136. *La contestazione poi*, dice Dattellis, *di più strana natura, dove è unita l' esageratezza alla suggestione*, è la seguente = *Che l' aver ricercato Rigo e Bertini, che gli facessero far conoscenza di persone adattate a secon-*

darlo nelle sue vedute di rivoluzione ec. serve di un altro argomento per dimostrare, che coll' enunciata veduta abbia passato i detti fogli a Bertini fogl. 256. t. Prima di quella contestazione, Rigo avea deposto essergli state fatte da Dattellis delle premure per fargli *conoscere persone illuminate, e di criterio fogl. 175. t.* Il Bertini avea deposto di essere stato richiesto di fargli conoscere i suoi *amici;* e la Cipriani, ch' egli andava dicendo di aver fatto in questa Città un gran numero di Patriotti. Altronde Dattellis avea più volte dichiarato l' oggetto, per cui si era recato in Toscana. Il Fisco adunque potea credere con tutta ragione, che il fine di quelle ricerche fosse quello appunto contestatogli dal Processante.

137. E' rimarcabile, dice Dattellis, la parola *accanito* usata in questa contestazione = *Che l' essersi lui costituito dimostrato, secondo ciò, che ha confessato egli stesso, così accanito contro la pubblica Autorità, ed il Principe Sovrano della Toscana al segno di rettificare i noti piani ec. fogl. 254. t.* In essa il Ministro Processante oltre la rettificazione dei piani gli contesta altri fatti già confessati da Dattellis, e di tal natura, i quali ben dimostrano, che l' impegno di lui di distruggere la costituzione di questo Stato, era oramai quale esser potea di un uomo *accanito* contro la medesima. E per tale appunto lo avea dichiarato la Cipriani, deponendo *fogl. 107.*, che Dattellis, Salucci, e Micheli *erano tutti accaniti contro la Toscana.*

138. Finalmente a Dattellis sembra mancanza nel Processante il non averlo messo a confronto colla Cipriani dopo l' istanza fattane apertamente. Innanzi però la Cipriani avea similmente richiesto *di non esser fatta venir mai a confronto con Dattellis*, dichiarando *di non aver cuore di trovarsi a un tal cimento, giacchè era stata di lui intrinseca amica dell' ultima confidenza fogl. 107. t.* Oltre di che Dattellis prima di chieder quel confronto

era confesso di quanto contro di lui avea deposto la Cipriani, e per conseguenza non vi era ragione alcuna di porli entrambi a confronto, e molto meno di obbligare la Cipriani ad un atto, da cui si era protestata aliena.

139. Non avendo il Dattellis notato nella sua appendice altre mancanze, o irregolarità del Ministro Processante, sembra potersi concludere, ch' egli non ne ha commessa alcuna; e che per conseguenza in vano per questa parte si tenterebbe di dedurne una ragione qualunque di difesa di quest' Inquisito. In fatti i Difensori, tutti intenti a diminuire, o distruggere la forza degl' indizj, e de' riscontri, che confermano la confessione di Dattellis nelle parti, che più gli nuocono, sono ricorsi a varj argomenti, ed eccezioni senza addurne una, che fondata sia sulla mancanza in officio del Ministro Processante. Eglino primieramente ci fanno avvertire, che Dattellis *non istruito nella scuola della frode, e della menzogna ha reso il dovuto omaggio alla verità;* talchè gli si debbono i riguardi soliti praticarsi coi rei, i quali si fecero un dovere di presto confessare il delitto. (Difes. § 48. 58. 76. 78. 83. 88.) Dattellis per altro per cinque costituti negò tutto pertinacemente. Dice di averlo fatto *seguendo un impulso di natura, e cercando di conoscere lo stato della sua causa fogl.* 87. *t.* 114. Comunque sia, convien di aver recato *torto alla verità*. Nel sesto costituto si protesta *risoluto di dichiarare colla massima ingenuità tutto il cuor suo, e di dar luogo alla giustizia, all' onore*. Comincia il settimo rinnovando quella protesta, e lo finisce scrivendo egli medesimo = *viva il santo vero = ora non dico che il vero = giuro di aver detto la verità fogl.* 128. Eppure anco dopo tante volontarie proteste torna a tradire la verità, e lo confessa in più luoghi, contradicendo a se medesimo, e alle già fatte dichiarazioni di averla svelata in tutte le sue parti. Finalmente ripete questa sua dichiarazione nel decimoquarto costituto, e

quanto disse allora lo conferma nel costituto successivo, e nella massima parte dei fogli, che gli è piaciuto di scrivere per istruzione de' suoi Giudici, e con dichiarazione espressa, che restassero in atti. Tanto è vero, che la confessione di lui è, siccome la caratterizzai al num 80, una confessione ratificata. In alcuni poi di quei fogli lascia travedere, e in quello segnatamente de' 14. Luglio dichiara anche meglio, che se fu tardo a tutte palesare le circostanze del fatto in questione, dee ciò attribuirsi a una certa speranza, colla quale andava continuamente pascolando l' animo suo, e la quale dà poi per smentita dal fatto; siccome appunto sogliono esserlo generalmente le cose, che l' uomo s' immagina contro l' ordine morale, e i principj del retto, e del giusto. La speranza di Dattellis era di sentire ad ogni momento, che alcuno interessato si fosse a favor suo, e mosso a prestargli un efficace soccorso. E questa speranza è per avventura la vera cagione, che l' indusse a far più volte la figura di accusare per troppo breve il tempo lunghissimo di quattro e più mesi, nei quali ha potuto preparare le sue difese, ed a ricorrere alla simulazione di avere affari di somma importanza da svelare, e ad altri simili artifizj, affinchè non giungesse mai il giorno della decisione di questa causa, che pure ha voluto dare ad intendere di desiderare ardentemente.

140. Si osservi inoltre, che quando Dattellis cominciò ad essere in parte sincero, il Fisco avea già raccolto contro di lui non pochi indizj: glieli avea contestati insieme alle deposizioni di altri testimoni; e parimente contestato gli avea le carte perquisitegli nell' atto del suo arresto, e la lettera a Micheli, e la nota dei cogniti Patriotti, ritrovate alla Cipriani: tutti documenti innegabili del suo delitto. Ei riconobbe, è vero, per scritta da se e la lettera, e la nota; ma diede allora alle cose contenutevi interpetrazioni strane affatto, e da lui stesso smentite posteriormente.

141. Il Dattellis adunque *non narrò ſpontaneo con lodevole ſchiettezza tutto ciò, che avea penſato, immaginato, ſcritto, e operato per la rivoluzione Toscana;* nè lo narrò, quando ſemplici *preſunzioni, e ſeſpetti coſtituivano tutto il momento della procedura* (Dfes. §. 78.) Confeſsò allora ſolamente, quando ſi vedde ſtretto in tante, e sì forti maniere da perdere ogni ſperanza, che la ſua reità poteſſe reſtare interamente naſcoſta, e impunita. Il perchè invano rammenta adeſſo la sua confeſſione per ottenere una diminuzione di caſtigo (Difeſ. §. 58.) Queſta ſuole appena accordarſi a quei rei, i quali con una confeſſione ſpontanea veramente accelerarono il corſo alla giuſtizia, e rilevarono il Fiſco dal peso di provare il delitto, ſomminiſtrandogli le tracce di giungere alla cognizione del vero, intanto che eſſo o non ne avea punte, o ſolo delle leggeriſſime. Tale è la ſentenza di quei Dottori medeſimi citati nella nota 57. della Scrittura a difeſa; e tale è la pratica del noſtro Tribunale; ſiccome tra gli altri moſtra l' eſempio di Giulio Gavazzi condannato li 3. Aprile di queſt' anno alla pena ordinaria del latrocinio: tutto che ſtato foſſe ben più pronto di Dattellis a confeſſare il misfatto ſuo, e de' ſuoi compagni; e gl' indizj acquiſtati in avanti contro di lui foſſero meno forti di quelli, che già ſi erano acquiſtati contro il preſente Inquiſito. Altrimenti sarà ſempre in facoltà del reo il ſottrarſi alla pena ordinaria, potendo ognuno apprenderſi al partito di confeſsare il delitto, appena dalle conteſtazioni del Miniſtro Proceſſante, e dall' eſame *obbiettivo* viene ad accorgerſi, che ormai è per eſſer riputato convinto.

142. Egli è poi neceſſario di ben diſtinguere, quali dei detti di Dattellis ſiano altronde verificati legittimamente, e quali non lo ſiano. Perocchè conviene ſtare ai primi, o eſſi giovino, o nuocano a Dattellis ſolamente, ovvero ai coinquiſiti Salucci, e Micheli, o a tutti

egualmente. Degli altri detti non può farsene gran conto; per quanto i Difensori sostengano, che la confessione di Dattellis non può scinderſi, e che da essa sola dobbiamo attingere la storia genuina de' pensieri di lui, e delle azioni, non meno che degli accidenti tutti, i quali lo hanno fatto comparire in sembianza di reo (Difes. §. 78. e 112.). Non è questa la regola seguitata dal nostro Tribunale nella decisione di molte cause, e specialmente in quella di latrocinio rammentata poc' anzi. Nè è pure l' opinione dei nostri Dottori, i quali insegnano, che non sono da attendersi le qualità, o circostanze diminuenti il dolo, quando a chi le aggiunse alla propria confessione non riesce di confermarle con qualche verisimile argomento. *Si reus*, scrive Ant. Matt. *ad lib.* 48. *ff. tit.* 16. *cap.* 1. *num. ult. caedem confiteatur, sed jure factam dicat; si non probet sine dolo factam, in ea causa videtur, ut ordinariam poenam effugere non possit.* E il Farinaccio, che si trattiene su questa materia assai più lungamente, sì dice *quaest.* 81. *de reo confes., et convict. cap.* 4. *n* 113. = ivi = *Amplia primo hujus quarti capitis propositam regulam, quae sine dubio magis communiter a Doctoribus recepta est, et ab judicantibus praticata, ut procedat non solum quando qualitas est adiecta confessioni sub duplici structu verborum, ut puta si quis dixerit* = occidi, sed ad meam defensionem = *quo casu omnes fere Doctores fatentur eam posse scindi, et pro parte acceptari, pro parte autem impugnari . . . Sed etiam si sit facta unico structu verborum, puta si dixero*, occidi me defendendo, vel ad meam defensionem = Concordano fra gli altri molti il Caballo *Cas.* 17. *n.* 6. Savell. *Pract. univers.* §. *Confessione n.* 19.

143. Ma qual è essenzialmente il carattere della colpa di Dattellis? Il Fisco descrivendola con parole prese in parte dall' artic. 9. dell' ultima nostra Legge viene a darla per colpa gravissima, e meritevole della

pena ivi ſtabilita. Al contrario i Difenſori dopo i ragionamenti da loro fatti ſulla qualità di foreſtiere inerente all' inquiſito, ſi ſono perſuaſi, che l'idee di morte, e di delitto, che l' induce, ſiano affatto eſtranee al noſtro caſo. E con quello, che ora ſono per dirci ſull' indole della colpa di Dattellis ſi luſingano, ch' egli poſſa comparire *più ſedotto, che ſeduttore; più in errore, che in dolo; traſcinato dal conſiglio di perfidi amici, piuttoſto che determinato a perturbare il ſereno cielo Toſcano;* e che in fine si debba in via di giuſtizia aſſolvere quale innocente, e reſtituire alla ſua prima libertà (Difes. §. 3. 55. 56.)

144. Premettono quei Difenſori, che a Dattellis ſolo, e a tutti i ſuoi detti preſtar ſi dee intera credenza in queſta cauſa; il che quanto ſia da concederſi fu avvertito al num. 131.; e che niuna ſe ne dee alla Cipriani, e a Bertini (Difes. §. 57 58.), due ſoggetti, che Dattellis, e i ſuoi Avvocati ora considerano ſotto l' aſpetto di teſtimoni Fiſcali, ora ſotto altri aſpetti eziandio. Verrà il luogo di eſaminare, quali eſſi ſiano. Intanto ſi accorda, che la Cipriani e il Bertini per se medeſimi non poſſono in queſta cauſa riputarſi teſtimoni idonei. E la vera ragione ſi è, perche entrambi vi hanno fatto la parte di ſecreti delatori. Uniti inſieme i loro detti ſolamente, non potrebbero mai giungere a coſtituire un genere di prova, qual ſi richiede per condannare alcuno a pena anche leggierissima. Ma dee dirſi altrimenti, ſubito che quei detti vedonſi verificati dalle depoſizioni di Zara, della Calzolai, di Rigo, e di Litta, e dalla confeſſione di Dattellis, e dalle circoſtanze medeſime del fatto. Tutte le volte che ſi ha una perfetta corriſpondenza, ſimile a quella, che ſi ravviſa adeſſo fra i detti, la confeſſione, e le circoſtanze accennate, e che non vi è ragione alcuna di attribuirla a malizia umana, o a mero caſo, ſi ha eziandio l' argomen-

to il più forte, e quasi unico della verità dei detti di più persone; siano esse di lor natura, quali esser si vogliono, sottoposte cioè, o non sottoposte a particolari eccezioni. Stando allora il Giudice a quei detti, siccome generalmente star vi dee, astrae in certa maniera dai medesimi le qualità speciali di ciascun di coloro, dai quali partono, e considera solo la corrispondenza mirabile, che vi discerne. Per lo che scrivono i nostri Dottori, che *ipsi delatores, etsi valde suspecti, suo modo ad testimonium admittuntur, in primis si delicti socii non fuerint*. Bohemer. *ad Carpzov. Quaest.* 114. *Observ.* 4. Ma parlando di Micheli, terzo in ordine Inquisito, non si ometterà di confermare coi principj di ragione, e coll'autorità dei Dottori quel che di tale corrispondenza si è adesso accennato.

145. Proseguono i Difensori, e nel §. 9. introducono in tal qual maniera a parlare lo stesso Dattollis, temendo altrimenti di comparire troppo ostinati contraditori alle replicate, e fervorose istanze di lui. Noi già l'ascoltammo fin da quando il nostro dovere ne obbligò a raccogliere dalle più sicure resultanze del processo la storia del fatto, e a descriverlo colle sue principali circostanze. Allora non fu notata cosa, ch'ei confessata non avesse in giudizio (ved. sopra num. 52 53. fino al num. 76.) Ci narra adesso, che passata appena la prima gioventù in Napoli sua Patria servì il Re di Spagna fino all'anno 1790. in qualità di Cadetto in uno di quei Reggimenti; e quindi il Re di Napoli in un Reggimento di Cavalleria, con cui per tre mesi restò col grado di Alfiere in campagna negli Stati della Lombardia, e da cui disertò nel 1796. rifugiandosi in questa nostra Città. Ne partì per altro ben presto, e se ne andò in Lione di Francia, e da Lione a Parigi; e dopo sette, o otto mesi si restituì in Italia nel 1797. facendosi vedere prima in Livorno, poi in Firenze, e passando in fine a Bologna, ove si stabilì. Oltre i servizi militari narra al-

tre sue occupazioni le pubbliche, non meno che le private; e come, e perchè da una occupazione passasse all' altra, e corresse dall' una all' altra Città. (Difes §. 60. 61. 62.) In tal guisa egli dipinge se stesso senza volerlo qual' uomo incostante, mai contento del presente, e sempre pronto a tutto intraprendere ciecamente per sodisfare ad ogni suo capriccio, e passione; e conseguentemente per uomo inclinato a commettere quello appunto, di che il Fisco lo fa adesso debitore. Sebbene il Fisco non si è curato, nè si cura di verificare ciò, che si legge di quei viaggi, e di quelle occupazioni.

146. Nè si è parimente curato, nè si cura di verificare certe imputazioni fattegli da varj testimoni, alla confutazione delle quali sono destinati i paragrafi, che sono nella Difesa dal num. 113 al num. 124. Noi però, che siamo ben contenti di aver reso a Dattellis col nostro decreto de' 18. Settembre prossimo passato quella giustizia, di cui si parla nel §. 116. della Difesa, dichiariamo adesso, che non è punto credibile quel, che Zara depone della fuga di Dattellis da Napoli dopo avervi tentato una sollevazione. (Difes. §. 113.) Ma poi non può dirsi altrettanto di un certo mal animo verso quella sua Patria, attribuitogli espressamente dalla Cipriani. Poichè alla deposizione di lei, la quale per se stessa poco, o nulla concluder potrebbe, danno un tal qual peso la non controversa diserzione di Dattellis dal servizio Militare del suo originario Sovrano; le nove copie di un invettiva contro il Medesimo statogli ritrovate; e più ancora quelle parole, onde scrivendo alla Cipriani li 20. Marzo di quest' Anno chiude la lettera = *Le cose vanno benissimo. Napoli ci aprirà le porte tra giorni .... allegramente* = Gli argomenti più, o meno verisimili di un animo in Dattellis contrario al suo Re, ed alla sua Patria, potrebbero accrescere il numero di quei molti, e chiarissimi che si hanno di un animo in lui assai più contrario alla Toscana.

147. Quì però ſorge Dattellis, e dice per bocca dei ſuoi Difenſori: a torto il Fiſco mi oppone *di aver ravvolto nell' animo mio da un anno circa il penſiero di attaccare la pubblica Autorità, e il Sovrano della Toſcana*. Se io confeſſai, *che quaſi da un anno fui entuſiaſmato per la rivoluzione dell' Italia intera*, e che dietro le altrui inſinuazioni *intervenni col mio voto* alla democratizzazione della Toſcana, non confeſſai però di avere avuto l' animo determinato ad attaccarne la coſtituzione. Queſte parole ſuonano delitto, e delitto grave. Al contrario le parole *entuſiaſmato o intervenuto col mio voto* non ſuonano, che idee luſinghiere, e vane, anzi delirj ſimulati da me ſtudioſamente nel ſeſto coſtituto, affinchè nulla traſpiraſſe della commiſſione ricevuta dal Comandante Mazzucchelli, e ſvelata nel decimo quarto coſtituto, in quello cioè, in cui ſolamente avendo manifeſtato la nuda, e ſemplice verità, ſon venuto a rivocare, e a rendere inefficaci tutte le mie precedenti confeſſioni Dif. §. 124 125. 126. 127. 128. 129.) Dattellis però dovrebbe rammentarſi, che in alcuni degli anteriori coſtituti ſi era reſo confeſſo delle coſe tutte da noi accennate ai num. 54. 55. 56. 57. 58. 59., e che queſte ſue confeſſioni ſi ſono reſpettivamente verificate nella più luminoſa maniera. Dunque eſſe ſuſſiſtono tuttora; e i Giudici ſono in dovere di riportarſi nella loro Sentenza alle medeſime più aſſai che alla confeſſione di nuove circoſtanze annunziate da Dattellis nel decimo quarto coſtituto. In fatti per dir verificata queſt' ultima confeſſione abbiſognano maggiori documenti di quelli, che ſi hanno in Proceſſo, e che ſi notano nella Difeſa § 89. 90. 91. 92.

148. A torto, ripiglia Dattellis, ſi pretende dal Fiſco, *che io mi ſia unito in complotto verſo il meſe di Settembre* 1797. *inſieme col Salucci, e col Micheli, e poſto con eſſi a rettificare i piani della Rivoluzione Toſcana formati già da Salucci*. Io non mi ſon trovato con loro,

che per accidente, e dopo aver tenuto discorsi vaghi, e generici mi son sciolto dalla loro compagnia nel modo stesso, onde mi era unito; nè più li ho riveduti, o rivedendoli non son più tornato su i primieri discorsi: tanto è vero, che tra loro, e me non ha avuto luogo verun complotto. Oltre di che rettificando la petizione, le liste ec., e scrivendo queste, e la nota pure dei cogniti Patriotti (ved. sopra num. 58.) io non ho fatt' altro che esercitare un atto di compiacenza, conducendomi come un amico, che corregge il componimento dell' altro amico, senza imbarazzarsi dell' uso, cui dee servire (Dif. §. 130. 131. fino al §. 139.) Ma per menar buono a Dattellis questo discorso anche in una piccolissima parte, troppe sono le cose, che bisognerebbe dimenticare, assicurateci da lui medesimo replicatamente. Ecco le sue parole = *Un dì il Salucci mi mostrò la voglia di conferir meco seriamente, e tiratomi in disparte mi mostrò alcune lettere di alcuni Patriotti . . . mi mostrò una petizione fatta in nome dei Patriotti Toscani al Popolo allor Cispadano . . . che io lessi . . . formai . . . colla veduta di preparare tal foglio per tutto ciò, che avesse potuto accadere di nuovo in Toscana . . . In alcune altre occasioni Salucci mi fece vedere* le liste delle stampe, de' manoscritti, de' preparativi meccanici, delle informazioni ec. *tutte concernenti la Toscana da democratizzarsi . . . Un giorno fui chiamato sulla Piazza dal Cuoco, che era al servizio di Miot . . . ed egli, Salucci, e Micheli s' inoltrarono meco in lunghi discorsi sulla Toscana. Il Salucci ci ripeteva sempre l' istesse cose, i suoi progetti ec. . . . Il Cuoco asseriva solamente con chiarezza, che la Toscana era zeppa di Patriotti, e ne nominò alcuni in discorso . . . Il Micheli disse tra le altre cose, che due mila butteri erano a sua disposizione ec. e pronti alla rivoluzione Toscana. Nominò varj soggetti Toscani, o Patriotti, o Realisti*, o di altre qualità. *Salucci propose, che se ne facesse una nota . . .*

e impegnò Micheli a voler leggere le carte, i piani ſuddetti, che già avea moſtrato a me. L'ora era tarda, e ſi rimiſe all'indomani tutto il concertato. Così fu: l'indomani riuniti, . . . ſcorreſſimo fra noi i piani ſuddetti, e la nominata petizione . . . e ci tratteneſſimo a modificarli fra tutti tre . . . Il Micheli richieſto da Salucci mi dettò una liſta di alcuni ſoggetti . . . Io ſcriſſi al Micheli quella lettera maledetta, che trovaſi negli atti . . . Salucci venne da me prima che la Cipriani partiſſe, e conſegnò alla medeſima una di lui lettera per lo ſteſſo Micheli fogl. 114. 115. 116. 117. 118. Tanto dice Dattellis, e lo ripete in più luoghi, e ſpecialmente nel confronto con Micheli, di cui diremo altrove. Tanto reſta verificato dalle due lettere a Micheli, e da altri fogli pervenuti in Tribunale, e dalle depoſizioni di varj teſtimonj oltre quelle della Cipriani, che fu preſente a diverſi di quei colloquj. E tanto baſta perchè non ſi poſſa più dubitare, che Dattellis trattò di propoſito con gli altri due inquiſiti la mutazione di queſto noſtro Stato; che ne trattò ſpeſſo, e come un congiurato ne avrebbe potuto trattare con altri congiurati. In ſomma tanto baſta, perchè dir ſi debba, che i noſtri inquiſiti ſi erano congregati a bella poſta, ed aveano concertato i mezzi, e ſtudiato i modi e diſpoſto le coſe per toglierci la noſtra pace, la noſtra coſtituzione: il che coſtituiſce per ſentimento anche dei Difenſori §. 135. il vero complotto, o ſia lega, o congiura.

149. A torto, proſegue Dattellis, il Fiſco mi oppone, che *io mi ſia procurato un Uniforme militare della Repubblica Ciſalpina ad oggetto di eſſer più riſpettato in Toſcana, e di potere più efficacemente operare per l'eſecuzione del mio diſegno* Diſſi, è vero, che volendo *affrettare* la mia partenza da Bologna per Firenze, penſai alla maniera di *rappreſentare* una perſona d'importanza fogl. 122. Diſſi, che *eſſendo ſemplice Cittadino ſenz' un*

Uniforme, che mi avesse garantito, m' impiegai nell' Uffizio del Comandante di Bologna col grado di Sergente nella di lui Legione fogl. 121. t. Dissi, che ciò seguì poco prima di lasciare quella Città, e che allora fu, che il Comandante *mi diede anche il passaporto, affinchè io non avessi temuto alcuna disgrazia nè in viaggio, nè in Firenze fogl.* 121. Io sono nel passaporto annunziato appunto per *Sergente*, e vesto tuttora una divisa. Questa però non è divisa di Sergente nella truppa di linea. E' divisa di Cacciatore della Guardia Nazionale di Bologna; e oltre il passaporto perquisitomi dell' Amministrazione Centrale di quella Città, lo prova l' attestato del Cittadino Bignami da me esibito nel Processo difensivo. Ecco dunque *smentita dal fatto* quella imputazione del Fisco. (Difes. §. 139. e 140.) Il fatto però si è, che il Fisco non sà ancor bene, se la divisa, che Dattellis ha in dosso sia di truppa di linea, o di Guardia Nazionale; e in vece sà, che Dattellis può vestire e l' una, e l' altra divisa; e che se fu autorizzato a vestir quella di Sergente, lo fu perchè essendo per venire a Firenze a commettervi un enorme misfatto, vi venisse *ben garantito, e con sicurezza*, e senza aver *di che temere*. Dattellis è quegli, che lo ha asserito più volte, e specialmente nel decimo quarto costituto fogl. 193. t.

150. A torto pure il Fisco mi rimprovera *d' aver fatto stampare in Bologna più, e diversi Cartelli sedizioni, e lettere, e patenti ec.* Io con ciò ho eseguito gli ordini del mio Comandante, nè ho fatto di più. Dunque non possono servire nemmeno di un riscontro dell' animo mio di mettere in rivoluzione la Toscana. Anzi di quì ne derivano conseguenze per me assai vantaggiose. (Difes. §. 141. 142.)

151. Avanti di comunicarci queste conseguenze, dimanda Dattellis, a che si vadano investigando le azioni sue in Bologna? Esse nacquero, intanto ch' egli vivea sotto

altro Governo: e però la Toscana, e i suoi Magistrati debbono averle per azioni, le quali non esisterono giammai. Benchè questa proposizione sia alquanto esagerata, il Fisco in qualche modo l'ha ritenuta, riportando nel suo libello quelle azioni, senza farne al Dattellis alcun debito speciale. Allora solamente comincia a costituirlo vero debitore, quando scende a dire = *si facesse lecito di recarsi personalmente in Firenze* =; o sia quando comincia a rimproverargli la sua ultima venuta in Toscana con mire ostili, e quel che in seguito ha fatto tra noi contro la comune nostra sicurezza. Noi pure ci conformammo già a quella proposizione, essendo stati ben solleciti di distinguere le une dall'altre azioni di Dattellis, e il corrispondente nostro diritto contro di lui, e i diversi legittimi mezzi di esercitarlo. Richiamando pertanto in questo luogo quel che si disse ai num. 83. 84 e seguenti, si vedrà subito, che se non ci è permesso di qualificare adesso per delitti da punirsi a forma delle nostre leggi le azioni commesse da Dattellis fuori di Toscana, ci è però permesso di averle per argomenti delle pessime intenzioni di lui contro lo Stato nostro, e per cagioni motrici di quel che ha operato tra noi. Il considerarle adesso sotto questo aspetto è dell'indole stessa della causa, che è per decidersi: come la premura di saper quelle azioni fu già nel Ministro Processante una conseguenza del suo special dovere di porre in essere legittimamente tutto ciò, che fosse per far conoscere a' Giudici, qual fosse veramente l'animo di Dattellis, prossimo ad esser giudicato. Innanzi però fu quella premura medesima nel Ministro della pubblica vigilanza Giovanni Fabbrini una conseguenza della necessità di prevenire il male dalla parte di chi minacciava di farla con noi da ingiusto aggressore, e da perfido nemico; senza che la curiosità delatoria penetrasse fin colà, dove nè diritto, nè interesse poteva portarla (Difes. §. 144.). La voce pubblica prima di ogni altro portò

al Fabbrini la notizia di ciò, che si andava tramando contro questo Stato. Di vero nei luoghi pubblici, e segnatamente nel Caffè degli Stelloni di Bologna, e nei pubblici fogli ancora si diceva in parte, e in parte si scriveva quel che si era già fatto, e che era per farsi a comun nostro danno. Scosso il Fabbrini a questo rumore (e chi scosso non si sarebbe?) cercò di sapere ancor meglio la verità, e lo cercò, perchè ne avea tutto il diritto, e perchè l'interesse di cercarne non potea esser maggiore.

152. Come poi si contenesse in quella ricerca, i Difensori ce lo aveano già esposto nel §. 101., e negli altri undici consecutivi; dove spiegano eziandio il ricorso, che ebbe il Fabbrini per quell'oggetto all'opera della Cipriani. Ora poi ci rammentano nel §. 146., quel che detto aveano ai paragrafi 45. e 46., che Dattellis lungi dall'essere, e fin anche dal comparire un novello Catilina, o altro simile congiurato, capitò in Firenze senza amici, senz'armi, senza sgherri, senza soldati, senza servi, senza denari, con leggiero equipaggio, con poche carte, non aspettato, non desiderato da amici, da partigiani, da complici del delitto, di cui si vuol reo. Questo solo, concludono, è un argomento fortissimo, che quel delitto non è vero: quasi che nemmeno vero sia, che l'onda talvolta fu, ed esser può più pericolosa, ove apparisce meno profonda, e più quieta; nè che talvolta una carta sola, una sola ambasciata fu, ed esser può cagione funesta di mali, d'incendj, di rovine, di sconfitte, di stragi. Quindi descrivono minutamente i passi di Dartellis; i suoi andamenti in Firenze; il suo primo incontro colla Cipriani; e il successivo incontro di lui con Bertini; e come, e perchè esso seguisse; e i discorsi, su i quali si trattennero insieme; e la cagione, e il fine, ond'egli s'indusse a passar nelle mani di esso Bertini una parte dei fogli portati da Bo-

logna. Si descrive pure la vigilanza del nominato Fabbrini sù Dattellis, dopo ch' ei fu in Firenze; nè si tacciono alcune circostanze, e condizioni particolari della Cipriani, e di Bertini; nè le loro private corrispondenze, o relazioni; nè le simulazioni usate dall' una, e dall' altro con Dattellis; nè quel che di lui hanno detto tanto in giudizio, che fuori. Questo è tutto quello, che forma il soggetto dei paragrafi, che sono nella Difesa dal num 147. fino al num. 177. Qualunque però sia la verità di questa narrazione, del che diremo tra poco, basti per ora il sapere, ch' essa è diretta a concludere, che la Cipriani, e il Bertini sono in questa causa immeritevoli d'ogni fede, e quindi a richiamar di nuovo la nostra attenzione al libello Fiscale.

153 In esso vien contestato formalmente al Dattellis di aver tenuto col Bertini discorsi sedizioni, e di aver con lui concertato il modo di dare effetto alla meditata rivoluzione. Or bene: dopo quella lunga narrazione dichiarano i Difensori §. 178., che quei discorsi non sono discorsi di Dattellis, ma di Bertini; che a questo solo si debbono imputare, e ch' ei fu il seduttore e l' istigatore di Dattellis a un delitto, al quale non avea mai posto mente. E il Bertini, dicono altrove §. 208. i Difensori, fu pur quegli, il quale colle sue artificiose insinuazioni, e co' suoi inganni arrivò a farsi consegnar da Dattellis i cartelli, le lettere, e le patenti. Dattellis accortosi, ch' era chimerica, ed impossibile la rivoluzione Toscana (difes §. 203. 204. 205.) volea allontanare da se quelle carte pericolose, e volea pur conservarle per il caso, che se gli fosse presentato l' incognito della scatola d' oro, cui avea ordine da Mazzucchelli di consegnarle. Se gli offre il Bertini pronto a custodirle gelosamente, e lo prega, anzi lo scongiura ad accettare l' offerta. L' accettarla si apprende da Dattellis qual mezzo unico di escire da quello stato d' in-

certezza. Conſegna dunque a Bertini quelle carte, carte utili per una rivoluzione già nata, e inutili affatto per quella, che ha ancora da naſcere (difes. §. 206. 207. ſino al §. 214.)

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI QUANTO AL CARATTERE DELLA COLPA DI DATTELLIS, ED AL LIBELLO TRASMESSO DAL FISCO CONTRO IL MEDESIMO.

154. Ecco, dice Dattellis, e ripetono i ſuoi Difenſori, ecco dimoſtrato, che quando ſeguì il paſſaggio di quelle carte nelle mani di Bertini, non penſava il Dattellis alla rivoluzione, nè penſar vi potea. Ecco altresì come tutto quello, che nel libello Fiſcale ſi dice di quest' inquiſito, va in certo modo a riſolverſi in nulla. Se prima di recarſi in Firenze ei ſi *diede la briga d' intervenire col ſuo voto alla democratizzazione della Toſcana, e ſe ne rettificò i piani* già preparati, lo fece alle premure, ed alle iſtigazioni di due amici, il Salucci, ed il Micheli (difes. § 95. 96. 97. 98. 99. e 100.). Se ſi diede l' altra briga, che foſſero ſtampati in Bologna i cartelli, le patenti ec., e quindi traſportate in Firenze con altri fogli, lo fece obbligato dalla neceſſità di obbedire al ſuo Comandante in qualità di ſemplice nuncio, o lungamano (diſes. §. 79. 80. ſino al §. 95.). Se venne in Firenze parſuaſo di trovarſi quaſi ſubito ſpettatore della Toſcana rivoluzione, fu la lettera *cieca* fattagli avere in Bologna dalla Cipriani con intelligenza del Fabbrini, lettera, di cui dovrà dirſi in progreſſo; furono i diſcorſi di Salucci, di Micheli, di Mazzucchelli, e di altri, e furono pure le pubbliche voci, e mille altre circoſtanze, che l' induſſero in quella perſuaſione. Altronde ei non

era preparato che a farvi la parte di ſpettatore ſemplice, e indifferente (difes. §. 103. 104. 105. 106. 199. 200.). Se finalmente parlò in Firenze di rivoluzione, e diede a cuſtodir fogli alla medeſima in qualſivoglia maniera appartenenti, tutto, come già ſi vedde, è da attribuirſi al Bertini.

155. Per la qual coſa o Dattellis non ebbe mai colpa degna di punizione; o ſe n' ebbe alcuna, eſſa è di tal carattere, che il pentimento ſolo, che ne riſentì ſpontaneamente anche prima del ſuo arreſto, baſtar dee per giudicarla abbaſtanza eſpiata. Appena potè accorgerſi, quanto inſuſſiſtenti foſſero le cose ſuppoſtegli da Mazzucchelli, e quanto il popolo Toſcano foſſe alieno da qualunque mutazione di quel Governo, ſotto cui mena lieti, e felici i ſuoi giorni, non tardò un momento a disfarſi degl' iſtrumenti di un delitto non suo: nè essi eſisterebbero tuttora, ſe in vece di darli in preda alle fiamme, il che volea pur fare, dati non li aveſſe a Bertini, cedendo alle premuroſe di lui iſtanze ſotto l'eſpreſſa condizione, che per ſempre li teneſſe naſcoſti all' altrui viſta.

CARATTERE DELLA COLPA DI DATTELLIS SECONDO LE RESULTANZE DEGLI ATTI, E I PRINCIPJ DI RAGIONE.

156. Ma ſi reſtituiſcano una volta alle coſe i loro proprj nomi, e le forme loro genuine, e ſincere. Non ſi abbiano avanti agli occhi, che i principj di ragione, e le reſultanze degli atti. Non ſi curi quella dichiarazione, con cui Dattellis ſi è figurato di aver la facoltà di confermare nella ſcrittura a difeſa alcune ſue confeſſioni, e di revocarne altre a ſuo piacimento. In vece ſi

ſtia a tutte le confeſſioni, e aſſerzioni verificate abbaſtanza in Proceſſo (Ved. ſopra num. 142.)

157. Le iſtigazioni per eſempio di Salucci, e di Micheli, alle quali Dattellis attribuisce la prima parte, che preſe in Bologna nella immaginata Toſcana rivoluzione, ſono confermate da varj argomenti, i quali parlando di quei due coinquiſiti non ometteremo di riportare. Eſſe dunque non ſi poſſono ragionevolmente impugnare. S' impugna però la conſeguenza, che Dattellis ne deduce, ch' egli cioè non è il colpevole, e che lo ſono i ſuoi iſtigatori. Fu pur egli, che in vece di reſiſtere a quelle iſtigazioni, ſiccome volea ogni legge, ogni dovere, amò piuttoſto di cedervi ſenza eſitare un ſol momento, e per conſeguenza di fare anche ſua la colpa degli altri. Non ſi dica, che ne l' obbligò il dovere dell' amicizia. Poichè queſta l' obbligava più che mai ad opporviſi, e a ritrarre, meglio che poteva, gli amici ſuoi dal mal fare, e dal pericolo graviſſimo, cui ſi erano già eſpoſti, e quello ſempre più grave, cui eſpoſti ſi ſarebbero perſiſtendo nel reo loro diſegno. Nemmeno appelli a qualche altro ſuo dovere particolare verſo quegl' iſtigatori. Non potea averne alcuno da crederſi permeſſo di deviare anche per poco dal ſentiero dell' onore, della virtù, e della giuſtizia. Molto meno aver ne potea per divenire un famoſo coſpiratore. Ma ancorchè Salucci, e Micheli aveſſero avuto diritti sì fatti ſul Dattellis, da eſſer queſto nel dovere di riſpettare le loro inſinuazioni, e di obbedire ai loro comandi, la reità di lui ſarebbe ſempre la ſteſſa. Era pure il Dattellis generalmente in queſto dovere quanto al ſuo Comandante Mazzucchelli, dopo che fu fatto Sergente delle Truppe di linea, e venne in Toſcana per eſeguirne gli ordini. Contuttociò non è meno reo di quello che lo pretende il Fiſco.

158 Avanti di dimoſtrarlo convien rammentarſi, che

della commissione, mandato, ordine, che chiamar si debba, ricevuto da Dattellis in Bologna, siccome egli dice, dal Comandante Mazzucchelli, non siamo tanto certi, quanto lo siamo delle istigazioni di Salucci, e di Micheli. Tutta la prova consiste nei detti di Dattellis, e negli indizj notati nella Difesa ai §§. 90. 91. 92.; indizj piuttosto leggieri, non eccettuato quello dedotto dal reclamo, del quale parla il §. 92. e il quale può esser l'effetto di una certa speranza in Dattellis, che se mai gli fosse stato permesso, contro le regole ordinarie, di dargli corso, venisse ritardata alquanto la decisione della presente causa. (ved. sopra num 139.) Non essendo riescito a Dattellis di dimostrarci legittimamente la verità di quella commissione, non può aversi per un' asserzione ben provata.

159. Pure diamo per un momento, che vero sia tutto quello, ch'ei ne racconta. Dunque perchè vi era chi pensava a rendersi violatore sacrilego d'ogni legge, d'ogni diritto, Dattellis potea prevenirlo impunemente, e portare il primo la face nel luogo, ove a compimento di tanta sceleraggine dovea accendersi l' incendio, e colla face le materie adattate, affinchè acceso che fosse, non potesse spengersi innanzi tempo? I cartelli stampati, quel che se ne dica nella difesa §. 196. 97., sono appunto la face per confessione di Dattellis medesimo: e le lettere, e le patenti sono le indicate materie. *Io stesso*, è Dattellis che parla in Processo, *ho confessato più volte di aver detto a Bertini, che quei cartelli servir doveano per affiggersi fogl.* 145. = *Io gli dissi, che quei cartelli sarebbero stati opportuni a spargersi per la Città pochi giorni prima, affinchè il popolo si fosse messo in bizzarria, e scuotimento fogl.* 134 *t.* = *Le lettere poi avrebbero dovuto servire per la formazione, o di Proclami al Popolo o di passaporti interini, o di corrispondenze colle Repubbliche Francese, e Cisalpina fogl.* 123 *t.*

160. Sia pur vero, ch' ei portò quelle carte in Fi-

renze in forza di un mandato di Mazzucchelli: e che per ciò? Tanto le regole del mandato, così detto propriamente, quanto le regole appartenenti a quel, che i Romani Giureconsulti chiamano *iussum*, non rendono pertanto migliore la condizione di Dattellis. Scrive Ulpiano, quanto a quelle prime regole = *Si mandatu meo facta sit alicui iniuria, plerique ajunt tam me, qui mandavi, quam eum, qui suscepit, iniuriarum teneri. Proculus recte ait, si in hoc te conduxerim, ut iniuriam facias, cum utroque nostrum iniuriarum agi posse. l.* 11. §. 3. *e* 4. *ff. de iniuriis.* E Anton Matteo sull' autorità di queste, e di molte altre leggi, non meno che sui i principj della diritta ragione fissa, che *in criminibus patiandis, tametsi conducta sicariorum manus sit, sceleris tamen infamia ad utrosque pertinet. Ant. Matt. de crim. Prolegom. cap.* 1. §. 12. E quanto alle seconde regole, non si nega, che suole scusarsi o del tutto, o in parte dal delitto e dalla pena, chi nell' offendere altrui non fece che eseguir gli ordini di un suo legittimo superiore. Bisogna però, siccome osserva Boemero, che concorra nell' offensore *absoluta parendi necessitas*, cioè una necessità tale che *de iustitia, vel iniustitia jussus ratiocinari haud integrum, sed stricte ab eo exequendus sit.* Quindi passa a dire il citato Autore, *si miles extra officium a Praefecto ad vulnerandum excitatur, species passivae obedientiae cessat, nec ratio imputationis in executore temerario deest. Bohemer. ad Carpz. quaest.* 4. *observ.* 1. Siccome però conclude in quel luogo il Boemero, che a un simile esecutore degli ordini altrui non può mai convenire la pena ordinaria, lo stesso concludono i Difensori quanto a Dattellis nel §. 215. e nella corrispondente nota 264. Ma avvertasi, che il comando dee partire da persona rivestita di autorità comunicatale dalle Leggi del paese, in cui fu commesso il delitto. Allora chi è tenuto di rispettare particolarmente quella persona, e di eseguirne i comandi, non lo

fa ſenza riſpettare nel tempo medeſimo le leggi pubbliche e l'Autore di eſſe, o ſia il proprio Sovrano: talchè se poi l'avrà riſpettata e obbedita, quando far non lo dovea, non potrà non eſſervi una ragione di ſcuſare in parte il comandato, e di punir con rigore il comandante. Il che non può dirſi degli ſtranieri eſecutori degli ordini di perſone non conoſciute dalle noſtre leggi; e ſe dir ſi voleſſe, gli ſtranieri opporrebbero ſpeſſo quel titolo, difficile a verificarſi, per non eſſer puniti con pena ordinaria.

161. Nel caſo noſtro non è pienamente verificato il comando di Mazzucchelli. Intanto però il Dattellis conviene, che quando fu da lui richieſto di caricarſi del traſporto delle carte a Firenze, non era ancor Sergente della Truppa di linea, nè impiegato nell'Uffizio di quel Comandante. Dunque non avea obbligazione ſpeciale di preſtargli in tutto obbedienza. Contraſſe queſta obbligane nel momento, in cui accettò l'offertogli grado di Sergente; accettazione, che anche le coſe notate al num. 149. moſtrano aver avuto per fine l'eſecuzione di quella commiſſione col minor pericolo poſſibile di Dattellis. Dunque volle egli la commiſſione, dalla quale potea diſimpegnarſene ſenza mancare ad alcuno dei ſuoi doveri; e volle pure il fine di eſſa, benchè foſſe evidentemente ingiuſto, e riprovato da quei medeſimi principj di ragione univerſale, ſpiegati nei primi diciaſſette numeri di queſto Voto.

162. Come poi Dattellis poteva perſuaderſi, che la commiſſione partiſſe da ſorgente molto più alta, che non era quella preſente allora agli occhi ſuoi? Forſe egli non ebbe mai queſta perſuaſione, e ſolo dopo il ſuo arreſto glie l'ha fatta per avventura ſimulare la falſa ſperanza, che il ſimularla poteſſe rieſcirgli vantaggioſo. Comunque ſia, egli è certo, che per non averla gli dovea eſſer più che ſufficiente il conſiderare la morale impoſſibilità del ſoggetto di quella perſuaſione, e l'offeſa graviſſima, che

con essa recava a persone, alle quali dovea assolutamente e rispetto, e venerazione particolare. Di più il fatto stesso era tale da escluder per fino il principio di una simile persuasione. Finchè una Nazione pensa a se, nè prende parte alcuna nelle altrui contese, negli altrui interessi, e si conduce colle altre Nazioni tutte da Nazione pacifica veramente, ed amica; e finchè i fatti i più notorj confermano tutto giorno, che è così, e che non può essere altrimenti, potrà mai esser bastante giustificazione di un' opinione in Dattellis affatto contraria o una lettera cieca, che gli viene rimessa, o le lettere di alcuni male inclinati, o le voci di soggetti non conosciuti, che per furti, per violenze, e per altri simili delitti, pei quali furono legittimamente condannati nei Tribunali? Potranno esserlo gli articoli contenuti in qualche pubblico foglio? opere forse di alcuni pochi, che credevano del loro interesse l' ingannare il mondo tutto con notizie falsissime.

163. Neppure esser lo poteano i discorsi di Mazzucchelli, i quali anzi furono tali da far ricredere da quella opinione chiunque l' avesse già concepita, e da persuaderlo, che quel che diceva, non era, che un progetto concepito temerariamente da private persone. Si provò bene Dattellis a far dire al novello suo Comandante quel che dir non volea, e che non disse, o almeno non specificò giammai. Disse però, e lo disse senza mistero veruno, ch' ei si annojava in Bologna, e che sperava di venire in breve a comandare la Piazza di Firenze, Città che gli piaceva moltissimo *fogl* 189. *t.* Disse, *che erano in nota circa cinquecento Giovani possidenti tra Bresciani, e Bolognesi, e di altri paesi, i quali alla prima chiamata avrebbero formato un Club, ed una Cassa di tre mila scudi*, e che *questo Club si sarebbe diviso in tante piccole partite* per distribuirsi alcune in *Firenze*, alcune in *Vernio*, alcune in *Pistoja* ec. *fogl.* 191. *t.* Nè nominò a Dattellis

alcuno dei cinquecento Patriotti o di Brescia, o di Bologna, o di qualsivoglia altro Paese. Nè l'accompagnò con lettere ad alcuno in Firenze. Solamente gli diede il segnale da poter ravvisare, appena se gli si fosse presentato, l'incognito zoppo, al quale passar si doveano le note carte. A tutto quel discorso chi non si sarebbe persuaso, che l'accennato progetto avea per principale origine la noja, che incominciava a recare a Mazzucchelli il soggiorno di Bologna, e il desiderio di mutar questo soggiorno con altro più ridente, ed ameno? E l'altre circostanze annunziate in quel discorso a chi non avrebbero fatto apprendere, che il progetto era opera immaginata da chi non avea, nè aver potea alcuna probabile ragione d'immaginarla? E se non ostante Dattellis credè altrimenti, attribuisca a se medesimo quest'inganno, nè accusi di rigore la giustizia, perchè lo vuol punito con pena corrispondente al misfatto, che dietro quella persuasione volò a commettere in Toscana.

164. Sebbene anche quando Mazzucchelli gli confidò quel progetto, fece il Dattellis qualche altra parte oltre quella di semplice ascoltatore. *Intanto*, sono parole di Dattellis, *io mi ricordava di avere nel mio baule quelle liste di preparativi fatte dal Salucci già tempo fa. In questa occasione io volli mostrare le suddette liste a Mazzucchelli, il quale mi disse, che non ve ne era bisogno; ma che sarebbe stato bene, ch'io l'avesse portate in Firenze, e le avesse mostrate alla Persona della Scatola d'oro, la quale ne avrebbe fatto qualche uso, facendo una scelta delle notizie più opportune fogl.* 194. Di fatti portò anche quelle liste, e varj opuscoli, inni ec. con animo d'insinuare mercè di essi sentimenti nel Popolo Toscano difformi da quelli che nutre verso Chi lo governa. Segni son questi, che il Dattellis non contento del merito della semplice obbedienza, amò di comparire per uomo, che sapea anche da se meditare le grandi imprese, e pre-

parare i mezzi di eseguirle. Comparve sotto questo aspetto, allorchè prese in Bologna sopra di se l'incarico propostogli; e comparve di nuovo dopochè si fu recato in Firenze. Avendo aspettato invano l' incognito zoppo, o sia la persona della scatola d' oro, ravvisò nel Bertini il soggetto il più adattato a farne le veci; e per quanto fosse allora il Bertini persona nè nominata, nè descritta, nè conosciuta mai da Mazzucchelli, gli affidò le carte contro l' ordine, che avea di darle solamente all'uomo zoppo. Tanto stava a cuore a Dattellis la rivoluzione Toscana; e tanto gli premeva di poter dire nel ritorno che era per fare a Bologna, che alcuni dei principali istrumenti di quella rivoluzione erano già in Toscana per opera sua, e che erano presso un Toscano, il quale ne avrebbe saputo far buon uso al pari di qualunque altro soggetto. Sembra non potersi credere altrimenti, subito che Dattellis vuole, che si abbia per verissimo tutto ciò, ch'egli stesso ci ha raccontato di Mazzucchelli.

165. L' esame di quel che passò in Bologna tra il Comandante Mazzucchelli, e il Sergente Dattellis, ci ha condotti a considerare il secondo giunto ormai in Firenze, e sottoposto senza dubbio alcuno alla giurisdizione del Principe Sovrano della Toscana, e alle leggi tutte in essa veglianti. Quì è, dove bisogna rammentarsi, che Dattellis dà per cagione della sua venuta, non meno che del suo contegno in questa Città le misure prese innanzi dal Fabbrini, e le maniere alle medesime corrispondenti, che tennero con lui la Cipriani, e il Bertini: misure, e maniere, sulle quali si disse al numero 152. essersi lungamente tratenuti il Dattellis, e i suoi Difensori. Ma quì è, dove bisogna rammentarsi eziandio, ch'è dovere d'ogni uomo di star ben cauto non solo per non correre spontaneamente verso il precipizio, ma anche per non esservi condotto da una inconsiderata credulità agli altrui detti, figlia bene spesso non della malvagità di chi ci parla,

ma dei noſtri medeſimi deſiderj portati al di là del lecito, e dell'oneſto. Queſto ſolo baſtar potrebbe per concludere, che di qualunque genere ſiano ſtate quelle miſure, e maniere, non poſſono generalmente ſcuſare il Dattellis quaſi per quelle ragioni medeſime, per le quali ſi è veduto, che a ſcuſarlo non baſtano nè le inſinuazioni, o i comandi di Mazzucchelli, nè le iſtigazioni dei coinquiſiti Salucci è Micheli.

166. Nondimeno ſi conſiderino con particolar diligenza le accennate miſure, e maniere, e ſe ne ſcopra l'origine, l'indole, e il fine. Dopo di che ſarà agevol coſa il giudicare, ſe da eſſe ne vengano tutte le conſeguenze favorevoli al Dattellis, notate nella ſcrittura a difeſa. Che l'origine foſſe il male, che altri andava ingiuſtamente preparandoci, e che il fine foſſe di prevenire queſto male medeſimo, l'avvertimmo di ſopra num. 151. Talchè non vi è in genere di che imputare il Fabbrini per eſſerſi indotto a prendere delle miſure; e vi è molto di che imputare il Dattellis, il quale ve l'obbligò col ſuo modo di procedere. Quand'è, che ſi faccia debito ad alcuno, perchè ſi ſtudia di provveder meglio che può alla ſicurezza apertamente minacciata di coloro, che lo deſtinarono a vegliare al mantenimento di eſſa; e non ſi faccia piuttoſto a colui che osò temerariamente di minacciarla? Ovunque è approvato, e lo approva anche l'ultima noſtra Legge artic. 9., *qualunque ſtraordinario provvedimento all' unico effetto di aſſicurarſi delle perſone* ſoſpette di macchinazioni contro lo Stato. Molto più dovea eſſer lecito al Fabbrini di procurarſi la piena cognizione dell'origine, natura, e ampiezza delle macchinazioni, delle quali tanto ſi parlava ſpecialmente in Bologna, e di ricorrere ai mezzi più acconci per acquiſtare ſollecitamente quella cognizione ſenza l'offeſa, e l'ingiuria di alcuno. Le circoſtanze gli fanno apprendere per uno dei migliori mezzi quello di muovere la Ci-

priani, ed il Bertini a prestargli assistenza in quelle sue giustissime, e necessarie ricerche. Mercè di essi giunge di fatto ad assicurarsi più che mai, che vi è pur troppo chi ordisce un'orribil trama a danno della Toscana, e che uno dei principali autori n'è Dattellis; quel desso, il quale in Bologna diceva di occuparsi del modo di mutare la costituzione della Toscana, e il quale scriveva a Firenze d'essere per recarvisi ben presto in persona. Vi si reca effettivamente. Se mosso fosse a recarvisi dalla lettera *cieca* rimessagli dalla Cipriani da Firenze a Bologna con precedente scienza del Fabbrini, ovvero da altra cagione; come pure qual sia il giudizio da farsi di questa lettera medesima, si lasci adesso di ricercarne: ne cercheremo tra poco. Giunto Dattellis in Firenze, vi trova l'ospitalità solita accordarsi agli altri Forestieri, e vi gode della libertà, e dei diritti che sono loro comuni. Se non che il Fabbrini veglia, e fa vegliare sopra di lui, non potendo fare altrimenti senza mancare essenzialmente al dover suo, intanto ch'è massimo il bisogno, ch'ei l'eseguisca con fedeltà, e che vegli con diligenza infinita. Non tarda molto a saperssi, che il Dattellis tiene in casa della Cipriani discorsi di rivoluzione; che gli tiene particolarmente con Pietro Bertini; e che ha seco gl'istrumenti opportuni, perchè essa nasca in Firenze, e perchè appena nata sia altronde efficacemente favorita, e protetta. Può dunque verisimilmente riescir ben presto fatale alla Toscana una più lunga libertà in Dattellis. Onde sette giorni dopo il suo arrivo in Firenze è arrestato, e con esso lo è il Bertini pure, giacchè il Fabbrini pubblico accusatore non era ancora *ben sicuro della verità di tutto ciò, che il Bertini detto gli avea di Dattellis fogl.* 130., e che poi è rimasto pienamente confermato dalle resultanze dei presenti Atti. Nello stesso tempo fa il Fabbrini formale istanza, perchè sia proceduto a termini di ragione contro Dattellis e Bertini, esibendo le carte per-

quisite respettivamente all' uno, e all' altro nell' atto dell' arresto, le quali ne fecero subito conoscere a fondo la trama già preparata, e i fili che la componevano; di modo che poteron in tempo impedirsene i funestissimi effetti.

167. Fin quì non apparisce, che il Fabbrini abbia fatto cosa, che dir si possa irregolare, e ch' ecceda anche di poco i limiti prescrittigli dalle leggi, e dalla pratica tanto nostra, che delle più culte Nazioni nell' esecuzione de' suoi doveri. Volendo dire irregolare il ricorso, ch' egli ebbe all' opera della Cipriani, e di Bertini, converrebbe dire altresì, che in Toscana, e altrove non dee esservi alcuno, che destinato sia a vegliare continuamente sulla conservazione dell' ordine pubblico; o che essendovi, non gli debba poi esser permesso l' uso dei mezzi assolutamente necessarj per avere il fine proprio di quella vigilanza. Il perchè l' accusator pubblico sottoposto, come qualunque altro, ad esser giudicato formalmente per le mancanze in uffizio, e punito con pena proporzionata all' importanza del soggetto, cui esse si riferiscono, quanto alle accuse, o querele speciali la nostra Legge del 1786. artic. 2. *non lo vuol tenuto, che alla calunnia espressa, ovvero a dire chi gli ha dato la notizia.* Non essendovi motivo probabile di creder calunniosa l' accusa (e non vi è certamente nel caso nostro), i Giudici non si curano di sapere, come, e da chi abbia il pubblico Accusatore avuto le notizie de' respettivi delitti, e delinquenti. Si sà bene, ch' egli quasi mai arriva a saperle senza l' opera altrui, o senza qualche atto di sua particolare sagacità, e destrezza, diretto a render vane le arti infinite, onde si studiano i rei di tenere occulti i proprj misfatti. Nè mai i Giudici condannano alcuno, perchè egli fu accusato; ma condannano solamente, quando il fatto compreso nell' accusa trovano esser poi stato legittimamente provato e in genere, e in specie. E allora non ha il reo da dolersi, che di se stes-

so, non già dell' Accusatore, nè di chi gli somministrò le notizie per accusare con qualche fondamento.

168. E' vero per altro, che ai detti di chi si sa, o si ha ragionevol motivo di credere che stato sia il segreto delatore, non dee il Giudice prestare che poca e quasi veruna fede. In genere è effettivamente così: ma egli è poi altrimenti, quando il Giudice vede, che il Fisco essendo andato dietro le tracce segnate dal delatore è giunto a porre in essere il delitto, ed a trovar veridico il delatore medesimo in tutti, o nella maffima parte de' suoi detti. Questo stesso fu da noi osservato al num. 144., e fu aggiunto essere ormai accaduto così riguardo ai detti della Cipriani, e di Bertini contro Dattellis. A che dunque i lunghi discorsi su l' una, e l' altro, sul respettivo loro carattere, e sopra tanti altri accidenti, incapaci di lor natura a influire sulla decisione della presente causa? Forse perchè fu una Donna la prima, che svelò in tempo le circostanze speciali della cospirazione di Dattellis, la cui esistenza altronde era nota generalmente, la cospirazione non sarà cospirazione, e Dattellis dovrà esser dichiarato innocente? Anche la famosa congiura di Catilina fu svelata da una donna; e il consecutivo supplicio di lui, e de' suoi aderenti fu, e sarà sempre riputato giustissimo. *In quaestionibus laesae Majestatis*, scrive Papiniano, *etiam mulieres audiuntur: Conjurationem denique Sergii Catilinae* (Julia, ovvero Fulvia secondo Sallustio) *mulier detexit, et Marcum Tullium Consulem Iudicium* (nelle Pandette Fiorentine leggesi *indicium*) *eius instruxit leg.* 8. *ff. ad leg. Iul. Majest.* Forse perchè alcuno trattando coi fazionarj simulò sentimenti simili ai loro, e dopo essersi con tal mezzo assicurato dei pensieri, e delle mire che aveano, e di quel che aveano già fatto, ed erano per fare tra poco, si diede premura, perchè fosse loro da altri impedito di dar compimento totale al delitto, non dovranno più aversi per

quegl' insigni scellerati, che furono, e che sono veramente ? Le storie delle Congiure, e delle Cospirazioni ci mostrano, che se alcune furono scoperte, lo furono quasi sempre, o perchè uno de complici si abbandonò alla fede di persona a lui non per altro carissima che per cagione di passione cieca e sterminata ; o perchè la smania di acquistar sempre nuovi aderenti fece loro ravvisare ai discorsi, ai gesti, ai moti, alla fisonomia per uomo degno d' essere ammesso alla loro confidenza, chi effettivamente non lo era ; o perchè tra i fazionarj medesimi vi fu chi preso dall' orror del delitto, e insieme dalla persuasione, che l' umanità, e la lealtà verso pochi compagni per se medesimi inumani, e disleali non era che crudeltà, e perfidia somma verso moltissimi innocenti, fuggì dalla società dei primi, e corse frettoloso in braccio ai secondi, provvedendo in tempo alla sua, ed insieme alla loro sicurezza.

169. In somma la Cipriani, e il Bertini hanno forse presupposto in Dattellis un delitto, ch' ei non avesse? Parlava il Dattellis, ed operava da vero nemico della Toscana: e il Bertini Toscano si studiò di conoscere meglio i sentimenti di lui verso questa sua Patria con animo di renderli noti, qualora trovati li avesse assolutamente ostili, come li trovò pur troppo, a chi potesse efficacemente operare per la comune salvezza. Non era Toscana la Cipriani ; amava però la Toscana, e più amava Napoli sua patria, e amava particolarmente Dattellis Napolitano lui pure, il quale le corrispondeva con fiducia tale da non tenerle nascosto il vivo suo desiderio, che Napoli ancora provasse quella sorte medesima, la quale ben presto provar dovea la Toscana per opera sua, e di alcuni suoi partigiani. La Cipriani amica di Dattellis, che la distingue spesso in processo con tal nome fogl. 31. 90. t. 119. t. volea salvo l' amico, e non volea men salva la Patria sua, e la Toscana. Dunque *tanto in Bolo-*

gna, sono parole di lei *fogl.* 105. *quanto in Livorno, che in Firenze vedendo la cattiva condotta di Dattellis, e sentendo dal medesimo le sue pessime intenzioni contro Napoli, e la Toscana, gli dicevo sempre, che avesse giudizio, che lasciasse queste cose, e che si correggesse, perchè altrimenti si sarebbe tirato addosso gli occhi del Governo, e l' avrebbe finita male*: al che Dattellis rispondeva *di non aver paura di nessuno. fogl.* 105. *t.* 161. *t. Io sapendo*, è sempre la Cipriani che parla *fogl.* 162. *t.*, *che Dattellis avea portato da Bologna in Firenze i fogli, dei quali ho parlato in altri miei esami, e altri contenenti piani di rivoluzione di questo Stato, l' ho benissimo consigliato più volte di non tenerli presso di se per non trovarsi in imbarazzi*. In fine soggiunge *fogl.* 164. = *Ho benissimo dimostrato del timore, e dello sbigottimento non tanto all' arrivo di Dattellis, quanto nel tempo di sua dimora in questa Città, perchè temevo, che coi sentimenti ch' egli avea corresse qualche disgrazia* = Di tutto questo fan fede lo Zara, e la Calzolai *fogl.* 157. *t.* 158. 161., e Dattellis medesimo, di cui ecco le parole = *Sapevo di esser molto tenuto di vista dal Governo di Firenze, ove dimorai l' anno scorso nel mese di Maggio insieme colla mia amica Cipriani . . . e mi è stato raccontato da lei medesima fogl.* 4. *t.* 43. *t.* Prosegue Dattellis = *La Cipriani fu sorpresa dalla mia visita improvvisa* (da quella cioè de 4. Aprile) *e restò sbigottita in vedermi e dette contrassegni non equivoci di stordimento, di sorpresa, e di un panico timore fogl.* 148. *t. . . . Ella mi disse, che fossi andato via subito da Firenze, poichè sapeva, che il Bargello prendeva delle minute informazioni di me fogl.* 91. Dice finalmente = *Due giorni prima del mio arresto essendosi portata la Cipriani nell' ora della sera in casa del Bargello . . . trasentì un ordine già emanato di farmi arrestare; Ella me ne rese inteso mostrandomi dell' inquietudine fogl.* 37.

170 Come queste respettive asserzioni della Cipriani

e di Dattellis confermano più che mai la determinata volontà del secondo di attaccare il pubblico potere, e il Sovrano della Toscana; così escludono in lui il pentimento supposto dai Difensori, il quale a suo luogo si vedrà contradetto da ciò, che il medesimo ha fatto fino al momento del suo arresto. Intanto quelle asserzioni ne fanno sovvenire di una regola ricevuta dai Dottori. La regola è questa = *Filius tenetur revelare Patrem machinantem contra Rempublicam, si monitus Pater noluerit desistere, & si magnum immineat periculum. Non enim profuerit filio allegare erga Patrem pietatem. Impietas enim foret, si in perniciem Reipublicae impia celaret Patris consilia* = Lo scrisse Deciano *tract. crim. lib. 7. cap. 34. num. 21.*, e lo scrisse appoggiato sulla ragione, che l'amor de' parenti superar dee ogn' altro amore, eccetto solamente l'amor della Patria. L'avvertì anche Cicerone, e lo confermò con varj esempj, de' quali eccone uno, che pare adattato a rappresentare la Cipriani per Donna, la quale per impulso solo di amicizia verso Dattellis, e pel suo giusto attaccamento a Napoli, ed alla Toscana, da lei considerata per sua seconda Patria, si è condotta coll' amico, come il figlio condur si dee verso il Padre per sentimento di Cicerone *de off. lib. 3. cap. 23.* = ivi = *Quid? si patriam prodere conabitur Pater, silebit ne filius? Immo vero obsecrabit Patrem, ne id faciat:* e la Cipriani pure pregò. *Si nihil proficiet, accusabit, minabitur etiam:* e la Cipriani prevenendo il Dattellis, che il Fabbrini lo teneva di mira, e il Dattellis sapendo, ch' essa era veramente in relazione col Fabbrini *fogl. 147. t. 149.* venne in certa guisa a minacciarlo. *Ad extremum si ad perniciem patriae res spectabit, patriae salutem anteponet saluti Patris.* E la Cipriani deponendo fuori di giudizio, e in giudizio contro Dattellis mostrò di saper preferire alla salute dell' amico quella della Toscana, e di Napoli sua Patria. Dichiara ella stessa, che non già un certo cattivo tratta-

mento ricevuto da Dattellis l'indusse a deporre contro di lui, siccome si era provato a far credere Dattellis *fogl.* 149. *t.*, ma il suo attaccamento ai Governi di quelle due Città. Sentiamolo da lei medesima, che non lascia di dirlo espressamente *fogl.* 164. = ivi = *E' vero che Dattellis mi diede degli urti, mi maltrattò; è vero, che io dissi di volermene vendicare; ma questo fu nel calore dell'ira. E quei cattivi uffizj, che gli possa aver fatto in quest'ultimi tempi, non è stato per vendetta nè per fargli del male, ma unicamente per non vedere sconvolgere il buon ordine, la pace, e la quiete di questo Stato, come pure di Napoli; contro del qual Regno ha sempre detto Dattellis di avere le stesse mire, che avea contro la Toscana.* In vero se odio, o vendetta avesse guidato la Cipriani, non avrebbe prevenuto Dattellis nella maniera ond'egli stesso dice d'essere stato prevenuto appena le parlò in Firenze.

171. Avesse la Cipriani, o non avesse in mente di conformarsi nelle sue azioni alla regola notata di sopra, ella nella sua condotta esteriore vi si conformò. Altrimenti avrebbe dovuto temere d'esser sottoposta alle pene fulminate dalle leggi contro i complici dell'altrui delitto, ed anche contro chiunque omette solo di rivelare in tempo le macchinazioni, le quali sa bene andarsi preparando da alcuni per rovesciare l'ordine universale dello Stato. *Leg. quisquis* 5. §. 6. *&* 7. *cod. ad L. Iul. Majestat.* Stat. Comm. Florent. *Rubr.* 60. Voet *ad Paud. lib.* 48. *tit.* 4. §. 11. Boss. *Tract. Var. num.* 47.

172. Ancora però restano a spiegarsi l'articolo della lettera *cieca*, e le maniere tenute da Bertini con Dattellis. E quello, e queste non possono meglio spiegarsi che riportando le parole medesime di Dattellis, e di coloro tutti, i quali vi hanno avuto parte. Restituitasi la Cipriani nel Marzo di quest'anno da Bologna a Firenze, s'incontra col Fabbrini. Questi all'udire da lei medesi-

ma, che *Dattellis* in Bologna pensava, e *voleva accingersi alla rivoluzione in Toscana*, le fa presente, che era dell' interesse di questo *Stato l' espiare cosa macchinasse questo Dattellis, e perciò rendersi necessario di fargli pervenire una lettera, dalla risposta della quale si potesse raccapezzare qualche cosa*. La Cipriani ci fa poi sapere, ch' effettivamente il *Bargello scrisse la lettera; che le disse contenere genericamente ricerca di novità; e ch' ella glie l' inviò per la Posta fogl.* 103. Esaminato quindi nelle solite forme il Fabbrini depone, che la *Cipriani gli significò di aver avuto lettera da Dattellis, nella quale la pregava di dargli le novità, che correvano in questa Città, e specialmente quelle concernenti il Papa; che poi egli avrebbe dato le novità, che correvano in Bologna. Volendo io*, prosegue il Fabbrini, *invigilar su questo soggetto, e premendomi di sapere, come la pensava, e cosa sapeva dire, io scrissi una lettera anonima nella quale gli davo le novità del Papa, che gli significavo trovarsi in Siena; ma non gli davo altra novità, e solo passavo a pregarlo, che mi comunicasse quali novità correvano in Bologna, che poi io espressamente gli avrei dato quelle che correvano in Firenze Questa è l' unica lettera, ch' io abbia consegnato alla Cipriani da rimettersi a Bologna fogl.* 128. *t.* 129.

173. Il Dattellis conviene di aver ricercato alla Cipriani le notizie accennate *fogl.* 120. *t.*; e non dice mai, che oltre quella lettera gliene pervenissero altre in Bologna senza sottoscrizione. Impugna però il tenore di essa; poichè *fogl.* 121. si spiega così = *Questa incognita persona mi scriveva, che tutta la Toscana anelava di esser democratizzata; che i Patriotti erano tutti in un gran timor panico di spiegare le loro idee per non vedersi protetti da alcuna mano forte; ch' egli avrebbe potuto fidarsi soltanto di dugento decisi Patriotti, o amici; ch' egli finiva di parlarmi su ciò, ma che se fossi venuto in Firenze*

mi sarei convinto di questo annunzio, e gli avrei tutti particolarmente conosciuti. Questa lettera mi fece entrare grandemente in persuasione, che il Popolo Toscano fosse stato dispostissimo al cambiamento di Governo; ed io pensai, che a farlo seguire bastasse il minimo urto. Dattellis non ha esibito la lettera, nè essa è mai pervenuta in Tribunale. E però resta sempre incerto il tenore della medesima, non bastando a renderlo certo quel che ne dice la Cipriani in giudizio *fogl.* 103., la quale favorisce i detti del Fabbrini, nè l'attestato del Cittadino Jacopo Marsigli di Bologna, prodotto nel difensivo, e mancante della giudiciale ricognizione; senza di che simili attestati secondo l'uniforme insegnamento de' Dottori, e la pratica universale non sono da attendersi. Tutto quel più, che ne dicono i Difensori, si riduce a semplici congetture, da non potersene fare conto alcuno, dopo che Dattellis ha accordato, che la lettera in questione possa esser benissimo una lettera diversa da quella *cieca*, di cui avea innanzi parlato. *Io*, dice Dattellis, *posso giurare, che in Bologna lessi lettera, per cui mi ero fatto la certa opinione sull' affare dei dugento Patriotti. Io non so, come viva ancora nella persuasione, che questa fosse stata la lettera, ch' io ricevetti accluſa in una della Cipriani. Potrebbe egli mai essere, che il Salucci, o altra Persona mi avessero messo sott' occhio una lettera di simil tenore? Sarà mai vero, ch' io mi equivocassi di foglio, e di circostanze? fogl.* 143. E veramente altrove confessa Dattellis, che il Salucci *gli mostrò alcune lettere, le quali disse pervenutegli da alcuni Patriotti di Toscana fogl.* 114. 115.

174. Diasi nonostante, che il Dattellis in questa parte non abbia preso equivoco alcuno. Dugento, e non più erano secondo lo Scrivente i Patriotti disposti alla rivoluzione. E la lettera era anonima, o *cieca, era senza sottoscrizione*; siccome ripete più volte Dattellis *fogl.* 92. 120. Cosa sono dugento Patriotti soltanto, se non una

minima quantità in paragone di tutti gl' Individui, dai quali è composta la Nazione Toscana? Da questo appunto il Dattellis, al quale le leggi tutte vietavano d' ingerirsi in qualsivoglia ipotesi negli affari di Nazione a lui straniera affatto, dovea dedurne, che la Nazione per se stessa non inclinava punto alla rivoluzione. La mancanza poi di sottoscrizione in quella lettera poteva, e doveva metterlo in avvertenza per non credere a chi la scriveva, e per non curarsi nemmeno di sapere chi egli fosse. In vece ne cerca con premura e quando era ancora in Bologna, e appena si trovò in Firenze *fogl.* 92. 104.; e presta subito pienissima fede a tutto quello che dicea la lettera, e a quello eziandio che non dicea, che *il Popolo*, cioè, *fosse dispostissimo al cambiamento di Governo*. E donde questo, se non perchè pieno, com' era, d' immenso desio d' involgere in mille sciagure questo Stato, nulla più vedea con occhi giusti, ma tutto gli appariva vestito di colore corrispondente a quel desio? Non crede però, che sia ancora il tempo di correr là, *dove un piccolissimo urto* bastar potea a produrre un gran *cambiamento*. Resta in Bologna, finchè il Comandante Mazzucchelli l' animi a porre quasi l' ultima mano all' impresa coi discorsi, che Dattellis ci narra minutamente, e più col grado, che gli conferisce di Sergente, e colle lusinghevoli promesse di farlo ben presto suo *Ajutante con casa, vitto, e ottima paga fogl.* 191. Allora finalmente si muove, e vola a Firenze a perfezionarvi l' opera da tanto tempo meditata; e convien dire, che allora non pensasse più alla lettera senza sottoscrizione. Poichè raccontando egli nel decimo quarto costituto le più minute circostanze dell' abboccamento, che ebbe con Mazzucchelli, dice bene di essersi *ricordato* delle liste già preparate con Salucci, e di averle *mostrate* a Mazzucchelli *fogl.* 194.; ma della lettera non fa menzione alcuna.

175. Seguono adesso le maniere tenute in Firenze

con Dattellis dalla Cipriani, e da Bertini coll' intelligenza del pubblico accusatore. Interrogata la prima da Dattellis, appena se le presentò = *chi fosse colui, che gli avea scritto la lettera cieca in Bologna* = rispose = *essere un suo conoscente vero Patriotta, e Repubblicano* =. Allora dice la Cipriani mi fu mostrata *premura da Dattellis di conoscerlo; onde ne resi inteso io stessa il Bargello, ragguagliandolo del contenuto dei fogli, che Dattellis avea portato seco da Bologna. Il Bargello mi disse, che mi contentassi per allora di dire a Dattellis, che il detto soggetto si ritrovava in Siena, di dove sarebbe ritornato tra non molto; e frattanto passai a Dattellis una lettera datami dallo stesso Bargello, nella quale il noto Soggetto fingendo di scrivere da Poggibonsi diceva, che si sarebbe restituito in breve in Firenze. Mi par, che fosse il dì 7. del corrente Aprile, che il Bargello mi disse, che gli presentassi il Bertini, persona fidata, colla veduta di fare delle scoperte da Dattellis. Di fatti io presentai a Dattellis il Bertini già prevenuto, dicendogli, che questi era quegli, che avea scritto le note lettere, e del quale gli aveo parlato altre volte vantaggiosamente, descrivendoglielo per uno di sentimenti repubblicani. Fu allora, che Dattellis fidandosi interamente di Bertini gli confidò tutte le cose, e gli tenne i discorsi, de' quali ho parlato in altro mio esame.* Con questi detti della Cipriani *fogl.* 104. convengono quelli di Bertini *fogl.* 14. 108, e quelli ancora di Dattellis medesimo *fogl.* 92.

176. Recatosi adunque il Bertini a trovar Dattellis alla Locanda del Leon Rosso ebbe con lui dalla mattina del dì 8. fino alla sera del dì 10. Aprile quattro distinti abboccamenti; al primo dei quali asserisce essergli stato detto da Dattellis, *ch' era finalmente sorta l'epoca della rivoluzione Toscana; ch' egli ne avea formato il piano; che per eseguirlo erano necessari dugento Patriotti, i quali*, nel secondo o terzo abboccamento gli disse *esser*

seco d' accordo; e che avendogli letto i fogli manoscritti potè *rilevare*, qual fosse il piano, e quali l' informazioni da prendersi per condurlo ad effetto. E quì Bertini descrive l' uno, e le altre; passando quindi a dire, quando, come, e a qual fine gli fossero da Dattellis consegnate le stampe perquisitegli nell' atto del suo arresto *fogl.* 8. *t.*; 9. 10. 11. 12. 13. Inoltre confessa, che volendo *insinuarsi* presso di lui, e fargli credere, che si accordavano nel pensare, ora secondò *le strane mire di lui fogl.* 10. *t.* ora gli finse *di esser persona odiosa a questo Governo fogl.* 112 *t.*; *ora di aver trovato associati, e compratori* delle varie opere consegnategli da Dattellis stesso, cioè di *alcune opere dell' Avvocato Leoni, e del Giornale il Quotidiano fogl.* 108. *t.* 109.; *ora d' essere in timore, e d' aver lacerato al Teatro per paura, che gli fosse trovato uno dei fogli stampati, che si era messo in tasca*, dopo che il Dattellis ne lo avea fatto depositario *fogl.* 110. *t.*

177. Di queste asserzioni non ve n' è alcuna che confermata non sia da Dattellis. Ma questi poi sostiene eziandio, che il Bertini al primo incontro gli fece *varie e interessanti proteste d' amicizia*; *che gli mostrò una coccarda repubblicana in atto di baciarla più volte, e di giurare di voler spargere tutto il suo sangue per vederla su i cappelli dei Toscani*; *che gli disse di avere dugento amici a sua disposizione, pronti alla rivoluzione Toscana*; *che ciò fu sentito dalla Cipriani*; *ch' essa e Bertini glie lo confermarono più volte in voce*; *che questi gli si offrì per formare un Proclama ragionato al Popolo*; *che lo scongiurò a fargli vedere le carte* (cioè le Patenti le Lettere, i Cartelli)*; che s' inoltrò a fargli un quadro dei Patriotti da lui conosciuti*; *che gli parlò della conversazione . . . . . avvisandolo, che v' intervenivano molti soggetti repubblicani, e animandolo a intervenirvi Lui pure per fare una riflessione sulle fisonomie, e i discorsi*

de' medesimi soggetti, che l' assicurò di potersi fidare d dugento Patriotti per concertare la maniera di organizzare con più sicurezza i preparativi, ed il piano per la rivoluzione; che quanto alle informazioni da prendersi *credeva a proposito di ripartirle una separatamente dall' altra, e d' incombenzarne un numero de' suoi amici;* che gli fece varie dimande sul modo, onde altri fossero per proteggere, dopo che nata fosse, la rivoluzione Toscana; che gli parlò lungamente del tempo, e della maniera di eseguire, e dirigere *l' azione generale, di sorprendere la Nobiltà, e di far cadere in ostaggio la stessa Persona del Principe.* Aggiunge Dattellis di aver dato a queste ultime proposizioni la seguente risposta, cioè, che credendo ormai difficile il buon esito della rivoluzione *ne abbandonava il pensiero, ed era già deciso di dare alle fiamme le carte* (quelle cioè nominate poc' anzi) *quali carte inutili, e perniciose affatto*; ma che il Bertini lo *scongiurò a darle a lui, che l' avrebbe conservate in una cantina disabitata.*

178. Sempre Dattellis ha persistito in simili detti, che si leggono particolarmente nel settimo, e nono costituto, e li ha anche sostenuti in faccia al Bertini. E questi li ha negati con non dissimile fermezza, e costanza. Il primo appena fu pubblicato il Processo n' ebbe copia autentica, dalla quale dovè rilevare, che i detti suoi, quanto al Bertini, si riducevano nella massima parte ad asserzioni meramente gratuite. Onde pensò al modo di farle comparire asserzioni alquanto fondate, e chiese che fosse nel Processo difensivo ripetuta la Cipriani qual testimone, esibendo copia degl' interrogatorj da farsele; i quali furono tutti quanti ammessi formalmente *fogl. 275. 276. e seqq* La Cipriani nel rispondere ai medesimi dice in conclusione, che nel presentare a Dattellis il Bertini glie lo diede per uomo, che avea sentimenti repubblicani; che il Bertini alla sua presenza non ha mai nominato questi Patriotti, nè fatto *calde proteste, nè discorsi*

energici in materie di rivoluzione; che interrogò Dattellis per *sapere da lui quali fossero le persone di questa Città attaccate al partito rivoluzionario*; e che nel primo abboccamento il Bertini fece vedere una coccarda repubblicana *dicendo solamente, ch' era sempre a tempo a metterselà sul cappello*. E per quello, che riguarda le altre circostanze indicate negli interrogatorj, e segnatamente quelle de' ventiquattro amici, tra i quali Dattellis avea supposto volere il Bertini distribuire le ventiquattro informazioni, la Cipriani protesta di non saperne niente *fogl.* 281. 282.; il che sembra naturale dopo averne prevenuto, che alle volte discorrevano in disparte *fogl.* 3. *t.*, e parlavano fra loro *fogl.* 15. La ripetizione adunque di questa testimone voluta da Dattellis nel Processo difensivo invece di aggiugner peso ai detti di lui, lo ha aggiunto a quelli di Bertini, coi quali nella massima parte convengono anche nell' informativo le deposizioni della stessa Cipriani.

179. In questo stato i Difensori dopo aver ripetuto, che la Cipriani, e il Bertini sono immeritevoli di fede, e che questa si dee tutta alle confessioni di Dattellis, si studiano a forza di congetture di render probabile quanto egli dice di Bertini. Mancano però i fatti, i quali servano di fondamento alle medesime; ed al contrario ne abbiamo alcuni, che sembrano favorire il Bertini. Primieramente è certo, che l'animo di sovvertire l' ordine pubblico in Toscana col mezzo di una rivoluzione si ebbe da Dattellis, e non mai da Bertini. In oltre questi parlando dei piani di rivoluzione, e delle informazioni da prendersi, confidategli, com' ei dice, da Dattellis ne parla in maniera corrispondente in molte parti a quel, che se ne legge nei fogli perquisiti allo stesso Dattellis. Per lo che non ha torto il Bertini di ragionare così = *Se il Dattellis ha portato in Toscana i noti fogli rivoluzionarj, forza è ben di concludere, ch' egli sia venuto quà apposta, e che*

tenendomene proposito me ne abbia anche dettagliato le particolarità fogl. 113. = Finalmente per tacere il resto, si contano parecchie deposizioni di Bertini impugnate da Dattellis, le quali poi egli stesso ha confermato pienamente, dopo che a confermarle erano concorsi coi loro detti, e la Cipriani, e Litta *fogl.* 19. *t.* 20. *t.* 21. 87. *t.* 89. *t.* 124. 125. *fogl.* 95. *t.* 96. 133 *t.* 146 154. O si dica adesso, che Dattellis è il solo veridico in questo Processo; e che il Bertini specialmente è un menzoniere, e che ha ingannato, e sedotto Dattellis da fargli contrarre un delitto, al quale non avea posto mente. Ancorchè quest' inganni, e queste seduzioni fossero vere, e non escluse ormai dalle circostanze di fatto, e dalle altre confessioni di Dattellis, pure essendo maggiore d' età non se gli potrebbe in un Tribunale di giustizia diminuire di qualche grado la pena ordinaria; ma tanto egli, che Bertini dovrebbero esser castigati egualmente. Questa è l' unica legittima conseguenza, che tirar si potrebbe stando alle confessioni di Dattellis, e ai rilievi, che fanno i suoi Difensori.

180. Dattellis però si accorse in tempo del suo errore, e lo detestò; e più lo avrebbe detestato con ridurre in cenere gl' istrumenti del suo delitto, se Bertini colle sue lusinghevoli parole non ne lo avesse trattenuto. Fra le opinioni troppo rigide, ed anche pericolose vi è certamente quella, che nei delitti di lesa Maestà di primo capo *poenitentia non excusat a poena etiam re integra*. Vi fu chi lo scrisse prima di Deciano; e questi lo ripetè *Tract. crimin. lib.* 7. *cap.* 40. §. 4. e fù poi in ciò seguitato dal Farinaccio, e da altri. Vuole la pubblica sicurezza medesima, che non sia tolta affatto a chi si preparò a commettere quel delitto, la speranza del perdono, purchè si penta in tempo, e veracemente. *Si nulla spes veniae desperatis consiliis via sterneretur, et raro talia crimina detegerentur*, Brunnemann. *ad Cod. tit. ad Leg. Iul. Ma-*

ieſt. leg. 5. num. 7. E però è da ritenerſi l'opinione contraria dei Dottori citati nella difeſa not. 264. Ma poi ſovvengaci della condizione, che neceſſariamente ſi richiede, affinchè poſſa il pentimento rieſcire al reo più, o meno vantaggioſo. La condizione è, che di tal pentimento ſi abbiano documenti aſſai probabili. Or anche il pentimento, da cui il Dattellis dice d'eſſere ſtato preſo avanti di conſegnare al Bertini le note ſtampe, non è che una gratuita di lui aſſerzione. In vero vi reſiſte il fatto, cioè quella conſegna o tradizione medeſima, e la conſervazione, e cuſtodia preſſo di ſe delle altre carte tutte portate in Firenze per farle ſervire al fine, che ſi era propoſto. Vi reſiſte particolarmente la cuſtodia delle liſte, o aſi de' piani manoſcritti, non appartenenti di loro natura, che alla rivoluzione. E non meno vi reſiſtono le reſultanze del Proceſſo tanto informativo, che difenſivo.

181 Ripetuta la Cipriani a iſtanza, come ſi diſſe, dell'inquiſito depone *di non aver mai ſentito, che Dattellis ſi pentiſſe di eſſer venuto a Firenze, o di voler bruciare i fogli che avea portato ſeco*; ſoggiungendo inoltre *che gli conſegnò al Bertini con tutta la franchezza senza moſtrargli difficoltà alcuna fogl. 281. t.* Depone non eſſere ſtato mai a ſua notizia, che Dattellis riſoluto aveſſe di laſciar Firenze nel Sabato ſucceſſivo al suo arreſto. In fine conferma legittimamente, e ratifica le coſe tutte da lei depoſte nei ſuoi precedenti eſami *fogl. 282. 283.* Avea cioè depoſto, che Dattellis nel dare al Bertini le ſtampe, gli diſſe, *prendi queſti fogli, che poi ti dirò il reſto... i più piccoli debbono ſervire per affiggerſi fogl. 106. t.*; il che Dattellis nell'informativo conviene di aver detto a Bertini, non però in quella, ma in altra occaſione *fogl. 145.* Or queſto pure reſiſte al ſuppoſto di lui pentimento; e vi reſiſtono molte altre circoſtanze ancor più forti; le quali ci rappreſentano il Dattellis ſempre oſtinatiſſimo nel ſuo penſiero. Non cede alle replicate inſinua-

zioni della sua amica Cipriani riportate di sopra. Non cede al manifesto attaccamento del Popolo Toscano al suo Principe, ed al Governo attuale, tuttochè egli toccato avesse con mano, e si fosse dovuto intimamente persuadere, siccome confessa più volte, che il voto del Popolo era quello di veder conservata intatta la costituzione di questo Stato *fogl.* 88. 89. 131. 132. 143. 146. *t.* Nemmeno cede ai savi consigli del Cittadino Petracchi, allora Segretario della Legazione Cisalpina in Firenze, il quale non omette di prevenirlo, *che le carte erano inutili, che conveniva lacerarle, bruciarle, torglierle subito di casa sua; che la rivoluzione Toscana era cosa chimerica affatto; che in Toscana non si conoscevano tampoco i principj del Governo Democratico.* Questi consigli, questi discorsi confessati da Dattellis *foug.* 132. non producono in lui altr' effetto che quello di parlar con Bertini della rivoluzione appena gli si fa avanti per la prima volta; di parlargliene di nuovo in altre occasioni; di trattare delle misure da prendersi, perchè essa segua; e di fingergli, che Petracchi *avea in qualche maniera applaudito al piano di rivoluzione.* Sono parole di Dattellis medesimo *fogl.* 132., il quale poi dà di quella finzione, ch' ei chiama *strattagemma*, la seguente ragione = *Pensai fra me, che se dicevo a Bertini, che Petracchi avesse pienamente disapprovato, com' egli fece, le cose, che gli dissi, il medesimo Bertini o scoraggito, o impaurito, che lo stesso Petracchi fosse cagione di qualche mio, e di lui disturbo, avesse potuto prevenire il male, e farsi lui stesso denunciante, io mi prevalsi dello strattagemma di dirgli, che il Petracchi avesse in qualche maniera applaudito al piano, che mi era formato nella mia testa. fogl.* 132.

182. Potea il Dattellis addurre a sua discolpa ragione di questa più frivola? Se temeva in Bertini un delatore, perchè non eseguì il consiglio di Petracchi, e non procurò, che delle carte sediziose, le quali tutte avea an-

cora presso di se, non restasse che pochissima cenere, forse unico, e certamente iunutile argomento a confermare le temute delazioni di Bertini? Ma non è vero, che Dattellis temesse di Bertini: temeva per se, anzi *tremava fogl.* 194. d'esser sorpreso colle carte, che ben conoscceva potere in tal caso servire di argomenti innegabili del suo delitto. Per questo, e non per altro le depositò presso Petracchi prima di far la conoscenza di Bertini; e dopo averla fatta, giudicò, ch'ei fosse l'uomo, cui affidar le potesse con sicurezza. Quindi appena il Bertini si dichiarò pronto a ricevere i fogli, il Dattellis non esitò un momento a fargliene la tradizione. Gli parve con questo di liberar se o in tutto, o in parte dal timore, che lo agitava, e di poter viver sempre nella lusinga, che il Bertini potesse col mezzo specialmente di quei fogli far nascere la rivoluzione, che al Dattellis doleva di non vedere ancor nata. Così è da credersi ch'egli pensasse tra se medesimo. Nondimeno si stia anche adesso alle sue asserzioni. Dice che Petracchi lo consigliò di bruciare le carte; ed ei non le brucia. Dice che temè nel Bertini un suddito Toscano, il quale fosse per isvelare il pericolo, in cui era la Patria sua; e non vuole, che lo sveli: anzi per ritenerlo maggiormente da ciò fare gli finge un approvazione di Petracchi, e approvazione di tal natura da confermarlo nelle prave sue intenzioni contro la Patria, se avute le avesse veramente. Or questo annunzia tutt'altro che pentimento. Vuol dire piuttosto, che Dattellis fino al giorno del suo arresto mantenne l'animo, che già avea da molti mesi; animo avverso alla Toscana, dal quale si lasciava condurre a far quanto mai gli permettevano le circostanze per accelerare il momento da poterlo sfogare liberamente. Vuol dire, che avea ancora il Bertini per uomo di sentimenti simili ai suoi. Vuol dire, che avendo poi potuto rilevare dalle contestazioni del Ministro Processante, che il Bertini era diver-

so, e che avea molto contribuito a far conoscere e prevenire ogni macchinazione, ne provò il rincrescimento, che un reo provar suole, quando vede scoperto il proprio delitto. Vuol dire, che il desiderio di discolpar se, e di aggravare il Bertini gli ha fatto immaginare quel che non è. E vuol dire finalmente, che delle molte asserzioni di Dattellis riguardo a Bertini quelle solamente sono da ammettersi, delle quali altronde si hanno in Processo almeno sufficienti argomenti, in quella guisa appunto che anche delle asserzioni di Bertini contro Dattellis le sole verificate per altre parti possono, e debbono attenderſi.

183 Tutto quello adunque, che il Dattellis narra del suo pentimento non prova, che l'inquietudine somma, in cui si trovava pel timore di esser sorpreso col corpo del delitto. Questa inquietudine però, osservano i Difensori, avea per origine il non crederſi permesso di convertire in cenere i noti fogli, siccome far volea. Un ostacolo insuperabile n'era l'obbligazione contratta col suo Comandante Mazzucchelli di passarli all'incognito zoppo; e questi se non era ancor comparso, poteva comparire ad ogni momento. Laonde pensò a conservarli; e non altro che la conservazione di essi ebbe in mira nel farne la tradizione a Bertini. Non è Dattellis che parli così in Processo: sono i suoi Avvocati, i quali lo rilevano nella difesa, mossi dal desiderio lodevole di giovare al loro Cliente. Il Dattellis in verun luogo, e molto meno in Toscana dovea dar mai a chicchessia gl'istrumenti di attaccarvi con evidente ingiustizia la pubblica Autorità nè spontaneamente, nè all'altrui insinuazione, o comando. Non dovea neppure porrtarveli. Oltrechè dopo i discorsi avuti con Mazzucchelli sapeva bene il fine, cui i fogli erano destinati, e l'uso corrispondente a questo fine, che ne avrebbe fatto l'incognito appena li avesse ricevuti. Di quì è, che non potea pensar mai ad

eseguir la commissione del suo Comandante, senza pensare ancora alla sovversione dell' ordine pubblico in Toscana, e senza promuoverla nel tempo stesso in una maniera, che le notizie tutte communicategli in Bologna da Mazzucchelli doveano necessariamente fargli apprendere per maniera efficacissima. E però o il Dattellis facesse la tradizione de' fogli in mano di Bertini coll' animo di lasciarli presso il medesimo, acciò se ne servisse a tempo opportuno; o coll' animo di tornare a prenderli all' arrivo dell' incognito, e passarglieli, apparisce sempre più reo di chi pone in mano al furioso la spada. Ben lontano il Dattellis dal volere la distruzione di quei fogli voluta dalle Leggi di giustizia, volle piuttosto che i medesimi si possedessero da chi fosse per conservarli diligentemente, e per servirsene al primo momento favorevole a guisa di arme micidiale per distruggere la Costituzione del nostro Stato. E questo è poi quello, che Dattellis ebbe in mente nel dare i fogli a Bertini. Se non avesse pensato che a conservarli, è assai più naturale, che in vece di correre la fede di Bertini procurato avrebbe d' indurre il Segretario Petracchi, che avea quei fogli da più giorni *fogl* 146. *t.*, a tenerli ancora fino alla sua partenza da questa Città, la quale se si ha da credere a Dattellis *fogl.* 36. *t.*, seguir dovea in un giorno della settimana medesima, in cui li ricuperò.

184. Per ben giudicare della reità di Dattellis non basta sapere, che nel consegnare i fogli a Bertini ebbe presente la rivoluzione Toscana. Fa d' uopo conoscere distintamente, come l' avesse presente; o per meglio dire con quali disposizioni d' animo e allora e in altre occasioni ne trattasse con Bertini. Se si ascoltano i Difensori, Dattellis desiderava che per opera di Bertini accadesse la rivoluzione; ma lo desiderava a guisa d' uomo, il quale essendo persuaso d' esser felice nello stato suo novello, ama che lo siano anche i suoi simili, e per conseguenza

vede con piacere, che altri si diano premura di render più universale che sia possibile quello stato medesimo. Per questo ei si trattenne volentieri con Bertini in discorsi conformi a quella sua persuasione, e desiderio: per questo si astenne dal rimproverargli i sentimenti, che fingeva di avere verso il Principe, e il Governo Toscano: per questo li approvò in parte, e li lodò eziandio. Non si poteva pretendere, ch' ei facesse altrimenti, senza ancor pretendere, che contradir dovesse a se stesso, e ai principj suoi, non meno che della Nazione tutta, di cui è Cittadino. Mai però ha infiammato Bertini, perchè sposasse sì fatti principj; mai gli ha suggerito i mezzi di riescire nella rivoluzione, che gli figurava di andar preparando insieme ai dugento fidi Patriotti, amici suoi; e nemmeno nel passargli le note carte l' istruì sull' uso da farsene, ma solo glie ne raccomandò la custodia. Questo non spiega nè volontà speciale, nè animo deliberato di porre in rivoluzione la Toscana. Senza una volontà, e un animo siffatto non si può ad alcuno imputare un vero delitto.

185. Quel che siano i principj, de' quali intendono quì di parlare gli Avvocati di Dattellis, eglino certamente converranno, che i principj antichi quanto la ragione umana, e però principj verissimi, e universali, son quelli da noi premessi nei primi diciassette numeri. Essi ne mostrano chiarissimamente, che avendo ogni uomo, ed ogni Nazione naturalmente il diritto di pensare, d' operare, di regolarsi a suo talento, è nel dovere di astenersi da qualsivoglia ingiuria, o sia dal disturbare altri nell' esercizio di un egual diritto, e dall' attentare alla sicurezza, e tranquillità di chi lungi dall' offendere, non n' ebbe mai nemmeno il pensiero. Non attenta, ci fanno considerare gli Avvocati, chi desidera in genere la mutazione dello stato altrui; nè chi ascolta con piacere altri, che parlano di tal mutazione da farsi, e de' mezzi di

farla. Attenta chi la promuove coll' opera, col consiglio, con somministrare gl' istrumenti opportuni a chi pensa di eseguirla. Or niente meno ha fatto Dattellis con Bertini. Questi se gli presenta, e cominciano subito tra loro discorsi di rivoluzione Toscana. Sia che li cominciasse il primo Bertini, e che li secondasse Dattellis: è sempre vero, che i discorsi seguirono, e quali fossero precisamente, già Dattellis ce lo disse di alcuni, e tra poco ce lo dirà di tutti. Non è men vero, che Dattellis non vedde Bertini, che dopo aver già aspettato invano l'uomo della scatola d' oro, ed aver sentito da Petracchi esser chimerico affatto il pensieto di eccitare la rivoluzione nel Popolo Toscano *fogl.* 19. *t.* 20. 20. *t.* 21. 127. 146. *t.* Il Dattellis non significa a Bertini quel discorso di Petracchi; *ma appena il vede, gli dimanda le notizie di Firenze, e di ciò che era succesſo circa l' affare dell' albero della libertà piantato in Piazza?* e ne ha per risposta, *che tutto era tranquillo, e non vi era altro di nuovo*. Tanto dell' interrogazione, che della risposta è Dattellis, che ce ne afficura *fogl.* 152. *t.* 153. Pareva che dopo quella risposta dovesse più che mai deporre ogni pensiero di rivoluzione Toscana. In vece previene Bertini di volerne tener discorso con Petracchi, e di chiedergli un consiglio *fogl.* 131. Ma se già lo avea avuto, perchè lo tace a Bertini; o perchè ne vuol cercare, o finge di volerlo cercare di nuovo? Lo fa, perchè si evitasse il pericolo, che Bertini deponesse i sentimenti, che simulava; o perchè supponendogli di volerne parlare con Petracchi, Bertini si lusingasse, che il Segretario della Repubblica Cisalpina in Firenze fosse per favorire la rivoluzione, e si confermasse sempre più in quei sentimenti; o in fine perchè Dattellis sperava di trovare Petracchi di pensiero diverso da quello, che gli avea significato. Qualunque fosse di queste ragioni, è manifesto, che Dattellis vuole ancora la rivoluzione: la vuole contro il voto del Popolo

spiegatogli già chiaramente anche da Petracchi; e vuole, che il Bertini resti fisso nell' idea di eccitarla dal canto suo, e che anzi il desiderio in lui sia più vivo, e maggiore sia la speranza di un felice successo. Che poi sia così veramente, lo persuadono le confessioni di Dattellis, le sole, alle quali ci riporteremo anche in questa parte, e le quali ci faranno ben' apprendere fino a qual grado giungesse egli in Firenze ad attentare contro il Supremo Potere. Confessa di aver tenuto *discorso con Bertini sul piano dell' azione generale dei Patriotti in tempo della rivolta fogl.* 134., *e di avergli mostrato la pianta di una figura piena di circoletti, di cui Roberspierre si serviva per formare le società Patriottiche fogl.* 154.. Sul qual proposito depone Bertini, che *Dattellis colla penna gli fece varj circoli in un foglio, quali non venendo bene gli chiese un compasso per farli meglio, e per dargli ad intendere tutte le operazioni, che doveano farsi dai detti dugento Patriotti, cinque dei quali sarebbero stati nel centro, ed avrebbero avuto corrispondenza con gli altri sparsi in diversi luoghi fogl.* 152. *t.* 153. Nella stessa guisa il Pierotti depone, che Salucci secondo in ordine inquisito alla presenza sua, e di altri *messe fuori una carta composta di tanti circoli, e che disse essere il piano della rivoluzione* (ved. *fogl.* 172. degli atti riuniti a questo Processo ad istanza de' 6. Maggio del pubblico accusatore). L' ignoranza da un lato assai probabile in Bertini, e in Pierotti di spiegare per mezzo di circoli le operazioni da farsi per eccitare, e sostenere la rivoluzione; e dall' altro lato la sicura intelligenza, e cospirazione di Dattellis, e di Salucci contro la Toscana, fanno acquistar tal forza ai respettivi detti di Bertini, e di Pierotti da dover tener quasi per certo, che l' uno, e l' altro Inquisito scendesse effettivamente con quel mezzo a istruire quei testimonj sulla distribuzione dei sedizioni, e sulle operazioni da farsi in tempo della rivoluzione; ed in conseguenza scendesse a specificare atti ben prossimi all' esecuzione di essa.

186. Di più Dattellis confessa d' aver letto a Bertini i piani di rivoluzione, le liste delle informazioni, de' preparativi ec. *fogl. 95. t. 96. 153.*; e di avergli dato, perchè li vendesse, alcuni opuscoli di quelli portati da Bologna *per farne spaccio*, siccome dice, *in Firenze vendendone alcuni, regalandone altri per maggiormente diffondere in questo Popolo le massime repubblicane fogl. 124. t.* Confessa di aver trattato insieme collo stesso Bertini della maniera, e del luogo *di sorprendere la Nobiltà, di prendere gli ostaggi, di far cadere in ostaggio la stessa Persona del Principe, la quale* (son tutte parole di Dattellis) *come dice il piano di Salucci perquisitomi, avrebbe potuto servire per facilitare la resa di Livorno*. Confessa pure, che in quell' occasione fu egli, che disse al Bertini esser necessario per il buon esito della rivoluzione, che *il Popolo fosse prima ben disposto* (tra gli altri fogli, e opuscoli perquisiti al Dattellis quelli dianzi accennati poteano in tanto *ben disporre* chi fosse per leggerli) *e che si conoscessero preventivamente le abitazioni de' respettivi soggetti più importanti della Città*. Confessa, che avendo rilevato *essere un' operazione difficile quella di prendere gli ostaggi*, il Bertini gli significò, *che il luogo, dove la Nobiltà tutta si raduna, ed altri soggetti, era il Teatro:* e che egli allora replicò di *non essere mai stato favorevole alla rivoluzione in tempo di notte fogl. 95. 134. 153. t.* Confessa, quanto basta, per poter credere ch' egli avesse in veduta di far nascere, o di coltivare in Bertini la speranza, che appena scoppiata la rivoluzione Toscana non sarebbe mancato chi corresse frettoloso da varie parti a favorirla e proteggerla efficacemente *fogl 133.* Confessa, e già fu da noi avvertito, che tenne occulto a Bertini il discorso, con cui Petracchi gli avea disapprovato la rivoluzione Toscana in genere, e disapprovato eziandio in specie il piano, che ne avea preparato con Salucci in Bologna. Confessa, che tacque

a Bertini questa disapprovazione, perchè o *scoraggito* non abbandonasse ogni pensiero di Rivoluzione, o *impaurito non si facesse egli stesso denunciante* presso il Ministro nostro della pubblica vigilanza Confessa, che ricuperò i cartelli, la lettere, le Patenti stampate esistenti già appresso Petracchi, e che poi le consegnò a Bertini. E mentre dichiara *esser cosa naturale, che quei fogli doveano servire per la rivoluzione, che Bertini sperava*, conviene che avanti di darglieli spiegato gli avea l'uso respettivo dei medesimi; e particolarmente gli avea detto, che i *più piccoli*, cioè i Cartelli, *doveano servire per spargersi per la Città pochi giorni prima della rivoluzione, affinchè il Popolo si fosse messo in bizzarria, e in scuotimento*. In fine confessa che il Bertini nell' atto di riceverli, gli assicurò, che *li avrebbe tenuti nascosti e riserbati a ciò, che avesse potuto succedere fogl.* 134. *t.* 144. *t.*

187. Altri discorsi ancora fece al Bertini il Dattellis, i quali si omettono, perchè ne depone quegli, e questi li nega. Quel che per altro si è esposto fin quì, e di che conviene lo stesso Dattellis, è di tal natura, che senza cercare, se altro passasse tra que' due soggetti, basta a dichiarare il Dattellis reo di attentato prossimo contro la comune nostra sicurezza, e commesso intanto ch'egli era in Firenze. Dice Dattellis *non esser verisimile, che senza conoscere affatto il Bertini avesse potuto fargli mai tante confidenze; giungendo fin anco a condiscendere di consegnarli le dette carte, s' egli non fosse stato il primo ad aprirgli tutto il suo cuore, e ad incoraggirlo, e a tenergli dei discorsi pieni di fuoco repubblicano fogl.* 155. Gli si accordi per un momento tutto questo; sebbene egli stesso convenga *di non averne in prova altri testimonj, che la sua ragione fogl.* 155; e in vece i detti del Bertini contrarj all' asserzioni di Dattellis siano in parte avvalorati dalle deposizioni della Cipriani, e in parte da varie circostanze di fatto. Certo è, che Dattellis comunicò a Bertini le li-

ſte, cioè il ſuo piano di rivoluzione, e trattò con eſſo dell'eſecuzione da darſi a quel piano medeſimo, o all'altro, che Dattellis preſuppone eſſergli ſtato comunicato da Bertini. Ed è pur certo, che ne rilevò alcune difficoltà, e con eſſe i mezzi di ſuperarle; che l'incoraggì in varie guiſe a tentar quell'impreſa, appena ne foſſe ſpuntato il giorno alla medeſima propizio; che gli diede alcuni iſtrumenti da adoprarſi nell'atto di tentarla, ed altri neceſſarj ad aſſicurarne l'effetto, ſubito dopo che l'aveſſe tentata. Che altro dunque mancava, ſe non la gente diſpoſta a ſollevarſi, perchè ſi aveſſe toſto la ſovverſione dell'ordine pubblico, ſenza poterſi poi calcolare le rovine, le ſtragi, e tante altre funeſtiſſime conſeguenze, che ne ſarebbero neceſſariamente derivate? E queſto era quello, cui miravano i diſcorſi di Dattellis con Bertini, la lettura dei piani, o ſia delle note, e liſte, l'iſtruzioni, l'approvazione, che gli finſe di Petracchi, le carte conſegnategli, tutto quello in ſomma che ſi è di ſopra narrato. Dunque e Dattellis, e Bertini ſono rei di attentati proſſimi contra la pubblica Autorità, e ſicurezza della Toſcana: e ſe non lo è il ſecondo per le ragioni, che reſultano dal Proceſſo, non può non eſſerlo il primo, il cui animo oſtile contro quell'autorità, e ſicurezza, e le cui anioni dirette a diſtruggerla ſono certiſſime. Come potea il Dattellis crederſi lecito in Toſcana o di animare il Bertini nel modo che queſti dice, alla rivoluzione; o di laſciarſi animare da lui, ſiccome pretende Dattellis, al ſegno di dargli tanti lumi, tante notizie, tanti conſigli, tanti ajuti, e tanti mezzi perchè giunger poteſſe al compimento di un sì reo diſegno? Come potea nell'uno, e nell'altro caſo, e può anche adesso luſingarſi di non provare il rigore di quelle leggi, che vegliano in Toſcana alla difeſa della libertà, tranquillità, e ſicurezza del Governo, e della Nazione?

188. Non ſi dica, che le noſtre Leggi vogliono pu-

nira solo l'azione, la quale immediatamente attacchi la pubblica Autorità, o il Sovrano; e che tra le varie azioni di Dattellis non ve n'è una, cui convenga il nome d'immediata in questo senso. Azione immediata non si dice solamente avuto riguardo alla sua Causa, se questa cioè sia tale, che per se medesima produca l'azione, senza che per produrla muova, adoperi, o determini altra causa. E' immediata considerato anche il rapporto, ch' è tra l' azione, e l'effetto, quando cioè l' indole dell' azione, e dell' effetto è tale, che posta l' una si ponga l' altra: anzi allora il rapporto si ha per immediato, ancorchè per le circostanze tutte, o per la mancanza del concorso di altre azioni l'effetto dell' azione non si conseguisca compitamente. In ultimo l' azione è immediata quanto al fine, se essa tenda, e conduca al medesimo per sua natura, di modo che ne sia fine prossimo, e non remoto. Le azioni confessate da Dattellis hanno rapporto immediato con lui, perchè egli n' è la causa, nè lasciano di averlo nella presuppossizione delle altrui seduzioni, istigazioni, o comandi, ai quali potea, e dovea ricusare di prestarsi. Di più quelle azioni hanno rapporto immediato colla rivoluzione, o questa si consideri com' effetto, o come fine. Di vero le azioni di quest' inquisito in Firenze, e i discorsi, e i modi tutti, che tenne specialmente con Bertini, non poteano produrre altr' effetto, che la rivoluzione. Se con tutto ciò non nacque, ne fu cagione prima la mancanza di dispossizione nel popolo a ribellarsi al suo Sovrano, e poi l' esserne stato prevenuto il nascimento, appena si venne a scoprire quel che si andava facendo, acciò nascesse. Il che non mostra, che la rivoluzione non fosse di quelle azioni l' effetto immediato; come pure non mostra, che non ne fosse il fine parimente immediato, conducendo quelle azioni, quei discorsi, quei modi per la loro natura medesima alla rivoluzione, nè potendo condurre a un fine diverso.

189. Dopo tutto questo è inutile investigare l' indole dei fogli portati da Dattellis in Toscana, e la qualità del piano di rivoluzione, che avea preparato. I Difensori danno parte di quei fogli per insignificanti affatto; parte per inutili a produrre una rivoluzione; parte per utili allora solamente che sia già preparato tutto ciò che a produrla è necessario. Il Dattellis per altro dichiarò bene di non riputare indifferenti almeno in una parte quei fogli, ma *pericolosi* al segno da *tremare* unicamente, perchè li avea presso di se, fogl. 135. 194. t. E in verità la ragione di tremare vi era tutta. Mai forse vi fu cospirazione, i cui Autori provvedessero tante cose, quante son quelle, delle quali si ha nei citati fogli un' assai minuta, ed ordinata descrizione, e dichiarassero così specificatamente il fine loro, e i mezzi, onde voleano pervenirvi. Ogni articolo, ogni parola è ivi diretta alla rivoluzione Toscana. Le note non indicano, che il terrore da spargersi, le cose pubbliche e private da usurparsi, le persone da perseguitarsi, e lo stesso Real Sovrano da spogliarsi d' ogni potere, e fino della naturale libertà. I cartelli sono i più pestiferi, e i più sedizioni, che siano stati mai immaginati: e le lettere, e le patenti le più acconcie a ingannare il Mondo tutto, e a far credere, che il Popolo Toscano avesse voluto, e recato ad effetto quel che avea sempre mostrato, e mostra tuttora di aborrire. Gli uni, e le altre, invenzione ed opera di stranieri, si voleano far passare per invenzione ed opera di Toscani, affinchè le genti si persuadessero, che la Nazione Toscana amava di ordinarsi altrimenti, che lo è stata fin quì; e però chiedeva loro e protezione, e ajuto contro chi pensato avesse a mantenere l' ordine antico. Sul qual proposito giova l' osservare, che anche quando alcuni Toscani stati fossero di questo parere, ed avessero perciò eccitato nel popolo un qualche movimento, poteva ben darsi, che con esso non si giungesse a stabilire nelle cose pub-

bliche un' ordine affatto nuovo. Abbiamo dalle ſtorie eſempj di ſimili movimenti, i quali rieſci ai Cuſtodi dell' ordine, o ſiſtema antico di reprimere nel loro naſcimento. Talchè accordando ai Difenſori di Dattellis quel che non potrà mai ragionevolmente accordarſi, cioè che i fogli traſportati da lui in Toſcana non poteſſero ſervire ad alcun' uſo prima che la rivoluzione foſſe e preparata e ſcoppiata, Dattellis ſarebbe ſempre reo di attentato proſſimo contro la ſuprema autorità.

190. Tornando alle note, o sia al piano di rivoluzione trovato a Dattellis, ei le communicò in Bologna a Mazzucchelli, e quindi le portò in Firenze per moſtrarle all'uomo della ſcatola d'oro. Argomento è queſto della loro deſtinazione per parte di Dattellis a qualche *oggetto*, e non già a *veruno*, come ſi legge nella Difeſa. Se le ritenne preſſo di ſe ſenza paſſarle mai nelle mani di Bertini, non pertanto laſciò di leggergliele, trattando inoltre col medeſimo delle coſe neceſſarie a prepararſi, e della maniera più ſpedita di acquiſtare le opportune notizie, acciò far ſi poteſſe il colpo ſicuramente, e preſto. Con che viene a cadere l' argomento, che i Difenſori §. 211. e 212. fondano ſul non eſſer mai eſcite quelle liſte dalle mani di Dattellis. Quanto all' altro argomento dedotto da una preteſa impoſſibilità, che quel piano per ſe medeſimo foſſe mai per aver' effetto, ſovvengaci prima delle coſe andate; quindi ſi guardino quelle eſpoſte nel precedente numero; e in fine ſi concluda, ſe da queſte foſſe o non foſſe naturalmente per venire quel che dai Difenſori ſi dà per impoſſibile: ovvero anche ſi concluda, ſe il Dattellis ſia da giudicarſi ai termini dell' aurea ſentenza di Modeſtino, compreſa nella Legge *Famoſi* 7. §. 3. *ff. ad Leg. Iul. Maieſt.* dalla quale dedur ſi dovrebbe la deciſione della preſente cauſa, qualora di quella impoſſibilità foſſe luogo a ragionevolmente diſputare. La ſentenza è queſta = *Hoc tamen crimen*

(*laesae Majestatis*) *non in occasione ob principalis Majestatis venerationem habendum est, sed in rei veritate = in veritate autem habetur*, spiega Antonio Conzio, *ad leg. Iul. Majest. ibid. si sequentes quatuor circumstantiae attendantur*. = Primo an Persona potuerit facere, forte enim = mulier erat, aut impubes : Secundo an ante quid fe- = cerit, forte enim insons, et innocens hoc crimine quis = appetitur : Tertio, an cogitaverit, forte enim per gar- = rulitatem id jactavit se facturum, quod ex animi = sententia eum sensisse improbabile est : Quarto, an sa- = nae mentis fuerit, nam si furiosus fuit, non tenetur = Nessuna di queste quattro circostanze concorre nel nostro Inquisito : non la prima, perchè fu veramente in potere di lui l'attentare alla nostra comune sicurezza : non la seconda, perchè attentò effettivamente in tutte quelle maniere spiegate di sopra : non la terza, perchè non attentò per leggerezza, nè per imprudenza, ma lo fece ponsatamente, e in conseguenza di una meditazione protratta per molti mesi, e di varj congressi avuti con più persone per quell'oggetto : non la quarta, perchè non apparisce in lui l'ombra di quel furore, per cui le azioni umane non sono alle volte da imputarsi a chi ne fu l'autore. Sia il Dattellis nell'immaginar l'impresa, e nel procurarne il felice, e sollecito riescimento, sia pur caduto in alcuni errori di giudizio. Questi uniti a tutte quelle inverisimiglianze, che or quà, or là trovansi notate nell'allegazione a difesa non possono mai somministrare alcun probabile argomento da far comparire il Dattellis innocente, o meno reo di quel, che lo pretende il Fisco. Gli errori di giudizio sono stati, e saranno sempre più, o meno comuni ai delinquenti da doversi ai medesimi particolarmente attribuire, se non riescono tutti i macchinatori de' delitti nel loro intendimento. Non può non esser così, subito che anche il semplice pensiero del delitto non è che un' errore di giudizio, figurandosi

allora l' uomo ſtoltamente di trovare in eſſo quel vero bene, che non ſi trova ſe non nell' eſercizio della virtù, e nell' oſſervanza delle leggi. Pur nondimeno il delitto reſta generalmente quel ch' è di ſua natura, e il delinquente è punito con pena proporzionata alla gravità del delitto medeſimo. Quanto poi al piano della rivoluzione preparato da Dattellis, neſſuno può dire, qual ne poteſſe eſſer l' eſito, ſe mai ſtato vi foſſe nel popolo un ſufficiente numero di ſoggetti diſpoſti a ſollevarſi. Ma poi tutti ormai poſſon dire ſenza alcun pericolo d' ingannarſi, che allora il Supremo Potere o per poco, o per molto ſarebbe ſtato vilipeſo, e l' ordine pubblico ſovvertito. Tutti poſſono dire, che Dattellis per eccitare nel popolo la ſollevazione non potea portar ſeco iſtrumenti più acconci degli opuſcoli, inni, e cartelli perquiſitigli. Tutti poſſon dire, ch' egli volea la rivoluzione Toſcana, e purchè queſta ſi aveſſe, era indifferente, che ſi eſeguiſſe un piano, piuttoſto che un altro. Sente da Mazzucchelli il piano di cinquecento Giovani tra Breſciani, Bologneſi ec., e ne promuove dal canto ſuo l' eſecuzione, prendendo ſopra di ſe il peſo di conſegnare in Firenze le note carte all' incognito zoppo, dal quale era perſuaſo, che foſſe per farſi il reſto con aſſai buon ſucceſſo. Avea egli pure preſſo di ſe un ſimil piano manoſcritto, e ordinato coll' intelligenza, e coll' ajuto di alcuni ſuoi partigiani. Lo prende in Bologna, e viene con eſſo in Firenze con animo di moſtrarlo all' incognito ſuddetto, e a chiunque eziandio è per preſentarſegli per uomo diſpoſto ad operare per la rivoluzione Toſcana. Gli si preſenta Bertini, gli parla di rivoluzione, e dice di averne concepito il piano (è Dattellis che vuole che ſi creda così) ; ed ei conſiglia il Bertini minutamente, e gli dà alcuni iſtrumenti, perchè gli rieſca di eſeguirlo. In verità non pare, che Dattellis poteſſe meglio ſpiegare, quanto ardeſſe di deſiderio, e ne ardeva aſſai vivamente, che la Toſcana

tutta messa fosse nel più grave disordine: e considerata specialmente la circostanza di un popolo, che Dattellis pure riconobbe subito al suo arrivo in Firenze alieno affatto dalla rivoluzione, non pare, che potesse far di più di quello, che ha fatto, perchè essa seguisse.

191. Parimente è inutile il fermarsi su gli argomenti, onde i Difensori si sono studiati di rappresentare le azioni di Dattellis per azioni, le quali unite insieme non contengono un attentato tale da richiamare la severità delle legge. Le confessioni per altro di Dattellis ci fecero conoscere assai bene ai num. 85. 86. 87. la natura de' discorsi, che passarono tra lui, e il Bertini, e il vero fine tanto di essi, che della tradizione fattagli delle carte, e di quanto fu tra loro trattato. E tutto questo presentò allora, e presenta anche adesso un conato poco, o niente dissimile nel grado dal conato descritto dai Difensori nella nota 173. colle parole di Filangieri. In fatti può anche nel caso nostro, come nel caso presupposto da quel chiarissimo Scrittore, e deesi meritamente concludere, che in Dattellis vi fu la *volontà di violare la legge*, cioè la legge sui perturbatori della pubblica tranquillità, (ved. sopra num. 123.) e su coloro che attentano contro il Sovrano Potere: e vi fu pure *la violazione della legge*, cioè della legge, la quale col proibire quei turbamenti, e quegli attentati proibisce per una necessaria conseguenza il tener discorsi di revoluzione, il tenerli di proposito, l'animare, o confermare altri già inclinati alla rivoluzione medesima, l' istruirli sul modo, e il fornirli di ajuti materiali per eseguirla, o sia per sollevare il popolo, e distruggere i poteri legittimamente stabiliti. Per quello che appartiene all' altra specie di conato descritto dai Difensori al §. 228., esso è conforme al principio da loro premesso nel paragrafo antecedente. Il principio è, che quando le leggi parlano di *azioni immediate*, come ne parla la nostra del 1795., *vogliono, e per necessità com-*

prendono una lesione perfetta dei diritti Sovrani, quantunque molte altre lesioni possano succederle fino alla consumazione dell' atto. Queste parole ci assicurano, che i Difensori per *lesione perfetta* non intendono quì il delitto consumato in tutte le sue parti; il che per le ragioni esposte ai num. 29. e segg. non potrebbe ammettersi giammai: e che parlano piuttosto di una lesione non eseguita ancora, ma che alcuno meditò di eseguire, e lo tentò pure in diverse maniere. Or non v' è dubbio, che Dattellis meditasse quella lesione, e *lesione perfetta*, giacchè si propose la distruzione della Sovranità, e della Costituzione di questo Stato. Non v' è dubbio, ch' ei la procurasse con azioni *immediate* non solo quanto alla loro causa, ma eziandio quanto all' effetto, ed al fine delle medesime, essendo esse tali di loro natura da non poter condurre, che a spogliare di tutti i diritti Sovrani Chi li possiede legittimamente. Dunque quelle azioni sono propriamente le azioni, le quali costituiscono un genere di attentato, in cui si contiene la *lesione perfetta de' diritti Sovrani;* ovvero sono le azioni, *che attaccando immediatamente la pubblica Autorità, e il Sovrano*, sono da punirsi con pena di morte per manifesta disposizione della nostra legge, la quale dichiarando delitto capitale ogni attacco immediato alla Sovranità, chiude la strada a qualsivoglia altra questione, che far si volesse sulla qualità del conato contro la medesima. Sebbene anche per sentenza de' Dottori da noi lodati al num. 32. e segg., e di quelli pure citati nella Difesa not. 272. 273. 274. la pena non potrebb' essere che quella di morte. Eglino parlano del conato in genere, per cui nella massima parte dei delitti suol decretarsi pena minore del delitto perfetto. Non parlano del conato in specie contro la sicurezza dello Stato; intorno al quale insegnano quello stesso, che fu da noi premesso ai num. 29. e segg, cioè, ch' esso per la sua indole medesima, non meno che per i principj di

ragione comune, e per le leggi particolari di ciascuna Nazione si ha, e si punisce a guisa di delitto consumato.

192. Proseguono i Difensori, e osservano, che mai potrà dirsi, che *attenti chi pieno il cuore di massime contrarie al Governo, in cui si trasporta, non le depone, nè si cangia col cangiar del cielo*. Non v' è chi sia per negare esser generalmente dovere di ciascuno l' amare la Costituzione della Nazione, cui appartiene, e di coltivarne i principj. Ma egli è anche dovere di ciascuno il rispettare la Costituzione, le Leggi, e gli usi, i costumi delle straniere Nazioni, non potendo altrimenti esser durevole la pace, e l' amicizia reciproca, comandata alle Genti tutte dalla legge di natura (ved. sopra num. 85.). Il Dattellis se si conformò al primo di quei doveri, dimenticò affatto il secondo; poichè non contento di coltivar le massime del suo Governo, attaccò quelle stabilite tra noi da lungo tempo, da doversi adesso provvedere alla conservazione delle medesime con quel castigo esemplare, che gli è dovuto per un sì orrendo attentato.

193. Non attenta, ripetono i chiarissimi Avvocati, *chi credendo nata non pure, ma adulta la mutazione pubblica, si prepara a gioirne* con altri. Questo stesso, che ora toccano leggermente quegli Avvocati, l' aveano già toccato altre volte nel corso della loro elaborata Allegazione, e sempre con tal' arte, e maestria da fondarvi sopra uno de' molti argomenti, coi quali si sono affaticati di persuadere l' innocenza del loro Cliente, o di diminuirne infinitamente la colpa. Noi pure or quà, or là si tolse a quell' argomento la forza, che attribuire se gli volea, riportandoci alle risultanze degli atti, e ai più evidenti principj di ragione. Esso poi consiste tutto in queste poche proposizioni. Il Dattellis credeva con certezza, che la rivoluzione fosse già organizzata in Toscana; che presto aver dovesse il suo pieno effetto; che essa fosse di gradimento non solo del popolo Toscano, ma ezian-

dio di alcuni Sovrani Collegj, rappresentanti intere Nazioni straniere, e che l' avessero già solennemente approvata. Si recò adunque in Firenze per goderne quale spettatore, come di un piacevole spettacolo. Egli è ciò tanto vero, che dopo esservi giunto, ed aver conosciuto esser falso quanto si era poc' anzi immaginato, o gli aveano fatto credere Salucci, ed altri, se ne rimase quieto, e tranquillo, e in tale stato di tranquillità fu trovato, allorchè andarono ad arrestarlo.

194. Se con un *credeva* non fondato, non ragionato si potessero scusare dalla colpa le azioni degli uomini, niuna forse ve ne sarebbe, che non fosse innocente. Ma come, e perchè credeva Dattellis prossima la rivoluzione in Toscana? Per essere stato, siccome egli stesso confessa, in conventicole, in complotti con Salucci, con Micheli, ed altri simili facinorosi; per essersi piegato alle loro istigazioni, per ardere di desiderio, che la rivoluzione avvenisse; desiderio in lui sì veemente da creder subito contro l' evidenza di fatti pubblici, e non mai interrotti a quel, che andavano spargendo uomini acciecati dalle passioni, o che gli annunziavano lettere senza sottoscrizione. Dunque la credenza di Dattellis non solo non era fondata, nè ragionata, ma era ancor rea per il mal animo di lui verso un innocente Nazione; rea nelle cause della medesima; rea nei mezzi, coi quali Dattellis cercò studiosamente d' indurvisi. E se egli di più credè, che alcuni rispettabilissimi Sovrani Collegj di culte Nazioni gradissero, promovessero, e volessero assolutamente la rivoluzione, ch' egli tanto desiderava, con questa credenza non fece che aggravare la sua colpa. Non potè averla senza credere insieme, che fosse in quei Collegj alcuno simile a lui, che non vi era; che i fatti mostravano continuamente non esservi; e che la ragione, e la giustizia non permettevano che vi fosse; in conseguenza non potè crederlo senza far loro il massimo torto, e la mas-

sima offesa; la quale sicuramente avrebbero da se vendicata, e punita, se ne avessero avuta opportunamente notizia, o se or non la vedessero effettivamente punire in Toscana.

195. Ma ammettasi questa credenza di Dattellis, e se ne abbandoni per un momento la naturale irragionevolezza, e reità. Dietro una tal credenza o Dattellis si era proposto di essere uno degli operatori della rivoluzione Toscana; ovvero ad essa indifferente se ne venne in Firenze coll'animo deliberato di esserne puro, semplice, e passivo spettatore. Che Dattellis portasse seco da Bologna in Toscana una volontà, un desiderio, un animo fisso, e stabile di prender parte nella rivoluzione, e in conseguenza un animo ben diverso, ed anzi opposto direttamente al già indicato indifferente, e passivo, lo mostra ad ogni pagina tutto quanto il Processo; lo mostrano le sue confessioni medesime; lo mostrano le carte, che prese prima di lasciar Bologna, i concerti, che fece con Mazzucchelli, le notizie che promesse di mandargli da Firenze, gli ajuti, che dovea aspettarne, e il suo interesse medesimo, voglio dire i denari, i comodi, le promozioni, delle quali gli era stata data non solo speranza, ma promessa sicura, e fin anche caparra nel passaporto, che lo annunziava Sergente nella stessa Brigata, e impiegato nell'uffizio del Comandante Mazzucchelli. Meglio ancora lo mostra tutto il contegno da lui tenuto dopo il suo arrivo in questa Città fino al momento dell'arresto; contegno, sul quale si appoggia tutto quello, che gli contesta il Fisco nel suo libello. Lo mostra la smania d'incontrarsi in Firenze nell'incognito zoppo per consegnargli le carte, la tradizione delle quali per le ragioni accennate ai num. 159. 161. 183. 190. stata sarebbe sufficiente a costituirlo reo di attentato prossimo contro la pubblica Autorità, e il Sovrano della Toscana. Lo mostra la visita fatta al Cittadino Petracchi per trattar con es-

so della rivoluzione da farsi in questa nostra Patria, e l' avere avuto a schifo i savj di lui consigli, e le insinuazioni, e gli scongiuri, che per parte della Cipriani precederono quella visita, e la seguirono. Lo mostrano i molti discorsi, e i molti concerti avuti con Bertini, e minutamente descritti ai num. 185. 186. 187. colle parole medesime di Dattellis, dai quali resulta, ch' egli attentò veramente alla pubblica sicurezza. Tutte queste circostanze unite insieme ne persuadono, che il Dattellis fosse per operare nella rivoluzione Toscana al pari di quei tanti disposti alla medesima, i qual si figurò temerariamente essere in Toscana, o gli figurarono taluni immeritevoli d' ogni fede: nel qual caso non potrebbe sfuggire la pena ai medesimi giustamente dovuta. Ne persuadono eziandio, ch'egli amava ed ambiva esserne promotore, uno dei principali attori, uno de' primi capi sollevatori. O l' amasse, e l' ambisse prima di parlare con Salucci, Micheli, Mazzucchelli, Bertini, o dopo i discorsi che ebbe coi medesimi, ei l' amò certamente e l' ambì; e quanto egli confessa d' aver fatto, e detto in Firenze non lascia alcun luogo a dubitarne. Tanto è falso, che il Dattellis possa considerarsi per un forestiere venuto in Firenze a farla da semplice, e materiale spettatore della rivoluzione. Tanto pure è falso, ch'egli dopo il suo arrivo se ne stasse quieto, e tranquillo, senza offedere l' ospitalità accordatagli in Toscana, senza tramare, senza macchinare, senza commetter cosa contraria alla sicurezza del Principe, del Governo, della Nazione, senza attaccare colle sue azioni immediatamente quella sicurezza medesima contro ogni diritto, contro ogni legge, e particolarmente contro la disposizione compresa nell' articolo nono della nostra Legge de' 30. Agosto 1795.

APPENDICE, O SIA ESAME DELLA SECONDA REPLICA AI DUBBJ, ESIBITA MENTRE IL PRESENTE VOTO ERA PER RIMETTERSI COL PROCESSO ec.

QUesto era l' aſpetto, in cui mi ſi preſentava la Cauſa dell'inquiſito Dattelis dopo di avere attentamente conſiderato oltre le reſultanze degli atti, e i principj di ragione, i rilievi tutti dei ſavj Avvocati, tanto quelli contenuti nella prima, e ſeconda Scrittura a Difeſa, quanto gli altri, che fatti aveano a voce nelle ſeparate informazioni, e nella perorazione ai Giudici adunati collegialmente. Nè a far mutare aſpetto alla Cauſa ſon valevoli gli argomenti eſpoſti nella terza ſcrittura, o sia nella ſeconda replica ai dubbj, pervenutami li 31. Ottobre ora ſcaduto. Gli argomenti ſono eſſenzialmente quei medeſimi, che ci aveano innanzi comunicato; e però volendo adeſſo eſaminarli di nuovo, diremo quel, che da noi fu detto altrove.

Si replica dai Difenſori, che a Dattellis non ſi dee la pena di morte infame, ed ignominioſa, perchè così porta la ſpeciale diſpoſizione delle noſtre Leggi: e ſi replica eziandio, che non gli ſi dee alcun' altra pena, perchè non vi è da imputargli attentato, che diretto foſſe alla ſovverſione dell'ordine pubblico.

La Legge del 1795. puniſce colla morte le azioni, che coſtituiſcono il vero, e proprio delitto di Leſa Maeſtà. Ma Dattellis a forma della *Teorica* fiſſata dai Dottori nella ſua qualità di foreſtiere non è compreſo nelle Leggi, che parlano dei rei di Leſa Maeſtà. Dunque la citata Legge non è applicabile al caso preſente.

Chi ragionerà così, oſſervano gli Avvocati, non correrà mai il pericolo di errare. Ma poi lo correrà, chi ſi farà a ragionare altrimenti, cioè *interpetrando*,

combinando lo ſpirito del Legislatore, ſtudiando l' oggetto della Legge, analizzando l' eſpreſſioni, le fraſi, i concetti.

Niente di queſto fu fatto, quando ſi provò al num. 123., che Dattellis è reo di morte in forza di quel che diſpone la Legge noſtra contro tutti quelli, che ardiranno d' infiammare, o ſollevare il Popolo per opporſi alle provide diſpoſizioni del Governo. I Difenſori però ci fanno adeſſo avvertire, che a quella concluſione non ſi può venire ſenza prima ricorrere all' interpetrazione, e ſenza procedere argomentando per *maggioranza di ragione* dall' *Oppoſitore*, di cui ſolo parla la Legge in quel luogo, al *Perturbatore*, al *Diſtruttore*. Tra le ragioni per altro, dalle quali può eſſer moſſo il Perturbatore, non ſi laſciò di annoverare anche la volontà di opporſi alle diſpoſizioni del Governo. Adeſſo poi non ſi laſci di avvertire, che ſono inſeparabili la ſollevazione del popolo, e l' oppoſizione a quelle diſpoſizioni medeſime.

Si hanno ſpecialmente per dispoſizioni del Governo tutte quelle, delle quali il fine principale, ed unico è il mantenimento della quiete, e dell' ordin pubblico: e di più eſſe ſi hanno per diſpoſizioni ripetute ad ogni momento, perchè è neceſſario, che quella quiete, e quell' ordine non ſia turbato giammai.

Chi ſi occupa de' mezzi di ſollevare il Popolo, vuol turbare e l' una, e l' altro. Dunque vuole anche opporſi alle diſpoſizioni del Governo. Così ſeguì per parte dei promotori, o fautori del moto popolare, che diede cauſa all' Editto del 1790., ed alla ripriſtinazione della pena di morte. Così avvenuto ſarebbe, ſe i mezzi poſti in opera da Dattellis giunti foſſero a ſollevare effettivamente il Popolo, o non ſi foſſero ſaputi in tempo quei mezzi da poterne impedire gli effetti.

Anzi accaduto ſarebbe peggio ancora: perocchè il Dattellis volea opporſi non ad alcune, ma a tutte quante le precedenti diſpoſizioni del Governo, e a quelle pu-

re, alle quali il Governo fosse stato per ricorrere all' oggetto di reprimere nel suo nascimento la sollevazione, e di difender se, e la nazione tutta attaccata crudelmente. Dunque il Dattellis è più reo di coloro, i quali nel 1790. suscitarono il moto popolare. Se mai eglino, o altri tornati fossero a fare altrettanto dopo l'accennato Editto non avrebbero scampato anche per sentimento degli Avvocati di Dattellis la pena di morte senza distinzione tra suddito, e forestiere. Come potrà ora scamparla il Dattellis? Forse perchè effettivamente non ha sollevato il Popolo, non lo ha infiammato? Venne pure in Firenze, e tra le altre cose portò seco i Cartelli, cioè gl' istrumenti i più acconci per quell' effetto. Venne coll' animo di darli all' Incognito, acciò con essi sollevasse il Popolo; e con quest' animo medesimo li passò a Bertini. Egli adunque volea sollevato il Popolo Toscano; egli manifestò questa sua volontà; egli preparò i mezzi di sollevarlo. Non basta questo per punirlo con pena ordinaria? Se non basta, non sarà più vero, che in questo genere di Delitti si fa luogo alla pena totale, prima che il delitto sia condotto alla sua perfezione, siccome e colla ragione, e colla Legge, e coll'autorità de'DD. tutti fu dimostrato ai num. 29. e segg.

Ma si venga più particolarmente al proposto argomento, o sillogismo. Io son persuaso, che la pena di Dattellis non potrà esser che quella similmente di morte, qualora si stia a quel, che de' distruttori della Sovranità dice la nostra Legge; e vi si stia senza farle dire nè più, nè meno di quello, che dice.

Si astragga, si distingua, si argomenti, quanto mai ne piace; in fine bisognerà sempre convenire, che le sollevazioni dirette a distruggere la suprema autorità, e a rovesciare l' ordine già stabilito non vanno, nè possono andar mai disgiunte dall' opposizione alle disposizioni del Governo. Di quì è, che chiunque dopo l' Editto del 1790. avesse tenuto discorsi, e disposte le cose in manie-

ra da sollevare il Popolo per distruggere il Governo, sarebbe stato condannato all' estremo supplicio. Sia, che non si potesse condannare come distruttore, perchè vi è chi al Giudice non vuole permesso di argomentare per maggioranza di ragione nemmeno nello stesso genere di delitto. Potea però, e dovea condannarsi come oppositore; in quella guisa medesima, che senza fare la più piccola ingiuria al ladro di duemila scudi può il Giudice condannarlo ai pubblici lavori a vita, sebbene la Legge abbia determinato questa pena per il ladro di scudi mille senza punto parlare del ladro di maggior somma.

Posto ciò, egli è evidente, che con quell' Editto era stato provveduto anche agli attentati contro la Sovranità. Ma o non potea dirsi, che fosse provveduto a tutti, o che fatto si fosse in una maniera da non lasciare un campo piuttosto ampio all' interpetrazione. Venne la nuova Legge del 1795., che confermò interamente quell' Editto; e inoltre dispose in specie di quegli attentati, e ne fissò le caratteristiche. Innanzi questa Legge medesima provvedendo agli oppositori, dei quali si è parlato di sopra, ed anche ai distruttori della nostra Religione, si era diretta col suo discorso alle persone, dicendo = *tutti quelli* =. Quando poi scese a disporre degli attentati contro la sicurezza e del Principe, e dello Stato, disse = *come pure tutte le azioni* =.

Qualunque sia il vero senso di quelle parole *come pure*, senso certamente di ampliazione, e non di limitazione, i Difensori ravvisano in questo luogo una *patente discretiva*, la quale li fa ragionare così. Siccome il delitto di lesa Maestà comprende i sudditi, e non i forestieri; così il Legislatore, che non ignorava questa differenza, volle chiaramente spiegarsi, che non intendeva rei di morte *tutti quelli*, che avesser commesso delle azioni aventi per oggetto la lesione della Maestà; ma soltanto quelle meritevoli di questo nome, e che ne costituiscono

il vero, e proprio delitto, e in conseguenza l'azione del suddito, e non del forestiere.

Così la discorrono i Difensori. Il Legislatore però se avendo allora presente la differenza tra il suddito, e il forestiere avesse voluto escludere il secondo, non poteva spiegarlo più chiaramente, che seguitando a parlare alle Persone. Per esempio dovea dire = *Come pure tutti quelli, i quali attaccheranno immediatamente la pubblica autorità, ec. e i quali sono naturalmente capaci del Delitto di lesa Maestà* = ovvero = *nei quali esso può cadere.* =

Invece lasciò di dirigersi col suo discorso alle persone, e si diresse alle azioni. Egli è questo un'argomento fortissimo, e sicuro per dire non già escluso, ma incluso il forestiere in quella sanzione al pari di qualsivoglia suddito.

Tra le regole di gius vi è quella, che quando lo Statuto, o la Legge Municipale dirige le sue parole alla cosa, o all'azione vietata, e non alla persona, comprende indistintamente coloro tutti, i quali sono per commetter quell'azione; o la commettano a guisa di Principali, ovvero di Mandanti, Ausiliatori, Consiglieri ec. La qual regola ha per base la seguente ragione. Il Legislatore prima di proibire un'azione considera l'indole di essa, e trovando esser tale da poterne derivare il turbamento della quiete, e sicurezza pubblica, la proibisce. Egli è dunque quel turbamento la vera cagione di simil proibizione; e però chiunque in seguito se ne renderà colpevole sia suddito, sia forestiere, non potrà non aversi per compreso in quella proibizione. Volendo dare alcuno per eccettuato, bisogna prima dimostrare, che il Legislatore ha voluto in genere provvedere a quel danno; ma che in certi casi vi ha voluto provvedere in maniera meno efficace, ovvero ha voluto preferire al danno l'impunità o in tutto, o in parte del reo.

Nè si dica, che ogni azione presupponendo necessa-

riamente un' Agente non può mai il Legislatore lasciare affatto di considerarlo. Perocchè considera egli l' azione qual' oggetto principale della Legge, al quale vuole, che tutto si riferisca; nè considera l' Agente se non per avvisarlo opportunamente, acciò si astenga dal commetterla. Aborrisce l' azione, perchè l' ha riconosciuta naturalmente malefica; ma ancora non aborrisce alcuno di quelli, che sono per eseguirla e che non conosce. Anzi nè allora odia veruno, nè è per odiarlo giammai. Il Legislatore, non meno che qualunque uomo ragionevole odia il delitto, e non il delinquente; e le pene tutte o esse si minaccino, o si eseguiscano, tendono solo a prevenire nuovi delitti, e non a sfogare uno spirito di vendetta, o altra simil passione contro chi li commesse.

Per questo i nostri Dottori parlando specialmente del Mandante, e del Mandatario, e della pena da darsi ad ambidue scrivono = *distinguendum tamen est, quod si Statutum dicit*, si quis commiserit homicidium, *tunc comprehendit etiam Mandantem, quia dicitur committere, idest cum alio mittere, et quomodocumque faceret, committit in Legem sive directe sive indirecte: si autem Statutum dicit*, qui fecerit homicidium, *non comprehendit mandantem* = Vedasi Sanfelice *Dec.* 36. § 5., dove la verità di quella distinzione si prova diffusamente con varie ragioni, e coll' autorità di molti Dottori, che non fa d' uopo di riportare, dopo che simile distinzione si sà essere stata meritamente ritenuta nei nostri Tribunali qual regola di giudicare delle cause di mandato, e di diverso genere ancora. Lo dimostra tralle altre la Causa del Tribunale della Rocca di San Casciano contro M. Giovanna Greggi spedita gli 11. Agosto 1778.

Se dunque il nostro Legislatore parla nel citato luogo dell' azioni, prima di venire a concludere, che una classe di persone non è per simili azioni da punirsi colla pena prescritta dal Legislatore medesimo, abbisognano ar-

gomenti, e sforzi d'ingegno molto maggiori di quelli, che si fanno da chi vuol concludere nessuno esser ivi stato eccettuato. Ei a dir vero non argomenta punto, o se argomenta, non fa che questo semplicissimo Sillogismo. Il Legislatore proibisce tutte le azioni, che attaccano immediatamente la pubblica Autorità. E' certo, che Tizio ha commesso azioni sì fatte. Dunque Tizio, chiunque sia, merita la pena prescritta per quelle azioni.

Il Sillogismo è appunto quello, che far si dee dal Giudice secondo ciò, che dietro l'autorità di Beccaria notano i Difensori di Dattellis nella loro prima Allegazione §. 41., e nella corrispondente nota 36. E per conseguenza esso mostra, che noi ragionando nella maniera indicata non interpretriamo la Legge, ma l'eseguiamo letteralmente. Il che è vero, anche quando il nostro discorso voglia mettersi a fronte di quell' espressa dichiarazione del Legislatore, che l' azioni cioè debbono esser tali da costituire *il vero, e proprio Delitto di Lesa Maestà*.

Siamo ben lontani dal negare ai Difensori, che il Legislatore prima di proferire quelle parole avea già proposto siffatte caratteristiche delle azioni da se contemplate, che erano appunto le caratteristiche di quel delitto. Aggiungendo quelle parole venne a determinar meglio, e più precisamente quel che avea già detto; come pure a chiudere affatto l' adito all' interpetrazione, a escluder dalla sua sanzione tutte le azioni, che appartengono al delitto fittizio, e improprio di Lesa Maestà, e a farsi strada a ripristinare, siccome ripristinò, un nome abolito dalla Riforma del 1786. La natìa proprietà di quelle parole, e il contesto di esse, non meno che dell' altre, dalle quali sono e precedute, e seguitate, lo persuadono a chiunque si faccia a leggerle colla disposizione di non apprendervi, che quello solo, ch' esse annunziano naturalmente.

Ai Difensori però o non mostrano questo; o se lo mostrano, mostrano ancora un' *espressa* eccettuazione di persone, le quali a parer loro non può il Giudice dichiarar comprese nella Legge senza impropriarne la lettera, o sia il senso di quelle stesse parole. Quì sovvengaci, ch' esse formano pure la continuazione del discorso, nel quale i Difensori notarono avere il Legislatore lasciato di più dire delle persone per dire delle azioni. Onde volendo adesso provare, che il Legislatore con quelle parole abbia inteso di fare un' espressa eccettuazione di persone, è necessario impropriare la questione, o almeno indurne una estranea alle parole usate in quel luogo dal Legislatore, ed al fine, per cui le usò; e per conseguenza è necessario il far quel, che da noi ammetter non si può senza rendere in pratica assai difficile il caso dell' intera applicazione di quasi tutte le leggi criminali.

Perchè il Legislatore si è proposto di determinare con queste parole i caratteri, che aver debbono le azioni per se stesse, e indipendentemente dai respettivi agenti, l' unica questione in genere, e in specie, che può ragionevolmente ammettersi, è questa; cioè, quali siano le qualità proprie naturalmente delle azioni appartenenti al vero delitto di Lesa Maestà; e se l' azione, di cui alcuno è già confesso, o convinto, contenga in se simili qualità. Se le contiene, e il Giudice condanni l' Inquisito, sia questi suddito, o forestiere, ei non fà, che eseguir la Legge tal quale è scritta; e però è fuori del pericolo di errare. Ma è poi così, se prenda a esaminare le qualità personali del Delinquente, i suoi precedenti giuramenti, le speciali obbligazioni da lui contratte? Egli allora sarà tanto più in pericolo di errare, quanto meno lo è, quando non induce nell' applicazione della Legge cosa alcuna, che le sia estranea, nè contemplata ivi del Legislatore.

Questi non volle punita con pena di morte l' azio-

ne, perchè l' autore per cagione di essa si rese spergiuro; ma perchè il fine, e l' effetto dell' azione non può esser naturalmente che la sovversione dell' ordine pubblico. Ciò è tanto vero, che spiegando le caratteristiche di quell' azione nominò la predetta sovversione, la distruzione della Sovranità, e l' attacco immediato contro il pubblico potere ec.: ma non nominò nè la violazione del giuramento, nè altro, che riferir si possa non alla cosa, ma alla persona, e alla particolar condizione di essa.

Non è ordinariamente questa condizione quella, che si considera, quando si parla il *linguaggio legale*, e specialmente il linguaggio Criminale, ch'è, ed esser dee linguaggio di totale imparzialità, e di nessuna accettazione, o distinzione di persone. Parlò questo linguaggio il nostro Legislatore; e l' avvertono anche gli Avvocati di Battellis. E appunto perchè parlò un tal linguaggio, e nominò il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà, non intese di nominarlo che come lo nominano tutti quanti i Dottori.

Quando eglino così lo nominano, lo riguardano come in una certa opposizione al delitto improprio, distinguendo poi l' uno e l' altro dalla diversità del fine, e dell' effetto dell' azione. A me non è riescito di trovare un sol Dottore, che mentre scende ad assegnare le differenze tra questi due delitti, non si ristringa ad esaminare l' indole delle respettive azioni, dalle quali ciascuno di essi é costituito, ma di più passi all' esame delle qualità personali degli agenti. Se mai vè ne fosse alcuno, che abbia fatto così, e se avesse ancora qualche seguace, non sarebbe men vero, che i nostri Dottori generalmente non curano quelle qualità personali, quando cercano qual sia il delitto proprio, e improprio di Lesa Maestá; e che solo le curano, quando cercano, in quali persone cader possa il delitto di Lesa Maestá in genere.

Aggiungasi, che i Dottori, i quali negano poter' esso cadere sul forestiere, non dicono, che l' attentato in lui contro la suprema autorità sia un delitto di Lesa Maestà improprio. Dicono solo, che non è delitto di Lesa Maestà; dicono, ch' egli non può esser accusato con tal nome; e che il nome da attribuirsegli è quello di nemico.

Al contrario noi dobbiamo considerare il delitto proprio di Lesa Maestà, in quanto è diverso dall' improprio, perchè così lo considera il Legislatore in quel luogo, e così vuole, che sia considerato dai Giudici. Tutto quello adunque, che i Dottori scrivono delle persone capaci, o incapaci per la loro special condizione di contrarre un simil delitto, non può essere un giusto soggetto di ricerca, allorchè si tratta della vera intelligenza, e giusta applicazione di quel, che si contiene nel §. 9. della nostra Legge.

Non può esserlo, se si consideri quella regola generale adottata fra noi da lungo tempo, della quale fa fede il nostro Caballo. Egli dopo aver premesso, che *forenses delinquendo in alieno territorio efficiuntur de foro loci, in quo delinquunt*, stabilisce, che *si sumus in his, quae sunt de iure comuni, tunc puniuntur forenses secundum poenas statutorum loci delicti:* e ne dà questa giustissima ragione, perchè *culpa est attentare illicitum*, cioé l' intraprender cosa proibita dalle leggi tutte divine e umane, scritte e non scritte. *Cabail. Resolut. crimin. Cas.* 129. *num.* 1. *et* 2.

Non può esserlo, se si consideri l' antica pratica di giudicare in Toscana. I registri del nostro Tribunale contengono i nomi di molti forestieri giudicati, e puniti per attentati contro il supremo potere al pari di qualsivoglia Toscano: e dall' anno 1539. venendo al fine di quel secolo si contano almeno nove forestieri, parte Spagnoli, o Napolitani, e parte nativi di Venezia, di Bologna, e

di altre Città della Lombardia. Le ultime nostre Leggi del 1786., e del 1795. non nominando quella pratica la confermano tacitamente: e i Difensori non adducono contro di essa una costituzione nostra particolare, un fatto solo. Insistono sempre, perché questa causa sia risoluta ai termini dell' artic. 62. della riforma; quasi che l' ultima nostra Legge non vi abbia derogato affatto; o abbia per questa parte taciuto interamente; o avendone parlato non debba starsi né a quel che era stabilito, né a quel che dispone il gius comune, né a quel che si osservava innanzi la riforma suddetta.

E molto meno può esserlo, dopo che l' Autore di quella legge medesima si é spiegato sì chiaramente da non potersi dubitare, che le persone tutte di qualunque luogo, e condizione sono in istato di cadere sotto la censura di tutti gli articoli, e però anche dell' artic. 5. di questa legge medesima. Si spiegò con siffatta chiarezza il nostro Legislatore nel proemio, dando per una delle due cause finali de' suoi provvedimenti quella di allontanare il pericolo, che i più facinorosi trai forestieri vengano a turbare la tranquillità, e la sicurezza del nostro Stato.

Sembra ai Difensori, che ciò siasi accennato *di passaggio*; e che la contemplazione dei forestieri non fosse certamente la *causa primaria*, e la più *importante* della Legge; ma che lo fosse l' abuso, che della dolcezza nel procedere, e nel punire fatto aveano i sudditi, nominati nel proemio prima de' forestieri. E noi al contrario abbiamo l' una, e l' altra causa per cause egualmente vere, ed importanti per se medesime, e riconosciute per tali dal provido Legislatore, il quale ce le ha anche annunziate con parole egualmente chiare ed energiche. Di più la causa finale, che si riferisce ai forestieri, è per noi un' espressa dichiarazione, che li volle compresi in tutte quelle sue disposizioni.

L' nota la regola fissata da Giulio Paolo Giureconsulto per gli atti tra i privati Cittadini. *Plerumque*, dic' egli, *ea quae praefationibus conveniſſe concipiuntur, etiam in ſtipulationibus repetita creduntur L. 131. §. 1. ff de verb. obligat.* Ed é noto eziandio, che questa regola appartiene in egual maniera agli atti pubblici, o sia alle Leggi. Infatti insegnano i nostri Dottori, che *quaelibet diſpoſitio interpetrari debet per narrata in proemio, quia ex iis deſumitur intentio diſponentis, et cauſa finalis totius diſpoſitionis* = che = *cauſa finalis dicitur illa, quae ſi non interveniret, non moveretur, diſponens ad faciendum id, quod fecit, aut non feciſſet illo modo* = che = *ſemper conſideranda venit cauſa, propter quam aliquid fuit diſpoſitum* = e che finalmente le cose, le quali in *principio diſpoſitionis appoſitae fuerunt, influunt in omnes partes illius* =. *Matt. et Sanz. controv. 63. num. 36. et ſeqq.* ove si allegano molti concordanti. Donde poi hanno origine quelle regole universali, e sicure, che la causa finale della disposizione é da dedursi dal proemio; che non può esser compreso nella dispositiva ciò che resta escluso dal proemio medesimo; e che viceversa non può restare escluso dalla dispositiva ciò che resta incluso nel proemio. Ved. Processo di Pistoja contro Gaetano Palandri spedito li 25. Gennajo 1780.

Se non che i Difensori ci rammentano, che la causa finale della Legge dee cedere alla chiarezza della lettera, e della volontà del Legislatore. Noi però siamo assicurati nel proemio della volontà in genere del Legislatore, che i suoi provvedimenti debbono appartenere tanto al suddito, che al forestiere; nè la lettera della Legge, o dir vogliamo le parole dell'artic. 9. *vero e proprio Delitto di Leſa Maeſtà* portano in specie la preteſa manifesta eccettuazione del forestiere.

Non la portano perchè altro è, che il Legislatore abbia voluto, che nelle azioni concorrano i costitutivi

del vero, e proprio Delitto di lesa Maestà; altro è, che abbia voluto escludere dalla sanzione i forestieri. Perchè da quelle parole apparisce evidentemente, ch' ei volle il primo, il Giudice potrà, e dovrà declinare della pena ordinaria, ed astenersi anche affatto dal condannare, ogni volta che vedrà il fine, e l'effetto immediato dell'azione in questione non esser quali esser debbono, acciò essa costituisca il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà. E perchè non apparisce, che il Legislatore in quell'articolo volesse escluso il forestiere, già incluso apertamente nel proemio, il Giudice non potrà, nè dovrà giammai dalla special condizione dell'agente trar motivo di diminuire il rigor della pena.

Glie lo proibisce prima, il fine, onde il Legislatore proferì quelle parole nell'artic. 9. della sua Legge, e il senso, in cui sono esse costantemente prese dai nostri Dottori: secondo, quel ch'ei premesse dei forestieri, qual cagione finale di tutta quella Legge: terzo, il diritto, che ha ogni Legislatore di sottoporre alle stesse pene i sudditi, e i forestieri anche per gli attentati contro la pubblica Autorità; e in ultimo glielo proibisce l'indole stessa di questi attentati, dei quali chiunque ne sia l'autore, il fine, e l'effetto non è per variare in alcun modo. In conseguenza glielo proibiscono quelle quattro ragioni, dalle quali i Difensori osservano doversi dedurre la vera interpetrazione delle cose dubbie nella presupposizione, che dubitar si possa, se gli attentati, de' quali ora si tratta, siano da punirsi nel forestiere come nel suddito.

Ella è però questa una presupposizione, la quale si vede tolta dalle cose contenute nella parte proemiale, e nella parte dispositiva da chiunque si faccia ad esaminare l'una e l'altra parte con animo non d'interpetrare, ma di ritener per vero quel che fu in ciascuna di esse espressamente dichiarato, per poi eseguirlo come richiede il dovere di Giudice.

Convengo esser 29. gli articoli tutti dell'ultima nostra legge; e che dicendosi esclusi i forestieri in una parte del solo atticolo 9., e compresi negli altri, non è in genere un distruggere, ma un diminuire appena l'efficacia della causa finale della Legge. Convengo eziandio non esser rari gli esempj di Leggi, e di disposizioni, delle quali la causa finale non può sempre adattarsi ai singoli articoli di esse.

Questi esempj però sono assai più frequenti nelle leggi civili, che nelle criminali; e la ragione si è perchè essendo le cause finali della maggior parte delle leggi civili di genere assai diverso, accade in atto pratico, nè può non accadere alquanto spesso, che la causa finale di una Legge sia in opposizione con quella di un altra Legge. Ma le leggi criminali così dette propriamente non hanno, nè debbono aver altr'oggetto, che la privata, e pubblica quiete, e sicurezza. Onde i casi speciali, ai quali non si adatti la causa finale delle nostre Leggi, non son molti per se medesimi, nè al Giudice è permesso di accrescerli, troppo, essendo in lui ben limitata la facoltà d'interpetrare, acciò nessuno contro la volontà del Legislatore soffra il castigo che non avrà meritato, o sia assoluto in parte da quello, di cui si sarà reso meritevole.

Vero è per altro, che se la causa finale della legge stia in collisione, siccome notano i Difensori, con qualche speciale disposizione della legge medesima, questa dee prevalere tanto nei Giudizi civili, che criminali. Ma è egli poi vero, che nel caso nostro siavi questa collisione?

La lettera della legge, cioè le parole *vero*, *e proprio delitto di Lesa Maestà*, non ponno farla nascere certamente. Per farla nascere si è già dimostrato, che bisognerebbe non applicare a quelle parole il senso, che alle medesime applicò il Legislatore, e che vi applicano tutti

i nostri Dottori, quando appunto parlano di quel delitto, e delle qualità, che per costituirlo dee aver l'azione indipendentemente dalle qualità dell'agente.

La causa Finale della Legge, quella cioè di provvedere alla quiete, e sicurezza pubblica contro i delitti, che tra noi commetter possono gli stranieri, in vece d'essere in conflitto colla disposizione speciale dell'artic. 9., si accorda con essa sì bene da doversi necessariamente giudicare compreso in quella disposizione anche il Forestiere.

E in egual maniera dee giudicarsi compreso, se si consideri l'indole tanto di quella stessa causa, che dell'eccettuazione pretesa dai Difensori. Anche quando quella causa finale non fosse stata spiegata nel proemio dal Legislatore, è certo, che i provvedimenti tutti, e tutte le pene più severe di quella legge sarebbero state comuni al suddito, e al forestiere. Se si eccettua il forestiere in quella parte dell'artic. 9. della legge, in cui si nomina il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà, si eccettua in quel luogo appunto, in cui solo essa opera qualche cosa, e in cui l'eccettuarlo è un rendere inutile affatto quella dichiarazione. Quando l'eccettuazione conduce a questo punto, non si ammette nelle disposizioni de' privati per insegnamento di Giulio Paolo, il quale alle già trascritte parole *plerumque ea, quae praefationibus conveniſſe concipiuntur etiam in ſtipulationibus repetita creduntur* aggiunge subito queste parole, *ſic tamen ut non ex ea repetitione inutilis efficiatur ſtipulatio*. Tanto meno adunque è da dirsi eccettuato il Forestiere dalla sanzione dell'artic. 9 della nostra legge, quanto è più certo, che si diminuirebbe in parte l'efficacia di quella speciale Sanzione, e si toglierebbe del tutto quella della causa finale annunziata nel proemio.

Essendosi ormai dimostrato, che la ragione e la lettera della legge nostra vuol punito il forestiere al pari

del ſuddito, ſia che ſi occupi de mezzi di perturbare la tranquillità del Governo, ſia che tenti di diſtruggerlo, e di roveſciare affatto l'ordine pubblico, non occorre eſaminare, ſe l'opinione di quei Dottori, dai quali ſi ha per *incompatibile* il delitto di Leſa Maeſtà nel foreſtiere, ſia veramente un' opinione da coſtituire una *maſſima*, una *teorica*, dalla quale non ſia lecito al Giudice di dipartirſi. Quel che ne ho detto altrove, e quello ancora, che dir ſe ne potrebbe, ſe ve ne foſſe un qualche biſogno, dichiara che quella propoſizione è aſſolutamente falſa, o che s'è vera in un qualche ſenſo, non lo è nel ſenſo da non poterſi, nè doverſi togliere la vita a coloro, che avranno attentato alla ſicurezza di ſtraniere Potenze, e Nazioni; o eglino vengano giudicati ſommariamente coi principj del Gius univerſale delle Genti, ovvero colle Leggi particolari del Luogo, in cui quegli attentati ſi hanno nel ſuddito per delitti capitali.

Parimente non occorre fermarſi ſu molte altre queſtioni promoſſe, o rinnovate nella ſeconda replica ai dubbj. Eſſe furono già richiamate ad eſame in altro luogo; e come allora ſi concluſe, che non sono per influire ſulla ſentenza da proferirſi, ad una ſimil concluſione ne condurebbe qualunque altro eſame, che far ſe ne voleſſe. Ormai ſi vede chiaro, che la ſentenza dee partire dalla diſpoſizione dell' artic. 9. dell' ultima noſtra Legge; e quelle queſtioni non ſi fanno dai Difenſori, che nella preſuppoſizione, che dai Giudici dedur ſi debba la deciſione della preſente cauſa non da quell' articolo, ma dall' artic. 62. della legge del 1786. Avendo noi dimoſtrato ai num. 119. e 121., che fu già queſto ſecondo articolo abolito interamente, non dovrà mai il Giudice ricorrere al medeſimo nelle coſe omeſſe intorno agli attentati contro il ſupremo potere. Dovrà ricorrere alle leggi oſſervate innanzi la riforma nel Granducato, o ai principj di ragione comune. E tanto quelle

che questi vorrebbero il Dattellis punito con pena di morte ; qualora non lo volessero lo spirito, e la lettera della nostra legge.

Ne invitano di nuovo i Difensori ad esaminare con particolare diligenza l' indole dell' azione imputata al loro Cliente : e tornano a dire, che tra tutte le azioni di lui non ne trovano alcuna, cui convenga l' attributo di attaccare *immediatamente* la pubblica autorità. E noi di nuovo rispondiamo, che le azioni rimproverategli dal Fisco sono immediate, quanto alla causa, quanto al fine, e quanto all' effetto loro naturale di distruggere in Toscana il Principato. (Ved. sopra num. 188.)

Tornano a dire, che l' attentato di Dattellis fu tanto remoto dalla consumazione del delitto, che in vece di apprenderlo per un vero attentato dobbiamo apprenderlo per un semplice pensiero. E quì ci rammentano quello, che detto aveano della traslazione de' fogli in Toscana, della consegna, che Dattellis ne fece a Bertini, della loro naturale inefficacia per promuovere una rivoluzione : e ci rammentano pure gl' inganni, e le seduzioni, onde il Dattellis fu condotto in errore, e la maniera, colla quale trattò Litta, e Rigo; maniera affatto diversa da quella, con cui naturalmente trattar li dovea, se accinto si fosse a tramare una congiura.

Quanto a Litta, confessa Dattellis medesimo di averlo sempre avuto per uomo di fede assai dubbia, e però di essere stato sempre ben lontano dall' ammetterlo alla sua confidenza. Quanto a Rigo, se non sappiamo con sicurezza, che tra lui, e Dattellis seguissero discorsi speciali di rivoluzione Toscana, siamo però certi, che parlarono insieme di rivoluzione in genere, e che Dattellis pregò Rigo di fargli conoscere nuove persone (ved. sopra num. 136.)

Quanto al resto, noi replichiamo, che quando nell' azione si apprende un' attacco *immediato* contro la Sovra-

nità, basta secondo la nostra legge, perchè l'autore di essa senza altra considerazione al grado dell'attentato si abbia per reo di morte.

Replichiamo ancora per un di più, che la descrizione fatta altrove del vero carattere della colpa di Dattellis ci convinse, che gli atti di lui furono atti prossimi al compimento del delitto, o sia a far nascere la rivoluzione. Si dichiari adesso più chiaramente il modo, onde Dattellis, e i suoi partigiani pensato aveano di eseguire la rivoluzione; e conosciuto che esso sarà, si vedrà bene, che non scoppiò la rivoluzione, solo perchè mancò ai congiurati un piccolo numero di soggetti Toscani disposti ad eccitare un rumore qualunque.

Sapevano ben' eglino, e lo sapeva, e lo sà il Mondo tutto, quanto il Popolo Toscano abbia in orrore ogni sorta di rivoluzione. Non sperarono dunque giammai, che il Popolo in genere fosse per applaudire alla loro impresa, e per favorirla. Sperarono solo di poter ingannare, e sedurre alcuni pochi soggetti, perchè servissero di scintilla a un grande incendio. Dattellis si sarebbe contentato di dugento, e Salucci di cento trenta, siccome apparirà al num. 217.

Vedasi ora, come con sì pochi soggetti, se riescito fosse di trovarli, si sarebbe condotta a fine quell' opera. Eglino in tempo di una qualche *Festa doveano far nascere un susurro in mezzo alla folla della gente. Il susurro dovea essere il segno della Rivoluzione.* Appena si fosse avuto un tal segno per mezzo dei cento trenta, o dei dugento soggetti Toscani, non vi sarebbe stato per loro altro che fare. Tutto il resto era riservato a nuovi soggetti nella massima parte stranieri, i quali scesi sarebbero a Firenze sollecitamente da *Vernio*, e da altri luoghi circonvicini (ved. sopra num. 163.). Eglino avrebbero fomentato, e mantenuto il susurro, finchè altri giunti fossero ad accrescerlo, e proteggerlo con genti d'

arme, e con forza. E perchè non tardassero a giungere, si sarebbe subito fatto avere a Bologna l'avviso, che' *era nata in Toscana un' insurrezione contro tutti i Repubblicani, e che si era fatto man bassa sopra tutti i Cisalpini. A questa nuova* vi era già *chi sarebbe accorso con delle migliaja di uomini in Firenze, e col pretesto di difendere i Cisalpini, avrebbe protetto la rivoluzione Toscana*, o per meglio dire avrebbe eseguito una rivoluzione a dispetto della somma avversione del Popolo Toscano alla medesima.

Dattellis fogl. 191. t. 192. asserisce esser questo il piano della rivoluzione immaginata da Mazzucchelli, e di averlo sentito da lui medesimo. E il Paladini depone d' aver parimente sentito in Bologna da Salucci, che *nel corrente anno* in occasione di una delle nostre Feste, ch' ei specifica, *gli associati avrebbero messo fuori certi segni, per mezzo de' quali si sarebbero riconosciuti all' oggetto di poter' agire di concerto, e che si sarebbe opetata la rivoluzione ... e che se il Gran Duca non si fosse salvato colla fuga l' avrebbero messo in arresto fogl.* 230. *t.* 231. Quando poi il Dattellis parla o del piano contenuto nelle note perquisitegli, o di quello, che pretende essergli stato comunicato dal Bertini, non scende a descrivere la maniera, onde dai varj paesi sarebbe venuta gente tra noi pel medesimo oggetto; assicura però, che la gente sarebbe venuta (ved. sopra num. 186.). Questo vuol dire per confessione di Dattellis, che la rivoluzione Toscana, e con essa la sorte nostra dipendeva da un susurro qualunque, da un qualunque moto popolare, che insorto fosse tra noi. Ora a farlo insorgere il numero di dugento, di cento trenta stato sarebbe anche troppo.

Non si dica adunque, che con sì poca gente non poteva mai eseguirsi la rivoluzione, di cui il Fisco accusa Dattellis per principale promotore. Nemmeno si dica, che delle molte cose preparate, e da prepararsi le

quali si trovano descritte nelle note liste, Dattellis in Firenze non avea che i cartelli, e le lettere, e patenti stampate. Le altre stampe, i manoscritti, gl' istrumenti meccanici non si doveano preparare nè in questa nostra Città, nè dai cento trenta, o dugento Patriotti Toscani. Tutto si dovea preparare altrove, e portare in Firenze da coloro, i quali correr vi doveano precipitosamente in tempo opportuno; e le lime, i scarpelli, e altri simili istrumenti si sarebbero anche presi a forza, ove si fossero allora trovati.

Ciò che premeva, e che far non si potea da chi non era ancora in Toscana, era di prendere le ventiquattro informazioni del genere notato in una delle quattro liste: e su queste dopo essere state lette da Dattellis a Bertini fu discusso, se fosse stato meglio, che uno solo si caricasse del pensiero di assumerle tutte, o che il pensiero si dividesse tra varj fidi amici (ved. sopra num. 177.)

Ecco come la maniera medesima, onde era stato ordito il piano, e le circostanze di fatto tolgono di mezzo le tante difficoltà decantate per difficoltà insuperabili dai Difensori di Dattellis, non meno che di Micheli, di cui parleremo a suo luogo. Ecco come il disegno di dare col mezzo di una Rivoluzione una nuova costituzione alla Toscana contro la manifesta volontà dei Toscani era assai più facile, e più prossimo a compiersi di quello, che pretendono quei Difensori.

Lo dissi, e lo ripeto: mancò solo, che si trovassero alcuni pochi pronti ad eccitare un qualche rumore. Allora si sarebbero spediti fuori gli avvisi, acciò il rumore si avesse per maggiore di quello, ch' esser potesse per se medesimo, ed acciò molti volassero a renderlo sommo. Allora il supremo potere vilipeso tra noi, e diminuito senza saversi, se fosse più per ricuperare il suo vigore. Allora l' ordine pubblico sovvertito senza saversi, quan-

do, e come fosse per rissabilirsi. Allora le leggi fondamentali dello Stato distrutte; e distrutte quelle pure, all'ombra delle quali erano stati sicuri fin quì gli averi, l'onore, la vita di ciascuno di noi. Allora l'impunità dei delitti, le vendette private, le rapine, i saccheggi, le stragi, le sciagure tutte, che sono compagne inseparabili di simili avvenimenti. Questo era quello, che si preparava alla Toscana da Dattellis, e che accaduto le sarebbe, se nel Popolo avesse trovato, chi fosse per favorirlo in parte in questo suo intendimento.

Il Dattellis si lusinga, che l'incognito Zoppo abbia i necessari fautori, e partigiani; e sta attendendo con impazienza somma, che gli si presenti per dargli in mano gl'istrumenti, onde possa far operare quei suoi aderenti. Ma ei non comparisce; e gl'istrumenti per non esservi soggetti, che li adoprino, restano ancora inutili; e ciò non è per mancanza di Dattellis.

Si lusinga, che li abbia, o che procacciar se li possa facilmente, o almeno che sia per additare il modo di procacciarli chi era allora Segretario di Legazione di estera Potenza in Toscana. A lui si dirige; con lui ne tiene proposito; ma non trova quel che trovar vi volea, l'uomo cioè che fosse il nemico nostro disleale, o che avesse la disposizione a divenirlo ad ogni momento. E gl'istrumenti restano ancora inutili; e non è per mancanza di Dattellis.

Finalmente conosce Bertini, e si persuade, ch'egli abbia i dugento amici, i dugento Patriotti, la gente in somma, che sola mancava al compimento dell'opera. Si persuade, ch'egli sia l'Uomo, che far possa quel che far si dovea dall'incognito Zoppo. Quindi i tanti discorsi sulla rivoluzione tra Dattellis e Bertini. Quindi i piani e le note comunicate dal primo al secondo. Quindi le istruzioni, la finta approvazione di Petracchi, la tradizione delle carte, e tutto quello, che ai num. 184. e segg. si disse esser passato tra quest'Inquisito, e il Bertini.

Non era il Bertini, e questo pure non fu per mancanza di Dattellis, qual figurò d'essere; nè vi erano i dugento Patriotti Toscani, sui quali contava il Dattellis. Altrimenti nato sarebbe il rumore, ed il sussurro, che servir dovea di pretesto per richiamare in Toscana i congiurati, e i loro aderenti ad eseguire la rivoluzione.

Fece adunque il Dattellis quanto far potea per questo effetto; e quel che fece era di tal natura da produrre immediatamente la Rivoluzione, e con essa la sovversione dell'ordine pubblico.

DI GIAMBATTISTA SALUCCI, E DI LEOPOLDO MICHELI, E PRIMA DEL DEBITO FATTO LORO DAL FISCO.

196. Il secondo, e terzo in ordine inquisiti sono Gio. Battista Salucci, e Leopoldo Micheli, la causa dei quali conviene esaminare col metodo, e coll'attenzione medesima, onde si è esaminata quella del primo inquisito Dattellis. E però conviene premettere il tenore del libello Fiscale in quella parte, che li riguarda; per poi passare alla considerazione de' fondamenti, sui quali esso si appoggia.

197. Ecco quel che di loro si legge in quel libello. Benchè siano entrambi nativi, e sudditi Toscani, pure trovandosi in Bologna trattarono, e convennero tra loro nel Settembte 1797. di attaccare la Sovrana Autorità di questo Stato col mezzo di una rivoluzione da eccitarsi nel Popolo, e di violare mercè di un saccheggio da darsi le proprietà pubbliche, e private. Quindi si fecero ad insinuare un tal pensiero a Dattellis, il quale si era già lasciato prendere dalla smania per la democratizzazione dell'Italia in genere. A quel fine il Salucci gli comuni-

cò alcuni piani di rivoluzione, ch' egli ſteſſo avea precedentemente formato; e il Micheli gli dettò alcune notizie opportune, e gli eſibì pure l' aſſiſtenza di due mila Butteri, aſſerendo di averli a ſua diſpoſizione nelle campagne Toſcane verſo lo Stato di Piombino, ed eſſer tutti forniti di Cavallo, e pronti a ribellarſi al loro Sovrano. Inoltre Salucci, e Micheli travagliarono in Bologna inſieme a Dattellis ſui mentovati piani per ridurli, ſiccome fu fatto, in miglior forma; e trattarono del modo di metterli in opera. E lo ſteſſo Salucci recatoſi in queſta Città, e dimorandovi parte del meſe d' Ottobre, e parte di quello di Novembre dell' anno 1797. ſeduſſe e perſuaſe Gaetano Seſtini, e Franceſco Pierotti, e tentò, ma in vano, di ſedurre in egual maniera, e perſuadere altri individui Toſcani a porre il loro nome in certi fogli ſtampati, e da lui portati in Firenze per raccogliere le ſottoſcrizioni di coloro, dai quali rieſcito gli foſſe di farſi promettere un aiuto cooperativo all' eſecuzione del reo diſegno. Le quali ſottoſcrizioni eſſendoſi il Micheli pure procacciato in Firenze ſul fin di Novembre, o ſul principio di Dicembre dell' anno ſuddetto, ne ſpedì alcune, e altre ne portò egli ſteſſo a Salucci in Bologna; dove ambidue ſollecitarono parimente a ſottoſcriverſi in quei fogli, e animarono alla rivoluzione diverſi ſudditi Toſcani, che ivi di mano in mano capitavano, mirando ſempre a ſovvertire l' ordine pubblico, e la forma di Governo ſtabilita da lungo tempo in Toſcana, e per conſeguenza facendoſi rei del vero, e proprio delitto di leſa Maeſtà.

198. Non occorre adeſſo trattenerſi molto ſulla prova del delitto in genere. O il delitto di cui ſi parla nel libello Fiſcale, ſi conſidera ſotto l' aſpetto di trattato, o lega formata contro la Toſcana da Dattellis, Salucci, e Micheli; ed eſſo è poſto in eſſere dai coſtanti detti di Dattellis, dalla qualità delle Carte eſiſtenti in atti, e ſcritte alcune da Dattellis, altre da Salucci, dalle lettere dell' uno, e

dell' altro a Micheli, e da quello che nei loro esami depongono riguardo a questi tre inquisiti la Cipriani, la Calzolai, il Paladini, e Barontini. O si considera il delitto di lesa Maestà, qual è di sua natura; ed esso può cadere in ciascun Cittadino, senza ch' egli abbia compagni, o complici di veruna sorta, bastando a farsene reo oltre gli scritti, e i fatti, dei quali restar sogliono i vestigj, anche i semplici segni, o le parole, quantunque non lascino di se la più piccola traccia. L' avvertii al num. 36. citando l' autorità di Dionigi Gottofredo, il quale alle parole *verbis*, *scripto*, *factis*, *signis* unì la particella disgiuntiva *vel*. Dunque può avvenire, che in quel delitto la prova in genere si confonda colla prova in specie. E si vedrà, che così è veramente per ciò, che spetta al Micheli.

199. Quanto a Salucci contumace, oltre il foglio stampato, e sottoscritto dal Sestini, e dal Pierotti, ed altri sedici fogli simili, ma senza nome di Città, di Villaggio, di persona, lasciati dal Salucci medesimo al Sestini, esistono in processo le tre note, o liste già nominate di manoscritti, di stampe, e d' istrumenti meccanici; le quali, non meno che la citata lettera di Salucci a Micheli due soggetti ben pratici del carattere, e della persona di esso Salucci hanno riconosciuto per carte scritte da lui senza alcun dubbio.

200. Ora sarebbe da considerarsi, qual sia la prova speciale posta in essere dal Fisco respettivamente contro Salucci, e Micheli: il che si sarà subito dopo che si saranno premessi alcuni principj generali, dai quali dipende la decisione di questa causa riguardo a questi due inquisiti.

201. E primieramente essendo eglino nativi Toscani, ed avendo passato in Toscana la massima parte della loro vita, si hanno per sudditi perpetui, e lo sono veramente, in qualunque luogo essi dimorino.

202. Onde quanto ai loro attentati contro l'Autorità suprema ed il Governo Toscano, non ha luogo la distinzione se siano stati commessi entro, o fuori del Granducato. Ovunque l'abbiano commessi, non possono sfuggire la taccia di perfidi, e tibelli verso il loro Principe, e la Patria. *De perpetuis subditis*, osserva Boemero *ad Carpz. quaest. 41. observat. 2. peculiari homagii nexu Principi suo obstrictis hoc certum est*, cioè, che *ab iis committitur perduellio*) *quocumque demum loco conspirare contra Summum Imperium tentaverint, in ipsa civitate an extra eandem, quum locus delicti nexum subiectionis tollere nequat*. E Anton Matteo *ad lib. 48. ff. tit. ad leg. Iul. Majest. cap. 2. num. 7.* fa la questione, *an qui domicilium in aliquam regionem transtulerunt, maneant subditi eius regionis, ex qua oriundi sunt?* e risponde *etiam; nemo enim transferendo domicilium se subducere patriae potest*. Forse con maggiore eleganza, e certamente con pari verità scrisse Balduino = *Solet exulum in suam quondam patriam odium esse plusquam hostile, & jure quodam putant sese eam, a qua pulsi, & veluti abdicati sunt, oppugnare posse. Verum etsi qui exilio ad peregrinitatem redactus est, dicatur desinere esse civis; tamen quia patriae nihilominus memoriam colere debet, si fiat hostis, dicitur esse perduellis. Balduin. ad leg. Iul. Majest. lib* 1. E conconferma questa sentenza coll' autorità di Cicerone, di Lucano, e di Seneca, e cogli esempj di Alcibiade, e di Coriolano, i quali avendo preso le armi, quegli contro Atene, questi contro Roma, furono meritamente biasimati quali figli ingrati, e ribelli verso le loro respettive patrie, quantunque cacciati ne fossero in esilio. Al contrario furono, e saranno sempre lodatissimi Temistocle, e Cammillo; il primo perchè *mori maluit, quam pro Persis, apud quos exulabat, arma adversus Athenienses induere*; e l'altro perchè in lui *pietatem erga patriam nulla iniuria exilii infringere potuit*; e in vece *non modo*

ſuae quondam Reipublicae hostis non fuit, ſed etiam prope jam perditae vindex. Balduin. *ibid.*

203. In ſecondo luogo fa d' uopo rammentarſi, che il delitto rimproverato al Salucci, e al Micheli ſi pretende dal Fiſco l' effetto di un trattato, o lega formata precedentemente tra tutti tre gl' Inquiſiti. Tanto baſta, perchè nel decidere la preſente cauſa debbaſi avere innanzi agli occhi la regola di ragione contenuta in quelle parole di Ulpiano = *Si communi conſilio plurium quid factum ſit* = e nelle parole = *quod a pluribus pro indiviſo factum eſt, ſingulos in ſolidum obligat. Ulpian. in leg.* 15. § 2 *ff. quod vi, aut clam.* La qual regola ſtabilita in molte altre leggi raccolte per ordine di Giuſtiniano, è conforme all' autorità de' più accreditati Dottori, ed alla conſuetudine di giudicare nei Tribunali. Eſſa poi fa ſi, che nei delitti, nei quali ſono implicate più perſone in conſeguendi una precedente convenzione, e trattato, a differenza di quando vi ſono implicate in conſeguenza di riſſa, di tumulto, o di altro improvviſo avvenimento, ciaſcun dei complici oltre il fatto proprio ſia tenuto anche dell' altrui. Il perchè nel decretar la pena corriſpondente all' atrocità del misfatto non deeſi conſiderare, come i complici ſiano ſeparatamente concorſi coll' opera, ed abbiano tentato più, o meno di rieſcire nel loro diſegno: ma ſe tutti veramente aveſſero già preſo parte nel trattato, approvandolo e convendo tra loro generalmente di operare per un medeſimo fine. Quando venga concluſa una ſimil prova, non vi è dubbio, che tutti indiſtintamente ſono da mandarſi alla pari nel caſtigo. Lo fiſsò Bartolonella legge *is qui opem num.* 5. *ff. de furt.*, ſeguitato in queſta parte da tutti i Dottori, ſiccome atteſtano il Sanfelice *decis.* 36. *num.* 7. il noſtro Caballo *Reſolut. crim. caſ.* 198. *num.* 11. e il Claro *Quaeſt.* 90. *num.* 1. = ivi = *Aut delictum commiſſum eſt praevio tractatu vel deliberatione, accedente conſenſu vel ſaltem ſcientia ipſius auxiliatoris; & tunc indi-*

ſtincte ſequor opinionem Bartoli, quod ſit eadem poena, qua principalis puniendus, & hoc quocumque tempore auxilium praeſtiterit, ſive ante delictum, ſive in delicto, ſive poſt: nam licet corpore ipſi delicto non intervenerit, animo tamen cenſetur interveniſſe. E queſto ſteſſo io mi feci a provare diſteſamente nel voto ſul Proceſſo compilato nel Tribunal di Pontremoli per cagione di latrocinio contro Giulio Gavazzi, ed altri, e spedito in conformità di quel voto medeſimo li 3. Aprile di queſt'anno 1798.

204. Che quella regola generale appartenga anche ai delitti di leſa Maeſtà, lo dichiarano abbaſtanza le parole = *cujus opera, conſilio, dolo malo conſilium initum erit* = uſate da Ulpiano, Scevola, e Ermogeniano *in l.* 14. 9. *ff. ad leg. Iul Majeſt.*, e le parole di Arcadio, e Onorio *in leg.* 5. *Cod. eod.* = ivi = *Quiſquis cum militibus, vel privatis, vel barbaris ſceleſtam inierit factionem, aut factionis ipſius ſuſceperit ſacramentum, vel dederit &c. ipſe quidem utpote Majeſtatis reus gladio feriatur.* Non ſon da trattarſi altrimenti gli Auſiliatori di qualunque ſorta, e i conſapevoli, cioè *conſcii meditati ſceleris*, come nota Balduino, *qui perniciosam coniurationem non produnt dict. leg.* 5. §. 6. *e* 7. *Cod. eod.* Balduin. *Commentar. ad. Inſtit. tit. de public judic.* §. 3. *vers. in eos.* Decian. *tract. var. lib.* 7. *cap.* 34. *num.* 6. = ivi = *auxilium ergo praeſtantes, opem, vel conſilium in hoc crimine pari poena puniuntur cum principalibus*; e al num. 15. = ivi = *Scientia quoque ſola punitur in hoc crimine, nullo etiam praecedente conſilio, aut ſubſequente, neque auxilio, aut opera, ſi non indicetur, et propaletur.* (Ved. ſopra num. 171.) Quindi è principio ricevuto comunemente dai Dottori, che chiunque è a parte del trattato formato contro l'Autorità, e ſicurezza pubblica, e tarda a ſvelarlo, egli è un vero ribelle; ſiccome tra gli altri avverte Egidio Boſſio *tract. var. tit. de crim. laes. Majeſt. num.* 43. = ivi = *Sola machinatio contra Principem, vel dominium eius etiam fa-*

cit quem incidere in dictum crimen, ut per Bar. in dict. exstrav. qui sint rebelles in verbo machinantur: immo sola scientia sufficit, ubi id, quod scitur, non revelatur, ut probatur in d. leg. quisquis ponit Bart. in leg. utrum ff. ad leg. Pomp. de Parricid.; & dicam de hoc paulo infra; & quod solus tractatus, sive machinatio sufficiat, probat Text. in d. leg. quisquis; ubi etiam habes, quod solum consilium sufficit; & ita Salyc. & Doctores ibi, & l. 1. ff. eod., & ibi Ang. in vers. sequitur notabile. Et est videndus omnino Textus in leg. 3. in ultimis verbis ff. eod. ibi quiquid eorum quae supra scripta sunt facere curaverit, regulariter contra l. 3. §. fin. ff. quod quisque juris. Tamen propius accedendo ad poenam dict. leg. quisquis, praedicta sunt verissima, quod solus tractatus sufficit, & multo magis cetera, de quibus supra: nam tractare est incipere loqui secundum Bald.; & Salyc. in l. multum interest cod. si quis alteri, vel sibi. Decian. consil. 105. col. 5. vers. modo discurrendo, & consil. 11. col. 2. quod. sufficiat solus tractatus in casu d. l. quisquis est textus ibi apertus, & omnes ibi notant, & ita loquitur Bald. cons. 133. vol. 4. dum vult. ut solus tractatus, qui consistit in eo, quod quis solum os aperiat, & incipiat loqui, sufficiat, quia allegat. dict. l. quisquis, & text. in §. per contrarium Instit. de haeredit. quae ab intestato deferuntur, qui tex. nihil facit, sed melius facit tex iuncta glos. in §. publicam verbo moliri Instit. de public. judic. & quod solus tractatus sufficiat, & solum procedat in casu l. quisquis, non & in aliis capitibus, satis aperte decidunt Doctores in d. l. quisquis, ponderantes, quod in illo textu solus tractatus sufficiat, & ita sentientes contrarium in aliis capitibus, sed apertius Salyc., ibi in primo notabili, iuncto versic. oppono secundo, in eadem colum., ubi omnino vide; & vult, quod etiam non requiratur, ut deveniatur ad sacramentum, iuxta illam legem, & cap. fin. de testib. cogen. = Nel che van d'accordo Anton Matteo *ad lib. 48. ff. tit. 16. cap. 4. num. 30., Vermiglioi cons. crim. 5. num. 10. 11.* cogli altri molti ivi citati.

205. Di più è ribelle colui, *cujus dolo malo jurejurando quis adactus, quo adversus Rempublicam faciat*; ovvero *qui quid eorum, quae suprascripta sunt, facere curaverit. l. 3. in fin. l. 4. in prin. ff. ad leg. Iul. Majest.*; come lo è chiunque *milites sollicitaverit, concitaverit, quo seditio, tumultusve adversus Rempublicam fiat l. 1. in fin ff. eod.* alla qual legge sono da unirsi la legge 2. *Cod. de seditios.* la *l.* 38. §. 2. *ff. de poenis*, e il Giureconlulto Giulio Paolo *Sentent. lib.* 3. *tit.* 23. *in princ.* In tutti questi luoghi si stabilisce la pena capitale contro *Auctores seditionis, et tumultus vel concitatores populi*, senza punto distinguere, se gl' istigati siano soldati, o privati Cittadini. La qual pena secondo Antonio Matteo deesi sempre agli istigatori, e ai capi tutti della sedizione, diretta a mutare la forma di Governo, o sia, o non sia avvenuta questa mutazione = *fuerit eventus sequutus, nec ne* Anton. Matt. *de Criu. prolegom. cap.* 1. *num.* 9. *in fin. et ad. lib.* 48. *ff. tit.* 2. *cap.* 2. *num.* 5. *e* 6. *Decian. dict. lib.* 7. *cap.* 7. *e* 19. Ved. sopra num. 29. e segg.

206. Finalmente oltre gli esposti principj conviene premetterne altro avanti di parlare degl' inquisiti Salucci, e Micheli. Il principio è quello stesso, di cui ragionai non senza qualche prolissità nel citato Voto per la spedizione della causa di latrocinio di Pontremoli, cioè che l' incolpazione del correo deesi generalmente attendere nei giudizj criminali, e specialmente in quelli, i quali riguardano delitti preceduti da trattato o lega tra più persone. Altrimenti non potrebbe concluderssi quasi mai una piena prova contro i rei ostinati a negare simili delitti; come non potrebbe concluderssi nei delitti atroci, commessi a danno di alcuno della famiglia, qualora sentir non si potessero a guisa di testimoni i congiunti tra loro, e i domestici. Basta, che all' incolpazione del correo vadano unite le condizioni necessarie per renderla credibile; e che per conseguenza il correo siasi trovato in istato di ben

saper quello, di che incolpa altrui, nè si scorga in lui veruna probabile ragione di tradire la verità, e molto meno la speranza di giovare a se con quell' incolpazione. La quale speranza non sembra potersi ragionevolmente presupporre in chi essendo già confesso, o convinto del fatto proprio incolpa altrui senza sgravar punto se stesso. Concorrendo insieme tutte queste circostanze, io dissi in quel voto appoggiato sull'autorità dei Legislatori Romani, su quella dei Dottori, e sulla pratica ricevuta nei Tribunali, e nel nostro segnatamente, e adesso lo ripeto con Farinaccio *quaest.* 196. *n.* 65. *e segg.*, e con Rainaldo *Vot.* 63. *num.* 26., che l'incolpazione del socio dee attendersi non meno della deposizione di qualsivoglia altro idoneo testimone, tutte le volte che a renderla in qualche modo probabile concorrono altre ragioni simili a quelle, che si desiderano generalmente nei testimoni, perchè possano aversi per superiori ad ogni eccezione, e nel reo ancora, perchè confessando il suo misfatto, se gli debba credere. E di più conclusi colle parole di Gomez, che *solus socius criminis in casibus, in quibus potest deponere de sociis, sufficienter probat tamquam legitimus testis, et per consequens facit indicium ad torturam, et similiter duo, vel plures plene probant* Gomez. *resolut. lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 18. *de probat.* Matth. Sanz *controv.* 2 *num.* 34.

207. Mercè di questi principj di ragione e di pratica non sarà difficile di dare il suo giusto valore agli argomenti raccolti dal Fisco contro il Salucci, ed il Micheli. Essi partono da varie sorgenti, e primieramente dall' incolpazione di Dattellis contro l'uno, e altro inquisito.

FONDAMENTI DELL' INQUSIZIONE CONTRO IL CONTUMACE GIAMBATTISTA SALUCCI.

208. Il Dattellis sostiene, che Salucci coi *suoi ragionamenti veri, o falsi, scaltri, o sciocchi lo fece star sempre disposto alla Toscana rivoluzione; che gli mostrò varie lettere speditegli da alcuni Toscani piene di esclamazioni solite, e inutili a spiegarsi, e una loro petizione al Popolo allor Cispadano*, e le liste delle stampe, de' manoscritti, dei preparativi meccanici, e delle informazioni: che la petizione fu modificata, e corretta *sotto l' occhio, e di concerto di Salucci, che gli ripetè i suoi progetti, e gli mostrò di nuovo le lettere, e le liste in presenza di Micheli; che riuniti tutti tre al bureau, dove Salucci dipingeva si fecero a scorrere i piani, o liste, e la petizione suddetta: che ad istanza di Salucci* gli fu dettata da Micheli, oltre la nota perquisita alla Cipriani, altra nota di soggetti Toscani, che Salucci pensava di fare stampare in una gazzetta: che questi scrisse a Micheli, e consegò alla Cipriani, perchè gliela facesse avere, la lettera esistente in atti; che da Salucci ebbe egli Dattellis il consiglio d' impiegarsi nell'Uffizio del Comand. Mazzucchelli, e di portar seco a Firenze stampe di vario genere per spargere nel popolo massime di rivoluzione; che in fine da lui ebbe pure le liste tante volte nominate, scritte di carattere di esso Salucci.

209. Si aggiungono le deposizioni della Cipriani, di Paladini, di Barontini, e poi di altri testimoni ancora. Salucci per testimonianza della Cipriani *stava sempre a tavolino con Dattellis, scrivendo de' fogli relativi a far divenire Repubblica la Toscana, contro la quale si mostrava accanito, e diceva di voler venire a rivoluzionarla; ne discorreva colla massima familiarità, e parlava con Dattellis, e Micheli;* insinuava al secondo d' informarsi bene

delle Persone, e Monasteri più ricchi per dare il sacco, e scrisse la lettera a Micheli, e gliela diresse a Firenze. fogl. 2. t. 5. 101. 102. 107. 201. 213.

210 Salucci, dice Paladini, *avea nel suo portafoglio delle carte riguardanti la rivoluzione Toscana, e me le mostrò: e in tutti i riscontri, nei quali mi ha parlato della rivoluzione Toscana, mi ha sempre detto, che avea già fissato il modo di eseguirla;* il qual modo descrive Paladini minutamente. Poi assicura di *aver sentito in Bologna, che Salucci interveniva alle conventicole, ed ai circoli soliti tenersi in casa di Dattellis, e relativi alla rivoluzione Toscana fogl.* 224. 230. *t.* 231.

211. Salucci per deposizione di Barontini faceva conoscere di esser disgustatissimo della Toscana, e diceva che *voleva venire in breve a far suonare in Firenze la Carmagnola*. Ed essendovi stato chi nell' udire nel Teatro Zagnoni di Bologna una tale proposizione gli fece avvertire, che *questo Governo era buono, e che tutti si dimostravano contenti*; Salucci allora prese a *sparlare del Governo di Toscana, e disse, che s' erano contenti gli altri, non era contento lui fogl.* 236.

212 Dovendosi applicare a queste resultanze del Processo i principj, che si sono poc' anzi stabiliti, non può ragionarsi che nella seguente maniera. Dattellis incolpa Salucci, quel Salucci medesimo, che si sa essersi più volte dichiarato assai malcontento della Toscana. L' incolpa di cose, alle quali si è trovato presente, e delle quali per conseguenza poteva aver piena cognizione. L' incolpa senza diminuir punto la colpa propria già confessata, e però senza speranza di trarne un vantaggio. Dunque se gli dee prestar fede.

213. Tre testimoni depongono di aver veduto presso Salucci carte tali, e udito da lui tali discorsi, che convengono mirabilmente con quel, che di Salucci dice Dattellis. Ne depongono, è vero, in maniera da doversi

aver per testimoni singolari. Ma nella loro singolarità appariscono ben concordi, quanto alla sostanza, giacchè tutte le loro deposizioni appartengono a parole, e a cose che possono naturalmente reiterarsi, e che provano in Salucci un animo sommamente avverso alla Toscana, e una vera intelligenza, o complicità del progetto, confessato da Dattellis di metterla in rivoluzione. Vedasi il num. 251., in cui si parlerà della singolarità de' testimoni, e del conto, che per sentimento de' Dottori dee farsene nei giudizj criminali, quando è singolarità *amminicolativa*, o *cumulativa*.

214. Finalmente vi sono, come già dissi, le carte di carattere indubitato di Salucci; il tenor delle quali corrisponde perfettamente alla descrizione fattane da Dattellis.

215. Se dietro a tutto questo non si può dire con sicurezza quel che dice Dattellis, e si conferma in qualche maniera dal Paladini, cioè che Salucci sia stato il principale autore dell' infame trattato, si può dire quasi senza alcun timore d' ingannarsi, ch' egli vi prese parte.

216. Con quel trattato poi si mirava a niente meno che alla distruzione di quel Principato, sotto il quale il Salucci e nacque, e visse quasi fino al momento, in cui il trattato fu concluso. Onde quanto son certi i discorsi, e gli scritti, coi quali si è veduto avere il Salucci manifestato, ch' ei teneva a quel trattato, e che voleva quella distruzione; altrettanto è certo il delitto attribuitogli nel libello Fiscale.

217. Quello poi, che lo fa apprendere per certissimo, si è il fine, per cui si fa esser lui venuto da Bologna in Firenze nell' Ottobre dello scorso anno in compagnia di altro soggetto Bolognese, e dopo di aver preparato le famose liste *fogl.* 118. 119. Venne non per altro, che per cercare sottoscrizioni, o firme ai fogli, che si notò essere stati stampati a guisa di domanda alla Repubblica

allor Cisspadana di un *fraternevole sussidio*, perchè la Toscana le fosse unita, o aggregata, nè avesse più la forma di Governo stabilitavi da più di due secoli, e mezzo. Laonde invita diversi ad adunarsi nel quartiere, che avea preso alla Locanda dell' Aquila in questa Città; e li aduna effettivamente in una sera sul principio del Novembre dell' anno suddetto. Mostra loro un foglio, vero, o falso, *firmato Cicognara, Segretario della Municipalita di Bologna*, in cui si dice, che *venivano egli, e il suo compagno autorizzati a far firmar molti per fraternizzarsi colla Repubblica Cisalpina*. Insiste, *perchè trovino amici per far nascere in Toscana una rivoluzione*. Ve li anima con un lungo, e studiato discorso; e li previene, *che cresciuto il numero fino almeno a cento trenta* (tanti dunque bastavano a Salucci, o si figurava, che bastar gli dovessero per distruggere in Toscana sua patria il Principato, e rovinare un innocente Nazione intera) *si poteva tentare la rivoluzione. Finalmente cava fuori diversi fogli stampati, e dice che si firmino*. A dispetto però della sua insistenza molti ricusano di firmarsi, e solamente cedono Francesco Pierotti, e Gaetano Sestini; al quale dà inoltre il Salucci un fascietto di sedici di quei fogli, raccomandandogli *di farli firmare dai suoi amici*, e prevenendolo di usar prima l' astuzia di *ubriacarli*. E di tutto questo si ha prova perfetta; giacchè il Sestini medesimo, il Pierotti, e Lorenzo Crociani, il quale pure intervenne a quella notturna adunanza, lo deposero concordemente in atti fino dal Novembre suddetto; e gli ultimi due l' hanno di nuovo deposto con giuramento nei loro esami de' 28. Maggio di quest' anno. Vedansi gli atti compilati nel Novembre 1797. e riuniti al presente Processo ad istanza del pubblico accusatore *fogl.* 92. 93 *t.* 94. 95. 96. 163. 166. 171. 172. *t.* 173.; e vedasi pure ciò, che di quelle sottoscrizioni, e di Salucci, che le cercò, depone Paladini in Processo *fogl.* 124. 125. 126.

218. Oltre quelle due sottoscrizioni di Sestini, e di Pierotti, riconosciute, e provate in atti pienamente, vi è motivo di credere, che Salucci giungesse in Firenze a procurarsene altre fino al numero di sedici circa *fogl.* 222: di più che si mostrasse molto dolente per non aver potuto raccoglierne un numero maggiore: e finalmente che in Bologna non abbia mai cessato d' istigare or quello, or questo a sottoscriversi. In fatti essendo egli in questa Città non volle presentarsi a chi presentar si dovea dopo averne avuto l' intimazione *fogl.* 224.; e in vece ne partì improvisamente verso la metà di Novembre alle ore due di notte *fogl.* 224. *t.* Nel viaggio confessò a persona di sua confidenza, *che le cose in Firenze gli erano andate male per essere stato scoperto sul più bello dell' opera fogl.* 224. 227.; e in Bologna si fece vedere in atto di *spruzzar rabbia*, e di minacciare articoli da inserirsi nelle Gazzette contro la Toscana, e lettere private, e pubbliche contro chi lo avea fatto citare a comparire *fogl.* 119. Poi scrisse effettivamente una lettera di simil tenore a Micheli pervenuta in Tribunale; e altra ne pubblicò colle stampe, di cui furono trovate a Dattelli due copie.

219. Trai testimoni avvi ancora chi asserisca di essere stato stimolato da Salucci a firmarsi *fogl.* 235. 248. *t.* e chi dice, *ch' egli abbordava tutti i Toscani, che avendo avuto qualche pregiudizio coi Tribunali di Toscana passavano, e si portavano in Bologna per farli firmare nella lista de' rivoluzionarj;* e che per quest' oggetto abbordò particolarmente Massimiliano Righini, e gli altri complici del furto, per cui il medesimo Righini fu condannato al Confino a Grosseto, del quale si rese inosservante per recarsi, come fece, a Bologna *fogl.* 250. *t.* 251. E altri depongono, che Salucci si lasciò loro intendere, *che se gli riesciva un colpo, che meditava, voleva venire a cantare la Carmagnola in Firenze.* Del qual di-

ſcorſo fanno fede il Barontini nominato di ſopra ſu tal propoſito, e altri due teſtimoni conteſti di luogo e tempo, i quali ſcendono a dire, che quel diſcorſo fu loro fatto nella ſera *de' dodici*, *o tredici* Aprile in un Teatro di Bologna. Ved. atti contro Pierotti *fogl.* 177. *t.* 179.

220. Or quelli erano appunto i giorni, nei quali il Dattellis ſi ſarebbe verisimilmente occupato nel preparare in Firenze lo ſcoppio della meditata rivoluzione, ſe nel dì 11. di quel meſe medeſimo non foſſe ſtato arreſtato: il che col mezzo del corſo ordinario delle lettere non poteva ſaperſi da Salucci, allorchè tenne quel diſcorſo. Quindi pare, che il colpo, di cui egli allora diede un cenno, riferir ſi possa ragionevolmente a quello, che far ſi dovea in quel tempo da Dattellis in queſta Città; tanto più che Dattellis conviene *fogl.* 100. di aver fatto vedere a Salucci in Bologna quelle ſtampe, che poi in Firenze passò in mano di Bertini. Ed ecco un nuovo argomento dell' intelligenza di Salucci con Dattellis.

221. Ma già di queſta intelligenza ſi hanno altronde prove certiſſime, come ſi hanno degli atti opportuni, e dirò anche proſſimi, ai quali ſi laſciò condurre il Salucci per giungere al fine, che ſi era propoſto. Si vedde già con qual arte, e con quanta premura egli cercato abbia prima di infiammar Dattellis contro la Toscana, poi di tirare altri ancora nel ſuo partito, ed indurre varj ſudditi Toſcani a promettergli quell' ajuto, che promettere, e preſtar non gli poteano ſenza divenir ribelli al loro legittimo Sovrano. S' egli non avesse mirato a quel fine, a che quell' arte, e quella premura? e a che i piani, o liſte ſcritte da lui medeſimo? Ma ei vi mirava allora, e non ha mai ceſſato di mirarvi. Poichè non vi è in Proceſſo ragione alcuna di credere altrimentì; e vi è anzi la contumacia di lui a comparire, e giuſtificarſi, la quale accreſce di qualche coſa il valore degli argomenti tutti

già riportati. Questi son oramai tali da persuadere chicchessia della verità del debito fatto a Salucci nel libello Fiscale; ch' egli cioè dopo aver concepito il pensiero di attaccare in Toscana sua patria la pubblica Sovrana Autorità facesse lega per riescirvi con alcuni, e specialmente con Dattellis, e prendesse varie altre misure notate in quel libello medesimo. Per lo che io non dubito punto, che il Salucci sia convinto pienamente del delitto di alto tradimento, o sì del vero e proprio delitto di lesa Maestà.

FONDAMENTI DELL'INQUISIZIONE CONTRO LEOPOLDO MICHELI

222. Resta a dirsi di Leopoldo Micheli terzo, ed ultimo inquisito. Egli pure ha contro di se l'incolpazione di Dattellis, il quale lo dà assolutamente per complice dell' empio trattato, e nel confronto glie lo ha mantenuto spiegandosi nella seguente maniera = *Ho detto nei miei passati esami, e torno ora a ripeterlo alla presenza dello stesso Micheli, che io fui chiamato sulla piazza di Bologna dal Cuoco del Ministro Miot circa sei, o sette mesi fa, il quale mi disse, ch' egli, ed un certo Micheli, che serviva similmente quel Ministro, erano stati dimessi dal Successore di lui dal servizio, e che se ne andavano a Milano per ottenere un qualche impiego. Ed essendo io al Caffè degli Stelloni in un giorno di quella stessa settimana, in cui mi si presentò quel Cuoco, ve lo trovai insieme a Salucci, e a Leopoldo Micheli, e fin d' allora si fece amicizia. Nel Caffè, e in tutti gli altri luoghi esternassimo in tutti i discorsi il piacere della democratizzazione della Toscana, ed il Cuoco, e Micheli diedero un passeggiero informe ragguaglio del Patriottismo, che dissero crescere in*

Firenze a gran passi. Esso Micheli in altri riscontri mi significò, che niente era più facile, quanto la rivoluzione Toscana, e che senza appoggi di alcun Governo egli avrebbe potuto muovere due mila Butteri armati di Cavallo sparsi per le campagne, e per le maremme Toscane verso Piombino, e che tutti erano disposti alla sua prima voce. (Il nome di Butteri è conosciuto nelle Maremme di Grosseto, ed eglino sono appunto armati di Cavallo, come narra Dattellis: altrove o non esistono, o si chiamano con altro nome; di modo che sembra difficile, che Dattellis abbia potuto dirne quel che ne ha detto, senza averlo sentito dalla bocca di Micheli, ch' è *nativo di Grosseto, e vi possiede qualche cosa fogl.* 196.) *In altri discorsi egli disse, che conosceva un gran numero di amici, e che senz' altri ajuti la rivolozione si poteva far facilmente con questi appoggi. Indi Salucci in altra occasione mi significò, che il Micheli mi avrebbe dettato molti nomi, e molte notizie relativamente a varj soggetti tanto Repubblicani, che Realisti, dei quali egli era informato, e m' incaricò il Salucci di ricevere questa lista per passarla in mano sua. Ciò seguì effettivamente in mia casa nella strada de' Pelacani dopo di av r pranzuto tra la Cipriani, e me, il Cuoco, e il Micheli, a cui dettatura dopo pranzo io scrissi quella lista, che si trova negli atti, e che contiene le notizie accennate, e di più scrissi varie notizie circa un pranzo Aristocratico fatto fuori di una porta di Firenze, le quali si desideravano da Salucci per farle stampare sopra di una gazzetta, siccome fece. Seguirono in appresso fra me, il Micheli, e il Salucci nel Caffè, in strada, e dove Salucci dipingeva, varj discorsi, sopra un piano, che il Salucci da circa quattro, o cinque mesi avanti avea preparato con idea di servire alla rivolzione Toscana. Questo piano consisteva nelle varie liste di stampe ec. che esistono in atti: ma esse sono riformate, e sono raccorciate fra noi, come ho detto in altri costituti; poichè il Salucci*

le avea tutte scritte alla confusa, e formavano un gran volume di fogli. Nè il Micheli nè io, nè Salucci abbiamo fatto nuovi progetti, ma solamente abbiamo dato fra noi tre il nostro parere riguardo alla riforma, che se ne dovea fare. Nè posso individuare con certezza, quali siano stati i punti, su i quali il Micheli abbia interloquito. Salucci mi disse, che il Micheli non avrebbe potuto far niente, se prima non tornava da Milano coll' impiego di Corriere Cisalpino, ch' egli sperava di ottenere. Egli partì insieme col Cuoco, e tornò in effetto dopo circa un mese da Milano in pieno uniforme di Corriere Cisalpino. =

223. Quindi racconta Dattellis, com' egli, il Micheli, e molti amici comuni andassero in una mattina a pranzo alla terza osteria, che è a mano diritta fuori di porta Saragozza di Bologna; e com' egli, e Salucci gli scrivessero, e gli spedissero per mezzo della Cipriani le note due lettere. Poi finisce dicendo = *Io, e Salucci siamo stati sempre coll' idea, che il Micheli avesse ricevuto tali lettere; ma in vece io sono rimasto stordito trovandole in mano della Corte di Giustizia senza saper come. Questo avvenimento inaspettato*, o come avea detto il Dattellis nel nono costituto, *questa mia lettera maledetta fogl. 119. t. mi ha forzato a deporre mio malgrado ciò, che era passato fra me, il Salucci, e il Micheli, nè sono stato, come voi sapete, un denunciante volontario* = Tanto dice Dattellis nel suo confronto con Micheli fogl. 208. e segg.; e tanto avea già detto con pari distinzione di luogo, di tempo, di circostanze in altri suoi costituti, e specialmente nel settimo, ottavo, nono, e decimoquinto.

224. In essi, non meno che nel confronto con Micheli si vede sempre a colpo d' occhio, che parla quell' uomo medesimo, il quale dopo aver fatto lunga resistenza alla sublime forza della verità per tacerla a fine di salvar se, e i compagni suoi, ne fu poi vinto, e la svelò, sia che parlasse del suo delitto, ovvero di quello del

suo amico Salucci. Perchè dovrà giudicarsi, che non la sveli ora che parla dell' amico Micheli, e che a mostrarlo veritiero concorrono in lui quelle stesse ragioni, che per tale appunto ce lo fecero conoscere in quelle due circostanze ? Anzi egli apparisce alquanto più portato a favorir Micheli di quello, che stato lo sia riguardo a Salucci. In fatti fu dianzi notato, che Dattellis disse con ingenuità a Micheli, come dopo averlo risparmiato nei precedenti costituti, nel settimo finalmente erasi trovato non senza molta, e dispiacevole sorpresa nella necessità di parlar di lui. Gli disse eziandio, *ch' egli non ha mentito, e che forse è stato troppo delicato nel non volere occuparsi di ricordarsi di ciò, che per ora non ha presente*. Conclude in ultimo = *Io ho detto la verità, e la ratifico in presenza di tutto il mondo fogl.* 211. *t.*

225. Micheli oltre l' incolpazione di Dattellis ha, non meno che Salucci, contro di se le deposizioni della Cipriani. Ecco quello, che nel confronto con lui ha essa sostenuto francamente = *Io ho deposto nei miei passati esami, e lo ripeterò ora alla presenza dello stesso Micheli, che circa sette mesi fa questo Micheli veniva in casa mia unitamente al cuoco di Miot, ed un certo Gio. Battista Salucci, ed ivi discorrevano con Dattellis*, che abitava in Bologna colla Cipriani fogl. 2. t., *di voler rivoluzionar la Toscana, dove ci sarebbe stato gran partito; e vivevano tutti quattro amichevolmente; e fra le altre una volta andarono tutti a pranzo fuori di una porta di Bologna, ed in loro compagnia vi era quasi sempre, ma non in casa mia, un certo Ferranti Toscano. Un giorno fra gli altri nell' essere lì in casa mia Leopoldo Micheli fece scrivere a Dattellis i nomi di alcuni, che avevano fatto un pranzo, come pure i nomi di alcuni patriotti ec.* A tutto questo avendo risposto il Micheli di non conoscere la Cipriani, nè di aver mai detto, o fatto quel, che asseriva, così essa replicò = *Micheli dice, che non mi conosce;*

ma mi conoſce beniſſimo, conforme io conoſco lui. Egli ha dettato tutte le notizie, delle quali ho fatto menzione, a Dattellis, e queſti le ſcriveva. Egli ha fatto tutti i discorſi, dei quali ho parlato fogl. 212. 213.; e i quali leggonſi nel terzo, e quinto eſame, che le ha tenuto il Miniſtro Proceſſante.

226. Anzi nel terzo eſame dichiara fogl. 107., che Micheli era *accanito* quanto Salucci, e Dattellis *contro la Toſcana, e che diceva, che ſarebbe ſtato uno dei capi* tra quelli cioè, che venir doveano a *rivoluzionarla*, e che ſu queſto *particolare ſi raggiravano ſempre i ſuoi diſcorſi*.

227. Ch' ei foſſe, o almeno amaſſe di eſſer creduto capo de' ſedizioſi l' indica in tal qual maniera il Barontini là dove dice, che il Micheli l' aſſicurò *di voler fare quel, che poteva*, per mutare la coſtituzione di queſto Stato. fogl. 235. t. 248. t. E più chiaramente l' indica il Paladini, al quale fu detto da Salucci, *che il Micheli era uno de' firmati, e de' capi*. fogl. 228. Ma egli non credendolo ancora, dimandò in Bologna a Micheli ſteſſo, *ſe veramente egli foſſe del numero di quelli, che volevano la rivoluzione della Toſcana, e ſe foſſe uno dei firmati?* e gli fu riſpoſto = *per Dio, ſicuro, e ſono uno dei primi: voglio . . . nel Palazzo Pitti, e voglio bruciare Palazzo Vecchio; hanno da morir tutti quei . . . che compongono quel Governo* . . . Soggiunge Paladini, che alcuni Bologneſi da lui nominati, i quali non ſi ſono potuti eſaminare, l' aſſicurarono di varie propoſizioni veramente fellone, eſcite dalla bocca di Micheli, e udite coi loro orecchi medeſimi, e di una ſpecialmente da lui avanzata in privato, e in pubblico, *di voler* cioè *eſſere il primo a metter le mani addoſſo al . . . ed anche amm. . . . occorrendo fogl.* 228. *t.* 229 E il Barontini depone *fogl.* 235. *t. che il Micheli parlando con Salucci diceva, che . . . per render Repubblica la Toſcana poco vi volea, ſubito che ſi foſſe portato il primo colpo ſulla perſona del . . .*

228. Or come tutte queste cose ne inducono a credere, che a Micheli piaceva di comparir capo dell' orribile rivoluzione, la quale d' accordo con altri andava preparando a danno della Toscana; così dimostrano eziandio, ch' egli era effettivamente *accanito* contro la medesima. Il che confermano in qualche modo i Testimoni Giusto degl' Innocenti *fogl.* 216., il Mazzeranghi *fogl.* 221., e il Nannucci, il Manetti, e il Raspanti; gli esami dei quali tre, fatti dietro lettera sussidiaria dal Tribunale di Siena, furono rimessi a questo Supremo Tribunale di Giustizia, e uniti ai presenti atti. Non deesi omettere, che i due ultimi solamente sono Testimonj contesti di luogo, e di tempo; e che gli altri sono testimoni singolari. Nemmeno deesi omettere, che le proposizioni, ed i discorsi, che asseriscono di aver' udito da Micheli nel Marzo di quest' anno in occasione del passaggio, ch' egli pure conviene di aver fatto in quel mese due, o tre volte per Siena fogl. 239., sono discorsi, e proposizioni di un' indole tale da non potersi attribuire che ad una smania eccessiva di veder mutata la costituzione di questo Stato, e ad una malvagia disposizione di cooperarvi per la sua parte.

229. Di vero in atti vi è tanto da poter dire, che il Micheli non solamente colle semplici parole, ma in altre maniere ancora palesò l' animo suo ribelle, e a un tempo stesso fece sì, che Salucci, e Dattellis non cambiassero mai proposito, e anzi corressero sempre in peggio.

230. Non si sà, che Micheli scrivesse alcuno dei noti piani, o delle quattro liste d' istrumenti meccanici, di stampe ec. Di ciò non è stato mai incolpato nè da Dattellis, nè dalla Cipriani. Nè si sa pure, com' egli interloquisse in quei torbidi congressi, che ora Salucci, ora Dattellis teneva in Bologna a vicenda nella propria casa, perchè riescissero fatali alla Toscana. E' però ormai dimostrato quasi fino all' ultima evidenza, che il Micheli

v' interveniſſe qualche volta, e che vi faceſſe la parte propria di colui, che tacendo, quando altri parlano, ſi ha per conſenziente, e qualche altra parte ancora.

231. Dice Dattellis, che dopo avere *ſcorſo, e modificato queſte liſte* col Salucci, e col Micheli, queſti gli dettò le notizie del pranzo Ariſtocratico, e la liſta dei Patriotti fogl. 117. t. 118., e glie la dettò ſei, o ſette meſi ſono in caſa ſua, dopo aver pranzato inſieme. fogl. 208. 209. t. E la Cipriani pure depone altrettanto. fogl. 201. 212. t. Dattellis dice, che in quella liſta, o nota ſi contenevano i nomi de' *carcerati*, de' *patriotti*, degli *ariſtocratici*, delle *ſpie fogl.* 118., coi quali titoli appunto ſi vedono qualificati ſeparatamente i ſoggetti ivi deſcritti: e anche la Cipriani li diſtingue con quaſi tutti quei titoli, e di più ne dà uno per compreſo in una di quelle claſſi, e lo nomina; e il nome di lui ſi trova notato nella liſta, e trai nomi di altri ſoggetti riportati alla claſſe, che indica queſta Teſtimone. fogl. 201. t. 213.

232. E quì è da rammentarſi *l' ignoranza della Cipriani nel leggere, e ſcrivere*; ignoranza, di cui aſſicura anche lo ſteſſo Dattellis. fogl. 78. Di più è da rammentarſi, che i detti di lei ſul pranzo fatto fuori di porta Saragozza di Bologna, e ſopra altre circoſtanze, ſi accordano aſſai bene coi detti di Dattellis: e che in fine la Cipriani medeſima deponendo di aver veduto quaſi ſempre un certo Ferranti in compagnia di Micheli, quando queſti era in Bologna fogl. 202. 212. t., non dice in ſoſtanza che quel, che dice il Micheli, il quale confeſſa di *conoſcere queſto Ferranti, e di avere avuto luogo di parlargli varie volte tanto in Firenze che in Bologna verſo il meſe di Settembre dell' anno proſſimo paſſato*. Il qual tempo è appunto quello, in cui il Micheli anche nel ſuo primo coſtituto avea aſſicurato di trovarſi in Bologna fogl. 197., e al quale il Dattellis, e la Cipriani riferiſcono concordemente quel, che di lui depongono.

233. Si aggiunge a tutto questo, che le notizie, le quali l'uno, e l'altra asseriscono dettate da Micheli fogl. 118. 201., sono notizie di fatto. Ora esse si contengono nella lista pervenuta in Tribunale, e riconosciuta legittimamente da Dattellis per quella stessa, che scrisse a dettatura di Micheli fogl. 67.; nè alcuno forse meglio di lui potea saperle. Prima ch' egli nel mese indicato se ne andasse a Bologna, stavasene in Firenze al servizio del Cittadino Miot, Ministro allora della Repubblica Francese. Per questo appunto gli era facile più che a molti altri il sapere il carattere delle persone, ch' erano della compagnia di quel Ministro, e i fatti speciali accaduti fralle medesime, dei quali si parla in quel foglio.

234. E perchè era in Firenze dee presupporsi, che conoscesse una parte dei molti Toscani nemici d' ogni mutazione di Governo; e una parte ancora dei pochissimi inclinati a questa mutazione, o ristretti in carcere per un delitto, o per l' altro. Lasciando a parte il carattere delle persone, e l' indole dei fatti accennati, osservo, quanto ai carcerati, che i quattro nominati in quella lista erano veramente custoditi in carcere, quando il Micheli lasciò Firenze, e si recò a Bologna. E quanto agli altri avverto, che non mancano le ragioni di caratterizzarli, come leggonsi respettivamente caratterizzati in quella nota, cioè per soggetti in parte male, in parte ben disposti verso il Governo Toscano.

235. Anche il fatto adunque presenta molte circostanze, e dà luogo a molte ovvie considerazioni, tutte tendenti a farci ravvisare sinceri più che mai il Dattellis, e la Cipriani, quando asseriscono con piena concordia, che il Micheli dettò la nota dei Patriotti, degli Aristocratici ec. La qual nota avea quest' oggetto per confession di Dattellis, di saper cioè per tempo, quali soggetti in Toscana fossero per favorire la sollevazione e innanzi, e dopo lo scoppio di essa; e quali fossero per oppor-

visi. Dietro la qual cognizione Salucci, e gli altri congiurati naturalmente avrebbero lusingato i primi con molte belle parole, e secondo le varie occorrenze li avrebbero anche impiegati in cose appartenenti alla rivoluzione, siccome dichiara lo stesso Dattellis. Nè avrebbero poi cessato giammai di tener di mira i secondi per atterrirli, perseguitarli, e spogliarli ancora de' loro averi. Quì mirava Salucci, allorchè insinuò a Micheli *d' informarsi bene delle persone, e dei Monasteri più ricchi per dare il sacco*. Quì mirava Micheli quando rispose a Salucci, che *l' avrebbe fatto*. Di questa insinuazione, e risposta si ha in atti la deposizione della Cipriani, trovatasi presente, per quanto dice, a quel discorso; e si hanno pure le congetture fondate *sulle grosse lime*, *sugli scarpelli*, e altri simili *strumenti*, *notati* al num. 55.; e quelle, che somministra il fine, al quale erano essi destinati. Il fine era *di forzare usci*, *scrigni*, *e casse*, *non potendosi trovare le respettive chiavi sul momento*. Così stà scritto nella lista de' preparativi meccanici; e così il Fisco non senza ragione ha obiettato al Salucci, e al Micheli la volontà di attaccare in Toscana con un saccheggio le proprietà pubbliche, e private. Oltre quegli argomenti particolari, ve ne sono alcuni generali; poichè Paladini dice *fogl.* 233. che in Bologna si sentiva pubblicamente parlare di sacco da darsi in Firenze; e l' esperienza di quasi tutti i tempi ha già dimostrato essere il saccheggio di Città e Provincie intere uno dei molti mali, che per lo più accompagnano le civili rivoluzioni.

236. Ma se non è stata conclusa una piena prova quanto alla volontà di saccheggiare la Toscana, sembra per altro provato quasi pienamente, che il Micheli appunto perchè dettò quella nota, concorse per la parte sua con una specie di ajuto cooperativo all' esecuzione del disegno comune a lui, a Dattellis, ed a Salucci.

237. Fece egli ancora di più per deposizione di Pa-

ladini, e di Barontini. Cercò sottoscrizioni, e firme, quasi nella guisa medesima, che si disse essere state cercate da Salucci. Racconta il Paladini, ch' egli, e il Salucci viaggiando insieme verso Bologna nel Novembre 1797. incontrarono tra Lojano, e Pianoro il Micheli; che questi chiamato da Salucci si fermò interrogandolo, come *fossero andate le cose in Toscana;* che avendone avuto in risposta, che *erano andate male*, perchè non avea potuto fare che *alcune firme*, promesse egli, giacchè si recava allora in Firenze, di farne quante ne avesse volute; che circa quindici giorni dopo vedde di nuovo Micheli con Salucci in Bologna al Caffè degli Stelloni; che l' udì gloriarsi di aver spedito da Firenze a Salucci molte firme, e di avergliene lui stesso portate altre; e che Salucci allora in presenza di Micheli, e di Paladini, lo confermò pienamente. Tanto in sostanza depone Paladini sul soggetto delle firme *fogl.* 227. *e seg.*, descrivendo minutamente le circostanze di ciascuno di quegl' incontri, ed aggiungendo varie ragioni, per le quali fin d' allora egli si persuase, che il Micheli *fosse benissimo a portata dell' oggetto della gita in questa Città di Salucci*, e in piena intelligenza con lui *fogl.* 227. *t.*

238. Il Barontini poi depone di aver veduto tre, o quattro volte nel medesimo Caffè di Bologna parlare tra loro il Micheli, e il Salucci, e *d' essere stato stimolato dai medesimi*, dopo varj discorsi, *a unirsi e firmarsi in certe liste, che dissero di avere, nelle quali erano diversi soggetti disposti alla rivoluzione fogl.* 235. 249. Il che insieme a quei dicorsi ha il Barontini sostenuto in faccia anche al Micheli: come il Paladini gli ha sostenuto tutto quello, che di lui aveva deposto. Se non che il Barontini accortosi dopo il confronto di aver preso errore circa il tempo, in cui dal Micheli fu istigato a firmarsi alle liste, ha dimandato ben presto spontaneamente di esser sentito di nuovo; ed ha corretto quel suo errore, di-

cendo, che l' istigazione ebbe luogo non dopo *Pasqua di Resurrezione del corrente anno*, come aveva asserito nel suo primo esame, e nel confronto, ma in un giorno del mese di Dicembre prossimo passato *fogl.* 247. *t.* 248. Al che il Micheli non ha saputo opporre alcuna verisimile eccezione nell' atto, che gli fu contestato *fogl.* 251. Onde il detto di Barontini non può affatto rigettarsi; tanto più che il Micheli conviene di essere stato due volte in Bologna in quel mese di Dicembre, e nega solo di esservisi fermato *fogl.* 239. 240.; e che il Paladini asficura di aver veduto *fogl.* 230. in quello stesso mese il Barontini nel Caffè degli Stelloni, mentre Salucci, e Micheli si trattenevano in discorsi sulla rivoluzione Toscana. Apparisce inoltre assai probabile l' errore, che quel testimone fu sì presto a correggere. Era egli in Bologna nel Dicembre suddetto, e vi tornò nel successivo Aprile: e tanto in quel mese, che in questo il Salucci nel Caffè degli Stelloni gli avea tenuto i medesimi discorsi, e fatto le medesime istigazioni; quel Salucci, alle cui voci dice il Barontini avere in Dicembre fatto eco il Micheli in quel medesimo Caffè *fogl.* 249.

239. Altri argomenti della reità di Micheli si hanno dai moltissimi mendacj, nei quali egli si è involto. Omessi gli altri, se ne noverino alcuni dei più patenti. Fu egli condannato con sentenza de' 30. Dicembre 1789. dal Tribunale di Poppi per furti, e violenze. E il Micheli vuol dare ad intendere di aver sempre ignorato interamente e il Processo, e la condanna, e di sentir parlare adesso per la prima volta dell' uno, e dell' altra. Protesta eziandio di non conoscer punto la Cipriani; quantunque le cose già dette persuadano chicchessia, ch' ei la conoscesse assai bene. Protesta di non conoscere nemmeno Salucci; che pur dee conoscere, e perchè l' asseriscono con certezza il Dattellis, la Cipriani, il Barontini, e il Paladini; e perchè il tenore della lettera scrit-

tagli presuppone necessariamente, ch' ei ne avesse pienissima contezza. E mentre accorda di conoscere Dettellis appena, e solamente sotto il nome di S. Angelo, persiste nel negare di essere stato a trovarlo a casa, d' avervi desinato, e fin' anche d' avergli mai parlato; cose tutte, delle quali è smentito dalle deposizioni di Dattellis, della Cipriani, di Paladini, e da una lettera pure scrittagli da Dattellis medesimo.

240. Questa lettera, non meno che l' altra scrittagli da Salucci furono certamente consegnate alla Cipriani prima della sua partenza da Bologna con ordine di dargliele in proprie mani, se trovato l' avesse in Firenze, o altrimenti *di fargliele pervenire*, dove fosse, *per mezzo di qualche persona della Casa del Ministro Cisalpino fogl.* 2. 120. 201. Ora esse sono un nuovo fortissimo argomento dell' intelligenza di Micheli con Dattellis, e Salucci, e della lega, che insieme formarono contro la Toscana. E' vero, che quelle lettere non capitarono mai in mano di Micheli. Ma non vale poi niente il dire, com' egli fa, che non può *tenere altri, che non gli scrivano quello, che vogliono fogl.* 261. *Come volete voi*, fa osservare la Cipriani al Ministro processante, *come volete voi, che Dattellis, e Salucci scrivessero quelle lettere trovatemi in atto del mio arresto, qualora non fosse effettivamente passata tra loro tutta la confidenza? fogl.* 202.

241. Fermiamoci alquanto su queste due lettere, e se ne consideri il tenore con qualche attenzione. Arriva Salucci a sapere, che per parte della Toscana era stata presa qualche misura, acciò egli fosse obbligato a desistere dal caluniare e in privato, e in pubblico uno dei principali Ministri di questa Città, e dal maltrattare ancora la Nazione in genere, come andava facendo in Bologna. Le misure erano effettivamente state prese nel Gennaro ultimo, e il Salucci ai 21. del successivo Feb-

braro scrive quella lettera a Micheli, e lo rende inteso di quelle misure. Le dipinge prima a suo modo; e poi si ride di esse, e dell' accennato Ministro, e di questo Governo ancora, disapprovandone la condotta insieme a quella solita tenersi da chi risedeva allora in Firenze in qualità di Ministro della Repubblica Cisalpina. Passa più oltre in quella lettera; e gli dà per vicino il momento della distruzione del Principato in Toscana. Gli ricorda di stare al concerto, cioè di spedirgli le lettere colla *mansione al Cittadino Fremont*; e aggiunge il seguente poscritto = *questa mia lettera la troverai accluſa, ed aperta in altra di Dattellis, e per motivo, che ho dovuto fargliela leggere dopo ſigillata.*

242. Il Dattellis pure nella sua lettera a Micheli de' 22. Febbrajo scrive da Bologna altrettanto intorno alla distruzione del Principato, e gli domanda *cosa faccia questa ſua Patria? e cosa egli faccia per essa?* cioè per darle una nuova costituzione. Non possono intendersi diversamente quelle parole, subito che il Dattellis gli soggiunge, *che i Nobili saranno in breve l'oggetto della deriſione dei Patriotti; che finirà questo Governo, e che quanto a se coopera con tutte le ſue forze al ſollievo dell' umanità*, (Dattellis ha per un atto di umanità il prepararsi a porre in opera ogni genere di violenza per mettere in disordine una Nazione pacifica) *ed è ſenza maschera davanti i Repubblicani ſuoi pari, e i Realiſti ſuoi nemici.* Di più egli annunzia probabile *la risurrezione del terrorismo* e dice = *Piaccia al cielo che così ſia* = Poi finisce = *Ti raccomando in modo particolare questa mia amica*, la Cipriani, *che viene per poco tempo in Firenze: uſale quella corteſia, che potrai, e che uſereſte a me ſtesso. Tu ſiei democratico, perciò baſta così. Ti abbraccio.*

243. Ambidue poi quei Scriventi prevengono egualmente Micheli della spedizione, che sono presto per fargli respettivamente di alcune stampe, e carte, che il Sa-

lucci dichiara *repubblicane*, e Dattellis dichiara tali *da poter servire a Micheli*. Ambidue lasciano cascare dalla loro penna espressioni, che indicano in loro una massima compiacenza pel presupposto vicino cangiamento della costituzione di questo Stato, ed una certa persuasione, che il Micheli pure debba provarla non minore.

244. Or creda chi vuole, sconosciuto affatto al Micheli il Salucci, e conosciuto appena il Dattellis. Un Giudice dietro quelle lettere dee credere piuttosto, che tra questi tre inquisiti vi fosse appunto la confidenza rilevata dalla Cipriani. Il poscritto particolarmente, che fa il Salucci alla sua lettera, e le parole, onde Dattellis chiude la sua, ne sono il più forte argomento: come lo sono di una speciale intelligenza tra loro alcune materie, delle quali si parla in quelle lettere medesime. Si hanno esse generalmente dagli uomini per delicate, e pericolose al segno, che veruno suole affidarle ad una lettera, se non scrivendo all' amico, che sia il più intrinseco, e sperimentato già pel più fedele, e sicuro; ed avendo persona parimente sicura per fargliene la spedizione. Dattellis, e Salucci allora giudicarono per quest' effetto persona sicura la Cipriani: e noi adesso non potremo non essere persuasi, che l' amico loro fedele, e sicuro fosse il Micheli; che questi sapesse da più mesi l' immensa sciagura, la quale sovrastava alla sua Patria per parte di Salucci, e di Dattellis; che sin d' allora li avesse assicurati e colle parole, e coi fatti di voler lui pure questa sciagura, e di esser pronto ad operare d' intelligenza con essi, perchè la medesima accadesse; che Salucci, e Dattellis memori di ciò, e persuasi nel prossimo passato mese di Febbraro essere ormai venuto il tempo opportuno di accelerare lo scoppio della sollevazione, scrivessero in quel mese medesimo a Micheli, acciò prevenutone non lasciasse di fare le sue parti; e ch' eglino sapendo bene, quanto poco ordinariamente il Micheli stasse fermo in un luogo, e cre-

dendo del loro massimo interesse, che le lettere gli andassero con sicurezza, avvertirono la stessa Cipriani, che nel caso dell'assenza di lui da questa Città le consegnasse a persona addetta al servizio di questo Ministro Cisalpino; cioè a Persona, la quale era ben naturale, che sapesse, ove era il Micheli, e che potesse fargli aver quelle lettere, senza che corressero pericolo di sorta alcuna.

146. Per quanto la menzogna nei giudizj criminali sia spesso un' argomento della verità del delitto imputato al menzoniere, essa non basta a caratterizzarlo per uomo di mala qualità. Vi vuole di più; ma meno però di quel che concorre in Micheli. Dice, è vero, il Micheli d' ignorarlo; ma esiste tuttora il Processo formato contro di lui nel Tribunale di Poppi; e il libello trasmessogli dal Fisco; e la Sentenza de' 30. Dicembre 1789. passata in cosa giudicata, con cui fu condannato a pena minore dell' ordinaria, ma che sempre è pena. E la ragione della sua condanna fu, perchè, come leggesi in quel libello, si era fatto lecito di commettere varj furti ivi descritti, e perchè avendo prima posto coll' archibuso alla mano due suoi fidi compagni alla porta di una casa non sua, vi si era poi introdotto, ed eseguendo moltissimi atti di somma violenza contro il padrone di essa l' obbligò ad aprirgli casse, e cassettoni, e a consegnarli, come fece, tutto quanto il denaro, che aveva presso di se, ed altro ancora, che fu costretto di prendere in prestito. Fu similmente inquisito in questo Supremo Tribunale di Giustizia, e condannato a pena straordinaria con Sentenza de' 17. Gennaro 1797. per avere sparato *contra hominem* in una pubblica piazza di Firenze una pistola carica a polvere, ed a palle. E tra i testimoni sentiti nell' una, e nell' altra Causa, o Processo sempre ve ne sono stati molti, i quali hanno dichiarato il Micheli per uomo pessimo veramente; e per tale l' hanno pur dichiarato i testimoni, che si disse essere stati esaminati in sussidio della pre-

sente Causa nel Tribunale di Siena. Per lo che non si trova gran difficoltà a credere quel che in questo nostro Tribunale ha deposto un altro testimone, cioè che all' occasione di un arresto seguito in Firenze nel prossimo passato inverno, il Micheil, sempre eguale a se stesso, si lasciasse intendere, *che se vi fosse stato presente, trattandosi di un Patriotta non avrebbe avuto difficoltà di levarlo dalle mani dei Soldati, facendo uso di pistola, o di qualsisia altr' arme contro chiunque si fosse opposto fogl.* 221. E nemmeno si trova di che accusare il Barontini; il quale non essendo punto avvezzo agli esami, ai costituti, ai confronti giudiciali si mostrò disposto a sostenere il confronto con Micheli sotto l'espressa condizione, ch' *egli fosse fatto vivere a se, ed obbligato a non dargli fastidio: poichè*, dice lo stesso Barontini, *Micheli è un certo Bestione che pretende col suo tuono della voce, e delle bestemmie di atterrire fogl.* 237.

246. Agli argomenti della reità di Micheli pon fine quello somministrato dallo sforzo grandissimo, che fece a sua difesa dopo essere stato specialmente inquisito, e dall' esito di quello sforzo medesimo. Avea deposto il Paladini, che circa quindici giorni dopo il 18., o 19. Novembre 1797., cioè dopo l' arrivo di Micheli in Firenze in qualità di Corriere del Ministro Cisalpino Belmonte, vedde il Salucci, e il Micheli nel Caffè degli Stelloni in Bologna, intanto ch' eravi anche Barontini fog. 228. 230. E questi avea deposto di averli veduti nello stesso luogo in tempo che vi era Paladini nel mese di Dicembre del medesimo Anno senza assegnarne il vero giorno fog. 249. Erano dunque in questa parte testimoni contesti di luogo, e di tempo il Paladini, e il Barontini. Il Micheli si accinge a porre in essere contro queste deposizioni una negativa coartata similmente di luogo, e di tempo, ed a provare, che dal dì 18., o 19. Novembre sino ai 22. Dicembre suddetto non si era

mai allontanato da Firenze. A quest' oggetto esibisce in Tribunale una Scrittura del dì 11. Luglio prossimo passato, e due attestati uno di Francesco Ceroti, l'altro di Giovanni Mazzoni; attestati inutili, perchè non vi fu luogo a esaminare il Ceroti nelle solite forme; e il Mazzoni ritrattò il suo attestato, facendo inoltre apprendere nel suo esame, ch' esso fu strappato alla sua idiotaggine. Il poco buon esito di questo primo sforzo in vece di avvilire il Micheli, lo rese più coraggioso per farne uno nuovo, e con maggiore apparato. Adunque produce con altra Scrittura de' 16. Luglio un passaporto firmato *Belmonte* de' 29. Frimaire, o sia de' 19. Dicembre 1797., in cui dicesi che Micheli allora era per recarsi da Firenze a Grosseto; due attestati sottoscritti da quattro soggetti dimoranti presentemente in Bologna, i quali dichiarano, che il Micheli non ha avuto colloquj in quella Città nè con Dattellis, nè con Salucci; e altri due attestati sottoscritti da Gaetano Piattoli, e da Giorgio Libri, i quali fan fede della non interrotta permanenza del Micheli in Firenze dal 18., o 19. Novembre sino ai 22. Dicembre 1797. Quanto al passaporto, dandolo anche per verissimo, esso non nuoce alle ragioni del Fisco, giacchè può stare assai bene, che il Micheli ne' 19. Dicembre di quell' anno partisse da Firenze per Grosseto, e che nei primi di quello stesso mese si trovasse in Bologna. Nemmeno pregiudicano a quelle ragioni i quattro fidefacienti dimoranti in Bologna; sì perchè non si sono potuti esaminare, senza di che simili attestati non hanno generalmente alcuna forza; sì perchè quei Testimoni non rimuovendo, come dicono i nostri Dottori, l'atto dal senso, nè il senso dall'atto, non sarebbero mai per provare la verità del fatto negativo, di cui attestano. Nemmeno il Piattoli è stato esaminato per la ragione, che apparirà tra poco. Lo fu per altro il Libri, il quale avanti il Ministro Processante si disdisse di tutto quello, di che avea fatto

sede fuori di Giudizio confessando d' esservisi indotto alle insinuazioni del Ceroti. Per lo che è mancata al Micheli la prova, che volea pur concludere. Questa mancanza gli nuoce per se medesima; e tanto più gli nuoce, quanto maggiore apparisce essere stato l'impegno, e peggiori le arti adoprate per concluderla; e inoltre quanto più temerario fu il Micheli nel cimentarsi ad un impresa, la quale per confessione di lui medesimo non era per riescirgli giammai. Perocchè egli stesso prima di cimentarvisi avea confessato in giudizio fog. 239. t., *che circa dieci giorni dopo all' arrivo in Firenze del Ministro Cisalpino*, il quale vi giunse con Micheli non nel mese d' Agosto, come depone il Libri, testimone indotto a difesa, ma nei 19. Novembre 1797. *fu da esso spedito a Milano, e da Milano ritornò presso il Ministro Cisalpino; e che in queste due volte era sempre passato per Bologna*. Non è vero adunque, che dal 19. Novembre suddetto sino al 22. Dicembre non avesse mai lasciato Firenze; e a renderlo vero contro le asserzioni di lui medesimo difficilmente avrebbe potuto esser sufficiente quel che detto se ne fosse dal Piattoli, qualora fosse stato sentito, e da altri ancora.

247 Dopo tutto questo la reità di Micheli nella maniera rilevata dal Fisco può dirsi poco meno ch' evidente. Io accorderò, che al Dattellis, ed alla Cipriani possa opporsi una qualche eccezione. Questa però se non in tutto, è certamente superata in gran parte da quelle tante resultanze del processo, dalle quali fu già dimostrato venirne alle incolpazioni di Dattellis, e alle deposizioni della Cipriani quel peso che per se medesime non avrebbero. Io accorderò, che in molte parti sono singolari i detti di Paladini, e di Barontini; e che se si eccettuino quelli del Manetti e del Raspanti, lo sono i detti pure di tutti gli altri testimoni nominati al num. 228.

248. E' regola indubitata, e generale, che *singula singulis referri debent, ut congrua voluntatis alicujus interpetratio habeatur*. Ed è conseguenza di questa regola, che i detti di più testimoni vengono a concludere una piena prova, tutte le volte che quei detti medesimi *in unum conspirant, concordantque rei finem*, come sta scritto nella *L. 16. Cod. de pœnis*; ovvero che *ita conspirant ad eumdem finem, idemque genus delicti, ut ratio dubitandi nulla sit, quin reus certi criminis non sit convictus*. Lo dice Ubero, e lo conferma eziandio con alcuni esempi *in Praelect. ad Pand. tit. 22. num. 18.*; e tanto si è ritenuto da questo Supremo Tribunale nella spedizione di varie cause, e segnatamente nella preallegata causa di latrocinio di Pontremoli, e nel voto decisivo di essa, nel quale fu questa materia trattata diffusamente.

249. Ora ristringendo in poco il molto, che si è esposto fin quì riguardo a Micheli, e ai riscontri, che lo aggravano, vi sono primieramente le due Sentenze, per le quali essendo stato condannato a pena straordinaria, cominciarono verisimilmente ad eccitarsi in lui sentimenti contrarj alle Leggi, ed alla costituzione di questo Stato. Poi vi sono le incolpazioni di Dattellis, le quali quanto all' intelligenza in Micheli, e complicità nella nota congiura, vedonsi avvalorate dalle due lettere scritte al medesimo, una da Dattellis, l'altra da Salucci, e dai detti della Cipriani, di Paladini, e di Barontini. E quanto alla nota de' Patriotti, Aristocratici ec. convengono interamente quelle incolpazioni con ciò, che ne dice la stessa Cipriani, della cui presenza nel luogo, in cui Micheli dettò, e Dattellis scrisse la nota, non si può ragionevolmente dubitare. Di più varie circostanze di fatto danno un nuovo valore ai detti per questa seconda parte dell' uno, e dell' altra, senza che poi apparisca in Micheli veruna ragione di dettare una simil nota fuori di quella di somministrar lumi, ed aiuto al Dattellis, e al Salucci

per l' esecuzione del reo disegno. Vengono quindi il Paladini, e il Barontini, e attribuiscono al Micheli di aver persuaso alcuni, e sollecitato inutilmente altri sudditi Toscani a sottoscriversi nelle liste dei sediziosi, o congiurati a ribellarsi al loro legittimo Sovrano. Vengono i discorsi, e le proposizioni, delle quali fanno fede i cinque testimoni nominati al num. 228. Queste deposizioni per quanto siano di testimonj non superiori ad ogni eccezione specialmente per la loro singolarità, meritano però di esser valutate, deponendo il Barontini di un fatto proprio, e il Paladini della confessione estragiudiciale di Micheli. Vengono i varj manifesti mendacj, nei quali è caduto quest' Inquisito, e i quali secondo i principj ricevuti communemente rendono sempre più probabili le cose, delle quali non è riescito al Fisco di concludere una prova perfetta, e confermano sempre più le già provate pienamente. Viene ancora la prova della negativa coartata di luogo, e di tempo; prova intrapresa da Micheli contro quello stesso, ch' egli avea confessato; la quale essendogli mancata si ritorce contro di lui medesimo. In fine viene la mala qualità, la quale comecchè non sia *in eodem genere mali*, non è però aliena affatto dal delitto, di cui si tratta. Una funesta esperienza dimostrò fino dai tempi a noi più remoti, e non ha mai lasciato di confermarlo, che quelli tra gli uomini tutti, i quali riceverono, o si figurarono di aver ricevuto in patria dei dispiaceri, o dei torti, esser poi sogliono i più facili a cadere in quel delitto; specialmente se siano per natura troppo inconsiderati, e soggetti a lasciarsi trasportare dalla forza della loro fantasia, dal desiderio della novità, e da ogni apparenza anche fallacissima di futuri beni; ovvero siano temerarj sommamente, ed ambiziosi da non curare legge alcuna nè divina, nè umana. Di modo che gli uni dagli altri differiscono quanto alla maggiore, o minor destrezza nel maneggiare, ed eseguire l'

impresa, cui si sono accinti, e di mantenerne l' effetto, dopo che essa sia eseguita; e non già differiscono quanto al fine, cui tendono, ed al danno gravissimo, che si studiano di recare altrui.

250 Quelle deposizioni, quegl' indizi, in somma quei riscontri tutti, che si sono adesso notati, e che esistono in Processo, sono tali e tanti, che non è permesso a un Giudice di fare gran conto dell' eccezioni, che oppor si potrebbero ad alcuni testimoni considerati particolarmente. Molto meno gli è permesso di far gran conto dell' eccezione fondata sulla singolarità dei testimoni medesimi. Unendo insieme tra loro tutti quanti mai sono quei riscontri, essi ci conducono a un punto medesimo, a quello cioè di ravvisare nel Micheli un nativo, e suddito Toscano, il quale volendo togliere alla Toscana la costituzione, la pace, e la sicurezza sua animò altri a prender parte in sì detestabile impresa, e altri già congiurati per quel fine medesimo, cioè il Salucci e il Dattellis, confermò in un tal pensiero, tenendo loro vari maliziosi discorsi, e suggerendo le notizie opportune, perchè ne credessero facile l' esecuzione. e si facessero a tentarla con grande speranza di felice riuscimento.

251. In fatti *illi testes dicuntur vere, proprie, & perfecte singulares, qui nullo modo uniri, & concordari possunt: a contrario illi in rigore singulares non sunt, qui uniri aliqua ratione, concordari, & concurrere ad aliquid probandum valent.* Sousa *tract. de testib. singular. sect 2. num.* 4. I testimoni in questione sono singolari nel secondo senso, essendo la loro singolarità *amminicolativa, o cumulativa*, la quale, come insegna lo stesso Sousa al num. 2., si ha tutte le volte, che *unus testis deponit de visu, alius de auditu; unus de facto, alius de fama; & universim quotiescumque plures testes deponunt de actibus conjunctis, aut qui consistunt in successione*, come appunto sono gli atti appartenenti al delitto, ch' è adesso da giudicarsi. E lo stesso dice Volpino *in Succ. Farinac.*

part. 7. cap. 1. num. 4. „ ivi „ *singularitas adminiculativa oritur ex testibus, in quibus nulla adest repugnantia, vel contrarietas; & licet per diversa media, vel per diversas coniecturas, aut propositiones loquantur, una tamen alteri patrocinatur, alteram coadiuvat, & ad eumdem finem tendit.* Dal che i Dottori deducono questa regola generale, che i testimoni singolari, i quali depongono di atti particolari di alcuna determinata specie di delitti, provano pienamente. Sousa *loc. cit. num.* 11. e Matt. Sanz *de re criminal. controv. 76. num. 51.* „ ivi „ *quae singularitas non excludit plenam probationem, immo eam constituit, quia conjunguntur ad unum probandum, ut docet Baldus in leg. de quibus num. 37. ff. de leg.* Concordano il dottissimo Antonio Matteo, e altri molti, l'autorità dei quali, non meno che i principj di ragione comune, e le leggi nostre municipali, e gli esempj de' nostri Tribunali furono da me riportati nel citato voto nella causa di latrocinio di Pontremoli.

252. Che poi la prova piena, di cui parlano Sousa, e il Sanz ec. sia da ammettersi anche nei delitti di Lesa Maestà, l'avvertono quei Dottori medesimi espressamente. Sousa *ibid. num.* 13. dice „ *Testes singulares deponentes de diversis actibus alicuius determinatae speciei in aliquibus criminibus plene probant etiam ad impositionem poenae ordinariae; ut in crimine Laesae Majestatis humanae:* e adduce su tal proposito l'autorità di Mascardo, di Farinaccio, e di altri quattro concordanti. Il Volpino *loc. cit. num.* 59. „ ivi „ *crimen Laesae Majestatis, conspirationis, & rebellionis probatur per testes singulares deponentes de diversis actibus, & tractatibus diversis loco, & tempore factis, quando huiusmodi crimen fuit commissum per diversos actus, & tractatus.* E più diffusamente lo spiega il nostro Caballo *Resolut. crim. cas. 293. num. 36. & seq.* dove dietro la scorta dell'Ancarano distingue fatto da fatto, e stabilisce, che *quando deducitur quoddam factum, quod non capit essentiam in momento*

temporis, vel primo loco, ut conspiratio, conjuratio, & tractatus, quia conficitur una commotio, & rebellio ex variis partibus sive praeparamentis, ut quia unus voluit invadere hostiliter territorium, alius occupare castrum, alius capere dominum, alius aliquid facere, ex quibus tam variis, & singularibus actibus perficitur unus tractatus, una rebellio, & commotio contra statum, & quilibet testis deponens de actu singulari, & diverso ab aliis, deponit de tractatu, & conspiratione, & eam perficit; & hoc casu singularitas testium probantium licet singulariter hoc, & illud non vitiat: adeo quod si volo probare aliquid, quod habet continuationem, & temporis perseverantiam, sive sit totum unum, sive habeat actus, & partes distantes, & separatas, singularitates testium respectu loci, & temporis non vitiant: alias lex adstringeret ad impossibile de facto, si vellet omnia continuata, & distantia, sive separata per eosdem testes probari. Nec inquies obstare, quod licet pluralitas diversorum actuum ex quibus conjuratio, & tractatus perficiuntur, non requirat concordiam singulorum actuum in omnibus testibus, tamen videatur exigi necessario, quod quilibet actus singularis probetur per duos testes. Quia respondet, quod hoc procedit, quando id, quod est probandum, non propter se, sed propter illud, quod ex eo elicitur, est finalis intentio probare volentis: secus vero, quando aliquid est probandum, quod per se, & propter se est finalis intentio probare volentis, quia tunc admittuntur testes singulares.

253. Adunque concludendo io confesso ingenuamente, che se considero le disposizioni dell' artic. 9. dell' ultima nostra legge, e i principj di ragion comune, non mi cade alcun dubbio, che il delitto, di cui si è reso debitore il Micheli, sia il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà, o sia d' alto tradimento contemplato in quel medesimo articolo. Se poi considero le resultanze tutte degli atti, esse somministrano tanti, e sì forti argomenti, che mi resta appena un piccolissimo dubbio per non

credere il Micheli pienamente convinto. In primo luogo l'eccezioni, che meritar potrebbe la Cipriani, torno a dire, sono in parte distrutte dalla concordia dei detti di lei con quelli di Dattellis; e in parte dalle circostanze di fatto, le quali avvalorano le deposizioni di questa testimone sulla nota de' Patriotti, e de' Realisti dettata da Micheli, e sull' intelligenza, in cui egli era cogli altri due inquisiti, o sia sulla complicità nell' infame trattato; la quale sola secondo i principj stabiliti al num. 203. basta per fargli meritare il nome, e la pena ordinaria di un vero ribelle. L' eccezioni poi, che potrebbero darsi agli altri testimoni per la loro singolarità, svaniscono quasi affatto innanzi agli occhi di chi considera, che questi testimoni depongono di cose appartenenti di loro natura più o meno prossimamente allo stesso delitto di Lesa Maestà. Si aggiunge, che tanto Dattellis, che la Cipriani, e alcuni altri testimonj o veddero le cose, delle quali depongono, o le sentirono dalla bocca medesima di Micheli; talchè vengono ad aggravare direttamente quest' inquisito, aggravato inoltre indirettamente da una non indifferente serie d' indizj. Per la qual cosa io son persuaso, che un Giudice di scrupolosa coscienza volendo pure dare un valore all' eccezioni, che può soffrire ciascuno di quei testimoni considerati separatamente, dar non glielo possa, che per diminuire appena di un grado la pena tassativamente prescritta contro i ribelli al proprio Principe, al Governo, allo Stato. Il che apparirà più chiaramente, dopo che si saranno esaminati gli argomenti tutti, su i quali i saviſſimi Difensori di Micheli mossi da quelle stesse ragioni, e dallo stesso spirito di umanità, onde furono mossi i Difensori di Dattellis, si sono fondati per sottrarre il loro Cliente o a tutta, o alla massima parte della pena, che gli sovrasta.

QUALITA' DELLA PROVA POSTA IN ESSERE CONTRO L' INQUISITO MICHELI, PRIMO ARGOMENTO DI DIFESA.

254. All' esame della prova conclusa dal Fisco contro il Micheli è destinato il primo articolo della scrittura a difesa. Si premette in esso §. 32., che la qualità particolare di un delitto qualunque non può mai far sì, che i Giudici *debbansi contentare di prove imperfette, e nel grado loro meno eccellenti*. Ella è questa una verità incontrastabile; e in Toscana lo divenne più che mai dopo l'espressa abolizione delle prove privilegiate, rammentata opportunamente dai Difensori al §. 34. Ma non è egualmente vero ciò ch' eglino avvertono al §. 33., che una prova maggiore di quella, che basta per condannare i rei alla pena ordinaria nei delitti leggieri, sia necessaria nei delitti gravi. Ragionando si arriva presto a comprendere quel, che fu notato anche nell' altro voto decisivo, da me rammentato più volte, che la verità giuridica è una; che i mezzi di penetrarvi sono diversi; e che quando il Giudice ha tutti i motivi di credere d' esservi penetrato, è nell' assoluto dovere di applicare la legge al fatto, qualunque sia la natura di esso, e qualunque la pena, onde la legge lo vuole vendicato. I Legislatori almeno tacitamente l'impongono ai Giudici, e questi non possono non osservarlo in pratica.

255. Tra i varj mezzi, dai quali il Giudice è condotto alla cognizione del vero, vi sono i testimoni, i detti dei quali servono a concluder la prova, che chiamasi *testimoniale*, se in due, o tre di essi concorrano tutte le qualità necessarie per giudicarli meritevoli d' ogni fede; e giovano poi per sentimento de' nostri Dottori a concludere la prova *indiziaria*, se siano sottoposti per se medesimi a varie eccezioni, ma queste re-

stino superate dalla moltitudine de' testimoni, e dal concorso di più indizi indipendenti dai testimoni medesimi. Dove le prove privilegiate sono ormai sconosciute affatto, la prova testimoniale si ha tuttora per prova ordinaria, ed atta per se medesima a condurci alla piena convizione del reo, ed alla necessità di condannarlo a tutta la pena corrispondente al suo misfatto. Nè è altrimenti della prova indiziaria considerata nella proposta maniera.

256. In fatti chi immaginò, favorì, e introdusse nei giudizj criminali le prove privilegiate, mirò a dare in alcuni delitti gravissimi a un complesso di resultanze quel peso, e valore, che non avea naturalmente, e che gli veniva negato in alcuni delitti meno gravi. E chi abolì provvidamente l' uso delle prove privilegiate, mirò ad impedire, che mai si condannasse alcuno a pena ordinaria con una prova imperfetta in se medesima, e per tale dichiarata per la massima parte delle Cause criminali. L' accenna ancora il nostro Legislatore nell' articolo 27. della Legge de' 30. Novembre 1786. Egli dopo avere abolito affatto l' uso delle prove privilegiate avverte, e lo rilevano ancora i Difensori di Micheli al §. 34. della loro allegazione, che *dovendosi in tutti i delitti cercare la verità colli stessi mezzi, se questi non fossero abili a trovar la verità in un caso, non lo possono essere neppure nell' altro*. E nel seguente articolo 28. dichiara espressamente, *che nei delitti gravi, e premeditati* commessi *a danno di alcuno della famiglia* sarà accordato *di esaminare come testimoni il Padre contro il figlio, il marito contro la moglie, e reciprocamente i fratelli e le sorelle tra loro ec., nel caso che non se ne potesse ottenere le prove altronde*. Per lo che notai al num. 206., che anche l' incolpazione del correo è ricevuta nei giudizi criminali. Or questo è un assai chiaro argomento, che il Legislatore quanto volle, che non si avesse più per prova perfetta quella, che non lo era veramente, altrettanto volle, che tutti si conser-

vassero, e si adoperassero i mezzi necessari secondo la varietà delle circostanze a far conoscere ai Giudici i delitti, e i loro autori. Quello è della giustizia, e sicurezza privata; questo della giustizia, e sicurezza pubblica, cui si oppone direttamente l' impunità dei delinquenti, e per conseguenza tutto ciò, che favorisce una tale impunità.

257 Sui detti di due, o tre testimoni non idonei è ingiusto il punire alcuno, o almeno il punirlo colla pena ordinaria del furto semplice. Dunque dopo quella legge è parimente ingiusto il punirlo colla pena ordinaria del furto qualificato, o del latrocinio, o dell' orrendo delitto di perduellione. Ma se ai detti di quei testimoni se ne aggiungano altri ancora, e di più si abbiano altronde molti indizi legittimamente verificati, e quelli, e questi siano disgiunti tra loro in maniera, che l' uno non dipenda dall' altro, ma tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale, o l' autore di esso; allora non siamo più in termini di prova privilegiata, ma di prova ordinaria, la quale non differisce dall' altre prove ordinarie quanto alla sostanza, o sia alla verità ch' essa ci discopre, ma quanto ai mezzi di discoprirla. Verificate che siano la confessione del reo, e le deposizioni di testimoni in tutto, e per tutto idonei, crede il Giudice di aver trovato la verità, e lo crede per la ragione, ch' è sommamente improbabile, che l' uomo voglia farsi reo di un delitto, che sa di non aver commesso; o che due persone conosciute e per volontà, e per potenza atte a dire il vero, adesso vogliano dire il falso all' oggetto di far male a un innocente. Ed è pure sommamente improbabile, che concorra nello stesso tempo una moltitudine di testimoni, e d' indizi separati tra loro, e tendenti tutti ad un punto solo, cioè a dichiarare reo l' imputato; e che tutto questo concorra per opera del caso, o dell' umana malizia. Dunque se le prime due improbabilità bastano a quietare l' animo del Giu-

dice, perchè passi senza scrupolo a decretare contro il reo la pena ordinaria, non può non bastare anche la terza improbabilità; la quale per chi ben la considera, comparisce niente inferiore alle altre. Il Giudice vede bene, che i testimoni aver poteano ragioni particolari di alterare la verità: ma vede ancora non esser dell' ordine naturale, che le deposizioni di molti uomini, quando siano false, convengono per vie diverse in una cosa medesima; e che di più a renderle credibili concorrono molti altri argomenti di tal natura da non potersi ragionevolmente attribuire all' altrui malvagità. La perfetta corrispondenza tra quelle deposizioni, e questi argomenti distrugge per così dire nell' animo del Giudice l' eccezioni di ciascuno di quei testimoni, e lo convince, che s' eglino aveano motivi speciali di tradire la verità, pure nel fatto in questione o non hanno voluto, o non hanno saputo effettivamente tradirla. Onde condanna il reo alla pena ordinaria, non solo perchè lo deposero quei testimoni, ma più ancora perchè a condannarlo l' obbliga quasi suo malgrado il numero, la qualità, e la verificazione di molti indizj sopravvenuti per altre parti. E in vero chi si persuaderà, che a confermare i detti di coloro, che si presuppongono menzonieri, abbiano potuto sopravvenire quegl' indizj, e che il fatto non sia veramente, come lo rappresentano e quei detti, e quest' indizj? Il solo pretenderlo sarebbe un rinunziare al senso comune, e a ciò che mostra continuamente l' esperienza. Questa ne insegna, che contro il menzoniere sogliono quasi sempre aversi naturalmente alcuni estrinseci argomenti, i quali o ne scoprono la bugìa, o almeno almeno danno luogo a dubitarne, e quasi mai le fanno acquistare una maggiore apparenza di verità.

258. Non può adunque dirsi privilegiata la prova resultante dai detti di più testimoni non idonei, e dall' unione di molti indizj. Essa non sarà una perfetta prova testimoniale, e sarà piuttosto una prova in parte diretta,

se i testimoni depongano di cose seguite alla loro presenza, e in parte indiretta, o dir si voglia artificiale, o indiziaria; ovvero sarà prova indiziaria interamente secondo l' opinione de' Dottori, i quali danno il nome d' indizj ai detti di testimonj sottoposti a qualche eccezione, quantunque riguardino direttamente il fatto criminoso, e l' autore di esso. Glielo diano a ragione, o a torto, è certo, che anche la prova indiziaria, non meno della testimoniale ha a favor suo la ragion naturale, siccome ho già osservato; e di più ha le leggi, e la consuetudine della massima parte delle nazioni, e de' Tribunali. La riconobbero per prova ordinaria i Legislatori, e i Giureconsulti Romani oltre Cicerone, Quintiliano, e altri Oratori, e Filosofi sapientissimi, i quali vedonsi citati su tal proposito da Anton Matteo *ad lib.* 48. *ff. tit.* 15. *cap.* 6. da Renazzi *elemen. jur. Crim. lib.* 3. *cap.* 14. §. 15., e da Alberto de Simoni nel suo trattato *del furto, e sua pena* §. 31. dove si mostra assai sorpreso di coloro, i quali vogliono esclusa la prova indiziaria dalla classe delle prove perfette, e ne confuta tutti quanti gli argomenti. In egual maniera la riconobbero Filangieri *scienza della legislazione lib.* 3. *cap.* 15. e l' Autore del libro *dei delitti e delle pene* §. 14., due celebri Scrittori, ai quali nessuno rimprovererà giammai una soverchia facilità nel voler convinti, e castigati i delinquenti.

259. E quanto a noi, è chiara la disposizione della Legge de' 15. Gennajo 1744. §. 2. „ ivi „ *Vogliamo ancora, che nelle Cause Criminali la prova resultante da indizj indubitati, benchè di genere tra loro diverso, dai quali nasca una certezza morale contro all' imputato, sia, e si abbia per prova piena, e bastante per la pena ancora di morte esasperata; come se fosse reo convinto per testimoni, o per la sua propria confessione.* A questa Legge non fu derogato dalla legge de' 30. Novembre 1786., nel cui articolo 110. si approva generalmente, che siano condannati a pena ordinaria i rei o confessi, o convinti.

Nemmeno vi ha derogato la legge de' 30. Agosto 1795. la quale nell' artic. 18. dispone, *che la condanna in alcuno degli inferiori gradi della pena dei pubblici lavori abbia luogo contro i rei non confessi, nè convinti nel concorso d' indizj urgentissimi, che bastino secondo le comuni regole a decretare una grave pena straordinaria, ancorchè non si tratti di delitto capitale*. Il Legislatore in quell' art. 18. nomina prima la disposizione dell' artic. 110. della citata legge del 1786., per cui *dove il querelato non fosse confesso, o convinto, onde mancasse la prova piena, e perfetta della sua reità, fosse però aggravato da sufficienti indizj poteva il Giudice condannarlo in qualche pena straordinaria, purchè questa non passasse l' esilio, o il confino, e solo nel concorso d' indizj urgentissimi, e di delitto capitale era permesso l' estender la pena ad alcuno degl' inferiori gradi de' lavori pubblici*. Poi lo stesso Legislatore in quell' artic. 18. deroga a sì fatta disposizione colle parole poc' anzi riportate. Intanto però e l' una, e l' altra legge dichiara, che la pena straordinaria dovrà essere per i sufficientemente, o urgentemente indiziati, e l' ordinaria per i rei *confessi*, o *convinti*, senza escludere alcuno de' soliti mezzi, onde può resultarne la convizione. Dunque abbraccia tutti i mezzi riconosciuti per tali dal gius comune, e particolarmente quelli, che tra noi erano già adottati anche dalla consuetudine, e prescritti nominatamente dalla prelodata legge del 1744. Così ne obbligano a credere quelle parole dell' artic. 118. della riforma „ ivi „ *Nei casi in questa legge omessi ricorreranno i Giudici alle altre leggi osservate nel Granducato, che ne disponessero in particolare* „ Aggiungesi, che in ambedue quelle leggi si fa menzione degl' indizj *urgentissimi*, non in quanto essi non possano bastare giammai a ridurre il reo allo stato di piena convizione; ma in quanto può darsi, e si dà effettivamente non di rado, che gl' indizj siano urgentissimi, e che uniti insieme non conducano al punto della morale certezza. Non potè ciò

sfuggire alla mente del sapientissimo Legislatore, il quale volendo all' artic. 28. di quella legge *provvedere al caso, che il di lei letterale disposto fosse per essere eccessivamente severo a fronte della mancanza di prova piena, e perfetta del delitto*, aurorizzò i Giudici *a scendere nei* varj casi *dalle pene tassativamente prescritte*, ricordando loro di farlo *colla dovuta proporzione al maggiore, o minor peso della prova indiziaria*, e non dicendo mai, che il peso di essa si dovesse aver sempre per minore di quello delle altre prove ordinarie. Quindi in questo Supremo Tribunal di Giustizia fu dietro gl' indizj decretata la pena ordinaria nei corrispondenti casi avanti la pubblicazione di quelle due leggi; siccome apparisce fra le altre dalla causa di crassazione spedita con pena di forca, e squarto di Annibale Vespasiano, e di Roberto Venosa ambidue rei negativi. Ved. Giornale di negozi 5. del 1756. num. 86. Quindi anche dopo l' ultima legge del 1795. gl' indizj mossero gli animi dei Giudici a condannare in egual maniera i rei negativi; e lo mostrano la causa d' omicidio di Portoferrajo, quella di latrocinio di Pontremoli, e quella di crassazione di Scarperia, spedita la prima a 23. Febbrajo 1796. l' altra ai 3. Aprile di quest' Anno 1798. e la terza ai 22. del prossimo passato Agosto. Quindi dai Pubblici Professori del Gius Patrio s' insegna anche adesso in Firenze, che *si indicia illius sint quantitatis, qualitatisque, ut inducant moralem illam certitudinem, quam lex exigit diei 15. Ianuar. 1744., plena, & indubitata appellantur, & ad ordinariam criminis pœnam decretandam judicem impellunt:* il che conferma anche con varj esempj il meritissimo Sig. Assessor Paoletti *Instit. Theor. Practic. crim. in notionibus pag. 26. & seqq.* E altrove ancora s' insegna, che *indicia, & argumenta aliquando tanta vi pollent, ut summam, maximamque probabilitatem præseferant, seu moralem certitudinem gignant, quæ cum illa confunditur, qualem certitudinem in rebus facti quærere & adipisci solum homines possunt.* Renaz.

Elem. jur. Crim. lib. 3. *cap.* 4. §. 16. *num.* 2. E nel paragrafo precedente scrive questo illustre Giureconsulto, che i Difensori della contraria opinione, *egregie falluntur*, e che ciò *multis*, *iisque ineluctabilibus rationibus facile demonstratur*; le quali ragioni ei non lascia di riportare.

260. Tanto è vero, che anche dopo l'abolizione delle prove privilegiate si è ritenuta tra noi per prova legittima quella, di cui adesso si parla. E dovrà, finchè non piaccia al Legislatore di proibirlo espressamente, ritenersi anche in futuro, senza che possa mai esserne un ragionevole ostacolo l' autorità di quei Dottori, i quali opinarono non potersi dagl' indizj avere una prova perfetta. Questa opinione nacque, o almeno si dilatò, allora quando le leggi, e le pene erano severissime, e all' uso delle purgazioni volgari fu sostituito l' uso assai frequente di sottoporre i rei negativi all' uno, o all' altro tormento per far loro confessare i misfatti commessi, e i non commessi eziandio. Persuasi, com' erano, i fautori di quella opinione d' aver trovato la maniera sicurissima, onde nessun delitto restasse impunito, non curarono poi molto il pericolo di tormentare un innocente.

261. Col loro studio, e colle loro ricerche sugl' indizj non pensavano, che a stabilire come, e quando di essi servir si dovesse il Giudice per mettere alla tortura gl' imputati, pertinaci nel negare. Talchè non è da maravigliarsi, se alcuni toglieſſero agl' indizj il pregio di concludere una piena prova, anche quando mercè di essi il Giudice fosse giunto a un punto, o conclusione, come dicono *indubitata*; o trattato si fosse di casi particolari, intorno ai quali la prova indiziaria avesse espressamente ricevuto dal Legislatore il carattere di prova ordinaria. Di queste, e di altre simili inconvenienze legali ne somministrano i corrispondenti esempj il Farinaccio *Cons* 78. *num.* 27. il Rainaldo *observ. ad cap.* 32. *suppl.* 7. *num.* 43. *& seq.*, due Scrittori dei quali l' autorità

nel Foro suol esser generalmente di un peso non leggiero. Altri poi istruiti dall'esperienza, che alcuni aggravati da indizj urgentissimi anche in mezzo ai tormenti, immaginarono un genere di protesta, *qua praemissa reus licet tortus poenam non vitabat ordinariam*, siccome scrive il Bonfini *ad Bannim. cap.* 20. *num.* 12. citando l'autorità dello stesso Farinaccio, e di altri; e siccome avverte anche il nostro Savelli *nella prefazione alla Pratica universale num.* 73., dove nota il caso in cui il reo deesi sottoporre alla tortura *colla protesta, che apparisca negli atti, senza pregiudizio alcuno del confessato, ed acquistato per il Fisco*. E poichè una simil protesta avea luogo specialmente, quando i riscontri acquistati a favore del Fisco erano tali da potersi aver moralmente certo il delinquente, si discerne chiaro, che i contradittori della prova indiziaria, e insieme i promotori della tortura accordavano in alcuni casi agl'indizj una tal forza di provare, che a distruggerla, o diminuirla era insufficiente la tortura; quella tortura, che sostenuta dal reo con fermezza lo purgava secondo loro dalle macchie, che su di lui sparse aveano gl'indizj.

262. Siffatte regole di procedere, o contradizioni, che dir si debbano, ne persuasero, che i nostri Dottori non miravano essenzialmente a sottrarre alcuno dalla pena ordinaria per la ragione, che gl'indizj dovessero sempre aversi per fallaci; ma piuttosto a trarre dagl'indizj varj pretesti per istrappare a viva forza dalla bocca dell'indiziato una confessione, la quale bastar dovea al Giudice per decretare la pena ordinaria, benchè lasciasse forse l'animo di lui in una incertezza maggiore dell'incertezza medesima, in cui trovavasi innanzi quella confessione. Onde scoperta la fallacia de' discorsi di quei Dottori cominciò l'uso della tortura a esser generalmente riprovato; e si tornò di nuovo nella persuasione, che il Giudice e potesse, e dovesse condannare il reo

alla pena ordinaria in conseguenza di quella certezza morale, la quale, come dice il citato Rainaldo, togliendo ogni dubitazione *attuale* fa sì, che io *pro nunc credo firmiter ita verum esse*, quantunque *forte non sit verum*; e non di una certezza, la quale come prosegue lo stesso Rainaldo, togliendo ogni dubitazione *virtuale* fa sì, che io *credo aliquid esse verissimum, nec alicui dubitationi locum esse relictum*: o per cui, come scrive il Farinaccio, *taliter arctatur mens Iudicis, ut omnino credat delictum, nec possit in contrarium inclinare, quia possibile non sit rem aliter se habere*. Rainald. *observ. cap.* 21. §. 4. & 5. *num.* 48. Farin. *dict. Cons.* 78. *num.* 27.

263. A escludere la possibilità contraria è necessaria una certezza assoluta, qual' è la certezza metafisica, o mattematica; nè basta la certezza fisica, appartenente alle cose sensibili, e fondata sulla testimonianza dei sensi, sottoposti naturalmenre a varie illusioni; e molto meno basta la certezza morale relativa all' esistenza di un fatto, che non è passato sotto i nostri occhi, ed alla moralità di esso. Dunque se fosse vero quello, che degl' indizj dicono il Rainaldo, il Farinaccio ec., la condanna alla pena ordinaria sarebbe sempre illecita. In vero la possibilità contraria nei giudizj criminali dee vedersi esclusa quasi sempre, quanto al fatto in genere nei delitti, che si chiamano permanenti. Ma il volerla esclusa in egual maniera, quanto al fatto in specie, è lo stesso che obbligare il Fisco a porre in essere quello, che per la natura delle cose umane non può quasi mai concludersi. Chi facesse una diligente analisi delle prove canonizzate universalmente per prove piene, e perfette, scorgerebbe in fine, ch' esse si risolvono sempre in una specie di prova indiziaria. Il Giudice non da altro si lascia indurre a decretare contro il reo la pena ordinaria, che da una serie di tante circostanze ben verificate, quante ne abbisognano, perchè l' animo di un uomo di buon senso

venga posto nello stato di vera quiete, e persuasione. Quindi le nude deposizioni di due testimoni, per se stessi degni di fede, i quali attestino dell' autore dell' omicidio senza accennarne il luogo, il tempo ec.; come anche le nude confessioni dei respettivi imputati si hanno dal Giudice per semplici indizj, su i quali non può, nè dee fondar mai una sentenza in pena ordinaria. Allora ve la fonda, quando da quei testimoni contesti gli si narrano almeno le principali circostanze del fatto, ed ei le trova tutte conformi all' indole del fatto medesimo; o quando le circostanze si confessano dal reo, e la confessione di lui è in tutto, o nella massima parte verificata altronde dal concorso di amminicoli, ed argomenti estrinseci, e indiretti. Or quelle circostanze, prese separatamente, cosa mai sono, se non indizj speciali, e incapaci a costituire una prova, fuori del caso che l' unione loro conduca il Giudice a fargli credere una cosa stessa in maniera da non poterne credere una diversa senza contradire agl' insegnamenti della giornaliera e comune esperienza? Nella stessa guisa anche gl' indizj acquistati con altri mezzi, se si uniscano insieme, conducono alle volte il Giudice a quel punto medesimo. Il perchè io già premessi, che se si consideri la sostanza delle prove in gegere, non vi è differenza fra la prova indiziaria, la testimoniale, e quella che nasce dalla confessione del reo; e che la differenza si scorge solo nei mezzi di concluderla. Nella seconda, e terza di queste prove è il reo, sono i due testimoni contesti, che persuadono il Giudice della verità di tutte le circostanze, la serie delle quali gli fa dichiarare l' Inquisito degno della pena totale del delitto in questione. Nella prova indiziaria sono il pallore, la fuga, e altre simili affezioni estrinseche del reo medesimo, il suo cattivo carattere, le sue contradizioni, i suoi evidenti mendacj, e di più i detti di molti testimoni deponenti tutti di cose, le quali più, o meno ap-

partengono all' autore del delitto, di cui si cerca. Là il Giudice è condotto alla cognizione della verità per vie piane, facili, e dirette; quà vi è condotto per vie in parte dirette, e in parte aspre, tortuose, indirette; talchè l' uomo obbligato a camminare per vie siffatte o non perviene interamente al termine propostosi, o vi perviene dopo molta pena, e fatica. Ma pervenuto che vi sia, il termine è quello stesso, cui sarebbe pervenuto, se gli fosse stato permesso di andare per altre vie meno difficili: e però dovrà allora essere lo stesso il conto da farsi di ciò, ch' ei andava cercando, e che dopo giri piuttosto lunghi gli è riescito di trovare.

264. Lasciando il resto, che dir si potrebbe, per non andare troppo lontano, io passo a considerare, che quella proposizione, cioè che volendosi nei giudizj criminali una certezza di tal natura da togliere ogni contraria possibilità, nessuno sarà da condannarsi a pena ordinaria, è proposizione di uomini chiarissimi per ingegno, e per dottrina. Oltre il Filangieri, le cui parole furono da me riportate nell' altro voto nella causa di latrocinio, vi è il Boemero, il quale scrive. = *Naevum constituit nimia Iudicantium scrupolositas in admittenda persuasione eorum momentorum, quibus superstructa definitio tum mediorum veritatem eruendi, tum ipsarum poenarum. Pertinet haec quaerela ad processum criminalem, et in primis ad corpus delicti, circa quod tot dubia movere solent, ut vel haec ambiguitas remoram iniiciat sententiis ferendis, aut judices nimis conscientiosos cohibeat, quominus, ut decebat, pronuncient. Dum enim de probationibus luce meridiana clarioribus solliciti sunt, in applicatione ingentes scrupulos movent, et tandem eo perveniunt, ut veritatem, quam moralem esse oportebat, in mathematicam convertant, nihil omnino probantes, nisi quod omnis contradictionis expers est. Quanta depravatio judiciorum criminalium exinde nata, et hodienum na-*

scatur, praxis quotidiana docet . . . . . Probanda utique, et commendanda judici curiositas: ad haec sedula indagatio factorum utique desideratur, ne in rebus tanti praejudicii, quales sunt criminales, turpiter erretur. At talis cespitatio, quae usum legum prorsus inanem reddit, et notionem certitudinis plus aequo extendit, dum prodesse videtur, in gravissimam noxiam, ac corruptelam degenerat. Ut enim taceam leges nostras nullibi officium judicis ad mathematicas veritates adstrinxisse, sed quidquid ad eruendam veritatem praeceptum civiliter, et quantum natura actionum admittit intelligendum esse, absurdum mihi omnino videtur majore certitudine requirere velle, quam qualem ipsa natura actionum moralium admittit: absoluta factorum veritas vel nulla, vel rarissima est. Bohemer. in fin. praef. ad observ. in Carpzov. Vedasi anche il Nani *de indiciis eorumque usu in cognoscendis criminibus.*

265. Sebbene il Farinaccio in atto pratico smentì più volte quella sua somma delicatezza intorno alla perfezione delle prove, e adottò alcune massime di giudicare troppo severe, e poco conformi alla verità, ed alla giustizia. E il Rainaldo la smentì specialmente, quando approvò il famoso confronto cortinato; confronto fallace in se stesso, ed iniquo, di cui passa per inventore il Marsilio; e consigliò altri a porlo in pratica in certi casi particolari. Rainald. *observ. ad cap.* 34. *supplet. num.* 6. *e segg.* Di più ei si contraddisse, giacchè dopo lunghi discorsi sulla tortura concluse generalmente, che *omnia sub Luna incerta, fallacia, mendaciis, & erroribus exposita, sed quia, ut diximus, ad actus humanos regendos, & substinendos sufficit certitudo moralis, sat est judici, quod secundum conscientiam publicam pronunciet.* Rainald. *observ. ad cap.* 34. §. 117. *num.* 24. 25. 29. I Difensori stessi di Micheli dopo aver premesso, che gl'indizj debbono essere *indubitati* ed escludere la possibilità contraria, scendono a dire al §. 49. che il grado degl'indizj, indubitati è

la certezza morale; quell'appunto che vogliono le leggi; che può aversi in atto pratico; e che sicuramente non è certezza assoluta, ma piuttosto una probabilità somma, su cui l'animo d'ogni uomo sensato, e prudente, e però anche quello del Giudice, può e dee riposar tranquillo, e persuaso di aver trovato la verità.

266. Quando la prova giunge a porlo in questo stato, egli è tenuto dal suo doverr medesimo ad averla per prova piena, tuttochè senta non essere impossibile affatto, che la cosa sia passata altrimenti. Se non lo sente impossibile, lo sente però talmente improbabile da non dover ciò valutare nel giudizio delle cose private, e pubbliche, dirette sempre dalle regole della probabilità. Sente ancora, che *si requireretur certitudo metaphysica, numquam Iudex posset imponere poenam ordinarirm: nam etiam in casu plenae probationis per testes de visu, & etiam in casu spontaneae confessionis, daretur haesitatio virtualis, ex quo posset se res aliter habere ex malitia clandestina testium, vel eorum innocenti deceptione, vel quia reus voluntarie, prout aliquando evenit, mentiretur.* Per lo che vi fu, chi scrisse *tutiorem esse probationem ex indiciis indubitatis desumtam, quam ex testium probatione, & rei confessione provenientem.* L'una, e l'altra sentenza vedesi riportata con quelle parole medesime da Rainaldo; il quale mentre ammette la prima, ammessa meritamente dai migliori Dottori, e seguitata in pratica, impugna la seconda, negando alla prova indiziaria ogni pregio sulla prova testimoniale; e di più pretendendo, ch'essa di sua natura sia assolutamente inferiore. Nè lo pretende già, perchè prima di dirla conclusa, abbisogna il concorso di più, e più cose separate tra loro, ed uno studio, e discernimento speciale per parte del Giudice; ma perchè da essa non può mai toglierssi la possibilità contraria: non accorgendosi, che per questa ragione, se mai buona fosse, tutte dir si dovrebbero imperfette le prove concluse contro i

delinquenti, e per conseguenza le pene esser dovrebbero sempre straordinarie, nè mai ordinarie. Vedasi Rainaldo *observ. ad cap.* 21. §. 4. *e* 5. dal *num.* 27. sino al *num.* 54., e specialmente ai *num.* 28. 29. 34., e vedansi anche i citati in quei numeri.

267. Dopo il detto fin qui a maggiore spiegazione delle cose contenute nell' altro mio voto, e a confutazione di quelle, che adesso dall' abolizine delle prove privilegiate, e dalla natura degl' indizj in genere dedur si vorrebbero a favor del Micheli, ognun vede, che la questione astratta, se colle deposizioni di più testimoni non idonei, e con un numero di molti indizj abbastanza verificati possa porsi in essere una piana prova, è una questione da cui non può derivarne al reo alcun buon' effetto. Quell' abolizione rilevata dai Difensori non esclude la prova, di cui adesso si parla, perchè torno a dire, essa appartiene alla classe delle prove ordinarie; e l' abolizione totale della tortura, e di più l' indole delle nostre leggi, benchè conforme sicuramente alla dolcezza, piuttosto che alla severità, non permettono di escluderla da quella classe. Altrimenti come dipende dal reo il confessare il proprio delitto, o il negarlo; così da lui dipenderebbe il sottrarsi, o il non sottrarsi dalla pena ordinaria; sapendosi da una lunga esperienza, che per conoscer dei delitti, e specialmente di quelli preceduti da una matura deliberazione, mancano quasi sempre i testimoni contesti. *Si verum esset*, osservano alcuni Dottori, che *in criminalibus requirantur testes omni exceptione maiores, cuncta fere delicta hodie remanerent impunita.* Matth. & Sanz *Controv.* 2. *num.* 25. *&* *Controv.* 28. *num.* 14. Renazzi *Elem. Iur. crim. lib.* 3. *cap.* 14. §. 16. *num.* 1. = ivi = *Quot enim crimina inulta abirent, si ea testibus solum, aut instrumentis, non etiam indiciis, argumentisque probari possint. Quot numero delinquentes effugerent poenas, vel quia caverunt nullo adstante peccare, vel quia iniqua consilia, flagitiosaque*

coepta scripto tradere callide omiserunt? Si nemo damnari possit nisi testibus tantum tabulisque convictus, non alii profecto suorum criminum poenas, darent, quam impudentes rei, qui non clam, nec satis caute peccarunt. Nihil autem iis pertimescendum esset, qui sic abscondite, versuteque delinquunt, ita solerter secreta sua custodiunt, ut subuculam ipsam flammis absumendam traderent, quemadmodum Rex ille Hispanus dicere solitus erat, si secretorum suorum conscium esse suspicarentur. Porro id quantopere obesset publicae saluti, quae suprema lex esse debet, unicuique vel leviter animadvertenti in oculos statim incurrit. Illa enim non aliter stare potest incolumis, quam si cives timeant criminum poenas, easque evadere se, quum deliquerint, nequaquam posse intelligant.

268. Onde le Leggi, e gli usi nostri hanno meritamente canonizzato la prova chiamata indiziaria per prova ordinaria, e per una necessaria conseguenza sembrano aver detto generalmente a ciascun Giudice quello stesso, che Adriano Imperatore interrogato da Valeriano Vero sulla fede da prestarsi ai testimoni rispose scrivendogli così = *Quae argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis definiri potest. Sicut non semper, ita saepe sine pubblicis monumentis cuiusque rei veritas deprehenditur. Alias numerus testium, alias dignitas, et auctoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei, de qua quaeritur, fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum summatim, non utique ad unam probationis speciem cognitionem statim alligari debere; sed ex sententia animi tui aestimare debere, quid aut credas, aut parum probatum tibi opinaris. L. 3. §. 2. ff. de Test. ec.* Nè vi è stato chi abbia accusato di contradizione Adriano, perchè con altro rescritto dichiarò *satius esse impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.* Così noi non contradiremo a noi medesimi, se quei due rescritti si terranno sempre per due regole generali, e vere, ma

appartenenti a casi ben diversi gli uni dagli altri, e se di più si accorderà essere *aureo* veramente il secondo rescritto, siccome notasi al §. 30. nella Scrittura a difesa; e poi si dirà, che il medesimo non può, nè deesi seguitare, quando il pericolo di condannare un innocente si apprende solamente in grazia di una possibilità non fondata sull' andamento ordinario delle cose umane, ma sopra un qualche avvenimento straordinario, ch' è, o dicesi accaduto qualche rarissima volta; o che anche s' immagina da chi scostandosi dalla verità delle cose reali si diletta di andar spaziando liberamente coll' animo suo nella serie fallacissima de' possibili.

269. Non può dunque farsi questione, se le deposizioni dei Testimoni per se stessi non idonei, e gl' indizj possano in genere concludere tra loro una piena prova; ma solamente se quelle, o questi separatamente, o uniti insieme nell' una, e nell' altra causa speciale la concludano veramente. Ne van d' accordo anche i Difensori di Micheli §. 36. dicendo, che la convizione del preteso reo può aversi dai Testimoni, ed anche dagli indizj, purchè questi siano *indubitati*; il che come intender si debba, fu spiegato di sopra. Se tanto i testimoni, che gl' indizj per se medesimi hanno in genere la virtù di darci una piena prova, dar ce la possono uniti che siano tra loro in alcuni casi particolari, nei quali i primi, e i secondi per certe speciali ragioni non abbiano da se soli quella virtù medesima. Lo sanno assai bene i dotti Avvocati di Micheli, i quali con molto avvedimento hanno rivolto il loro studio a togliere o diminuire la forza degl' indizj, e la fede dei Testimonj, dai quali è aggravato il loro Cliente. Gl' indizj, dicono eglino, fondati sul carattere turbolento ed inquieto di Micheli, sul mal animo concepito naturalmente verso il Governo Toscano, dopo che per due volte fu processato, e condannato in questi Tribunali, e sulle lettere scrittegli da Salucci, e da Dattellis, sono tutti indi-

zj non indubitati, non proſſimi, ma remoti aſſai, e quaſi di neſſun valore. Così è, avvertono quegli Avvocati, se quegl' indizj ſi conſiderino ſeparati l' uno dall' altro: il che ſi accorda, purchè ſi eccettui l' indizio, che naſce dalle citate lettere, indizio ben forte per le ragioni già notate, a diſtrugger le quali non ſono ſufficienti le oſſervazioni dei Difenſori nel §. 43. e ſegg., nè quel, che ne diſſe Dattellis nel ſuo quarto coſtituto, *fogl.* 59., e che ſi riporta nella terza ſcrittura a difeſa de' 24. Settembre. Dattellis allora era ancor negativo affatto; e la premura di non nuocere nè a ſe, nè ai complici del ſuo delitto gli fece dire, che a ſcriver quella lettera lo moſſe il deſiderio di aſſicurarſi, ſe Micheli foſſe veramente, o non foſſe quell' uomo repubblicano, che gli avea figurato di eſſere. Ma dopo che ſi reſe confeſſo, ne aſſegnò una ragione diverſa *fogl.* 119. *t.*, e venne inoltre a far ben conoſcere, che tutte quelle ſpiegazioni, che innanzi dato avea alle coſe in eſſa contenute, erano falſità. Oltre di che eſſendo indizio proſſimo quello che va immediatamente ad inveſtire la coſa, e la verità di eſſa, come oſſervano i Difenſori nella citata terza ſcrittura, quelle lettere moſtrano non poter aver altra cauſa immediata, che una piena intelligenza tra coloro, che le ſpedirono, e la perſona, che dovea riceverle.

270. Sono pure per ſentimento dei Difenſori di neſſun valore quegl' indizj, ſe ſi conſiderino uniti tutti inſieme; il che in qualche modo ſi accorda, eccettuando ſempre l' indizio delle lettere (ved. Difes. §. 39. ſino al §. 50.) Ma poi ſi nega, che ſia così, ſe vi ſi aggiungano le incolpazioni di Dattellis, le depoſizioni della Cipriani, di Paladini, e di Barontini. I Difenſori per provare, che quindi non può venirne a quegl' indizj il valore, che non hanno naturalmente, premettono al §. 37. quattro principali condizioni richeſte in genere nei teſtimoni, affinchè coi loro detti arrivino a convincere il preteſo reo;

o sia affinchè vengano a costituire una prova testimoniale perfetta, la quale abbiam convenuto non costituirsi dai testimonj nel caso presente. Quindi osservano, che Dattellis incolpa Micheli per suo istigatore, quando si sa ch' ei fu istigato da altri; che la Cipriani in questa causa veste la qualità di segreta delatrice; che Paladini apparisce testimone animoso, e partitante del pubblico accusatore; e che Barontini, essendo vario, non merita d' esser creduto; e se lo merita, dee starsi al suo primo detto, e non al secondo, perchè questo è da presumersi l' effetto di qualche subornazione (Difes. §. 50. sino al §. 57.).

271. Il Dattellis però non ha mai detto, nè lo pretende adesso il Fisco, che il Micheli sia stato il primo, e il solo a ispirargli il pensiero della rivoluzione Toscana. Gli fu ispirato da Salecci, e dopo fu in quel pensiero medesimo confermato dai discorsi di Micheli, e quindi da Mazzucchelli, il quale venne a figurargli quella rivoluzione per prossima, e sicura, affinchè s' inducesse più facilmente a portare a Firenze i fogli da consegnarsi all' uomo della scatola d' oro. Dattellis adunque nominando il Micheli tra quelli che lo infiammarono, non è in contradizione seco medesimo; e altronde nelle sue incolpazioni riguardo a Micheli si ravvisano, siccomo fu osservato al num. 206., tutti quei caratteri, che i Dottori richiedono nei detti del compagno, o complice del delitto. perchè gli siano creduti.

272. La Cipriani per se medesima non merita, è vero, tutta la fede: ma ne merita maggiore quando parla di Micheli, che di Dattellis. E la ragione si è, perchè ella fu segreta delatrice in quella parte, che riguarda Dattellis solamente, nè nominò punto il Micheli nei suoi due primi esami; e convien credere che non lo nominasse nemmeno al pubblico accusatore, il quale tra i varj imputati nella sua prima comparsa non comprese il

Micheli. Dattellis fu il primo, che lo nominò dietro le conteſtazioni del Miniſtro Processante fondate ſulla lettera di esso Dattellis a Micheli. Quindi riſpondendo la Cipriani alle regolari interrogazioni di quel Miniſtro, lo nominò eſſa pure, e ne depoſe; e le ſue depoſizioni per queſta parte ſi vedde già da quanti altri riſcontri ſiano avvalorate.

273. Nè il Paladini può dirſi immeritevole d'ogni fede a cagione dell'uffizio, che eſercitò in altri tempi a Vicopiſano, dichiarando eſpressamente la noſtra riforma nell'artic. 57., che a verun teſtimone ſi dia ſpecial'eccezione, ſe non per la ſua condotta perſonale, e non mai per la ſua condizione. D'onde poi dedur ſi poſsa un motivo di dubitare di qualche intelligenza tra Paladini, e il pubblico Querelante, non appariſce in Processo. Essendo il Paladini nativo, e ſuddito Toſcano, quante ragioni non può egli aver avuto per tornare in Toſcana, e laſciar Bologna, ove non avea alcuno ſtabile assegnamento? Come dunque dovrà preſumerſi ciò che dicono i Difenſori, e preſumerſi in un delitto, la cui grave pena non ſolamente ſuol ritener gli uomini più che in altri delitti dal calunniare altrui; ma li ritiene ancora dallo ſcoprirne i veri rei in tempo da impedire la rovina totale dello Stato? Il perchè furono univerſalmente ſtabilite diverſe pene a chi ſapendo, che alcuno, ſi preparava a commetter delitti ſiffatti, tardato avesse a ſvelarli (ved. ſopra num. 271.) A fine poi di conoſcere qual grado di fede poſsa preſtarſi in queſta cauſa a Paladini, giova osservare, ch'ei depone essergli ſtato confidato da Salucci di aver cercato in Firenze le firme di Crociani e di Pierotti ai fogli notati al numero 217., e queſto è rimaſto provato pienamente: che deſcrive la figura, e grandezza di quei fogli, che dice avergli moſtrato il Salucci medeſimo, e la deſcrizione corriſponde a quelli pervenuti in Tribunale: che tra Lojano, e Pianoro Salucci ſi dichiarò con Micheli assai malcontento,

di uno di questi nostri principali Ministri; e la lettera scritta poi dal primo al secondo contiene simili doglianze *fogl.* 224. 225. 227.: che finalmente Salucci gli significò, che in tempo d' una delle nostre feste del presente anno si pensava di eccitare in Firenze la sollevazione; e questo stesso si asserisce da Dattellis. Essendo il Paladini comparso veritiero anche in altre deposizioni, non può aversi per testimone subornato, o animoso.

274. Non meno veritiero è comparso il Barontini, quando depose dell' animo di Salucci manifestamente avverso al presente Governo Toscano, e di quella proposizione, ch' egli voleva essere in breve a far suonare la Carmagnola in Firenze. Quanto poi alla rilevata di lui varietà, disputano i Dottori, se la varietà di un testimone considerata nell' aspetto, sotto il quale si presenta quella di Barontini, sia di tal natura da togliergli ogni fede, ovvero da doversi stare piuttosto alla prima, che alla seconda deposizione. E alcuni insegnano, che se il testimone o prima d' escire dalla presenza del Ministro Processante, o poco tempo dopo di esserne escito se gli presenterà spontaneamente, non per ritrattare la sostanza de' suoi primi detti, ma per correggerli quanto al tempo, o luogo, o altra simile circostanza, debba ascoltarsi, e ritener per vero il primo detto, purchè dia del suo errore una ragione verisimile; quale appunto è quella, che al num. 238. si osservò aver dato il Barontini. Così il Farinaccio medesimo citato dai Difensori nella nota 84. parla nella parte settima della questione 66. dei testimoni, che correggono il loro detto; e dopo aver enumerato le caratteristiche, che si richiedono nella seconda deposizione, quando stà in correzione della prima, e riportato le varie opinioni de' Dottori, così conclude al num. 253. „ *Pro concordia tamen advertas, quod si testis vult se corrigere, aliquid addendo primæ depositioni ad instantiam partis, & tunc utique non potest; & ita loquuntur, & intelliguntur Doctores contra propositam conclusio-*

nem allegati. Si vero non ad instantiam partis, sed sponte, vel alias Iudicis officio examinatus aliquid addat primæ depositioni, & tunc ei statur; sed non tanta fides adhibetur si ex intervallo id faciat; & ita sunt intelligendi Doctores pro conclusione allegati. Menoch. *de Arbitr. Iudic. lib. 2. centur. 2. cas. 108. num. 7.* „ ivi „ *Tertius est casus, quando testis in eodem judicio unum prius dixit, deinde ex intervallo corrigendi animo contrarium dixit; tunc secundæ attestationi fides exhibetur, si modo doceat de errore justo;* ita Abbas, & Fel. *in cap. præterea ille num. 3., iste 5. de testibus cogend.* Boss. *tract. var. tit. de publicat. process. & test. num. 28., e 29.* Matth. Sanz. *de re crim. controv. 8. num. 44.* E questa opinione è quella, che meglio si adatta colla disposizione della nostra legge del 1795. artic. 2., dove si comanda espressamente, che *il secondo deposto di quei testimoni, che mediante l' esperimento della carcere manifesteranno quel tanto di sostanziale, che da essi fu taciuto, negato, o alterato nel primo esame per mera semplicità, verisimile dimenticanza, o altra simile causa non maliziosa, dovrà sempre attendersi tanto a favore, quanto in aggravio dell' accusato, come correttorio dell' esame precedente, senza che vi possa esser luogo a punire detti testimoni per causa dello spergiuro.* E' vero, che il Barontini non è stato sperimentato colla carcere; ma è ancor vero, che il Fisco solamente dal confronto tra questo testimone, e il Micheli acquistò ragioni probabili di dubitare della verità della prima di lui deposizione. Lo avrebbe dunque certamente chiamato di nuovo in Tribunale per sentirlo, e sperimentarlo occorrendo, qualora il Barontini prevenuto non avesse una tal citazione con comparire spontaneamente dopo brevissimo intervallo dal seguito confronto. Allora fu, che corresse l' errore, quanto al tempo, senza rivocare quel, che essenzialmente avea deposto, e che dell' error suo ne accusò una ragione cotanto verisimile, che il non credergli adesso sarebbe un contradire alla disposizione del citato artic. 2.; e il

sottoporlo allora allo sperimento della carcere sarebbe stato un molestarlo contro quello, che dice la legge del 1786. artic. 20. e che più chiaramente si spiega nel §. 29. dell' istruzioni generali ai Giusdicenti de' 28. Aprile 1781.

275. Oltre gl' indizj, e le depoſizioni de' teſtimoni, che hanno servito agli Avvocati di soggetto della prima parte della loro allegazione, vi sono tanti altri indizj, e tante altre depoſizioni riportate di sopra, e taciute dai medeſimi, che unendo inſieme gli uni, e le altre, e ragionandovi nella maniera espoſta al num. 249. e segg, e conforme alle regole di gius, vengono a concludere contro il Micheli una prova poco meno che perfetta. Per questo siamo fuori del caso, cui appartengono i principj per se medeſimi giuſtiſſimi, dietro i quali gli Avvocati hanno ragionato nella terza loro elaborata allegazione. Il principio, che il reo coll' intorbidarla semplicemente viene a debilitare la prova posta in eſſere dal Fisco, ſi ritiene quando queſta o non è, o è appena maggiore di quella, che chiamano prova *semipiena*. L' altro principio, che al reo giovano le semplici presunzioni, e le congetture, si ritiene, quando sono presunzioni, e congetture ancora quelle, sulle quali appoggia il Fisco la sua intenzione. Ma a fronte di una prova, che porta quaſi alla piena convizione, eſſe perdono tutta quanta la loro forza. Sia poi vero, che poco tempo dopo eſſere stati inſieme il Salucci, il Dattellis, e il Micheli per ordinare le liſte, o il piano della rivoluzione, e che il terzo dettò al secondo la nota de' cogniti Patriottiec, ſi trovassero di nuovo tra loro, e non parlassero di rivoluzione. Queſto non diſtrugge quel, che ſi era innanzi operato da Micheli. Sia vero, che Salucci, e Dattellis non solo ignorassero, che Micheli già Corriere al servizio del Miniſtro Cisalpino divenisse Corriere dell' Armata Francese in Italia; ma che ignorassero eziandio, se la Cipriani partendo nel Marzo passato da Bologna fosse per tro-

varlo in Firenze. E' ben naturale, che un corriere non abbia soggiorno fisso. Chiunque poi sia quegli, cui presta il servizio di Corriere, come non può quindi dedursene giammai, ch' ei sia complice di un precedente detestabile trattato, se non lo fù; così non può dedursene, che lasciato abbia di esserlo, se vi avea innanzi acconsentito. Finalmente sia vero, che Micheli stesso venisse in Firenze quasi un mese dopo l' arresto di Dattellis, e vi si mostrasse franco e sicuro, quanto mostrar si potea chi fosse stato coscio a se stesso di non avere niente di comune nè con lui, nè con altri rei. Il Micheli sempre in moto, sempre in viaggio ignorava verisimilmente l'arresto di Dattellis, o se non l' ignorava, cadde in uno di quegli errori di giudizio proprio dell' uomo avvezzo ormai alla colpa, da non temerne più le funeste conseguenze, anche quando le ragioni di temerle sono maggiori. Comunque sia, il Fisco pretende, che Micheli abbia voluto la rivoluzione nella sua Patria, che coi suoi discorsi confermasse più che mai Salucci, e Dattellis nel pensiero già concepito di promoverla, e che addittasse loro alcuni soggetti, dai quali poteano sperare aiuto, e altri, dai quali doveano temere opposizione. In qualunque maniera si considerino le tre circostanze dianzi mentovate, e tutte posteriori di tempo a quel, che il Fisco rimprovera a Micheli, su di esse non potrà giammai fondarsi un argomento, che diminuisca la forza de' tanti argomenti, per i quali si disse non potersi a quest' Inquisito decretar pena, che per più di un grado si allontani dalla pena ordinaria.

276. Lo vuole l' indole stessa della prova, la quale anche dopo gl' ingegnosi sforzi dei Difensori per renderla vacillante si mantiene, quale fu di sopra caratterizzata: nè lo proibisce la disposizione dell' articolo 18. dell' ultima nostra legge, da noi citata al num. 259. Primieramente si dichiara in quell' articolo, che dietro agl' indizj urgentissimi, ma non tali da produr-

re la piena convizione del reo la pena possa estendersi ad alcuno degl' inferiori gradi de' lavori pubblici, *ancorchè non si tratti di delitti capitali*. Trattandosi adunque di un simil delitto, dovrà la pena portarsi più oltre; siccome lo fu riguardo a Manini, implicato nella nominata causa di latrocinio di Pontremoli. Altrimenti ne avverrebbe, che due correi, uno convinto di delitto capitale, l' altro poco meno che convinto, dovrebbero punirsi con pena sommamente sproporzionata alla qualità della prova posta in essere contro ciascuno di essi. Inoltre in quella dispositione si considerano i soli indizj, ovvero i soli reì, i quali non hanno contro di se, che indizj così detti propriamente, cioè argomenti, o prove indirette. Ma contro il Micheli oltre gli argomenti indiretti vi sono i diretti ancora, e fortissimi. Tali sono tutti quelli, che nascono dalle incolpazioni di Dattellis, dalle depositioni della Cipriani, contestе di luogo e di tempo, e da quelle di Paladini, di Barontini, del Mazzeranghi, e di altri quattro testimoni. (Ved. sopra num. 228.) Or le parole stesse del citato artic. 18. son tali da limitare la regola ivi proposta al caso di prova, che sia semplicemente indiretta, e non piena. Si ordina ai Giudici in quell' articolo di aver presenti *le comuni regole*, quelle cioè che *bastano a determinare una grave pena straordinaria:* e nell' art. 28 si ordina di aver presenti le *regole* similmente *di ragione comune*, tutte le volte che saranno da decretarsi *pene minori* delle pene stabilite dalle leggi. Richiamiamo a questo luogo tutto quello, che si disse ai num. 254. e segg. sui principj tanto del diritto comune, che del nostro particolare, sulla consuetudine di giudicare, sulla necessità di provvedere all' impunità de' delitti, sulla difficoltà somma di aver testimoni contesti, e superiori ad ogni eccezione, e sul numero grande di coloro, i quali prendono il partito di tutto negare pertinacemente in giudizio. Allora potremo agevolmente per-

suaderci, che com' è regola di ragione comune, che molti testimoni singolari, e moltissimi indizj possono per se medesimi formare una prova nel suo genere perfetta; così lo è, che formar la possono, quando concorra da un lato la prova diretta, e dall' altro lato l' indiretta, ed ambedue unite insieme conducano il Giudice alla stessa persuasione, senza che di mezzo vi sia cosa, la quale vi si opponga anche per poco. Tra gl' indizj, e tra i detti de' respettivi testimoni intorno al Micheli non avvene alcuno, che gli sia favorevole, o che contradica in qualche verisimile maniera a quel, che gli uni, e gli altri portano naturalmente. Se contuttociò non lo giudico appieno convinto, egli è solo, perchè quantunque la prova diretta risultante dai testimoni, sia avvalorata non poco dall' indiretta, e viceversa, sembra che manchi ancor qualche cosa per potersi dimenticare affatto l' eccezioni, alle quali o per la loro singolarità, o per altre cagioni ciascuno di quei testimoni è sottoposto. Non essendovi fuori di questo, nè potendo esservi altro motivo, che ne ritenga per poco dal giudicar convinto il Micheli, o il suo delitto fosse, o non fosse delitto capitale, saremmo sempre fuori della disposizione dell' art. 18. della nostra legge; in cui fu contemplato il caso della prova indiretta, e insieme imperfetta, e non quello della prova diretta.

COSTITUTIVI DEL VERO, E PROPRIO DELITTO DI LESA MAESTA', SECONDO ARGOMENTO DI DIFESA.

277. Ma, dicono i Difensori §. 58., sia pure il Micheli convinto abbastanza dell' azione atrocissima. La disposizione dell' artic. 9. della nostra ultima legge non potrà mai giustificare la condanna nella pena ordinaria del-

la morte. E ne danno questa ragione, perchè quella disposizione non si adatta in tutte le sue parti, nè appartiene interamente al concreto del caso nostro. E per provarlo fanno molti sottili ragionamenti sullo spirito, e sulla lettera di quella legge, e da alcune assolute verità deducono conseguenze alle medesime non corrispondenti. Quindi concludono §. 99., che la pena di morte secondo quella legge non può decretarsi, se non concorrano copulativamente due condizioni. L' una è, *che l' attentato abbia per iscopo la distruzione della società, e dell' ordine pubblico*. L' altra, *che l' atto formi il vero, e proprio delitto di Lesa Maestà; che è quanto dire, che l' atto sia ostilmente diretto contro la vita medesima del Principe*.

278. Quì basta ripeter di nuovo quel che si è osservato altrove num. 126., ch' è reo del vero, e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque tenta di distruggere la costituzione dello Stato per sostituirne una nuova, e di togliere al Principe i diritti del Sommo Impero, o abbia per riescirvi attentato alla vita preziosa di Lui, il che solo costituisce certamente per se medesimo quel delitto; o non sia giunto a sì abominevole eccesso. Ulpiano meritamente lodato dai Difensori §. 76. dichiara perduelle, tanto chi attentò contro l' Imperatore, che contro l' Impero, o la costituzione dello Stato: *perduellionis reus est hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem animatus. L. ult. ff. ad L. Iul. Maiest.* Boemer. *ad Carp. quaest. 41. obser. 9.* „ ivi „ *Equidem qui factionem sceleſtam in vitam Principis ineunt, vel formam regiminis, ex qua vinculum Civitatis pendet, evertere, novaque moliendo omnes, ac singulos in sortem periculo plenissimam vitam, bona, fortunamque amittendi coniiciunt, in ea caussa sunt, ut ad summum criminis gradum pervenerint, tali quippe facto infames, quod nullo prorsus obtentu iustificari potest*. Concordano Anton Matteo *ad lib. 48. ff. tit. 2. cap. 2. num. 5., e 6.* Decian. *tract. crim.*

lib. 7. cap. 6. n. 1. 3. 20., e altri innumerevoli de' quali si lodarono ai num. 24. e segg., e al num. 126. Eglino non parlano del delitto di perduellione, senza farlo consistere nell' attentato diretto o a mutar la forma del Governo, o a privar di vita il Capo Augusto del Corpo politico, indicar volendo con quella particella disgiuntiva, che si ha l' essenza del delitto tanto in un caso, che nell' altro. Anche il nostro Legislatore si è spiegato in egual maniera, perchè disse: *tutte quelle azioni, che attaccando immediatamente la pubblica autorità*, ch' è la costituzione dello Stato, *o il Sovrano*. Questo solo senza andare indagando la causa, e la natura di quella speciale disposizione, ne proibisce di ammettere quel che con tanto studio si son provati di stabilire i dotti Avvocati di Micheli.

279. Quanto all' autorità de' DD., alcuni non considerano nei luoghi citati, che il Regicidio; e poi altrove parlano della tentata sovversione dei poteri già pubblicamente stabiliti, e la dichiarano vero, e proprio delitto di Lesa Maestà, come aveano dichiarato il Regicidio medesimo. Altri interpetrano la Legge di Arcadio, ch' è la Legge 5. *Cod. ad leg. Iul. Majest.*, la quale introdusse una nuova specie di delitto di Lesa Maestà, l' attentato cioè contro i Ministri più vicini alla Persona Augusta del Sovrano; e lo qualificano col nome di delitto improprio di Lesa Maestà a differenza dell' attentato alla vita del Principe medesimo. Ma non da quella legge dedurre si dee la vera indole di quel delitto. Primieramente quella legge in origine non apparteneva a questo attentato, ma all' altro solamente contro i Ministri più illustri dello Stato. Poi essa è legge suggerita da Eutropio, uomo non men vile, che fiero, il quale abusò in ogni guisa della confidenza, che avea in lui Arcadio, allora Imperatore dell' Oriente; siccome osserva, e dimostra da pari suo l' eruditissimo Giacomo Gottofredo nel commentario a quella legge. Convien dedurla da quel, che ne scrisse

Ulpiano; da quel, che ne scrivono di comun consenso i Dottori; da quel, che con singolare saviezza, e giustizia ne ha disposto il nostro Legislatore.

INDOLE DEL CONATO DI MICHELI, TERZO ARGOMENTO DI DIFESA

280. Da questi fonti medesimi bisogna dedurre ancora il grado del conato da punirsi al pari del delitto perfetto. I valenti Difensori di Micheli §. 114. e 115. ci rammentano, che l'affetto, o sia l'animo di mal fare non si punisce senza il fatto, o l'azione, che renda palese la reità dell'animo. Non vi è nel diritto criminale proposizione, che sia più vera di questa, nè sottoposta a veruna eccezione. Passano a dire nei quattro seguenti paragrafi, che oltre l'animo, e il fatto si richiede ancora l'effetto; e che se questo sia mancato, qualunque possa esserne stata la cagione, l'uso generale oggimai vuole esclusa la pena ordinaria, ed ammette solo una pena straordinaria. Il che è vero in genere; e in specie si eccettuano i delitti di Lesa Maestà. Non lo dissimulano i Difensori nel §. 121.; ma poi e in questo paragrafo, e nel seguente sostengono, che l'eccezione alla consuetudine generale non si può nei delitti di Lesa Maestà, nè si dee costantemente ammettere. In prova adducono alcuni esempj di attentati appartenenti al delitto proprio di Lesa Maestà, e puniti con pena di morte; e ne allegano altri, nei quali per incorrere nella pena ordinaria l'effetto a parere de' Dottori dee corrispondere all'attentato. Avvertasi però, che il delitto di Micheli è delitto *proprio* di Lesa Maestà; e che i secondi esempj riportati dai Difensori sono di attentati costituenti il delitto *improprio*, quello cioè introdotto da Bonifazio VIII., e da altri Som-

mi Pontefici a favore dei Cardinali, e a similitudine di quel, che si disse essersi fatto da Arcadio nella citata Legge 5. a favore de suoi Ministri. Dopo di che i Difensori §. 124. 125. 126. premettono, che la nuda macchinazione, o il delitto puramente preparato non dee confondersi coll' ultimo tentativo, o sia col delitto effettivamente tentato; e argomentando dal veneficio, e da altri simili delitti al vero delitto di Lesa Maestà, scendono a concludere, che in questo delitto *per punire il conato con pena ordinaria dee verificarsi e che il delitto sia tentato con mezzi efficaci, e capaci a produrre l'effetto inteso, e che il tentativo sia condotto all' atto ultimo prossimo alla consumazione*. Or quì i Difensori per provare, che a Micheli specialmente non è dovuta la pena ordinaria, prendono a riandare §. 127. fino al §. 144. il piano di rivoluzione, che si era preparato, o sia la serie delle cose contenute nelle quattro liste perquisite a Dattellis; e a rilevare, che il progetto era lontanissimo dalla sua maturità; che i mezzi ne erano sproporzionati; che inverisimile, e presso che impossibile n' era l' esecuzione; impossibilità, che i prelodati Difensori nei primi 30. paragrafi della loro Difesa ripetono dalla difficoltà in genere di eseguire le civili rivoluzioni; dalla difficoltà speciale di eseguirle in Toscana, dove il Principe è ottimo, il Governo illuminato, ed equo, il Popolo attaccatissimo all' uno, e all' altro; e in fine dall' indole delle persone, dalle quali dopo essere stata meditata la rivoluzione Toscana doveano operarsi le cose necessarie a darle compimento.

281 Dattellis, osservano i Difensori §. 7. e 11., è Giovane d' *immaginazione vivacissima, e di carattere facile, intraprendente, e amante della novità*. Micheli è uomo *illitterato* affatto, che non si è occupato che di cavalli, e spedizioni. Quegli poteva concepire il pensiero di una rivoluzione, e lo concepì, ma solamente a guisa di mo-

mentanea illusione (Difes. §. 3.) Questi non era capace d' immaginarla, e molto meno di conoscere i mezzi di farla nascere.

282 Si lasci di dire, che appunto li straordinariamente fervidi d' immaginazione, e i facili a tutto intraprendere, come pure gl' idioti, e insieme conosciuti per varj delitti sono quelli, i quali per lo più sogliono tra loro far cospirazioni, ed eseguirle: e per persuadersene basta ricordarsi di quel, che Cicerone e Sallustio lasciarono scritto di Catilina, e dei Catilinarj. Si lasci pure di esaminare, se le difficoltà in genere di condurre a fine una civile rivoluzione siano poi tante, e tanto malagevoli a superarsi, quanto ne vorrebbero far apprendere i Difensori; ovvero se le storie ci somministrino esempj in tal genere da dover credere altrimenti. E in fine si lasci di considerare, se le difficoltà dedotte dall' indole ottima del Principe, del Governo, del Popolo Toscano in vece di poter servire a provare l' innocenza di Micheli, o a diminuirne infinitamente la colpa, non lo costituiscano più reo che mai. Perocchè quanto più deesi a quell' indole attribuire la somma quiete nostra, e la nostra felicità, tanto più sono da reputarsi scelerati quelli tra i sudditi, i quali formino con altri, siano questi sudditi o stranieri, l' iniquo disegno di toglierci e l' una, e l' altra col mezzo di una rivoluzione, ovvero vi prendano una parte qualunque, dopo che il disegno fu formato.

283 *Che un progetto di rivoluzione contro la Suprema Autorità, diretto a mutare l' ordine dello Stato, ed il sistema del Governo della Toscana abbia esistito, è innegabile* anche per sentimento dei Difensori §. 114. E che il Micheli vi abbia preso parte, è quasi innegabile egualmente. Noi poi mostrammo al num. 203. colla scorta della ragione, e coll' autorità de' Dottori, che ciò è sufficiente per meritare la pena ordinaria. Di più è quasi innegabile, che nel Settembre dell' anno scorso il Micheli

interveniſſe ai congreſſi, che tenevano inſieme Salucci, e Dattellis; che vi parlaſſe di rivoluzione Toſcana, che la dipingeſſe per coſa facile ad eſeguirſi; che somministraſſe notizie opportune all' eſecuzione; e che veriſimilmente non laſciaſſe in ſeguito d' inſinuare in varj Toſcani lo ſpirito di ribellione al proprio Sovrano, di ricercarli delle loro firme in certi fogli ſedizioſi, e di ottenerle da alcuni. Qual' era, e qual' eſſer potea naturalmente il fine, e l' effetto immediato di tutte queſte azioni? Non altro, che la diſtruzione del Principato in Toſcana, e la ſovverſione dell' ordine pubblico. Il Micheli adunque ſi è reſo debitore di azioni, le quali *attaccano immediatamente la pubblica Autorità, e il Sovrano* della ſua patria; che vuol dire di azioni, le quali cadono evidentemente nella ragione, e nella lettera della noſtra Legge, dalla quale ſi diſſe non altro conſiderarſi che quel fine, e quell' effetto immediato. Non occorre cercare di più; e volendo pur cercarne all' oggetto di fiſſare il vero grado del conato di Micheli, non ſi troverà argomento da poterlo ſcuſare. Se ſi conſideri quel conato, qual eſſo è per ſe medeſimo, convien dirlo proſſimo. Il Micheli, per tacere il reſto, ſomministrò a Dattellis le notizie di varj patriotti, dei quali ſe alcuni non ſapevano forſe niente di tal follìa (Difes. §. 127.), di altri ſi hanno da queſti atti medeſimi varie ragioni di crederli più, o meno diſpoſti alla rivoluzione. Se ſi conſideri in faccia alla diritta ragione, e ai principj del gius comune, e delle noſtre leggi particolari, eſſo non può non giudicarſi, quanto alla pena, per delitto conſumato; e quel, che fu da noi premeſſo ai num. 30. 31. 40. 44. non laſcia alcun luogo a dubitarne.

284. Sembra però ai Difenſori di Micheli, che la coſpirazione contro la Toſcana ſia ſtata una follìa, un penſiero momentaneo di Dattellis, il quale nacque, e morì nel ſuo naſcere. Sembra, che il loro Cliente non vi

aderisse giammai; e sembra in fine, che se vi aderì, si ravvedesse subito, e fosse ben sollecito di escire dal precipizio, in cui si era inconsideratamente gettato. Il primo, e il secondo di questi rilievi de' Difensori si è già veduto essere in manifesta contradizione col fatto, e colle resultanze del Processo. Del terzo non si ha alcun argomento degno di essere atteso in un Tribunale di giustizia. L' argomento sicuro potrebbe esser quello, ch' egli in tempo rivelato avesse, e spontaneamente il trattato, e la cospirazione = *Sane si quis in exordio initae factionis studio verae laudis accensus initam prodiderit factionem, et praemio, et honore a nobis donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel fero, (incognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur.* Sono parole della Legge 5. *cod. ad leg. Iul. Majest.* Oltre quest' argomento potrebbero ammettersene altri ancora. Ma è necessario, come si avvertì al num. 180. parlando del supposto pentimento di Dattellis, che sianvi fatti sicuri, e di tal natura, che lo persuadano. Si additi un solo di questi fatti per parte di Micheli. O si additi, quando cominciò a reprimersi dai suoi ribelli desiderj. L' essere stato per molti mesi lontano da Dattellis, e da Salucci, l' aver lasciato di renderli intesi del suo nuovo impiego, e de' suoi continui viaggi, la sua venuta in Firenze dopo l' arresto di Dattellis, e altre simili circostanze rilevate dai Difensori nella prima scrittura §. 145. e seg., e più copiosamente nell' altra scrittura de' 24. Settembre, non sono argomenti da dare il Micheli per quell' uomo pentito, ch' eglino dar ci vorrebbero (ved. sopra num. 275.) Non n' è un argomento il non aver Micheli promosso discorsi di rivoluzione con Dattellis, allorchè si trovò di nuovo in Bologna con esso, poco dopo che di comun consenso aveano ridotto in miglior forma le liste preparate da Salucci; e nemmeno lo è il non saperfi, s' egli ne abbia mai più parlato con Dat-

tellis medesimo. Il quadro, che Micheli fatto avea a Dattellis della Toscana, la supposta inclinazione nel popolo a sollevarsi, il desiderio parimente supposto in esso di una nuova costituzione, queste, e le altre maniere tutte, onde Micheli rese allora Dattellis sempre più disposto alla già meditata impresa, ve lo disponevano di nuovo ogni volta che gli ritornavano alla memoria. Si aggiunge, che per deposizione di Paladini il Micheli tenne discorso con Salucci sulla rivoluzione, quando l'incontrò tra Loiano, e Pianoro; che promesse di far sì al suo arrivo in Firenze, che crescesse il numero dei firmati nelle note dei sedizioni; e che vi riescì in qualche modo. Si aggiunge, che in Dicembre nel Caffè degli Stelloni di Bologna riprese di nuovo quel discorso con Salucci, siccome depongono Paladini, e Barontini; e che tentò il secondo di questi testimoni a sottoscriversi in quelle note medesime. E si aggiunge in fine, che nel Febbraro di quest' anno in Firenze per testimonianza del Mazzeranghi, e in quel mese medesimo e nel successivo per testimonianza del Nannucci, del Manetti, e del Raspanti escì in Siena in proposizioni contrarie a *quella decisa variazione, e a quel sincero pentimento*, che gli attribuiscono i Difensori. E s'è così, manca il fondamento, su cui si appoggia l'opinione dei Dottori di non sottoporre a pena veruna, chi dopo essersi preparato a commettere un delitto anche atroce, fu preso da pentimento prima di nuocere altrui.

DI ALTRI IMPUTATI DI COMPLICITA' NEL FATTO DI DATTELLIS.

285. Senza parlare di Bertini, del quale si è già detto abbastanza, diremo brevemente di Rigo, e di Litta, dati per complici nel delitto di Dattellis. Rigo nei primi due costituti cadde in varie contradizioni, e in alcuni mendacj da far creder vero quel, che di lui avea rappresentato il pubblico accusatore. Finalmente nel terzo, ed ultimo costituto si rilevò dagl' indizj, che lo aggravavano; e fu poi rilevato anche da Bertini, e da Dattellis. Quegli asserisce, che Rigo mai si trovò presente ai discorsi, ch' ebbe con Dattellis sulla rivoluzione fogl. 109. E questi conviene di avergli parlato solo in generale del progresso del Repubblicanismo in Italia.

286. Nemmeno a Litta dice Dattellis fogl. 102. di aver parlato di rivoluzione Toscana, nè di altra qualunque, sebbene di lui si prevalesse per far avere a Petracchi il volume, o pacco sigillato delle note carte. E la Cipriani depone fogl. 106., che Litta nè parlò alla sua presenza sulla rivoluzione, nè si trovò a sentirne parlare a Dattellis.

287. Vi sono inoltre Sestini, e Pierotti, i quali all' istanze di Salucci si prestarono a porre il loro nome nei fogli altrove notati. Ma abbiamo ragioni piuttosto probabili di credere, che il Sestini fosse in certo modo violentato a farlo; e che subito dopo si ravvedesse del suo errore, ed usasse degli strattagemmi per ricuperare dalle mani di Salucci il foglio, in cui si era sottoscritto, e lacerarlo: e che il Pierotti si ravvedesse egualmente fino a correre a rivelare opportunamente quel che contro la Toscana macchinavano Salucci, e il suo compagno Bolognese. Ved. atti contro Pierotti riuniti ec. fogl. 93. 96.

CONCLUSIONE, E SENTENZA.

288. Altro non rimane ora, che dichiarar la pena corrispondente alla qualità del delitto, e della prova conclusa respettivamente contro i tre Inquisiti. E' chiaro, che il delitto cade sotto la disposizione dell' artic. 9. della nostra Legge del 1795., da cui si prescrive tassativamente la pena di morte infame, e ignominiosa. Il Dattellis se n' è reso confesso; e la sua confessione si è verificata legittimamente in una maniera assai luminosa. Il Salucci contumace n' è convinto pienamente. E contro il Micheli negativo vi sono tanti testimonj, e tant' indizj per crederlo partecipe del trattato formato in Bologna dagli altri due inquisiti contro il Principe, il Governo, e la Nazione Toscana, che non è permesso in un Tribunale di Giustizia di recedere che per un sol grado dalla pena ordinaria.

Onde condannerei il primo inquisito Orazio Dattellis di S. Angelo nel Regno di Napoli alla pena di morte infame, e ignominiosa, lasciando a chi spetta il fare le dichiarazioni, che potessero convenire su quel, che prima dell' esecuzione della Sentenza sarà da praticarsi a cagione della divisa di Potenza amica, di cui egli è rivestito.

Alla stessa pena di morte infame, e ignominiosa condannerei il secondo inquisito Giambattista Salucci di Firenze.

Condannerei il terzo inquisito Leopoldo Micheli di Grosseto alla pena de' pubblici lavori a vita.

Dichiarerei caduti in commissum tra i fogli ritrovati nell' atto dell' arresto al primo in ordine Inquisito quelli, che appariscono destinati, o atti in qualsivoglia maniera a promuovere, o eseguire la rivoluzione da lui meditata; e gli farei restituire gli altri fogli, che non sono di

tal natura, non meno che le due pistole colle altre cose notate nel foglio de' 22. Aprile 1798., segnato *Ceccherelli Tenente Ajutante*; salve però le ragioni a chi potesse avervi acquistato un diritto.

Farei al secondo in ordine Inquisito il solito riservo di giorni quindici a comparire, e giustificarsi.

Farei restituire al terzo in ordine Inquisito i fogli, il denaro, e quant' altro esiste in Tribunale di sua pertinenza; salve le ragioni a chi potesse avervi acquistato un diritto.

Dichiarerei caduti in commissum i fogli perquisiti al Bertini, e non esser luogo per le resultanze degli atti a procedere nè contro esso Bertini, nè contro Giovanni Litta.

E terrei sospesi gli atti contro Giuseppe Rigo, Francesco Pierotti, e Gaetano Sestini.

Rimettendomi

LUIGI CREMANI ASSESSORE

Concorro; tanto più che in rapporto all' Inquisito Dattellis osservo, che il Sig. Assessore non ha fatto conto nel suo Voto, se non se di quello, che resulta dalla confessione di Dattellis medesimo, verificata in tutti i punti sostanziali, escludendo le interpetrazioni estranee, e facendo la giusta applicazione di quelle, che sono conformi al buon senso, e ai principj di ragione.

Rimettendomi

URBANO URBANI AUDITORE

Il solo Sommario, o vogliamo anche dire il prospetto delle resultanze di questo Processo decide della sorte degl' Inquisiti, e con più di sicurezza dell'Inquisito Dattellis.

Egli è confesso d' aver' esternato con atti anche prossimi, e replicati l' animo determinato a porre in revoluzione il mansueto popolo Toscano, che per genio, e per dovere ha dato sempre non equivoci riscontri di parzialissimo attaccamento al suo Sovrano Pio, Giusto, e Clemente.

Nei casi poi di questa natura il semplice conato non può non parificarsi al delitto consumato; e quindi non resta che dettare ad esso quella pena, che vien fulminata dalla provida Legge del 1795. contro simili delinquenti.

Per supporla non troppo chiara, e soggetta ad interpetrazione non vi vuol meno che uno sforzo d' ingegno.

Ingegnosissimo di fatto è il raziocinio, che a tal' uopo si fa dai sapientissimi Difensori; e altrettanto ingegnoso comparisce l' altro, onde si vuole, che in sgravio degl' Inquisiti rimanga escluso dalla Sanzione l' attentato, che loro s' obbietta nel Libello del Fisco.

Ma tutto cade, o vacilla là dove si ricorra, come conviene, alla parte proemiale, da cui si desume la causa finale, che ne' nostri termini non ammette dubbiezze, siccome non le ammette poi nella parte dispositiva.

Altri non pochi obietti si son dati tanto in voce, che in scritto dai valenti e dotti Difensori di Dattellis, e di Micheli: ma è ora inutile di farne una maggior discussione, dopochè congruamente, e fors' anche al di là del bisogno vi ha molto ben replicato il nostro Sig. Assessore, e dopochè al di lui savio sentimento si unisce quello del Sig. Auditore.

Stà dunque bene il parere dell' uno, e dell' altro, anco perchè non è inutile d' avvertire, che nei casi non dissimili dal nostro il dolo, che in se stesso non è, che un' entità morale, dee riguardarsi, quantunque solo, ed isolato, come un fatto criminoso = *Dolus pro facto accipitur* = così al proposito notò Giulio Paolo nella *L. 7. ff. ad Leg. Cornel. de Sicariis*; e così parlando da Filosofo lasciò scritto l' istesso Seneca *in Lib. in Sap. cap. 7.* = *Omnia scelera etiam ante effectum operis perfecta sunt* =

Li sette Novembre 1792 otto.

IACOPO BIONDI PRESIDENTE.

APPENDICE

Essendosi riportato l' Estensore del precedente Voto in alcuni Artlcoli a quel che su di essi avea già scritto in altro suo Voto per la spedizione d' un Processo compilato nel Tribunale di Pontremoli nella Causa di Latrocinio contro Giulio Gavazzi, Domenico del Marco, e Martino Manini, si è creduto opportuno di pubblicare colle stampe anche questo Voto, acciò si vedano sempre più i fondamenti, su cui si appoggia la sentenza contro Dattellis, Salucci, e Micheli.

1. Domenico del Marco, nativo di Sondrio negli Svizzeri, Martino Manini, e Giulio Gavazzi, ambidue di Orgnano nel Bergamasco, essendo partiti da Livorno il 13. Marzo 1797. per restituirsi ciascuno alla sua respettiva Patria, furono arrestati al Borghetto Stato di Parma, e poi consegnati nelle solite forme al Tribunale di Pontremoli, dal quale sono stati inquisiti pel Latrocinio, che nella sera de' 15. Marzo suddetto sul confine tra il Gran-Ducato di Toscana, e il Ducato di Parma, e precisamente nel Canale de' Gromi, fu commesso a danno di due Vetturini forestieri, Tommaso Bedini, e Giambatista Bernardini di Sarzana.

2. Trattasi dunque di una Causa per se stessa gravissima, la quale *ha non poco scandalizzato tutta la Popolazione della Lunigiana, e dei circonvicini Stati esteri a* 112. *t.* T. 2., e per la quale oltre il pubblico Querelante, anche Francesco Bernardini, e Domenico Bedini, Genitori superstiti a quei due disgraziati Vetturini hanno fatto istanza procedersi contro i tre nominati soggetti con tutto il rigor delle Leggi *a* 32. *e* 38. *t.* Tom. 2.

3. Io intanto leggendo attentamente il Processo ho trovato le resultanze più notabili di esso essere appunto quelle raccolte dal Disegnante nel suo elaborato Disegno.

4. Poi meditando sulle medesime colla maggiore diligenza, che per me si poteva, ho dovute fare non poche considerazioni, relative in parte alla qualità delle prove somministrate dagli Atti contro ciascuno degl' Inquisiti; e in parte alla qualità delle ragioni, che a pro respettivamente di essi sono state poste in veduta e dal Difensore anonimo di Pontremoli, e dal Sig. Avvocato dei Poveri di questa Città di Firenze.

5. E primieramente osservo il fatto in questione esser di tal natura da dover credere, che all' esecuzione di esso acconsentissero più persone, ed anche vi cooperassero materialmente. Essendo cinque i Viaggiatori, come poteva altrimenti uno solo ucciderne due in quel luogo medesimo, in cui tutti sicuramente si trovavano insieme?

6. Ciò premesso si rende necessario di ben stabilire, se trattandosi di delitto commesso da più, sia dovuta a ciascuno tutta quanta la pena corrispondente all' atrocità di esso delitto, quasi che tutti ne siano autori in egual maniera; ovvero se la pena sia da distribuirsi tra i singoli Delinquenti in proporzione della loro maggiore, o minore cooperazione al compimento del delitto medesimo.

7. *Si communi consilio plurium quod factum sit* „ similmente *qnod a pluribus pro indiviso factum est, singulos in solidum obligat* „ Così scrive Ulpiano nella *Leg.* 15. §. 2. *ff. quod vi, aut clam;* e lo conferma con varj esempj *nella Leg.* 11. §. 1. *& seqq. ff. ad Leg Aquil. e nella Leg.* 21. § 9. *ff. de Furtis.* E con Ulpiano vanno d' accordo altri Giureconsulti, e segnatamente Cajo nella *Leg.* 34. *ff. de Iniuriis*, e Paolo nella *Leg.* 9. *ff. de Iurisdict.*, *e nella Leg.* 4. *ff de verbor. obligat.*

8. Alla qual Sentenza per altro sembra opporsi la Sentenza di Callistrato nella *Leg.* 26. *ff. de poenis* dove scrive „ *Unusquisque ex suo admisso sorti*, o come leggono altri *poenae subjicitur* „ non meno che la costituzione degl' Imperatori Arcadio, ed Onorio nella *Leg.* 22. *Cod. de poenis* „ ibi „ *peccata suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur „ metus quam reperiatur delictum* „ Il che si vede stabilito in molte altre Leggi, e specialmente nella *Leg.* 5. § 5. *ff de novi operis nunciatione, nella Leg. ultim. ff. de bon. dannator. e nella Leg. ult ff. ad S. Ctum. Syllanianum.*

9. Volendo i Dottori conciliare quelle due Sentenze o essenzialmente, o apparentemente contrarie fra loro, convennero, che sia da abbracciarsi la seconda, quando più persone per qualche rissa, tumulto o altra improvvisa cagione furono indotte a commettere un Delitto; e che debbasi ritenere la prima Sentenza nel caso di misfatto premeditato, ed eseguito di concerto, e con reciproco ajuto cooperativo; di modo che oltre al fatto proprio sia allora ciascun dei Complici tenuto anche del fatto altrui *Raynol. cap.* 14. *in rub. num.* 44. *Thesaur. quaest. Forens. lib* 1. *quaest.* 46 *num. & seqq. Sanfelic. Decis.* 36. *num.* 4 *&* 7. *Caball. resolut. Criminal. cas.* 198. *num.* 11. *&* 12. *Vulpin. in succ. Farinacc. quaest.* 96. *per tot.*

10. I due Vetturini Sarzanesi sono stati uccisi in conseguenza di una specie di trattato ch' ebbe luogo precedentemente tra il Gavazzi, il del Marco, il Manini, siccome dimostrano le cose raccolte dal Disegnante, e quelle da dirsi nel corso di questo Voto. Dunque la questione si riduce quasi tutta a vedere, se veramente ciascuno di quei tre inquisiti prendesse parte in quel concerto, e l'approvasse e dichiarasse di volerlo eseguito. Provato che sia, cessa la necessità di porre in essere, come ciascuno coll' opera sua materiale ne procurasse l' esecuzione: come pure cessa la necessità di fissare, quale sia stata negl' inquisiti la cagione motrice a delinquere, e se essa corrisponda alla grandezza somma del loro eccesso.

11. Siamo in termini di latrocinio, vale a dire di omicidio il qua-

le non d'altronde ripete la sua causa che dal furto meditato dall'uccisore, o uccisori. O il furto si riferisca a cose di molto, o di poco valore; o abbia, o non abbia potuto eseguirsi dall'uccisore; il delitto resta sempre il medesimo per la ragione, che è sempre vero, che dal desiderio di commettere un furto, cioè di fare un guadagno fu egli mosso a trucidare un suo simile; nel che appunto si sostanzia la natura del Latrocinio così detto propriamente. Or non vi è chi non sappia, che nei furti la Causa di delinquere, ancorchè non se ne abbiano riscontri particolari, e sicuri, si presume generalmente, e si ritiene in giudizio, che sia o la totale aversione alla fatica, o il troppo amore de' piaceri, e delle comodità, o la sterminata umana avarizia, che alle volte si fa sentire in quelli pure, i quali hanno anche più del loro bisogno. Oltre di che il Gavazzi ci dice, e il fatto ce lo conferma pur troppo, che gl' Inquisiti volendo da Sarzana fino alle loro Patrie respettive, o almeno fino a Borgo S. Donnino fare il viaggio a Cavallo e mancando affatto di denari per procurarsi un tal comodo, cercarono in un latrocinio il modo di soddisfare a questo loro desiderio.

DI GIULIO GAVAZZI

12. Cominciando adesso a dire particolarmente del Gavazzi, confessa Egli nel suo quarto Costituto d'aver convenuto insieme agli altri suoi Compagni di uccidere i due Vetturini, e di avere in grazia di tal convenzione tirato un colpo profondo di coltello a braccio disteso nella Schiena al Vetturino più piccolo, cioè a Francesco Bernardini; per cui questi cadde semivivo, a terra, e poco dopo spirò sotto altri sei colpi di coltello datigli dal Del Marco.

13. Questa confessione è ratificata dal Gavazzi nei suoi successivi costituti, e si vede pienamente verificata nelle speciali, ed essenziali circostanze, che l'accompagnano. In egual maniera si vede pienamente verificata l'altra sua confessione di aver nella sera de' 10. Agosto 1797. dato fuoco alla Porta interna della Carcere Segreta, in cui si trovava ristretto, all'oggetto di poter prender la fuga ed esimersi dalla pena dovuta al suo delitto.

14. Finalmente nella replica alla speciale Inquisizione conferma di nuovo la sua confessione non solo qnanto a quell'incendio, ma anche al concerto già fatto, e commesso latrocinio; e la conferma liberamente, e interamente da rendere in certo modo di niuna efficacia tutto quello, che contro di essa, e a favore di un tal Reo confesso fosse stato per rilevarsi dai suoi Difensori.

15. Niente di meno Eglino son d'avviso, che al Gavazzi sia da rispiarmiarsi un qualche grado della pena ordinaria in grazia appunto della sua spontanea, ed ingenua maniera di confessare.

16. Quelli però tra i nostri Dottori, i quali attribuiscono alla confessione del Reo sì fatta virtù, parlano di una confessione pronta,

la quale non trattenga punto il corso alla Giustizia, anzi lo acceleri; e la quale porti anche un vantaggio all' offeso. Il Gavazzi non fu pronto a confessare il suo misfatto, avendolo negato nel Tribunale di Parma, e in quello pure di Pontremoli in due diversi Costituti; Nè dalla sua Confessione, anco quando l'avesse fatta subito nell' atto del suo arresto, venirne potea il più piccolo sollievo agl' infelici Vetturini.

17. Il Gavazzi non resta nemmeno scusato dalla circostanza, che ei ferì con un coltello non suo, ma di del Marco, il quale glielo avea dato anche prima dell' infame trattato; essendo principio certo di ragione, che chiunque ammazza un suo simile, o lo faccia colle armi proprie, o colle altrui, si rende generalmente Reo di Omicidio.

18. Non lo scusa l'altra circostanza da lui medesimo rilevata cioè, che il Bernardini sarebbe forse sopravvissuto alla ferità, se non gli fossero stati dati immantinente dal del Marco altri sei colpi di coltello. Ancorchè non vi fossero in processo, che pur vi sono, sufficienti riscontri per credere, che quella prima ferita fosse per se stessa mortale, non potrebbe mai mettersi in dubbio, che l'Omicidio non fu l'effetto di una rissa, o d'altra simile improvvisa cagione, ma di una matura premeditazione, e della convenzione fatta ventiquattro ore prima di ammazzare i Vetturini per derubarli.

19. E' il Gavazzi stesso, che racconta di aver ferito il Bernardini in seguito di quella convezione; e di averlo ferito in un luogo creduto il più adattato all' esecuzione di essa, e senza che l'uno, o l'altro dei Vetturini avesse mai con parole, o in altra maniera offeso, o irritato alcuno dei tre Inquisiti Viaggiatori, e mentre ambidue tenevano per la briglia i cavalli, che servivano al Gavazzi, e al del Marco, e li tenevano per dar comodo a questi di soddisfare al bisogno di gettar dell' orina; bisogno simulato colla mira di potersi scagliare addosso ai vetturini all' improvviso, ed ucciderli con una specie di tradimento. Tanto basta secondo la regola fissata di sopra dietro l'autorità di Ulpiano, e di altri Giureconsulti, perchè il Gavazzi sia tenuto a conto non solo del fatto proprio, ma anche di quello del del Marco suo Compagno.

20. In fine al Gavazzi non può giovare la sua età, la quale Egli dice essere di venti anni circa; sì perchè essa supera gli anni diciotto, stabiliti per l'età maggiore dalle nostre Leggi, che son poi quelle, alle quali conviene riportarsi in questo, ed altri simili casi; sì perchè anche secondo le regole del Gius Comune l'Uomo appena diventa pubere è creduto capace di dolo, e facendosi ardito a delinquere è punito colla pena ordinaria, benchè sia minore di anni venticinque.

21. E' chiara su tal proposito la Costituzione di Alessandro Imperatore: nella *Leg. 7. cod. de poenis* „ ibi „ *Impunitas delicti propter aetatem non datur, si modo in ea quis sit, in quam crimen, quod intenditur, cadere potest* „ E lo stesso insegnano Ulpiano, e Trifonino *nella Leg. 9. §. 2. e nella Leg. 37. ff. de minoribus*, scrivendo il primo

„ *In Delictis minoribus non subvenitur* „ e il secondo „ *non est aetatis* „ *excusatio adversus praecepta legum ei, qui dum Leges invocat, contra* „ *eas committit* „ E così anche Papiniano *Leg.* 36. *ff. ad Leg. Iul. de adulter.* fissa che „ *Si minor annis adulterium commiserit Lege Iulia tenetur, quoniam tale Crimen post pubertatem incipit* „ e nella *Leg.* 38. *ff. eod.* dichiara, che „ *adulterii crimen quod pubertate delinquitur, aeta-* „ *te non excusatur.* „

22. Se dalla pena dell'Adulterio non scusa l'essere appena pubere, cioè l'essere entrato nel decimoquinto anno dell'età, dovrà scusarsi dalla pena dell'Omicidio premeditato, chi già passò la piena pubertà? Nò certamente; molto più, che l'Omicidio è un delitto facile a farsi conoscere per quello, che è veramente, cioè per atrocissimo, il cui orrore si fa naturalmente sentire all'Uomo più di quello, che sentir si faccia l'orrore per molti altri delitti. E se è così non può applicarsi al caso nostro l'opinione del Renazzi *Elementa Iuris Criminalis lib.* 1. *cap.* 7. §. 4., e di altri Dottori i quali hanno l'età minore per una giusta cagione di mitigare la pena ordinaria in quei Delitti, che sono tali civilmente, e che comunemente s'intendono col nome di trasgressioni.

23. Il soggetto delle nostre ricerche è un Omicidio, ed Omicidio non commesso all'improvviso. Se fosse stato eseguito improvvisamente, allora potrebbe pure attribuirsi all'impeto, e al bollore dell'età che pur troppo suol far traviare i minori dal retto sentiero della virtù. Dipiù è un Omicidio premeditato, cioè macchinato precedentemente, il quale porta seco la dimostrazione della piena malizia, e il quale commesso da chi è già pubere, si punisce con pena ordinaria: come dopo il *Cujacio nella L. fere in omnibus* 10. *ff. de reg. jur.* osservano *Matteo, e Sanz. de re Crimin. Controv.* 8. *num.* 12. *& controv.* 16. *num.* 8. *Savelli nella Somma §. minor. num.* 2.

24. Il che fu anche ne' passati tempi adottato tra noi dalla Ruota Criminale, come avvertì in un suo Voto il Sig. Assessor Santucci; il quale nonostante opinò doversi risparmiare la pena di morte ad un giovine Inquisito per Parricidio comesso nell'età di anni diciassette, e quattro mesi. Ma non fu abbracciato questo suo sentimento, e in vece contro quel giovine fu decretata, ed eseguita nel 20. Dicembre 1747. la pena di morte, e del taglio della mano.

25 E si avrebbe torto volendosi pensare altrimenti in vista di ciò che scrisse Trifonino nella citata *Legge* 37. *ff. de Minoribus.* Comincia egli dal dire, che „ *in delictis minor annis viginti quinque non meretur* „ *in integrum restitutionem, utique atrocioribus* „ e poi soggiunge subito „ *Nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad mediocrem poenam Iudicem* „ *perduxerit.* „

26 Primieramente il Latrocinio è senza controversia uno de' delitti più atroci, e però di quelli istessi eccettuati generalmente da Trifonino.

27. Inoltre quelle parole „ *nisi quatenus* per sentimento di Boemero *ad Carpzovium quaest.* 143. *observ.* 3. „ *non prout jacent, sed de* „ *peculiaribus motivis praeter aetatem emergentibus accipienda sunt*; „ dei quali motivi non se ne ravvisa nemmeno uno nel fatto dell' Inquisito Gavazzi, in cui manca qualsivoglia circostanza atta a diminuire anche in piccola parte la sua somma malizia, e crudeltà.

28. Che se quelle parole di Trifonino prender si dovessero materialmente, allora avverte esso Boemero, si verrebbe ad adottare una dottrina assai pericolosa „ *periculosissima* „ alla sicurezza pubblica; perchè „ *verendum esset, ne minores ex indulgentia sperata in scelera se-* „ *curius ruant*; „ e di più si pervertirebbe per così dire il fine delle Leggi, dalle quali „ *deceptis, non decipientibus, & dolose delinquentibus* „ *subveniri debet* „ siccome a questo proposito osserva *Carzovio Pract. rer. Crimin. quaest.* 143. *num.* 68. dove prendendo a rispondere agli Argomenti, che addur si possono contro la Sentenza da me poch' anzi fissata, tutti li confuta vittoriosamente.

29. E il Brunemanno nel suo Comento alla *Legge 6. Cod. ad Leg. Cornel. de Sicariis* concepita in questi termini „ *Si quis se reum Legis* „ *Corneliae de Sicariis fecerit, innocentia purgari crimen, non adulta aeta-* „ *te defendi convenit* „ ecco cosa scrive „ *sicut in Homicidio, ita etiam* „ *in aliis delictis atrocioribus non attenta aetate minorenni, modo sit ma-* „ *jor quatuordecim annis, poenam ordinariam dictandam esse statuimus,* „ *& dictatam aliquoties meminimus, nisi aliae circumstantiae concurrant* „ *minuentes delictum* „ Nel qual luogo il Brunemanno cita più Dottori in conferma di questa Sentenza; con cui si accorda anche la pratica del Nostro Tribunale, specialmente per riguardo a quelli, che hanno compiuto l'anno decimo ottavo dell' età loro; tempo, che per disposizione espressa delle nostre Leggi basta perchè uno si abbia per maggiore a tutti gli effetti Civili, vale a dire a tutti gli effetti di ragione.

30. Posta una tal Legge io poteva forse far di meno di trattenermi sì a lungo sopra una simil materia. Ma essendo il Gavazzi, di cui ho già parlato, ed il Manini, di cui parlerò a suo luogo, ambidue puberi pienamente, ma minori di anni venticinque; e di più essendo Forestieri, come lo erano anche i due Verturini barbaramente trucidati, mi è sembrato non affatto fuor di proposito il dimostrare, che stando alle nostre Leggi, e allo stile nostro di giudicare, non meno che ai principj del Gius Commune quegl' inquisiti non possono in un Tribunale di Giustizia sottrarsi alla pena ordinaria in grazia della loro età, sebbene una tal pena non sia forse dovuta in tutta quanta la sua estensione all' Inquisito Manini per altre ragioni da riportarsi, dopo che avrò ragionato del del Marco, e del conto da farsi dei riscontri esistenti in Processo contro di lui.

31. Premette questo Inquisito, che ei si avanzò solo verso il Monte della Cisa, lasciando dietro a se i due suoi Compagni di viaggio con i Vetturini; e lo sostiene pertinacemente, benchè ne sia smentito dagli altri due coinquisiti, e dai Conjugi Calza *a* 104. 108. T. 2. Poi passa a dire, che li aspettò tutti alla Madonnina poco distante da Berceto, e che in questo luogo comparvero finalmente i Compagni, e gli dissero, che i Vetturini venivano a loro bell' agio per ritrovarsi tutti insieme a Borgo S. Donnino.

32. Con queste premesse si figura di dare ad intendere dal primo suo Costituto fino all' ultimo, che ei nulla sa di quello, che può essere accaduto ai Vetturini per quel luogo, che è dall' Osteria di Montelungo alle vicinanze di Berceto, e specialmente nel Canale de' Gromi, e senza far debitore espressamente il Gavazzi, e il Manini della mancanza di Essi Vetturini, incolpa ambidue tacitamente per la nota regola, che i Compagni di Viaggio sono tenuti a render conto del Compagno trovato ucciso, o smarrito, tutte le volte che altronde non se ne abbia alcuna verisimile contezza.

33. Questa regola alla quale si è conformato il nostro Tribunale nella risoluzione di varie Cause, e segnatamente in quella spedita il 5. Marzo 1781. contro Bartolommeo Bianchini, si sa essere stata seguitata anche dalla Vicaria di Napoli, e dal Senato di Milano, facendocene piena fede il Salermit. *nella Dec.* 13. Sanfelic. *nella Dec.* 28. Claro §. *final. quaest.* 4. *num.* 4. Il Savelli poi *nella Somma verb. Tortura* §. 25. *in fin.* dietro l' autorità di molti Dottori avverte, che nei Tribunali d' Italia l' indizio, che nasce dall' essere stata veduta in ultimo luogo coll' imputato la Persona mancata dal Paese, fu creduto di tanta efficacia, che sebbene non si trovasse vestigio alcuno di Cadavere, fu niente di meno proceduto a pena ordinaria contro i Contumaci, e a tortura contro i presenti.

34. Ma questa regola nel caso presente non solo è da ritenersi contro il Gavazzi, e il Manini, ma anche contro Esso del Marco, e perchè, siccome ho detto, è assolutamente falso, che egli abbandonasse i Compagni, e i Vetturini, e perchè vi sono contro quest' Inquisito moltissimi altri riscontri, che lo dichiarano partecipe del Latrocinio in questione. Il perchè io mi credei in dovere di ritornare questo Processo al Sig. Avvocato de Poveri, acciò avendo già scritto a favore del Gavazzi confesso, esponesse quanto gli fosse sembrato opportuno a difesa del del Marco, e del Manini, ambidue Inquisiti, sebben negativi, per la medesima causa.

35. E dovendosi adesso parlare solamente del del Marco, osservo, che anche il suddetto Sig. Avvocato de' Poveri è del medesimo sentimento dell' altro difensore di Pontremoli, non meno, che del Dise-

gnante, cioè che il del Marco non può giudicarsi pienamente convinto del debito fattogli dal Fisco. Io non so dissimulare, che credo di versamente, e mi affretto a dirne le ragioni.

36. Il del Marco è incolpato direttamente dai suoi Compagni Manini, e Gavazzi. Or se questi due Correi siano da ascoltarsi contro il del Marco correo similmente, e dovendosi ascoltare, qual gredo di prova venga a porsi in essere dalle loro incolpazioni, importa moltissimo che si discuta, e si fissi con particolare diligenza, ed esattezza; tanto più, che il Manini pure è quasi in egual maniera incolpato, cioè direttamente dal Gavazzi, e indirettamente dal del Marco.

37. Il Giureconsulto Paolo 1. *Sentent.* 12. §. *ult.* sembra escludere l' interrogazione del Reo confesso, o convinto intorno al fatto dei Complici, e lo stesso sembra stabilirsi nella *Legge ult. Cod. de accusation. nella Leg.* 16. §. 1. *Cod. de quaestion, e nella Leg.* 11. *Cod. de Testib.* Al contrario quell' interrogazione pare ammessa da Cajo nella *Leg.* 29. *ff. de poen.* e da altri come si rileva da più luoghi delle Pandette, e del Codice *Leg.* 17. *ff. ad Senatusc. Syllan. Leg. ult. Cod. de malefic. & mathem. Leg.* 1. *Cod. de fals. monet.*

38. Questa diversità di sentimenti tra gli Autori del Gius Romano ne fece nascere, come era ben naturale, una maggiore assai tra i nostri Dottori; de' quali alcuni esclusero quasi affatto dai Giudizj Criminali l' interrogazione, di cui si parla; alcuni, come Boemero *ad Carpzow. Quaest.* 121. *Obser.* 3. l' ammessero indistintamente in qualsivoglia delitto; alcuni la disapprovarono in genere, e in specie l' approvarono come utile, e necessaria per la sicurezza pubblica, allorchè si tratta di delitto atroce, e commesso in tempo, e in luogo tale da non potersi altrimenti provare, come, perchè, e da chi sia stato commesso: nel qual caso furono anche d' avviso, che due sole congetture, quantunque leggiere siano sufficienti per la Tortura; come riportando i concordanti ferma il Rainaldo *Observ. cap.* 7. §. 1. *num.* 46. „ ivi „ *Coniecturae duae etiam leves sufficiunt ad torturam in his quae* „ *secreto fieri solent* „ il che per altro io non saprei ammettere tanto facilmente.

39. Che quella terza opinione sia conforme ai principj del Gius Romano, lo sostiene il Carzovio *Pract. rer. Crimin Quest.* 121. *num.* 23. ove riporta le Leggi sulle quali si fonda l' accennata regola generale, e la corrispondente particolare eccezione. Essa poi è certamente la più comune, e la più ricevuta dai Tribunali e dai Dottori, *Conciol. Resolut. crim. verb.* „ Socius Criminis „ *resolut.* 2. *num* 13 *Matth. & Sanz de re Crimin. Controv.* 2. *num.* 33. *Clar.* §. *final. quest.* 21. *num.* 4. *Savelli in Summ. verb.* „ Societas „ *num.* 47. con molti altri ivi citati.

40. Il delitto, del quale ora si tratta, dissi già essere un vero Latrocinio, che vuol dire essere di sì grande atrocità da potersi a tenore di quell' opinione, e doversi interrogare un Socio contro l' altro. Lo dicono espressamente i nostri Dottori, tra i quali Deciano *Tract.*

Crimin. lib. 9. tit. de Latron. num. 21. „ ibi „ *Ceterum & illud est* „ *speciale in hoc crimine, quod Socius Criminis admittitur contra Socium,* „ *cum tamen in aliis Criminibus, & in furto non admittatur, ut probatur* „ *hoc speciale in dict. Leg. Divus Hadrianus 6. Cod. de custod. reor.* . . . e ne dà questa ragione, perchè „ *multum interest inter furem, & la-* „ *tronem, & gravius est crimen latrocinii, quam furis.*

41. Inoltre il Latrocinio fu eseguito sul cominciare della notte, in luogo alpestre, e solitario, mentre oltre la neve già caduta minacciava di caderne dell'altra ancora. Queste e altre simili circostanze quanto doveano assicurare gli autori di un tal delitto di non esser sorpresi e nemmeno veduti da lontano mentre lo commettevano, altrettanto dovevano far loro sperare, che dopo di averlo commesso non sarebbero stati presi di mira dalla giustizia umana, nè puniti.

42. Dunque nella presente causa concorrono le due condizioni, sotto le quali si approva dalla maggior parte dei Dottori, e si conferma dall'esempio di moltissimi Tribunali l'uso di sentire i Compagni di delitto gli uni contro gli altri: e conseguentemente non può questo essere adesso soggetto di disputa. Può bensì esserlo il grado di fede da prestarsi alle deposizioni de' Complici, o dir si voglia la qualità della prova che può indi resultarne; nelchè le opinioni de' nostri Dottori si vedono assai difformi tra loro.

43. Qualunque però sia la cagione di questa o vera, o apparente difformità, essa fa sì, che un Giudice posto nella necessità di ben pesare il valore di quella prova in ciascun caso, al quale egli è per applicarla, non possa dispensarsi dal ricorrere ai principj di ragione, onde generalmente è da misurarsi la quantità della credenza, che possono meritare i testimoni, o deponenti di un fatto altrui nei giudizj criminali. Se quei principj non concorrono punto nel Gavazzi, e nel Manini, la proposta questione è decisa a favore del del Marco, nè deesi per conseguenza attendere quanto contro di lui depongono quei due coinquisiti. La verità però si è, che quei principj vi concorrono benissimo.

44. Essi si riducono a questi due sommi Capi. Prima vi dee essere tutto il motivo di credere, che il Testimone senza che vi fosse un qualche special pericolo di errare abbia potuto vedere, e ben apprendere ciò che si presuma accaduto, e le circostanze principali, colle quali eccadde; che il Testimone sia tale, da poter ragionevolmente supporre in lui la volontà di deporne senza ingannare alcuno tacendo il vero, e dicendo il falso.

45. Che il Gavazzi, e il Manini potessero sapere ciò che fece il del Marco, e se concorse, o nò, e come concorse all'eccidio dei due Vetturini, dee convenirne chiunque si rammenti, che avanti, e dopo l'esecuzione del Delitto, e nel tempo medesimo di eseguirlo erano insieme in uno stesso luogo quei tre Inquisiti, checche ne dica in contrario il del Marco, il quale ho notato di sopra essere stato per questa parte smentito pienamente. Che poi abbiano voluto dire la pura veri-

tà, questo è quello, che resta a vedersi, e da che specialmente dipende la Sentenza da proferirsi in riguardo al del Marco.

46. Il proprio interesse è l'unica, o almeno la principale cagione, che suol render l'uomo poco sincero innanzi al Giudice, o questi l'interroghi sul fatto proprio, ovvero sul fatto altrui. E se l'interroga sul fatto altrui, come il correo ha interesse d'incolpare l'altro per sgravare se stesso; così non gli si crede, finchè egli si mantiene negativo, quanto al fatto proprio; nè è altronde convinto in modo da essergli tolta la speranza di ricavare un qualche vantaggio dall'incolpazione, o deposizione contro il Socio.

47. Appena manca questa speranza, o sia appena un Reo è confesso, o convinto, allora manca in lui la ragione di mentire, e con essa manca pure la ragione di non prestargli quella fede solita generalmente prestarsi a tutti quelli, i quali non hanno interesse alcuno, o alcun particolar motivo di tradire la verità.

48. Chi confessa ingenuamente al Giudice il suo delitto, e insieme quello del Compagno senza sgravare punto se stesso, qual linguaggio dovrà giudicarsi, che parli? Non parla certamente un linguaggio, ch'esser possa figlio del proprio interesse. Parla solo il linguaggio della verità, la quale avendo avuto sopra di lui sì gran forza da strappargli di bocca una confessione, che è per recargli e infamia, e dolore, e tormento, è da credersi, che l'abbia più facilmente indotto a manifestar ciò, che è per nuocere al suo Compagno, e a manifestarlo non con altr'animo, che quello di rendere omaggio alla verità stessa, ed alla Giustizia.

49 Non pertanto vi sono alcuni, che opinano quella confessione non doversi attendere nè a danno di chi confessa la sua reità, ne a danno di chi è nominato Socio del Delitto.

50. E' noto il ragionamento di un celebre Giureconsulto il Signor Paolo Risi *Animadvers. in Ius Crimin. tit. de probat. ad capit. Iudic. necessar.* §. 1. dove pretende, che la confessione del proprio delitto fatta in Giudizio non è da attribuirsi alla forza della verità, ma a diverse altre ragioni particolari, che fanno dire all'Uomo bene spesso quello, che non è.

51. In prova comincia Egli dall'osservare, che l'amore di se medesimo essendo inseparabile dalla natura Umana non può mai darsi il caso, che uno di mente sana faccia una confessione colla sicurezza di tirarsi addosso pene, e miserie. Quindi passa ad esaminare alcune Leggi Romane, sull'autorità delle quali gli sembra di poter concludere, che dagli antichi Romani la confessione del Reo non si ebbe mai per una piena prova del Delitto.

52. Questo Ragionamento fece già illusione ad alcuni, i quali lo ripeterono, ed amplificarono a segno da dichiarare assai dubbie, ed incerte non solo le confessioni tutte de' Rei, ma ancora le altre maniere adottate comunemente di provare i delitti, e i delinquenti, e da

promuovere per una necessaria conseguenza l'impunità di qualsivoglia sceleratezza.

53. Ma non è poi difficile lo scuoprire la fallacia di quel ragionamento. Sia, o non sia conforme alla natura dell'Uomo il confessar cose a se pregiudicevoli; pecchi egli confessandolo, o non pecchi contro gli uffizj verso se stesso, non è questo ciò, che propriamente si cerca con quella questione, nè di che debba darsi pensiero un Giudice Criminale. Si cerca, ed un Giudice non può non cercarne, se la confessione del Reo non estorta, non coatta da forza esterna, ma spontanea, ratificata, e fatta dal Reo medesimo con dar ragione delle circostanze del delitto, della causa, che egli ebbe di commetterlo, del modo, del luogo, del tempo in cui fu commesso ec. sia una prova da persuadere il Giudice della verità del fatto, su cui si raggira una tal confessione, e da porre l'animo di lui in quello stato di quiete necessaria per condannare il Reo alla pena stabilita dal Legislatore per quel delitto.

54. E parlando in genere lo è veramente per la ragione, che è quasi impossibile, che il Giudice non arrivi a scoprir facilmente nella soggetta materia, se la confessione sia l'effetto di un troppo spavento concepito alla vista dei mali, onde la vita è piena, o anche di un fanatismo, o eroismo male inteso, e poco dissimile dalla pazzia; ovvero se lo sia dell'orrore naturale del delitto, dello strazio che fa dell'Uomo la coscenza d'averlo commesso, o di altre sì fatte cagioni, le quali tuttochè nostro malgrado ci portino a palesare certe verità, le quali poi nessuno vorrebbe aver palesato, non lasciano di esser verità, e del genere di quelle sulle quali un Giudice può, e dee fondare con sicurezza la sua Sentenza.

55. Nè sono per questa parte da valutarsi le Leggi Romane riportate dai Difensori della contraria opinione, le quali mentre ordinano all'Accusatore di provare la sua intenzione col mezzo di Testimonj, degli Indizj, e dei Documenti, dichiarano non doversi avere la confessione del Reo per una prova somministrata dall'accusatore. Prescrivendo Esse le obbligazioni dell'Accusatore, non doveano avere in vista l'accusatore medesimo, e per questo fecero quella dichiarazione.

56. Pure se l'Accusatore non avesse provato la sua intenzione, ma il Reo stesso somministrato avesse tante, e tante prove da render manifesto il suo Delitto, ovvero lo avesse confessato, allora si condannava il Reo appresso i Romani; e molto più è da condannarsi e si condanna appresso di noi, che nel perseguitare i delitti, e i delinquenti adottato abbiamo un metodo sì diverso da quello del Popolo Romano da avere appena luogo le regole, e leggi delle Pandette, e del Codice sopra gli Accusatori. Il che non fu avvertito nè dal Risi, nè da veruno dei difensori di quella opinione; la quale io fin qui ho combattuto per la parte relativa alla prova dipendente dalla confessione contro il Reo medesimo, che confessa, affinchè sempre più apparisca ciò, che notai poc'anzi, che al Gavazzi confesso è dovuta la pena ordinaria.

57. Quelli poi, i quali son d'avviso, che il detto del Reo già confesso, o convinto nè può, nè dee nuocer punto al Socio, che egli avrà nominato, ricorrono per provare il loro assunto all'iniquità dell'Uomo alla quale ricorre pure l'Autore anonimo della Scrittura, a difesa che comincia *Quanto più grave, e più atroce*. Avvvertono alle volte quell'iniquità esser sì grande da inventare delle colpe non vere contro i loro simili per gustare in mezzo ai proprj mali la disperata, e barbara consolazione di avere in essi dei compagni. Quindi aggiungono, che questo fiero sentimento può essere un sufficiente motivo per far parlare un Uomo qualunque costituito innanzi al Giudice in sembianza di Reo. E finalmente concludono, che potendo ciò verificarsi in ogni caso, deesi ancora in ogni caso rigettare l'incolpazione, o deposizione del Reo contro il compagno del Delitto.

58. Sia pure capace l'Uomo anche di cotal barbarie, di cui nelle Bestie silvestri non si riscontra forse la più piccola traccia. Sarebbe però un offender troppo, e senza una plausibile ragione l'Umana natura, se si volesse pretendere esser quella barbarie sì comune agli Uomini da doversi sulla medesima fondare una regola generale, e costante per ben risolvere le Cause Criminali. Essa in atto pratico, ed anche in occasione di simili Cause non ardisce comparir quasi mai, o ben di rado; di modo che non è permesso al Giudice il valutarla, se prima non ne sia provata concludentemente l'esistenza in quel medesimo individuo, che nomina altri come Rei al pari di se medesimo.

59. Allora poi è proibito il farne il più piccolo conto, quando il fatto stesso somministra, come pur troppo li somministra il Latrocinio da punirsi, argomenti tali da persuader chicchesia, che il Delitto non da uno, ma da più venne commesso. Se compagni vuol pure il Reo nelle sue calamità, ne ha allora nella classe degli Scellerati senza cercarne in quella degl'Innocenti. Ha i complici del suo delitto, riguardo ai quali l'esagerata inumana consolazione, o compiacenza dee essere naturalmente anche maggiore.

60. Ma non potrebbe, dirà taluno, avere il Reo delle ragioni particolari per incolpare l'Innocente, piuttosto che colui, il quale fu veramente a parte del delitto? Una qualchè amarezza di animo, un rancore non per anche sfogato, un privato interesse qualunque ha bastante forza su l'animo di uno Scellerato, per indurlo a commettere un nuovo Delitto, e a calunniare un Innocente.

61. Questa amarezza però, questo rancore, questo interesse dee necessariamente avere avuto origine da un qualche fatto: questo fatto per essere valutato in Giudizio dee provarsi, e chi senza una tal prova lo pretendesse non ostante attendibile, egli in sostanza verrebbe a dire, che il Giudice per dar dietro alla serie innumerevole dei possibili dee lasciare impuniti quasi tutti i delitti.

62. La forza di questi ragionamenti si fece sentire ad alcuni dei

nostri Dottori, sebbene, eglino colle loro varie opinioni abbiano non poco imbrogliata la materia da me presa in Esame. La sentirono fra gli altri Farinaccio *quaest* 196. *num* 65. *& seqq.*, e Rainaldo *Vot.* 63. *num.* 26., ove fissa, che l'incolpazione del Socio è quasi da reputarsi di egual peso, che l'asserzione di qualunque altro idoneo Testimone, qualora sia altronde amminicolata, siccome esser debbono anche le confessioni dei Rei, e le deposizioni dei Testimonj tutti, affinchè si abbiano e le une, e le altre per credibili. Meglio ancora la sentì il Gomez, il quale nelle sue varie risoluzioni *lib.* 3. *cap.* 12. *de probation. delictor. num.* 16. scrive così „ *regulariter dico, & teneo, quod in de-* „ *lictis, quae non possunt committi sine Sociis, Socius & particeps cri-* „ *minis potest esse testis* „ e poco più sotto cioè *al num* 18. soggiunge „ *sed his non obstantibus ego teneo contrariam Sententiam, im-* „ *mo quod solus Socius criminis in casibus, in quibus potest deponere* „ *de Sociis, sufficienter probet tanquam legitimus Testis, & per con-* „ *sequens faciat indicium ad torturam & similiter duo, vel plures plene* „ *probent.* „

63. Si fece sentire anche nei Supremi Tribunali di Giustizia, e nel nostro pure, dove il detto di due Socij specialmente quando comparve corredato da forti, ed urgenti amminicoli, fu riconosciuto di tanta efficacia, da condannare il correo quantunque negativo anche nella pena ordinaria. Così giudicarono concordemente i Sapientissimi Giudici nella celebre Causa contro Giuseppe Afflisio Napolitano, ed altri coinquisiti; così nella Causa contro Giovanni Calzolari, denominato Bargagnino di Firenze; e per tacere le altre Cause anche in quella spedita sul fine del prossimo passato Gennaro contro Filippo Castagliola, Niccola Montano, ed altri di Livorno.

64. Nelle quali Cause come il nostro Tribunale si uniformò agl' insegnamenti della diritta ragione, così si uniformò all' autorità del citato Gomez, e di molti altri Dottori, tra i quali basterà nominare *Caball cas* 185. *per tot. Pont. de potest. Proreg tit.* 1. §. 4 *num.* 43. *e seqq. Pignattell. contr.* 622. *num.* 22. *& seqq. Regner. Decis.* 5. *num.* 38. *Matth., & Sanz. de re Crimin. controv.* 2. *num.* 22. *& seqq.* L'Autorità dei quali Dottori se non basta a distruggere affatto quella dei Dottori citati in contrario da chi ha scritto a difesa nella presente Causa; bastar dee per quest' effetto la Pratica già ricevuta in questa parte dal nostro Tribunale. Sebbene, qualora il bisogno lo richiedesse, non sarebbe difficile il dimostrare, che anche i Dottori addotti nelle scritture a difesa, esaminati che siano attentamente, non impugnano affatto nè la pratica suddetta, nè l'opinione da me sostenuta fin quì. Poichè l'una, e l'altra richiedono, che l'incolpazione del correo sia per altre parti amminicolata; nel qual caso anche i mentovati Dottori accordano all' incolpazione quasi quella forza medesima, che sulla loro autorità se le vorrebbe togliere dai Difensori de' nostri inquisiti.

65. Nè io per me saprei approvare quel, che leggesi nella Scrittura a favore del del Marco pervenutami il 15. dello scorso Febbrajo con lettera di detto giorno del Sig. Avvocato dei Poveri; cioè che le risoluzioni del nostro Tribunale conformi all'accennata opinione e posteriori alla ripristinazione della pena di morte naturale, *sono appoggiate sul fondamento delle massime fissate nelle risoluzioni del tempo, in cui questa pena era abolita, e così sopra un manifesto errore.*

66. Donde rilevar si possa quest'errore e in che sia riposto, io confesso di non vederlo, per quanto esso si caratterizzi per error manifesto. A buon conto che la ragione favorisca quell'opinione, e che l'Autorità di alcuni Dottori la confermi, si è già dimostrato; e in luogo più opportuno si dimostrerà, ch'essa non può ragionevolmente, nè dee soggiacere ad eccezione nelle cause capitali pel solo motivo, che portano seco l'ultimo supplizio. Intanto il nostro Tribunale tutte le volte, che l'ha dedotta in pratica, non ha fatto, che uniformarsi alla diritta ragione, ed all'autorità altrui. La dedusse poi in pratica in varie cause, e specialmente in quella preallegata contro Afflisio, e altri, e decisa ai 20. Settembre 1779., cioè sette anni prima della Legge, da cui la pena di morte naturale venne proscritta. E se ha seguitato, e seguiterà a dedurla in pratica, ove le circostanze l'hanno richiesto, o saranno per richiederlo, il Tribunale è comparso, e comparirà sempre uniforme ai principj una volta meritamente ricevuti; il che appunto si vuole dalla costanza, non meno che dall'imparzialità tanto necessaria nei Giudici.

67. I quali principj, perchè si hanno per principj di ragione, non ha mai inteso il Legislatore di mutare presso di noi, e molto meno di proscriverli qualunque sia la moderazione, e l'Umanità, che spirano le sue provvidissime Leggi, e che nella suddetta Scrittura de 15. Febbrajo si tenta senza ragione di far valere per i due seguenti oggetti. Uno si è, acciò non sia attesa adesso contro l'inquisito del Marco l'opinione seguitata dal nostro Tribunale nella risoluzione di altre Cause; e l'altro acciò esso inquisito non sia condannato alla pena di morte. Il primo certamente far non si può senza che il Tribunale venga a contraddire direttamente a se stesso, e ai principj che ha già solennemente ricevuto. Il secondo forse non può farsi senza che il Tribunale comparisca Censore, piuttosto che Custode delle Leggi. Di vero l'Autore pure di quella Scrittura mentre dice prescritta la pena di morte appresso di noi *in certi limitati, e ristretti casi*, conviene doversi essa *specialmente per il Delitto in controversia.*

68. Dopo tutto questo io non mi tratterrò su quelle parole del Gomez „ *in casibus, in quibus potest deponere de Sociis* „ essendo certo per le cose già esposte, che a questi casi appartiene anche il caso presente, come quello, in cui si tratta di delitto atrocissimo, e accompagnato da circostanze da non potersi sperare da altri, che dai Socii la prova dell'Autore, o Autori del medesimo.

69. Nè mi tratterrò pure su quello, che avvertono Gomez, ed altri intorno alla necessità del giuramento da darsi ai Complici, e della Tortura, onde sono da purgarsi, affinchè sia loro restituita quella probità, la quale vennero a perdere, appena confessarono il delitto, o ne rimasero pienamente convinti; e senza la quale non si hanno generalmente per attendibili le deposizioni di qualsivoglia Testimone.

70. Osserva su tal proposito opportunamente il Disegnante essere state tra noi proscritte meritamente simili formalità, e volere ogni principio di ragione, che i Socii, e altri, che sono per deporre in Giudizio sui fatti altrui, siano trattati secondo lo stile proprio di ciascun Tribunale. E questo si conferma dal Disegnante colla Testimonianza di alcuni Dottori e segnatamente del Savelli il quale *nella pratic. univers. §. Compagni num. 4.*, scrive „ *a me veramente è sempre parsa e pare la purgazione della macchia col tormento una mera cerimonia, e formalità superflua; ed ho sentito altri Criminalisti, coi quali ne ho discorso, della medesima opinione.* „ Segno evidente egli è questo del poco, e quasi nessun conto, che si faceva di questa purgazione anche nei tempi, nei quali era moltissimo usitata.

71. Quello, che sembra non doversi omettere, si è, che ove si tiene la massima contraria all'opinione del Savelli, ed alle veglianti Leggi del Gran-Ducato, la formalità di purgare i Socii si ha per inutile, tutte le volte che il detto del Compagno del Delitto è corredato da amminicoli, *Sabell. loc. cit. Caball. cas. 84. num. 11. de Bollis de indiciis quaest. 26. num. 7.*

72. Che nel nostro caso concorrano varj amminicoli, e molto urgenti, si dimostrerà subito dopo, che i principj dianzi fissati intorno alla fede da prestarsi al detto dei Socii si saranno applicati alle incolpazioni, e deposizioni de' nostri correi contro l'altro correo del Marco.

73. Il Gavazzi, e il Manini incolpano il del Marco con perfetta concordia, e costanza. Il primo sicuramente non l'incolpa per sgravare se stesso, confessando anzi con ingenuità, che prestò il suo consenso all' infame trattato, o complotto di uccidere i Vetturini, che colla sua opera concorse alla perfezione del delitto, e che dovea successivamente entrare a parte del guadagno, che fatto si sarebbe colla vendita dei tre Cavalli condotti a Vettura, e appropriatisi dai tre coinquisiti dopo quel delitto. La qual confessione ripetuta dal correo più volte „ *majorem veritatis demonstrationem inducit* „ come avverte tra gli altri il Caballo *Resolut. Crimin. cas. 33. num 13. e 14.*, e acquista un peso anche maggiore, se il correo altronde sarà Uomo di buona fama, *Savell. in Summ. §. Societas num. 48. Menoch. de arbitr. cas. 474. num. 3.* se non comparirà in figura di vero accusatore, e se le particolari circostanze, che il correo avrà detto inerenti al misfatto, verranno in tutto o in parte a verificarsi appunto nella persona dell' incolpato. *Farinacc. quaest. 49. num. 124. e Dec. 459. Reynald cap. 18. num. 163. & cap. 29. §. 11. num. 7.*

74. Di tutte queste condizioni, che i Dottori desiderano nel correo per giudicarlo degno di fede nelle sue deposizioni contro il Compagno del Delitto, non ve n'è alcuna, la quale non concorra nel Gavazzi; siccome faranno meglio vedere le cose da dirsi in progresso; osservando intanto che manca qualsivoglia riscontro per credere, ch' ei sia *sotto la taglia per delitti commessi fuori dello Stato di Toscana*. Lo rileva l'anonimo Difensore del Manini, ma nel rilevarlo usa la parola, *ditesi*; segno evidente ch' egli pure non lo crede. Concorrono quelle condizioni nella massima parte anche nel Manini; se non che mentre egli non cessa di dichiarare gli altri due per i veri Autori del Latrocinio, nega ostinatamente di avervi avuto la più piccola parte. Di qui nasce il dubbio, che il Manini siasi indotto ad incolpare sin dal momento del suo arresto, e ne suoi Costituti il Gavazzi, e il del Marco, colla mira di persuadere il Giudice per una parte, che questi eseguirono ciò, che poteva ben eseguirsi da due, e non da uno semplicemente; e per l'altra parte, che tutto si fece da essi, senza ch' egli vi concorresse coll' opera sua.

75. Quanto però ai replicati colpi di coltello, per i quali morirono gl' infelici Vetturini, è certo, e l'assicura anche il Gavazzi, che il Manini non ne tirò nemmen uno, e che se ne stette a Cavallo immobile spettatore di quella tragedia. Dicendo dunque il Manini, che il del Marco si avventò contro i Vetturini, e ne uccise uno egli solo, e finì di uccider l'altro già ferito dal Gavazzi, non sembra potersegli ragionevolmente obiettare che ei lo dica per sgravare se stesso. Onde non essendovi per questo lato un motivo di dubitare della sincerità del Manini, potrebbe forse il del Marco reputarsi convinto pienamente dalle concordi deposizioni de' due Socii Manini, e Gavazzi, e condannarsi alla pena ordinaria del Latrocinio con stare al discorso, che si è già fatto, all' autorità di Dottori di sopra lodati, ed allo stile di giudicare del nostro Tribunale.

76. Io non ostante nel caso presente nemmeno per quella parte che riguarda l'atto dell' uccisione de' Vetturini saprei indurmi ad ammettere interamente la deposizione del Manini contro il del Marco per la ragione che il Manini essendo in sostanza nagativo resta sempre un qualche dubbio, che abbia aggravato quel suo Compagno colla veduta di salvar se stesso. Ma nemmeno saprei indurmi ad escludere affatto quella stessa deposizione, essendovi in processo diversi riscontri i quali rappresentano il Manini per Uomo piuttosto veritiero nel deporre dei fatti de' suoi Compagni.

77. Dal Sargente Mulinari, e dal Tenente Rossi siamo assicurati a 4. 88. Tom. I. che il Manini nell' atto del suo arresto disse il Gavazzi, e il del Marco essere quelli, dai quali i Vetturini furono e uccisi, e spogliati. Esso Manini poi nel suo primo Costituto, e negli altri successivi racconta, come, dove, quando il perchè venne ciò eseguito dai Compagni, additando anche alcune circostanze, che seguirono il delitto.

78. Il Fisco essendo nelle sue indagini andato dietro a questi ed altri simili lumi somministrati dal Manini, giunse poi mercè specialmente della confessione del Gavazzi a scuoprire la verità del fatto in questione, e nello scoprirla, trovò il Manini in gran parte sincero, giacchè quasi tutte le circostanze da lui esposte fino dai primi suoi costituti si sono verificate col mezzo della confessione suddetta, e delle deposizioni di Testimonj superiori ad ogni eccezione.

79. E se è così, vi sono già contro il del Marco tanti argomenti da condannarlo in qualche pena. Di vero il Gavazzi confesso l'incolpa, e l'incolpazione è verificata nelle più minute circostanze. Questo solo basta per formare una prova che arrivi almeno ai meriti della tortura, secondo l'opinione di Carpzovio *Pract. Crim. quaest.* 121. *num.* 20., e di molti altri Dottori, opinione ritenuta dal nostro Tribunale nella spedizione di varie cause, e segnatamente della Causa contro Antonio Bertacchi del dì 17. Giugno 1780., nella quale fu detto, che l'incolpazione del Socio unita a qualche amminicolo fa indizio a tortura, e che in vece della Tortura si condanni il nominato ad una qualche pena straordinaria.

80. Se al risultato della prova, che nasce contro il del Marco dall'incolpazione del Gavazzi si aggiunga quello che si ha dall'incolpazione del Manini, meritevole se non di tutta, almeno di una qualche fede per le ragioni dianzi accennate, non può la pena da darsi al del Marco non accostarsi per qualche altro grado alla pena totale prescritta delle Leggi.

81. E in fine vi si accosterà perfettamente, se a quei due resultati di prova si unirà il terzo risultato, composto da riscontri così urgenti, e di tal tempra; che per se soli basterebbero per fondarvi una condanna straordinaria, e forse forse anche ordinaria. Poichè allora saremo in termini di prova perfetta, e conseguentemente di piena convizione dell'Inquisito del Marco.

82. Ora che i riscontri esistenti in Processo contro costui siano del genere indicato, lo dimostrano abbastanza i rilievi fatti su tal proposito dal Disegnante. Pure trattandosi di causa importantissima rianderò questi riscontri medesimi in quella maniera, colla quale presentandosi all'animo mio vi hanno fatto sì grande impressione da persuadermi, che la prova conclusa dal Fisco contro il del Marco sia perfetta.

83. Quest'Inquisito ha contro di se degl'Indizj e generali, e particolari.

84. Si sa, che fece il Corsaro; che staccò dal Console Veneto in Livorno un passaporto col finto nome di Angiolo Castagna; che partì da Livorno armato di due coltelli in asta, de' quali ne diede uno al Gavazzi, che se ne servì per ferir mortalmente uno dei Vetturini; siccome depone il Medesimo Gavazzi, dicendo però d'avere avuto dal del Marco quel coltello a Pietrasanta prima di concertare l'empio misfatto, e d'averlo avuto a fine di potersi difendere occorrendo dai

Malviventi. Tutto questo dichiara il del Marco per Uomo di carattere piuttosto dubbio, e non affatto lontano dal mal operare, specialmente nel caso di mancanza quasi totale di denaro; mancanza, nella quale ei confessa d'essersi trovato, quando intraprese il viaggio da Livorno per Sondrio sua Patria negli Svizzeri.

85. Passando agl'Indizj particolari, il Gavazzi là, dove confessa di avere insieme agli altri due Inquisiti convenuto di uccidere e spogliare i Vetturini, soggiunge, che il del Marco fu quegli, che prima di arrivare a Sarzana sulla sera de' 14. Marzo 1797. insorse e disse ai compagni: *ammazzeremo i Vetturini per la strada*: che nella notte stessa, mentre si spogliava per coricarsi in Letto nell'Osteria di Sarzana, presenti i Compagni di viaggio, ripetè „ *si debbono ammazzare assolutamente i Vetturini, che verranno a prendere i Cavalli per la strada* „ e che nella mattina successiva de 15. Marzo fuori di Sarzana mezzo miglio circa, essendo rimasti alquanto indietro i Vetturini, il del Marco ripigliò quel medesimo discorso.

86. Depone di queste cose solamente il Gavazzi, e se ne mostra affatto ignaro il Manini. Non si ha dunque di esse una piena prova; se ne ha però un'indizio ben forte il quale resta sempre più avvalorato dalla premura usata dal del Marco, perchè il nolo dei Cavalli fermato sino a Pontremoli si rinnovasse, siccome fu rinnovato nell'Osteria di Filattiera per proseguire molto più innanzi il viaggio cogli stessi Cavalli, e Vetturini; dalla ricerca fatta dal del Marco nel Borgo della Nunziata vicino a Pontremoli del valore della moneta intesa col nome di Sovrana; dalla figura di possederla, e di volerla barattare, mentre effettivamente non la possedeva. Il che è confermato dal 2. 3. 5. e 6. Testimonj Fiscali, nè il del Marco l'esclude *a* 288. Tom. 2., ma vuole che s'intenda fatto tutto da lui per tirare i Vetturini solamente a Pontremoli. Apparirà tra poco assai più verisimile, che lo facesse con animo di trarre quei disgraziati più oltre, cioè al luogo del loro eccidio.

87. Da tutto questo comincia a scorgersi nel del Marco una disposizione a commettere il delitto, che forma il soggetto di questo Processo: disposizione, la quale si fa vedere ancor più chiaramente, allorchè egli lascia di fermarsi all'Osteria di Montelungo, dove si trovava alle ore ventitrè de' 15. Marzo, e vuole impegnarsi più che mai nella strada della Montagna; quantunque il tempo fosse assai burrascoso, e nevoso, e i Vetturini facessero premure, acciò per quella sera non si andasse più innanzi.

88. Nemmeno si ferma all'Osteria della Cisa, poco distante da quella di Montelungo: bensì dal gomito, che fa il luogo detto il Canale dei Gromi all'Osteria della Cisa consuma un tempo lunghissimo in proporzione del tratto di strada, che dovea fare non maggiore di due o tre tiri di schioppo *a* 103. Tom. 2.: e i due miseri Vetturini sono massacrati in quella strada, e in quel tempo stesso in cui vi passò il del Marco coi suoi compagni.

89. Cotale circostanza, ch'è forse la più importante in questa causa, e che tanto aggrava tutti i tre Inquisiti è confermata mirabilmente dalle deposizioni di Francesco Ambrosini, e di Francesco Calza, Padrone l'uno dell'Osteria di Montelungo, e l'altro dell'Osteria della Cisa.

90. Depone il primo *a* 92. *t.* Tom. 2., che tornato a Casa in detta sera de' 15. Marzo gli fu detto da Paolo di S. Martino Parmigiano esser passati tre Forestieri a cavallo con due guide a piedi dirigendosi verso la Cisa; e che le guide, perchè faceasi notte, voleano fermarsi all'Osteria di Montelungo, ed aveano perfino cavate le briglie ai Cavalli, ma che i Passeggieri non si erano voluti fermare. E il detto dell'Ambrosini per questa parte conviene perfettamente con quello che depongono Paolo Ginesi, e Filippo Bertoncini *a* 24. *e* 70. Tom. 1., ed anche l'Inquisito Martino Manini *a* 8. Tom. 1.

91. Francesco Calza depone *a* 104. Tom. 2., che passarono dalla sua Osteria della Cisa nella sera suddetta *tre Forestieri, e tutti tre a cavallo, e che non si fermarono, benchè fossero già le ore ventiquattro*... e di più *che camminavano di contrappasso piuttosto forte*, e che furono dalla sua Moglie sentiti suonare i bubolini, che avevano i Cavalli. Ed essa citata, e interrogata nelle solite forme depone *a* 109. *t.* T. 2., *ch'essendo sortita di Casa vedde da lontano, che veniva gente . . . e credendo, che si fermassero a pernottare alla sua Osteria preparò delle legna per fare del fuoco acciò si scaldassero; ma si vedeano tardare a comparire; ma quando fu circa le ore ventiquattro passarono tre a cavallo di contrappasso forte, e non si fermarono nè punto nè poco.*

92. Come da queste deposizioni apparisce, che i tre Inquisiti, e i due Vetturini erano tutti insieme verso le ore ventitrè nel passaggio dall'Osteria di Montelungo; così apparisce, che i due Vetturini mancavano, allorchè gli altri passarono dall'Osteria della Cisa. E per conseguenza apparisce ancora, che il del Marco potè ferire, e massacrare i Vetturini in conformità del disegno, che il Gavazzi dice essere stato formato precedentemente.

93. Di più il Gavazzi, e il Manini vanno d'accordo nel deporre, che il del Marco appunto nel luogo, ove furono trovati uccisi i Vetturini scese da Cavallo; che era armato di coltello di lama assai larga, e fatta ad uso di paloscio, che con questo coltello ferì prima il Vetturino soprannominato Buso, e poi l'altro soprannominato Battilino, che li rifinì ambidue, cagionando loro più, e diverse ferite, le quali si sono ragionevolmente potute credere corrispondenti alle qualità del coltello descritte con piena uniformità dal Gavazzi, e dal Manini; e che finalmente il del Marco, pose le sue mani nelle tasche di uno degli uccisi, e se ne appropriò il denaro. Le quali cose tutte significano in sostanza, che quel del Marco medesimo, il quale per le addotte ragioni si crede che concepisse il disegno di trucidare, e spogliare i Vetturini, e che potesse anche eseguirlo, l'eseguisse veramente.

94. Non si abbandoni costui, finchè non venga arrestato dalla forza pubblica, e non sia costituito in sembianza di reo innanzi al Giudice.

95. Sono ancora caldi i Cadaveri dei Vetturini, e il del Marco non solo ne spoglia in parte uno, siccome ho detto, ma si da anche premura di trasportarli ambidue fuori della Strada Maestra, e di coprirli di neve. Affretta il suo camino, senza che punto lo trattenga la difficoltà della Strada, l'orrore solito della notte, la stravaganza somma della stagione, l'aria già rigidissima, e disposta a farsi ad ogni momento più rigida che mai. Getta via il coltello, che si avvertì essere stato riconosciuto in qualche modo per quello, onde furono ai Vetturini cagionate tante ferite; e col coltello getta via la camiciola legata dietro al Cavallo, sul quale viaggiava, e verificata poi per camiciola di proprietà di uno dei due uccisi. Bisognoso egli, e il Cavallo di riposo sceglie per prenderlo una specie di Tabernacolo dedicato a Maria Vergine nelle vicinanze di Berceto, ed ivi nasconde diverse cose, e tra queste una sonagliera, la quale si è successivamente provato esser quella, che avea uno dei tre Cavalli noleggiati in Sarzana. Sceglie anche l'ora della mezza notte per passare da Berceto, luogo in cui risiede ordinariamente una forza armata, affine di assicurar gl'innocenti, e spaventare i Rei. Vi passa, e seguita il suo camino, finchè giunga a Medesano, dove tratta, e conclude coll'Oste Calistani la vendita di un Cavallo non suo al prezzo di quattordici zecchini, che riscuote, e si appropria, e la conclude sotto la condizione di continuare a servirsi del Cavallo sino a Borgo S. Donnino. Quindi paga all'Oste il rinfresco per se, per due suoi Compagni, e per tre cavalli; prosiegue il viaggio, e giunto finalmente al Borghetto i Soldati arrestano lui, i Compagni, e i Cavalli già divenuti furtivi, e gli trovano la massima parte del denaro ritratto dalla vendita fatta al Calistani d'uno di quei Cavalli medesimi. Di tutte queste particolari circostanze depongono concordemente il Gavazzi, e il Manini; e le loro deposizioni sono nella massima parte avvalorate da quelle dell'Oste Calistani e di altri Testimoni, e in qualche parte anche dal fatto medesimo.

96. Succede a tutto questo la pubblica voce, e fama, che dichiara, i tre Inquisiti, e però anche il del Marco per gli autori del Latrocinio; e vengono le notabili variazioni; i discarichi inverisimili, e i patenti mendaci di esso del Marco costituito innanzi al Giudice, cose tutte notate dal Disegnante, le quali pur troppo ha provato una lunga, e funesta esperienza essere ordinariamente gli effetti della reità.

97. E non si ravvisa adesso nel contegno del del Marco il contegno dell'Uomo, che essendo conscio a se stesso d'aver gravemente peccato non pensa, che a disfarsi di tutto ciò, che più, o meno apertamente può indicare agli altri il suo delitto, e a sottrarsi da quel luogo, in cui

dovendosi necessariamente prima, che altrove scuoprire in genere l'eccesso commesso contro i Vetturini Sarzanesi, sono prima, che altrove per praticarsi le diligenze opportune per giungere a scuoprire, chi mai commesso abbia quell'eccesso medesimo? E non si ravvisa altresì assai chiaramente, che il del Marco operò egli pure, perchè i due Vetturini venissero privati di vita, e che dopo ne spogliò uno, e tirò a far denaro colla vendita di uno dei Cavalli appartenenti agli uccisi? E non si ravvisa finalmente, che egli si rese per conseguenza debitore di un vero Latrocinio?

98. Anzi oltre l'esservi riscontri a mio parer sicuri per dirlo partecipe di quel delitto, ve ne sono alcuni se non sicuri, almeno molto probabili, che ei fosse l'autore principale, e il capo di quell' infame complotto.

99. Si sà, che il Del Marco è dell' età di anni ventinove, il Manini di anni ventidue, e il Gavazzi di anni venti. Il che potrebbe dar luogo a quella presunzione, per cui alcuni Dottori insegnano, che i minori di anni venticinque sono generalmente da riputarsi istigati dai maggiori di quell'età, senza che questa istigazione basti per se sola a scusarli, e molto meno a scusare il Gavazzi, e il Manini, non parlando eglino di vera istigazione per parte del Del Marco, ed essendovi in processo riscontri da credere solamente, che il del Marco facesse la proposizione, di privar di vita, e de' cavalli i Vetturini, e che gli altri l'accettassero subito volentieri.

100. Inoltre se si stà alle cose già dette sembra molto verisimile, che il del Marco facesse quella proposizione alquanto prima di giungere a Sarzana; e che tornasse a farla, mentre era ancora in Sarzana, e dopo esserne escito di poco. Egli è poi certo, che il del Marco usò la finzione di possedere una moneta d'oro, cioè una Sovrana per indurre i troppo creduli Vetturini a proseguire il viaggio; ch'ei solo diede dodici colpi di coltello, ed uccise uno dei Vetturini, e rifinì con sei colpi l'altro, il quale avea già ricevuto dal Gavazzi una ferita verisimilmente mortale; che prevenne gli altri nella vendita di uno dei tre Cavalli noleggiati; che ne prese a titolo di prezzo quattordici zecchini, e che però risentì il primo, e più degli altri il frutto della sua iniquità. Argomenti son questi, i quali se non dichiarano all' ultima evidenza il del Marco per capo di quel complotto, ne lo rendono assai urgentemente indiziato; e i quali poi uniti agli altri argomenti, che vi sono contro questo inquisito persuadono certamente chiunque, ch' egli ebbe almeno gran parte nella scelleratezza, di cui si tratta.

101. Di vero gli atti tutti notati di sopra, di ciascuno dei quali si hanno in Processo sufficienti riscontri, sono atti appartenenti al del Marco. Sono però atti discreti, e separati tra loro, ed io non lo nego. Ma dico, che essi si sono tutti combinati nel giorno 14. di Marzo, in cui si ha motivo di creder formato il disegno di commettere il Latrocinio; nel giorno 15. in cui si sa di certo essere stato commesso; nel giorno 16.

in cui il del Marco si affrettò a continuare il viaggio; nel giorno 17. in cui sicuramente fece la vendita di uno dei Cavalli presi a nolo; e nella susseguente notte, in cui egli coi compagni fu arrestato.

102. Se dunque nel concorso di molti atti separati allora sono tutti da riferirsi a una medesima causa, quando fra tutti appariſce una connessione, o una dipendenza tale d'uno dall'altro da non potersi regolarmente attribuire a una diversa cagione; se coi Testimonj, cogl'Indizj, e cogli argomenti ancora si provano i delitti *L. 1. §. iidem Cornelio ff. de quaestion. l. 5. §. a Barbaris ff. de re militar. L. uti falsi 22. ff. ad L. Cornel. de fals. L. omnes ult. Cod. de probation.*, se l'argomento non è, che la ragione stessa, la quale fa fede all'Uomo delle cose dubbie; se oltre gli argomenti necessarj vi sono i contingenti; se questi, comecchè presi separatamente non possono far fede, possono però farla congiunti insieme; e farla in maniera da render manifesto il delitto e il delinquente; se non solo gli Oratori, e i Filosofi, ma anche i Giureconsulti, e i Giudici del Popolo Romano furono nella persuasione, siccome tra gli altri osserva, e prova evidentemente con moltissimi esempj Antonio Matteo *in comment. ad lib. 48 Pandect. tit. 15. cap. 6. num. 1.*, che un reo, contro il quale fossero molti argomenti contigenti si dovesse avere per convinto, e condannare alla pena ordinaria; se lo stesso crederono, e credono i Giudici di molte altre Nazioni; se vuole, che si creda la nostra Legge dei 15. Gennaro 1744., confermata nell'articolo 110. della Legge de 30. Novembre 1786, non derogata per questa parte in nessun' articolo della Legge de' 30. Agosto 1795; se a tenore di detta Legge più volte il nostro Tribunale ha decretato la pena ordinaria contro i rei convinti, e non confessi; se pochi mesi dopo la pubblicazione di quella Legge, e la ripristinazione della pena di morte, cioè il 23. Febbraio 1796. esso Tribunale condannò a una tal pena Giuseppe Rossi e Gio. Batista Signorini, benchè negativi dell'omicidio commesso con precedente deliberazione e concerto a danno di Vincenzio Magnolfi; io per me non vedo, come quegli atti del del Marco possano ascriversi ad altra causa, che a quella, che gli viene obiettata dal Fisco? come non debba aversi per convinto pienamente? come in un Tribunale di Giustizia possa risparmiarsegli la pena ordinaria del Latrocinio?

103. Ho detto argomenti contingenti, e non necessarj; quantunque i difensori del del Marco siansi studiati di stabilire questo principio; cioè, che la convizione piena di un reo, e la corrispondente condanna in pena ordinaria richiedono il concorso d'Indizj indubitati, e però argomenti, *che inducono per necessaria conseguenza il delitto, ed escludono persino ogni possibile in contrario*. Tanto leggesi nella Scrittura de' 6. Febbraio, vers. „ ne altri Indizj „ e tanto si pretende di provare coll'autorità dei Dottori ivi citati.

104 Esaminato però che sia questo discorso con qualche particolare attenzione, si troverà non essere molto vero in pratica, nè mai applicabile alle risoluzioni di Cause Criminali. Io lo spiegherò con quella

estensione, e diligenza, che merita la causa, la quale è adesso da decidersi.

105. Nessuno è per negare, che di quei fatti Umani, e però anche di quei delitti, i quali accadono lungi da noi, non può generalmente aversi altra certezza, o evidenza, che la morale. Or che altro è questa morale certezza, se non il resultato del semplice ragionamento? In essa non entra punto il Testimone dei sensi; ma solamente alcune massime generali dedotte dal consueto andamento delle cose Umane, e degli Uomini in genere, ed alcuni fatti particolari, e particolari modificazioni, solite trovarsi in certe determinate circostanze, costituiscono in questa materia quello, che propriamente si chiama principio di conoscere la verità.

106. Or quelle massime appunto perchè sono generali, e quelle modificazioni appunto perchè non sono connesse necessariamente colle circostanze, fanno sì, che la certezza, o evidenza morale risultante dalle medesime lasci sempre luogo alla possibilità del contrario.

107. Trattandosi per esempio di reo confesso, ancorchè la confessione sia pienamente verificata in tutte le sue minute circostanze, non è nè, può dimostrarsi affatto impossibile, che non egli, ma altri sia il vero reo.

108. Trattandosi di reo perfettamente convinto dalle concordi deposizioni di due testimoni, superiori per quanto dir si voglia a qualunque eccezione, non è similmente, nè può dimostrarsi affatto impossibile, che quei due Testimonj nel concreto del caso o non fiansi potuti ingannare nell' apprendere il fatto di cui depongono, o non abbiano voluto ingannare il Giudice.

109. Trattandosi finalmente della convizione che nascer può dagl' Indizj è da dirsi altrettanto sì riguardo alla prova, che di ciascuno di essi riesce in via ordinaria di porre in essere in Giudizio sì riguardo alla conseguenza, che il Giudice meritamente deduce dal concorso, o unione di molt' indizj.

110. Il pallore, lo spavento, la fuga, un arme tinta di sangue, il corpo del delitto ritrovato presso una qualche determinata persona, e quante altre mai modificazioni esterne, o vogliam dire quanti mai Indizj possono sopravvenire a un Uomo, regolarmente, cioè secondo il freno ordinario delle cose Umane, e l'andamento delle passioni non si dovrebbero trovare, se non in chi sparse il sangue altrui, o lo spogliò delle cose sue, o commesse qualche altro simile delitto. Pure essi non sono tali da escludere assolutamente la possibilità, che abbiano cioè avuto origine da altra cagione, che dal delitto. Perocchè le massime generali, e le modificazioni particolari dianzi notate riguardano, o come suol dirsi feriscono quello che segue la massima parte delle volte, o quasi sempre, ma non sono, nè esser possono canoni costanti, ed immutabili di quello, che segue sempre assolutamente, ed in tutti i Casi possibili.

111 Quando è dunque, che il Giudice può con sicurezza della sua

coscienza, e dee in adempimento del suo ufizio condannare un reo alla pena ordinaria? Quando non altrimenti è condotto a una sì fatta condanna, o decisione, che per un principio evidente in morale.

112. Il principio è questo. E' infinitamente più probabile, che l' Inquisito sia il reo, di quel che sia probabile, che si abbia dal reo una confessione verificata altronde in tutte le sue parti, ed essa sia falsa: o che due Testimonj perfettamente idonei quanto alla persona, lo siano anche nei loro detti, e vadano in questi insieme uniti con mirabile concordia, ed ambidue siansi ingannati, o vogliano adesso ingannare altri: o che finalmente tante modificazioni, combinazioni, circostanze, in somma tanti indizj, si cumulino sulla testa d' un innocente.

113. Allorchè gl' Indizj arrivano a dare quella conclusione, si ha l' evidenza morale, la quale però come ognun vede non oltrepassa l' ordine della probabilità.

114. Ma siccome allora la probabilità al possibile contrario stà alla probabilità del caso, che si ha per vero, come quasi il finito all' infinito, può quella contraria probabilità reputarsi zero, e trascurarsi affatto. E intanto si può senza scrupolo alcuno, e si dee seguitare nel concreto del caso quella stessa certezza chiamata morale; la quale è poi la guida costante degli Uomini in quasi tutte le circostanze della loro vita e naturale, e civile; non esclude pure le circostanze della massima importanza per l' Uomo privato, e anche per tutto il corpo politico, o sia per un intera nazione; e però non esclusa quella di dover andare incontro all' impunità dei delitti, la quale appena s' introduce in una civile società, *nemo est* al dire di Cicerone *in Verr. quin intelligat ruere illam rempublicam*.

115. A quella probabilità, e certezza morale intese di riportarsi Seneca con quelle parole, che leggonsi nel *lib. 4. de Benefic. Cap. 33.* „ ibi „ *nunquam expectare nos certissimam rerum comprehensionem quoniam* „ *in arduo est veri exploratio; sed ea ire, qua ducit verisimilitudo. Om-* „ *ne hac via procedit officium*. Lo stesso avvertono tutti i migliori Dialettici, Critici, ed anche Giureconsulti. Così il Dottissimo Eineccio *Elem. Logic. cap. 3 sect. 1. § 108.* pone prima, che *probabilis veritas minus convincit intellectum quam certa. Non minus tamen, quam haec in vita civili utilis esse potest*, e poi avverte, che in *errores perniciosissimos incidunt, qui reiectis veritatibus probabilibus meras certas, ac demostrativas exigunt. In vita enim civili pleraque negotia ad probabiles tantum veritates pertinere nemo ignorat*.

116. Il Tommasio dimostra questo stesso assai più diffusamente appunto in termini di prova giuridica *Differt. de fid. iuridic. Cap. 1. § 11. 34. 44. et segg.* e lo dice anche il Burlamacchio *Princip. du Droit Naturell. cap. 6. §. 7.* dove il Signor De Felice nota quanto segue „ *La ragio-* „ *ne vuole, che in mancanza della certezza noi prendiamo per regola dei* „ *nostri giudizj, e delle nostre determinazioni la probabilità, essendo in* „ *tal caso la probabilità l' unico lume, e la sola guida, che ci rimane.*

„ *Purchè non si stimi miglior consiglio errare nell' incertezza, che se-*
„ *guire una guida, e non si sostenga, che mancando la luce del Sole*
„ *convenga anche spegnere la nostra fiaccola, ci è forza, non potendo*
„ *aver l' evidenza regolarci colla probabilità. Si perviene più facilmen-*
„ *te alla meta coll' ajuto di un debole lume, che caminando affatto nel-*
„ *le tenebre.*

117. E meglio di tutti scrisse sul nostro proposito il Sig. Filangeri, quel medesimo citato nella Scrittura de' 6. Febbrajo a favore del del Marco. Osserva Egli, *Scienza della Legislazione lib. 3. part. I. cap. 15.* che se nel determinare le giuridiche prove non si trattasse che di difendere l' innocenza dai rischi del giudizio, ogni prova per forte, che essa fosse, sembrar dovrebbe debole agli occhi del Legislatore, e del Giudice. Ma che sarebbe della Società, se i delitti rimanessero impuniti? A che gioverebbe il difendere l' innocenza dagli errori dei giudizj, quando si lasciasse esposta a tutti i pericoli, che porterebbe seco l' impunità, conseguenza necessaria *del troppo ricercato valore delle prove?* L' impossibilità quasi assoluta d' incontrare tutte quelle prove, che render potrebbero infallibile il Giudizio, non moltiplicherebbero forse sino all' infinito il numero degli Omicidj, degli Assassini, dei Ladri, in una parola di tutti quegli Uomini, che il solo timore della pena può distogliere dai delitti? Una soverchia delicatezza non convertirebbe forse le Città in tanti boschi orribili, e le pubbliche Piazze in tanti campi di battaglia, dove l' inimico può uccidere l' inimico, e rubare a man salva, ed abusare di tutti i vantaggi della destrezza, della forza, e della ferocia? Quali funeste conseguenze non deriverebbero da questo mal inteso principio di Giustizia, e di Umanità? *Cinque gradi di più di sicurezza nei Giudizj costerebbero cento gradi di meno di sicurezza nella Società.* Fin quì il Sig. Filangeri, il cui discorso solo bastar dovrebbe per far ricredere chicchesia dall' opinione che non possa un Reo dirsi convinto pienamente, e condannarsi alla pena ordinaria, se non vi siano contro di lui indizj indubitati, e argomenti necessarj.

118. Altro sono i segni indubitati, altro gl' indizj così detti propriamente. Quelli ci fanno concludere con sicurezza, che la cosa è tale, quale si asserisce. Così la gravidanza della Donna ne assicura, che Ella, e l' Uomo si congiunsero insieme carnalmente; come il latte, che esce dalle sue mammelle ne assicura, che Ella partorì. Al contrario tra quanti mai sono, ed esser possono gl' Indizj non avvene neppur' uno, che chiamar si possa indubitato, o che ci assicuri di una cosa qualunque in modo da dover credere impossibile assolutamente il contrario di ciò, che esso ci annunzia.

119. Chi dunque pretendesse, che senza segni indubitati non debba giammai il Giudice decretare la pena ordinaria, egli senza accorgersene pretenderebbe ancora, che quella pena decretar non si debba in verun caso. In fatti la gravidanza della Donna, che non lascia luo-

go a dubitare della cagione in genere di essa, non manifesta poi nè poco, nè punto, chi ne sia stato la cagione speciale, e tutte le volte che il Giudice dichiara, che la cagione fu una certa determinata persona, lo dichiara appoggiato sulla confessione di quella persona medesima, o sulle deposizioni d'idonei testimonj, o sull'unione di molti indizi fortissimi; vale a dire, lo dichiara appoggiato sempre sopra ragioni, le quali inducono solo una massima probabilità, una certezza morale, non mai una certezza assoluta.

120. Il dire adunque, che non è permesso il condannare alla pena ordinaria del Latrocinio l'inquisito del Marco, perchè non vi sono indizj indubitati, che concludano necessariamente contro di lui, o che escludano affatto la possibilità del contrario di ciò, che si ritiene per vero, è lo stesso, che dir niente. In vece bisognerebbe provare, che le incolpazioni dei due correi, uniformi, costanti, sostenute in faccia al del Marco, e verificate nelle loro circostanze, e tutti quanti gl'Indizj anteriori, concomitanti, e consecutivi al delitto, raccolti dal Fisco contro quell'Inquisito, non sono tali da portare una piena convizione, e da condurre il Giudice a questa conclusione, che sia cioè infinitamente più probabile la reità del del Marco, di quello, che sia probabile la sua innocenza.

121. Si è in vero tentato nella Scrittura addizionale de' 6. Febbraro di tener lontano il Giudice da questa conclusione, con mettere in campo molte eccezioni contro il detto dei correi; eccezioni, che svaniscono in faccia ai principj di ragione, e alle cose di fatto, che ho già notato; e specialmente svaniscono quelle addotte contro l'incolpazione del Gavazzi; il quale di più non s'intende, come dato anche e non concesso, ch'egli avesse la smania di favorire il Fisco per liberarsi presto dal tedio della carcere, e insieme della vita, possa quindi arguirsi quello che ne arguisce l'Autore di Essa Scrittura, che appunto per questo il Gavazzi s'inducesse ad aggravare il del Marco.

122. Si è di più in quella scrittura preteso di prevare, che gl'Indizj contro il del Marco possono avere un origine ben diversa da quella, che attribuisce loro il Fisco. Il che fatto si vede in riguardo a tre soli Indizj, benchè quindici sieno quelli riportati nella medesima Scrittura. Poi ciascuno di quei tre Indizj si considera disgiunto l'uno dall'altro, nè si uniscono tra loro, nè con cogli altri tutti, e molto meno si dimostra, che tutti così uniti non bastano per una piena convizione.

123. Inoltre si passa a dire, che nei delitti più atroci, tra i quali è compreso il Latrocinio, le prove debbano essere *più piene*, *e più perfette* per la ragione, che l'Uomo dovendo nell'esecuzione di quei delitti superare maggiori ostacoli, sono essi meno probabili.

124 Lo sieno pure; quando però il sicuro testimone dei sensi nè persuade intimamente, che un Uomo fu ucciso, e spogliato, persuade

in egual maniera, che esiste un altr' Uomo, che lo uccise, e lo spogliò. Questa persuasione non si toglie da quella qualunque siasi decantata improbabilità, la quale non arriva a diminuirla nemmeno di un grado. Quindi riuscendo al Fisco, di avere le deposizioni di testimonj degni o in tutto o in parte di fede, e insieme di raccogliere indizj ed argomenti sì fatti da pretendere con ragione, che Tizio per esempio sia pienamente convinto per Autore di quel delitto, il Giudice dovrà punirlo non ostante quell' improbabilità. Infatti quanto è, o si suppone maggiore l' improbabilità di un delitto atroce, altrettanto è, e dee supporsi maggiore l' improbabilità, che quelle deposizioni, quegl' Indizj quegli argomenti appunto dopo esser seguito un Latrocinio, siansi potuti combinare insieme contro un Innocente.

125. E non volendo ancora dipartirmi da quel discorso del Difensore del del Marco, io credo di poter dire senza timore d' ingannarmi, che quanto è più atroce un delitto già verificato materialmente, tanto più notabile è il danno recato al privato, e al pubblico bene; tanto più malefico, e pericoloso è colui, che lo commesse; tanto maggiore è il bisogno di una pena, perchè serva d' esempio a tutti, e perchè deponga affatto l' animo di tentare un simil delitto chi forse cominciò a meditarne l' esecuzione appunto perchè vedde, o sentì dire, che altri l' eseguirono. Ecco dunque la causa pubblica in conflitto colla causa privata, cioè con quella dell' imputato di un delitto atrocissimo. Domando, come dovrà condursi il Giudice?

126. Vi fu un tempo, in cui e l' Autorità dei Dottori, e l' uso ovunque ricevuto l' autorizzavano, e quasi l' obbligavano a fidarsi delle più leggere congetture per inquisire un Imputato di atroce delitto, e condannarlo. Ora però oltre la ragione naturale anche le Leggi, e gli usi nostri non lo permettono, ed anzi lo proibiscono espressamente.

127. Quindi come tra noi in tutte le altre parti, così in questa l' uffizio del Giudice è tornato ad essere quello che esser dee naturalmente; cioè è tornato a volere, che il Giudice più che la qualità del delitto, e della pena esamini con diligenza la qualità della prova posta in essere e quanto al delitto, e quanto al delinquente. Se la prova comparisce perfetta riguardo all' uno, e all' altro, e però se il corpo del delitto è certo, e il Reo è confesso legittimamente, o pienamente convinto; qualunque sia il delitto, qualunque la pena, che gli corrisponde per manifesta disposizione della Legge, l' uffizio del Giudice si è di abbandonare il Reo alla Legge, e di dichiararlo incorso nella Censura di essa Legge.

128 Che in questo particolarmente consista l' uffizio del Giudice, sia il delitto più, o meno atroce, sia la pena leggera, grave, più grave, gravissima, nessuno lo negherà purchè si rammenti, che il Giudice in regola ordinaria non può sottrarre alcuno dal rigore delle Leggi. Sottraendolo si arrogherebbe un diritto, che non ha, il dirit-

to di far grazia riservato al Legislatore, e di più commetterebbe un ingiustizia.

129. Subito che la Legge comanda al Giudice di decretare indistintamente la pena ordinaria a tutti quanti i Rei confessi, o convinti; non è un ingiustizia il decretarla al Reo convinto di delitto meno atroce, e non al Reo convinto di delitto più atroce? Perocchè la Giustizia distributiva vuole, che ciascuno abbia la pena, che apparisce essersi meritato colla sua condotta apertamente contraria alle Leggi della Civile Società. Onde chi con un genere di prova ha creduto di poter con sicurezza condannar un Reo di delitto men grave all' esilio per esempio dal Vicariato per sei mesi secondo l' evidente disposizione della Legge, e poi nonostante una disposizione di Legge del pari evidente, e un medesimo genere di prova non condanna un Reo di delitto gravissimo alla pena de' pubblici lavori, o della morte, non per altra ragione se non perchè queste due pene sono assai maggiori della prima; egli non può scansare la taccia d' ingiusto o nel primo, o nel secondo caso, perchè, o nell' uno, o nell' altro caso lascia di dare a ciascuno quello, che gli si dee, e che la Legge dichiara, che dare gli si debba.

130. Si appella inoltre nella citata Scrittura alla risoluzione della Causa contro Vincenzio Berni, il quale non fu condannato da questo Supremo Tribunale alla pena ordinaria del Latrocinio, ma ai pubblici lavori a vita; tuttochè vi fossero argomenti da crederlo pienamente convinto, e più forti di quelli raccolti contro l' inquisito del Marco. Sì dice l' Autore di quella Scrittura.

131. La verità però si è, che il Berni era effettivamente uomo di mala qualità; il che non può dirsi del del Marco, il quale però fu altrove osservato essere Uomo di carattere equivoco.

132. Che la supposta confessione estragiudiciale del Berni era confermata dalla sola testimonianza del Norchi, sottoposto a diverse eccezioni, e del Rossi, il quale avea consumato la pena de pubblici Lavori dovuta ai suoi delitti. Al contrario il Gavazzi, e il Manini che depongono contro il del Marco, sono due persone le quali innanzi la compilazione de' presenti Atti godevano meritamente di una buona fama, nè vi è adesso eccezione plausibile da opporre alle loro deposizioni contro il del Marco, e specialmente a quelle del Gavazzi.

133. Che l' Orologio ritrovato presso il Berni era l' Orologio identificato per furtivo, e di proprietà dell' ucciso Giannini. In egual maniera il Cavallo venduto dal del Marco all' Oste Callistani, e alcune monete ritrovate al medesimo si sa con sicurezza, che appartenevano ad uno degli uccisi Vetturini.

134. Che il suddetto Rossi, Testimone non idoneo, e il Vannozzi coinquisito deponevano di aver veduto in tempo corrispondente al delitto de' schizzi di sangue nella giubba, di cui era vestito il Berni. Ma questi schizzi non poterono verificarsi in veruna altra ma-

niera, e in vece si sono verificate le più minute circostanze deposte dal Gavazzi e dal Manini contro l'incolpato del Marco.

135. Che contro il Berni non si acquistarono dal Fisco altri riscontri fuori dei preallegati; Ma contro il del Marco se ne sono acquistati tanti, e tanti da doversi avere assolutamente per molto diversa, quanto alla prova, la causa del Berni da quella del nostro inquisito del Marco.

136. E poichè si è appellato dal Difensore del del Marco ad una delle cause spedite dal Supremo Tribunale, io rammenterò di nuovo la Causa citata di sopra contro Giuseppe Rossi, e Giambatista Signorini, condannati ambidue nel Febbrajo 1796 alla pena ordinaria dell'omicidio premeditato, ancorchè eglino si mantenessero negativi, e vi fossero contro di loro testimonj maggiori di numero, ma tutti di mala qualità e sottoposti a maggiori eccezioni di quelle, alle quali sono sottoposti il Gavazzi e il Manini; e quanto agl'indizj non ve ne fossero forse tanti; e tanto urgenti, e tanto bene verificati, come lo sono quelli raccolti dal Fisco contro il del Marco. Cotale decisione appunto toglie a parer mio qualunque dubbio che insorger potesse per non condannare adesso quest'inquisito alla pena ordinaria dell'omicidio premeditato, e accompagnato da un odiosa specificante qualità, qual'è quella del furto.

137. Finalmente in quella Scrittura si fa presente, *che il toglier la vita ad un Uomo, che l'immolar l'esistenza di un individuo, è rimedio violento, che non può esser utile, se non quando sia adoprato dalla Legge colla maggiore economia, e che se per poco se ne abusi, degenera in un veleno micidiale.*

138. Questi sono temi da potersi disputare con plauso in astratto; nel concreto de' varj casi, ai quali possono riferirsi, non è di un Tribunale di Giustizia il decidere, quando, e quanto convenga valutarli, ma di un Tribunale di grazia, al quale il nostro sapientissimo Legislatore colla Legge de' 30. Agosto 1795. Art. 27. aprì di nuovo l'ordinario ricorso dopo la condanna Criminale, e volle obbligati i Difensori de' Rei, e gli Avvocati, e Procuratori dei Poveri a presentare in tempo le opportune suppliche per la grazia o totale, o parziale delle pene già decretate dai Giudici in conformità delle leggi affidate alla loro diligente custodia.

DI MARTINO MANINI

139. Dopo di avere esaminato con qualche attenzione, ed anche prolissità il valore, che mi sembra doversi dare ai riscontri esistenti in Processo contro gl'inquisiti Gavazzi, e del Marco, ed insieme ai rilievi fatti dai difensori a pro dell'uno, e dell'altro resta ad esaminarsi altrettanto in riguardo all'Inquisito Manini.

140. Egli protesta di non aver saputo innanzi l'esecuzione del de-

litto il concerto fatto dai suoi compagni, e di averne concepito sospetto, e anche di averlo creduto in tempo dell'esecuzione medesima e non prima. Passa quindi a dire, che essendo scesi ambidue quei compagni da Cavallo li vedde con suo grande orrore tirare all'improvviso de' colpi di coltello ai Vetturini Sarzanesi, ed ucciderli; che ei si fece subito a gridare, ma che fu minacciato della morte se continuato avesse con quelle sue grida, che vollero gli uccisori obbligarlo a gettare in un vicino luogo profondo i Cadaveri degli uccisi, ma che protestò di voler morire piuttosto, che metter mano in quel fatto; che finalmente desiderava di lasciare i Compagni, ma che lo presero in mezzo ordinandogli di andar con loro e dichiarandosi pronti ad uccider lui pure, se mai fosse voluto restare, o osato avesse di parlare allora, o in tempo del viaggio, ch'erano per proseguire.

141. Così il Manini racconta il fatto riguardo a se nel suo Costituto nel Tribunale di Parma, e lo sostiene in tutti i suoi Costituti nel Tribunale di Pontremoli.

142. Si esaminino adesso le ragioni, che vi sono per non menargli buono questo discorso.

143. Il Gavazzi nel suo primo Costituto *a* 162. Tom. II. depone, che il Manini progettò di prendere in Sarzana tre Cavalli a nolo sino a Pontremoli da Vetturini di sua conoscenza, affine di continuare il viaggio con minore incomodo; che essendogli stato dimandato, quali denari vi fossero per pagar le vetture, il del Marco propose il primo di ammazzare i Vetturini per la strada, ed il Manini subito ne convenne; che esso Manini specialmente contrattò in Sarzana il nolo dei Cavalli fino a Pontremoli, e procurò egli pure, che nell'Osteria di Filatteria si concludesse un secondo nolo per condurre i Vetturini più oltre; che si dichiarò ben pratico della strada da farsi, e promesse di additare ai Compagni il luogo più opportuno al compimento del reo disegno, che suggerì effettivamente il luogo delle Lame vicino al Paese di Aulla, e Terra rossa, ma che non ne fu profittato per essere comparsa Gente nella strada, che essendo tutti al Borgo della Nunziata, ed aspettando, che fossero ferrati di nuovo i Cavalli, il Manini li lasciò, per recarsi a Pontremoli poco distante; che fu raggiunto a Mignegno, Borgo situato non molto al di là da quella Città; che salito a cavallo disse „ *quassù nella Montagna vi è il luogo più adattato per fare il colpo* „ che se ne stette fermo, e immobile, allorchè furono dai suoi Compagni trucidati i Vetturini; che quindi scese da Cavallo, e gettò della neve sopra i Cadaveri già trasportati fuori di strada dal del Marco; e che finalmente montò di nuovo a Cavallo, e insieme agli altri due Compagni continuò il viaggio.

144. Di tutto questo particolarmente il Gavazzi incolpa il Manini, e lo incolpa in molti suoi Costituti, e glielo mantiene in faccia, e sempre lo fa senza giovar punto a se stesso

145. Ella è poi questa incolpazione amminicolata in alcune parti,

e in molte altre verificata pienamente, e lo dimostrano i rilievi del Disegnante.

146. Questo solo, checchè ne dicano in contrario i Difensori del Manini, gli argomenti dei quali, diretti a dichiarare immeritevole d'ogni fede per questa parte il Gavazzi, si esamineranno in progresso, questo solo basta, perchè stando ai principj stabiliti di sopra il Manini si abbia per indiziato almeno sino ai meriti della Tortura quanto al delitto, di cui il Fisco lo pretende debitore. E però basta anche per dimostrare, quanto sia inverisimile, che il Manini non avesse parte alcuna nel Latrocinio. L'inverisimiglianza apparirà maggiore tra poco. Intanto fa d'uopo l'esaminare particolarmente, quali riscontri oltre l'incolpazione del Gavazzi vi siano in Processo per dichiarare il Manini sciente e partecipe del noto disegno sin dal momento in cui fu concepito; non potendosi altrimenti ben decidere s'egli sia, o non sia nella pena da mandarsi alla pari coi suoi due compagni. Perocchè se mai è convinto di averlo saputo subito, e d'esserne convenuto, ancorchè non uccidesse di fatto, come depone il Gavazzi, deesi nonostante punire, come se prestato avesse in quell'uccisione un vero ajuto cooperativo. E la ragione si è, perchè nel decretare la pena ai rei di delitto commesso con antecedente trattato non si ha riguardo all'eventualità dell'esecuzione, o sia all'influenza materiale di ciascuno su quel delitto, ma all'influenza morale, cioè all'animo ch'ebbero tutti allorchè l'imaginarono e lo concertarono, ed al fine, che si proposero in ciò fare. Sul che appunto si appoggia la regola generale che insegna, a ciascun de' Complici di delitto proceduto da concerto doversi imputare anche il fatto altrui.

147. L'esecuzione adunque del latrocinio in questione porta, è vero, naturalmente a dover credere, che fosse l'effetto dell'opera di più; ma non per questo s'incontra una somma difficoltà nel figurarsi che il Gavazzi e il del Marco, anche senza l'intelligenza del Manini, potessero soli eseguirlo. Anzi la difficoltà si diminuisce considerando, che il Gavazzi è già confesso d'averlo eseguito; e il del Marco ne è convinto; e ch'esso Gavazzi conviene non avere il Manini posto mano all'uccisione dei Vetturini.

148. E anche quando sia da ammettersi per vero, che il Manini coprisse colla neve i Cadaveri, circostanza negata dal Manini, e asserita dal Gavazzi senza d'essersi potuta provare altrimenti, come trattasi di un'atto posteriore a quei due Omicidj, esso non può avere influito efficacemente sui medesimi, e però da questo solo non può dedursi un argomento da dichiarare il Manini consapevole della precedente convenzione tra il Gavazzi, e il del Marco di commetterli.

149. Di più come vi sono dei riscontri, i quali rendono sempre più verisimile l'incolpazione del Gavazzi e la scienza da lui asserita nel Manini dell'orrendo complotto, così ve ne sono di quelli che sembrano favorire alquanto l'ignoranza pretesa del Manini.

150. La mancanza in lui di assegnamenti per proseguire il viaggio, o almeno almeno per farlo a cavallo, e pagarne la Vettura; la premura che nonostante quella mancanza ei si diede di fermare coi Vetturini in Sarzana la prima Vettura sino a Pontremoli, e in Filattiera una seconda vettura fino a Borgo S. Donnino; la non controversa pratica, che superiormente agli altri compagni avea della strada e de' luoghi più appartati, e meno esposti agli occhi altrui; il viaggio continuato quasi sempre con quei Compagni medesimi; l'ostinazione in lui pure di non fermarsi, nè pernottare all'Osteria di Montelungo, come volevano i Vetturini; e tante sue finzioni, o supposizioni, e specialmente quella di non avere avuto alcuna precedente cognizione di Essi Vetturini, che pur conosceva; quella di dare il del Marco per Uomo già processato nel Tribunale di Portoferrajo, quando questa non è che una pretta falsità *a* 220 *t.* 221. Tom. II., quella di trasferirsi prima degli altri a Pontremoli simulando di volervi cercar denari, che non cercò; quella di aver pagato al Borgo della Nunziata dodici pavoli per conto della sua Vettura, i quali non pagò; quella di non essersi indotto a salire di nuovo a cavallo in Mognegno, se non perchè il del Marco promesse di pagare per lui la nuova Vettura, sapendosi siccome ho adesso appunto notato, che egli stesso insieme agli altri, l'avea contrattata precedentemente nell' Osteria di Filattiera; tutte queste circostanze se non arrivano ad assicurarci in maniera da non poterne punto dubitare, che il Manini acconsentisse veramente col Gavazzi al progetto del del Marco, lo rendono però assai credibile.

151. Al contrario il Manini trovandosi offeso dal Viaggio nei piedi propone di prendere in Sarzana i Cavalli a Vettura; avendo fatto più volte il viaggio da Livorno a Bergamo ha effettivamente per la strada molte persone, che lo conoscono, e lo conoscono per Uomo onesto, e sufficientemente provveduto di beni di Fortuna. Può dunque sperare, che tra esse ve ne siano alcune pronte a dargli denaro in prestito, qualora egli si faccia a chiederlo loro. Trova in fatti l'Ostessa Teresa Pancrazi, che gli dà mangiare, e bere a credenza; ed ei le promette di tornare, e di pagarle il conto tra quindici giorni; e intanto le lascia il nome, e cognome dicendo, che era *Martino Manini Bergamasco e che suo Padre stava in Livorno in Dogana a fare il Pesatore*. Lo assicura essa Pancrazi *a* 62. *t.* 63. Tomo II.

152. Or sia pur vero, come è verissimo, che la causa di delinquere nei rei di ladroneccio si presume essere alcuna di quelle notate sul principio di questo voto, senza che occorra in un Giudizio Criminale darsi gran pensiero di provare quale possa propriamente essere stata. Le circostanze, però, che si sono accennate, sembrano escludere in qualche parte dal Manini l'animo di procurarsi con un Latrocinio il mezzo di viaggiare con minore incomodo: e

specialmente sembra escluderlo la circostanza di aver lasciato, come lasciò il suo nome alla Pancrazi. Perocchè se avesse già macchinato cogli altri l'eccidio dei Vetturini, si sarebbe verisimilmente astenuto dal manifestare il suo vero nome; e dal farsi vedere per quella strada a persone di sua conoscenza, affinchè non si rendesse facile la prova, che ei fosse nel luogo del delitto in tempo corrispondente al delitto medesimo, e non venisse egli stesso a somministrare al Fisco argomenti per prenderlo di mira, e convincerlo Autore del Latrocinio. Aggiungesi, che veramente il Manini lasciò per breve tempo, ma pure li lasciò, i Compagni Gavazzi, e il del Marco, e che questi poterono forse allora pensare, senza che l'altro il sapesse, e ordire la strage e lo spoglio dei Vetturini.

153. Considerate adunque le circostanze, che precederono il fatto in questione, esse sono tra loro in una specie d'opposizione, per cui il consentimento, che il Gavazzi sostiene essersi prestato dal Manini al noto complotto sembra non potersi nè escludere nè ammettere con sicurezza.

154. Egli è però da rammentarsi, che tra quelli, i quali concertano insieme l'esecuzione di un qualche fatto empio ed inumano, non manca quasi mai chi pensi alla maniera di salvar se dalla pena preparata per gli esecutori tutti di un simil fatto, perchè coloro medesimi, che formarono il concerto, e si unirono vergognosamente insieme in una specie di società, non lasciano di diffidare gli uni degli altri innanzi, e dopo il compimento del loro disegno.

155 Non è certo, ma nemmeno è improbabile, che il Manini pure ravvolgesse tra se un simile pensiero, prima che i Vetturini fossero uccisi e spogliati di comune consenso suo, e de' suoi compagni. Per conseguenza non è improbabile, ch'ei tenendo colla Pancrazi il contegno proprio di chi è sicuro di non aver operato male, nè medita di operarlo in futuro non mirasse a premunirsi contro il sospetto, che dopo accaduto quel fatto sì orrendo naturalmente concepirsi dovea contro di lui. Non è improbabile, che abbandonasse al Borgo della Nunziata i Compagni, e solo affrettasse il passo verso Pontremoli col fine di abilitarsi a dire occorrendo, siccome gli è occorso di dire, e lo ripete poi anche il suo Difensore, che forse in quel tempo il Gavazzi e il del Marco fecero segretamente tra loro la detestabile convenzione.

156. Anzi egli è ciò tanto meno improbabile, quanto meno sincero apparisce il Manini nella cagione per cui assicurò i Compagni di volerli prevenire nell'arrivo a Pontremoli. Diede loro per cagione di voler cercar denari, e quando tornò a riunirsi con essi disse di non averli potuti avere, perchè vi era all'Osteria Pancrazi di Pontremoli la Padrona, e non il Padrone. Tanto raccontano concordemente il Gavazzi, e il del Marco *a* 155. *t.* 163. 188. *t* Tom II Ma la Pancrazi depone *a* 64. che Manini fu da Lei, e *mangiò presto presto perchè avea furia di andar via;* il che mostra, che non pensava molto a

cercar denari. Aggiunge essa Pancrazi *a* 64. *t.* che finse al Marito nel ritorno, che questi fece a casa di aver avuto dal Manini quattro parpajole, e che lo finse, *perchè ei non sapesse che l'avea fatto rinfrescare a credenza*: il che da luogo a dubitare, che nè il Pancrazi fosse uomo da far credito al Manini, nè che il Manini potesse con ragione lusingarsi di aver da lui quei denari, per i quali avea dato ad intendere ai Compagni di volersi recare prima di loro a Pontremoli.

157. Così essendo non vi è chi non veda, che i riscontri appartenenti al tempo anteriore alla strage de' Vetturini, e riportati di sopra minutamente, sono tali da rendere assai più credibile nel Manini la scienza del complotto, attribuitagli espressamente dal Gavazzi, che la mancanza di essa pretesa dal Manini medesimo in tutti i suoi costituti. Si passi adesso a vedere, cosa portino in riguardo al Manini le circostanze, che accompagnarono il delitto, quando fu commesso, e che lo seguitarono dopo essere stato commesso.

158. Quelle, che l'accompagnarono, apparentemente non aggravano molto il Manini. Coprisse egli, o non coprisse i Cadaveri di neve, è certo, che non ferì i vetturini, che non impedì loro di difendersi dai due aggressori, che materialmente non operò cosa alcuna, perchè morissero, che *non tirò fuori nemmeno il coltello*. Lo dice il Manini; ne conviene il Gavazzi specialmente nel suo quinto Costituto *a* 168. *t.*; nè in tutto il Processo vi è il più piccolo riscontro per dubitare del contrario. Per questo sembrar potrebbe, che la non controversa associazione del Manini cogli uccisi, e la sua presenza, o interessenza al delitto, due indizj reputati generalmente, e meritamente urgentissimi, non siano in questa Causa da valutarsi assai a danno del Manini, o almeno non siano da valutarsi tanto, quanto sogliono generalmente valutarsi nelle cause di simil natura.

159. Ed io pure ne converrei forse senza gran difficoltà, se non mi sentissi intimamente portato a dubitare, che il Manini non ponesse mano all'omicidio, perchè volendolo in sostanza volea ancora, come fu detto dianzi, mettersi al coperto, per quanto gli era possibile, contro le future indagini del Fisco; o perchè capiva, che senza la sua opera l'infame disegno era oramai per compirsi perfettamente; o perchè credè meglio di stare in osservazione, se mai fosse sopravvenuto alcuno per avvisarne in tempo i Compagni, e si figurò forse di rendere in tal maniera più animosi, e più forti i Compagni medesimi, e i Vetturini più deboli, e meno atti alla propria difesa. Dubbj son questi, i quali per esser troppo naturali e conformi alla qualità ed alle circostanze tutte del presente latrocinio, si fanno sentire da se stessi agli orecchj dei Giudici, senza che alcuno li suggerisca loro,

160. Intanto però il Gavazzi depone *a* 202. *t.* Tom. II., che i tre Inquisiti erano d'accordo tra loro, che accoppasse i Vetturini, chi avesse avuto più comodo di farlo. Quanto un tale accordo apparisce naturale nel concreto del nostro caso altrettanto esso sembra per-

suadere, che solamente ad una fortuita conbinazione è da attribuirsi, che il Manini non si lordasse le mani col sangue dei miseri Vetturini e se le lordassero gli altri, che erano suoi compagni di viaggio.

161. Pur quell'accordo a parer mio non può ammettersi con totale sicurezza per la ragione, che non ne depone, che il solo Gavazzi; sebbene altronde il Gavazzi con quel suo detto non favorisca punto se stesso, e le resultanze del Processo già notate diano ove più, ove meno, sempre però, un nuovo peso e valore a quasi tutti i suoi detti, e più ancora glielo diano quelle resultanze che restano a notarsi, e che riguardano il tempo posteriore al latrocinio.

162. Compiuto un sì enorme misfatto, il Manini non si diparte dalla Compagnìa dei due scellarati uccisori; prosegue anzi il viaggio con essi. Ne dà per ragione, che vi fu obbligato da una forza irresistibile. Via sù, gli si accordi. Il luogo era solitario, la notte si avanzava a gran passi, talchè gridando soccorso, aita, non era sperabile il trovare, chi l'ascoltasse. Era poi troppo fresca la memoria di quello, che il Gavazzi, ed il del Marco erano stati capaci di fare; e troppo naturale il timore, che potessero tornare a farlo, qualora l'avessero minacciato. Tutte queste circostanze rilevate dal diligente Difensore di Pontremoli possono generalmente favorire il Manini in quel suo detto.

163. Gli si accordi ancora di aver dovuto necessariamente rimettersi alla supposta violenza, e quando passò coi Compagni dall'Osteria della Cisa; e quando si fermò alla Madonnina in vicinanza di Berceto; e quando attraversò le strade di questo Borgo; e quando si trattenne a Castelonchio per far mangiare i Cavalli. Dicendo egli *a* 8 *t.* 9. Tom. I., che continuava sempre ad esser notte, non poteva forse senza pericolo tentare di staccarsi dai Compagni, e però continuava contro di lui la Legge del più forte, come osserva il lodato Difensore.

164. Ma perchè non se ne staccò a Cascio, e in vece ivi pensò solo a mangiare e bere? Perchè non se ne staccò, come potea, e dovea fare a Medesano, dove confessa *a* 9. Tom. I. d'esser giunto il 17. Marzo poco dopo il mezzo giorno; e dove il farlo non era punto difficile, nè pericoloso? Perchè piuttosto *fece da mezzano*, acciò l'Oste di quel luogo si adattasse a comprare, siccome comprò per quattordici Zecchini un Cavallo del del Marco? del che fa fede espressamente il medesimo Oste Vincenzio Calistani *a* 225. Tom. II., e dopo una lunga negativa conviene anche il Manini *a* 207. Aggiunge però d'essersi adoprato per la conclusione di quella vendita in vista della promessa fattagli dal del Marco di lasciarlo in libertà, qualora cooperato avesse per quell'effetto. Posta per altro quella promessa, e compiuto già quel contratto a tenore appunto de' desiderj del del Marco, perchè il Manini non si staccò almeno allora da quella compagnìa? Perchè non contento d'aver finto all'Osteria di Medesano, che egli, e i suoi due Compagni erano tutti respettivamente padroni di

un Cavallo, torna a fingerlo in tempo del viaggio da Medesano al Borghetto, e dice essere suo il Cavallo, che montava, e di razza Ungarese, e di averlo acquistato dai Francesi in Livorno, il depone il suddetto Calistani *a* 225. che li accompagnò al Borghetto. Non è questo un nuovo argomento per credere che tutto quello, che fu fatto a danno de' Vetturini fosse fatto con precedente intelligenza degl' Inquisiti non escluso il Manini, e col patto, che tutti partecipar dovessero del guadagno, e del comodo, che indi riescito fosse di ritrarne? Di più il Manini giunto al Borghetto prende ristoro all' Osteria, come l'avea preso nell'Osteria di Medesano, acciò sia verisimilmente pagato dal del Marco, che avea pagato già il primo rinfresco coi denari ricevuti dal Calistani, a titolo di prezzo del vendutogli Cavallo, e tace il fatto accaduto. In Medesano e al Borghetto non cerca mai il Manini veruna delle persone da lui innanzi conosciute particolarmente e poi dice e si fa a provarlo coll'esibizione di molti attestati che di quelle persone se ne trovano molte nella strada da Livorno a Bergamo sua patria, e che col mezzo di alcune di esse gli era facile il trovare da supplire ad ogni sua mancanza da non potersi, nè doversi mai immaginare, che per supplirvi ricorrer volesse a un latrocinio? O non conosceva egli effettivamente quelle persone; o non le conosceva in modo da potersi loro presentare colla probabilità di trovar credito presso le medesime, o non si curò di far di esse alcuna ricerca. Qualunque si ammetta di questi tre casi che sono i soli possibili, non se ne può dedurre conseguenza alcuna favorevole pel Manini.

165. Egli inoltre nell'accennata Osteria del Borghetto, dopo di essersi ristorato col cibo passa a coricarsi tranquillo in letto con animo verisimilmente di tornare a mettersi in viaggio al nuovo giorno coi suoi Compagni. E quì pure tace l'eccesso, ch'era stato commesso, e insomma lo tace ovunque; nè mai si prova ad abbandonare il Gavazzi e il del Marco, e sta in vece sempre con loro, finchè non ne è separato dalla forza militare di Parma, che arriva improvvisa, sorprende tutti tre i nostri Inquisiti nell' Osteria del Borghetto, e li arresta?

166. Allora, e non prima si scioglie finalmente al Manini la lingua per parlare del delitto già consumato; ma non ne parla, che per farsi credere innocente; che per deviare da se il castigo, il quale vede già pendere sulla sua testa; che per annunziare Autori di quel delitto i soli Gavazzi e del Marco; che per far cadere su loro soli tutta quanta la pena. Questi però non sono, nè possono non comparire, che discorsi imaginati dal Manini artificiosamente a distruggere i quali basta ciò, che al Ministro processante fa presente il Gavazzi *a* 202. *t.* Tom. II. Ecco le parole di questo Inquisito „ *Se non fosse stato così* (vale a dire, se il Manini non fosse stato a parte del concerto, e del delitto eseguito dietro quel concerto medesimo),

ei non avrebbe seguitato con noi il viaggio, e anche fatto avrebbe i suoi rapporti al Comandante del Paese primo, che si fosse trovato, in vece di che venne sempre con noi, e si unì a vendere il Cavallo all' Oste di Medesano. „

167. Dopo tutte queste premesse a me sembra di dover concludere così. L'incolpazione del Gavazzi, e i riscontri di molti fatti anteriori alla strage de' Vetturini rendono certamente il Manini indiziato assai più oltre de' meriti della tortura di aver convenuto coi suoi Compagni nella sera de' 14. Marzo di uccidere, e spogliare i Vetturini, come pur troppo lo furono nella succcessiva sera de' 15. di quel Mese. Unendo a tutto questo gli amminicoli, e le congetture, e i dati tutti, che si partono dalle varie circostanze, le quali accompagnarono, e seguirono il delitto, risulta contro il Manini una somma di argomenti quasi niente dissimile da quella, per cui altrove non potei non avere il del Marco per convinto pienamente.

168. Dico quasi niente dissimile; perchè conviene sempre aver presente, che il del Marco coll'opera sua materiale influì sicuramente moltissimo perchè i Vetturini fossero e uccisi, e spogliati. Se poi v' influisse il Manini, e come e quanto v'influisse io già avvertii non potersi decidere con sicurezza, tanto più, che per un lato gl'indizj fondati sopra fatti del Manini anteriori, ed anche contemporanei al delitto non bastano per giudicarlo convinto d'aver avuto parte nel complotto, prima che fosse eseguito; e che per l'altro lato quello che si è fatto da lui posteriormente, può essersi fatto in virtù di una specie di ratiabizione, come dicono, ovvero di un partito preso dal Manini a delitto già consumato di approvare cioè il fatto de' compagni colla mira di entrare a parte del guadagno, ch'era per venirne.

169. Questo dubbio escluso in riguardo al del Marco dalle resultanze del processo relative a quello che si sa essersi detto e fatto da esso del Marco innanzi l'uccisione, e nell'atto di uccidere i Vetturini, non lo è quanto al Manini. Poichè le resultanze medesime di quello che si è fatto e detto da lui in quei due medesimi tempi, contradicono, è vero, piuttosto fortemente a quel dubbio e lo dimostrano poco probabile, ma non lo distruggono affatto.

170. Ciò posto io dico, che come gli atti del Manini consecutivi all' eccidio de' Vetturini non possono, nè debbono retrotraersi per imputargli quell'eccidio, quasi l'avesse assolutamente commesso o voluto; così non può, nè dee dirsi tolto da quegli atti il dubbio accennato. Per questa sola ragione a me pare, che il Manini non possa aversi per convinto pienamente d'essere stato a parte di quel complotto, innanzi l'uccisione de Vetturini; del che ripeto non esser sufficienti per se stesse a convincerlo, nè le deposizioni del solo Gavazzi coinquisito, nè gl'indizj dedotti dalle circostanze, che precederono il delitto.

171. Del rimanente so bene quel, che scrive Ulpiano nella Legge 1. §. 14. *ff. de vi, & vi armat.* e nella Legge 152. *ff. de reg. jur.* do-

ve la ratiabizione si retrotrae al tempo del seguito mandato. Io non ostante ho detto non potersi nel nostro caso retrotrarre gli atti del Manini, che seguirono il Latrocinio; e l'ho detto, perchè quella sentenza di Ulpiano è verisimilmente da ritenersi per gli effetti civili, e non penali, come osserva tra gli altri il dottissimo Antonio Matteo *de crimin. prolegom. cap.* 1. *num.* 14.; e perchè è, e sarà sempre vero, che nel giudicare dei Delitti, e dei Delinquenti dee considerarsi il tempo, in cui quelli furono commessi, e il modo, onde questi cooperarono, perchè si commettessero.

172. Di quì ne segue, che la regola rammentata più volte, per cui nel caso di misfatto eseguito con precedente concerto ciascuno de' complici dee esser tenuto a conto del fatto altrui, non può applicarsi interamente e con sicurezza all'Inquisito Manini. Alla qual conseguenza ne succede necessariamente ancor questa, che non può con sicurezza addebitarsi il medesimo di matura precedente deliberazione, voluta espressamente dalla nostra Legge de' 30. Agosto 1795. Art. 13. per punire colla pena di morte gli autori principali, non meno che i complici dell'Omicidio. Il che io credo vero, non ostante che siamo in termini di Latrocinio, e però di Omicidio accompagnato da qualità specificante, in cui a tenore di essa Legge non sembra richiedersi la precedente deliberazione con quel grado di maturità, che si richiede negli Omicidj premeditati, nè accompagnati da qualità che li renda anche più odiosi di quello che sono naturalmente, siccome fu saviamente avvertito nella Causa di latrocinio contro Tommaso Bartolini di Perugia spedita il 17. Luglio 1797.

173. Non così segue, nè può seguire da quanto si è già premesso, che nel decretar la pena al Manini sia lecito discostarsi dalla pena ornaria per tutto quel tratto, per cui ha creduto il Disegnante di allontanarsene. A ben ponderare il valore de' riscontri tutti raccolti dal Fisco contro il Manini, manca ben poco, perchè da essi venga a concludersi una prova perfetta, quale si desidera per una piena convizione. Non manca, che lo scioglimento di un dubbio, che già si vedde, qual sia, e quanto piccolo. Onde secondo, che questo dubbio è più piccolo, e per conseguenza secondo che meno manca alla piena convizione del Reo, nella stessa proporzione, e non altrimenti è lecito al Giudice di dipartirsi dalla pena stabilita espressamente dalle Leggi contro i delitti, e gli assistenti, ausiliatori, o complici di essi.

174. Oltre i riscontri, che vi sono contro il Manini non ho mancato di considerare con attenzione i rilievi tutti, che a pro di lui si sono fatti dai Difensori di Pontremoli, e di Firenze. Ma non ho trovato motivo di pensare intorno a questo Inquisito in una maniera diversa da quella, che ho adesso manifestato: tuttochè i difensori si lusinghino di niente meno, che di sentire il loro cliente pienamente assoluto.

175. Per la massima parte di quei rilievi si contengono le oppor-

tune risposte nei rilievi, e nelle osservazioni, che si sono fatte quà e là nel corso di questo voto. Nientedimeno non sarà fuor di proposito il trattenersi un poco sopra alcuni di essi per vederne meglio l'insussistenza.

176. Si ripete spesso dai Difensori, che non si dee al Gavazzi veruna fede. Orsù, concediamolo per un momento. Se non gli si dee veruna fede, non gli si dee nemmeno, quando scende a dire, che il Manini non pose mano all'uccisione dei Vetturini. E allora come potrà risparmiarsi al Manini la pena ordinaria del Latrocinio? Poichè l'associazione sua cogli uccisi, e la sua presenza, o interessenza al delitto, due cose, delle quali conviene pure l'inquisito, l'aggraveranno nella presente causa quasi tanto, quanto già si disse che aggravano il del Marco appunto per non avere costui a favor suo una deposizione simile a quella del Gavazzi a favore del Manini.

177. A quei due indizj per se stessi fortissimi uniscansi gli altri tutti non leggieri esistenti in Processo; e poi uniscasi la qualità del fatto, che parla abbastanza per persuaderne, ch' esso fu eseguito da più persone; e in fine si faccia la dovuta applicazione della regola di ragione *quod a pluribus pro indiviso factum est singulos in solidum obligat*. Il Manini allora dovrà giudicarsi pienamente convinto, come io per me ho di sopra giudicato convinto il del Marco negativo, e come verisimilmente avrei giudicato anche il Gavazzi, qualora si fosse mantenuto egli pur negativo. Onde dovrà anche il Manini parificarsi nella pena, e pena ordinaria di Latrocinio cogli altri due Inquisiti, appunto per la ragione medesima addotta dai Difensori con animo di liberarlo da ogni pena, cioè perchè al Gavazzi non si dee creder niente.

178. Invano si opporrebbe, quel che si avverte nalla scrittura, che comincia „ *nel Processo Criminale* „ che la deposizione di Gavazzi contro Manini, essendo deposizione quasi di Testimone indotto dal Fisco, è da scindersi in modo da restare al Manini la libertà di accettare, come fa, le cose a se favorevoli, ed escludere le contrarie. Ma in quella deposizione è pregiudicato anche il Fisco, perchè in grazia di essa specialmente non gli è permesso di dar debito al Manini d'aver materialmente procurato la Morte de' Vetturini. Eppure il Fisco non può pretendere, che essa deposizione si scinda; e se lo pretendesse, e volesse dare al Manini anche quel debito dovrebbe provare concludentemente, che egli pure ferì i Vetturini.

179. In egual maniera è tenuto il Manini a provare, il perchè non siano da attendersi le cose, che contro di lui depone il Gavazzi, e che si vedono più, o meno confermate da altri riscontri. Non lo prova nè poco, nè punto. Dunque la deposizione del Gavazzi è attendibile in tutte le sue parti, o almeno in quelle le quali sono altronde verificate sufficientemente.

180. Non potendosi adunque in regola ordinaria scindere la depo-

sizione del Gavazzi in riguardo al Manini vediamo, se vi siano motivi particolari per non ammetterla in quella parte che viene a nuocere al Manini. Lo pretendono i difensori di quest'inquisito e si studiano di provarlo con varj argomenti. Il primo si fonda sulla qualità di correo propria del Gavazzi: ma contro di questo argomento, stanno tutte quelle ragioni onde fu dimostrato, nonostante sì fatta qualità, doversi attendere la deposizione di esso Gavazzi contro il del Marco.

181. Gli altri argomenti hanno per base speciale o la mancanza d'egni verisimiglianza nella deposizione, con cui il Manini è aggravato dal Gavazzi; o una certa tal quale lusinga del Gavazzi di giovare a se stesso con quella incolpazione; o un segreto livore, e un maligno sfogo d'inimicizia del Gavazzi verso l'incolpato. Su queste ragioni particolarmente si raggira la massima parte del discorso, che si legge nella Scrittura pervenutami il 27. dello scorso Febbrajo con lettera del giorno antecedente del Signore Avvocato de' Poveri.

182. Ella è però supposta la mancanza della verisimiglianza in quella incolpazione; come è supposta la lusinga nel Gavazzi di poter con tal mezzo render migliore la sua condizione!. Non si ha da far altro che rammentarsi delle cose narrate di sopra, per restarne intimamente persuasi.

182. E' supposto ancora il segreto livore, la capitale inimicizia. Non ve n'è altro argomento che quello, che dedurre si può dall' avere il Manini nell' atto dell' arresto palesato in presenza del Gavazzi il commesso misfatto, additandone pubblicamente per autori il Gavazzi medesimo e il del Marco.

184. Quì è da notarsi, che quando il Gavazzi confessò la sua reità nella maniera in cui ha poi sempre persistito, non gli era peranche stata contestata dal Ministro Processante l'incolpazione del Manini; e che però ei poteva e doveva credere, che il Manini non avesse asserito in giudizio ciò, che avea asserito fuori di giudizio. Onde non si sostiene quel, che avverte il Sig. Avvocato de' Poveri, che il Gavazzi avrebbe sempre negato il delitto, se la circostanza di vedersi scoperto dal Manini non lo avesse indotto a confessarlo. Per la stessa ragione l'allegato sospetto di vendetta viene a perdere in parte la sua forza, la quale poi rimane distrutta interamente dal fatto.

185. E che sia così, quel Gavazzi, che si vorrebbe far passare per vendicativo, nei primi suoi Costituti non è meno sollecito di difender se stesso, che il suo Patriotta Manini, e aggrava solo il del Marco in varie maniere. Quando poi si risolve a confessare il suo delitto, ei lo fa senza che apparisca in lui nemmen l'ombra dell'amarezza contro il Manini. Cosa gli costava il deporre, che anche il Manini vibrato avesse la sua parte di colpi contro quelli che furono massacrati? Ovvero, che se ne rimane se fermo a Cavallo all'effetto d' invigilare se mai sopragiungesse alcuno da sorprendere i compagni nell'

esecuzione del delitto. Potea ben prevedere, che per le ragioni notate altrove egli sarebbe stato facilmente creduto in questi, e altri simili racconti. Egli però niente dice di tutto ciò, e invece depone, che il Manini *non tirò fuori nemmeno il coltello in quel riscontro;* e con sì fatta deposizione si vedde già aver lui giovato al Manini in modo, da sottrarlo dalla pena ordinaria. Che se poi gli ha nociuto per altri lati, subito che le cose da lui deposte contro il Manini si son potute dal Fisco verificare con altri riscontri, non è permesso di averle per argomenti d'un livore, e di una inimicizia, che quì apparisce imaginata unicamente per favorire quell'Inquisito.

186. Si ripete ancora dai Difensori del Manini, che il delitto manca di causa proporzionata alla sua intrinseca atrocità; che manca la verisimiglianza, che il Manini volesse risolversi a commetterlo; che manca il grado di prova necessario per imputarlo a un Uomo di ottima fama, qual è appunto il Manini, siccome dimostrano i molti attestati esibiti in Giudizio, e le deposizioni dei Testimoni prodotti nel Difensivo.

187. Quanto alla causa senza riandare le cose già avvertite su tal proposito, ella è una verità incontrastabile, che appena è provato che la causa di uccidere è stata il furto consecutivo, siamo in termini di Latrocinio; o il furto sia seguito subito dopo l'uccisione, ovvero siasi differito ad altro tempo; o consista in cose di molto ovvero di poco valore; o abbia il Reo potuto effettuarlo, ovvero ne sia stato impedito da qualsivoglia estrinseca cagione. Importa troppo per la comune sicurezza, che si estingua nell'Uomo dal rigore delle pene il desiderio di arrivare a possedere le cose altrui colla morte del loro legittimo proprietario. Il perchè non è punto da scusarsi, chi privò di vita un Cittadino per quest'effetto, ancorchè egli non mirasse, che ad acquistar cose di pochissimo momento. Il Manini poi partecipò sicuramente in più maniere del mal guadagno di un'enorme delitto. Perocchè continuò a viaggiare sul Cavallo di uno dei trucidati Vetturini; godè a Medesano di un rinfresco, pagato dal suo Compagno del Marco con denari che sapeva quanto ingiustamente fossero stati procurati; e avrebbe verisimilmente goduto più ancora, se non fosse stato arrestato, e ristretto in Carcere. Infatti si riportò in altro luogo la deposizione dell'Oste Calistani, colla quale ci assicura, che ciascuno de' tre Inquisiti e nominatamente il Manini si spacciava padrone di un Cavallo; il che vuol dire che tutti si erano già divisi in certo modo tra loro, o pensavano, di dividersi in eguali porzioni un frutto, che non era in sostanza che il frutto pestifero di un latrocinio,

188 Quanto all'opposta inverisimiglianza, io torno a dire che le resultanze degli Atti già riportati dimostrano che il Manini, comecchè potesse facilmente aver denaro chiedendolo alle persone di sua conoscenza, colle quali si suppone che dovesse sovente incontrarsi in quel suo viaggio, nè l'ebbe, nè cercò punto di averlo con tal mezzo, e

amò piuttosto di unirsi cogli altri due Compagni per procurarsi con un delitto il modo di recarsi comodamente alla Patria. Questa dimostrazione di fatto fa svanire la pretesa inverisimiglianza, o almeno la rende tale da non poter esser considerata da un Giudice.

189. Quanto alla prova, che si vuole non essere contro il Manini di tal natura da potergli dar debito di ciò, che gli viene obiettato dal Fisco, io dissi già, che la qualità del delitto non può generalmente mutare in un Tribunal di Giustizia, e render diversa la sostanza della prova, talchè appena questa comparisce perfetta quanto all'autore di esso, è dovere del Giudice di condannarlo indistintamente secondo la disposizion della Legge.

190. Adesso aggiungo, che la vita menata onoratamente, e colla comune approvazione da un Uomo qualunque prima di essere inquisito per delitto o leggiero, o grave, non altera, nè può alterare la verità del fatto, nè la maniera di assicurarsene. Solamente induce una presunzione a favor di chi ha goduto fino a quel momento di una buona fama; come la mala fama, e qualità induce la presunzione contro coloro, che ne sono rivestiti.

191. Non pertanto per condannare alcuno di un delitto recentemente commesso, non basta nè la mala fama, nè la mala qualità; ma vi vogliono altre prove, nel calcolo delle quali è lecito, anzi si dee far entrare anche la presunzione, che dalla mala qualità naturalmente deriva. Per l'opposta ragione la buona fama non esclude, che chi se l'è finquì procurata vivendo essenzialmente, o apparentemente da Uomo virtuoso, non possa aver commesso un delitto qualunque accaduto di fresco. Tanto è vero, che non l'esclude, che nel nostro caso quantunque il Manini fosse conosciuto comunemente per Uomo onesto dagli abitanti de' paesi, pei quali dovea passare nel suo ritorno alla patria, cominciò e dura tuttora in quei paesi medesimi la voce pubblica ch'egli, e gli altri due suoi compagni siano stati l'uccisori dei Vetturini; nè mai sono stati incolpati altri per autori, o partecipi di quel delitto.

192. Quindi è, che tutte le volte, che riesce al Fisco di concludere una prova tale da persuadere il Giudice, che l'Imputato, quantunque altronde onest'Uomo abbia effettivamente commesso un Delitto già verificato materialmente, non si sospende per così dire nel Giudice medesimo, nè può sospendersi giammai l'esercizio del suo dovere, che è quello di tutti condannare i delinquenti nelle pene comminate dalle Leggi, alle quali tutti sono generalmente soggetti.

193. In una parola la fama o buona, o cattiva che sia, non partorisce, che una semplice presunzione. Tutte le presunzioni, sono da attendersi, finchè non sopraggiunga la verità ad illuminarci colla sua sfolgoreggiante luce. Sopravvenendo, la presunzione le cede subito il luogo, nè può non cederglielo, passando troppo notabile differenza tra la presunzione del vero, e la verità stessa, o sia il fatto

dimostrato dalle varie occorrenze da argomenti, e ragioni convincentissime. Altrimenti la più certa verità si vedrebbe alle volte sagrificata alla presunzione del vero, che qualunque essa sia è sempre meno certa della verità medesima. E applicando questo discorso al caso nostro convien dire, che altrimenti gli Uomini stati onesti finquì, e non più disposti ad esserlo per una di quelle disgraziate, e funeste mutazioni, che pur troppo suol fare il cuore umano in peggio, si mostrerebbero ben cattivi calcolatori del proprio interesse, se cominciassero la loro nuova carriera dal vizio commettendo delitti leggieri, la prova dei quali non è per rendersi più difficile dalla loro passata onestà, e non la cominciassero commettendo invece delitti atroci, i quali quanto più saranno atroci, ed inumani, tanto meno stando al principio posto dai Difensori del Manini potranno provarsi in maniera da esserne tenuti a conto in un Giudizio Criminale. Non sarebbe questo un volere, che quegli Uomini, i quali non amano più di essere, o di comparire virtuosi, divengano in un istante estremamente viziosi? ovvero non sarebbe questo un promuovere l'impunità dei delitti e di quelli specialmente, che sono i più gravi, e che offendono più, il privato, ed il pubblico bene? La quale impunità, comunque si promuova, e in qualsivoglia classe di Cittadini, non lascia mai d'esser generalmente uno de' maggiori mali che sopravvenir possa ad un Corpo politico.

194. Si pretende ancora dai Difensori se non direttamente, almeno indirettamente, che sendo gravissimo il delitto in questione, e assai imperfetta la prova contro il Manini, o non può questo Inquisito condannarsi punto, o appena può condannarsi ad una pena mitissima, e per conseguenza troppo difforme dall'atrocità del delitto obiettatoli. Il che potendo servire al Pubblico più di scandalo, che d'esempio, torna meglio non condannarlo a veruna pena, e lasciargli intanto il timore, che riescendo in avvenire al Fisco di acquistar contro di lui riscontri tali da concludere una miglior prova, possa allora la sua reità esser punita con pena molto più grave.

195. I riscontri però oggimai cumulati contro il Manini non son riscontri leggieri, ma fortissimi avendo in altro luogo dimostrato, quanto poco manchi per avere la piena di lui convizione. Ma ancorchè fossero meno forti, io non voglio adesso esaminare se nelle circostanze simili alla preallegata convenga veramente il lasciare il Processo aperto, piuttosto che decretare all'inquisito una pena quasi punto corrispondente all'intrinseca qualità del delitto. Dico bensì, che nel caso presente io per me non saprei indurmi giammai a proporre in riguardo al Manini una risoluzione, che aver possa la forza di decreto interlocutorio. Perocchè dovendosi punire esemplarmente il Gavazzi, e il del Marco, lo scandalo sarebbe da temersi, se contemporaneamente si lasciasse o in tutto, o nella massima parte impunito il Manini, moltissimo implicato nella Causa comune a quei due Inquisiti.

196. Non si è rilevato nè dal Difensore di Pontremoli, ne dal

Sig Avvocato de' Poveri di Firenze quello che fu rilevato e valutato nella citata Causa di omicidio premeditato contro Rossi, Signorini e altri; cioè che nel punire un delitto capitale commesso da molti, la regola si è di condannare alla pena di morte i soli rei principali, e di risparmiare quella pena agli altri. E intanto non si è rilevato, perchè in quella causa trattavasi di un sol' omicidio, di cui erano otto gl' inquisiti; e quì trattasi di due omicidj de' quali sono tre gl' inquisiti, ed uno di questi, non può per le già esposte ragioni condannarsi con sicurezza all' estremo supplizio.

197. Nemmeno si è rilevato il disastro della carcere in cui gl' inquisiti vivon ristretti da un anno; e non si è rilevato, perchè si sà bene non esser ciò attendibile nelle cause capitali, specialmente se per condurle a fine, siano stati necessarj, come appunto nella causa presente, atti sussidiarj di diversi Tribunali del nostro Granducato, e anche di Stati esteri.

198. Finalmente non si sono rilevate nè dal Difensor di Pontretremoli, nè dal Sig. Avvocato dei Poveri di Firenze alcune varietà, che s' incontrano nelle risposte date dal Gavazzi ne' suoi Costituti. Per esempio al Ministro Processante di Parma dice il Gavazzi *a* 16. T. I., che la sera de' 14. Marzo pernottò coi Compagni a Pisa; che il del Marco contrattò il nolo dei Cavalli in Sarzana fino a Pontremoli, e che giunto in Questa Città lo contrattò di nuovo pel Borgo S. Donnino. E nel Tribunale di Pontremoli esso Gavazzi, prima depone, che pernottò nel 14. in Viareggio, poi in Sarzana, e che la Vettura de' Cavalli fu fissata dal Manini *a* 198. *e* 199. *t.* Tom. II. Similmente prima dice che Manini portava un coltello in asta in una delle tasche di fianco dei Calzoni; poi, che lo portava nella tasca interna della giubba *a* 205. Tom II. Queste, e altre simili varietà, che si vedono nelle risposte del Gavazzi non si sono notate, perchè tutte riguardano cose non sostanziali, e poco, o nulla concludenti, quanto al merito della Causa.

199. L' unica cosa che a me sembra potersi addurre a favore tanto del Manini, che degli altri due inquisiti, non si riferisce al latrocinio, ma alla delazione de' coltelli, la quale sebbene sia certa in tutti, non è da punirsi in nessuno di quest' inquisiti. Essendo tutti Forestieri, e in viaggio per restituirsi dal Gran Ducato alle loro respettive Patrie, come la Legge li autorizzò a portar armi sebbene generalmente proibite nel venire tra noi, così per una legittima conseguenza intender si debbon autorizzati a portarle nella loro partenza dal Gran-Ducato per recarsi altrove.

200. Ma egli è oramai tempo di proporre la risoluzione di questa Causa gravissima, e di proporla in una maniera conforme alla qualità del delitto, che sicuramente è della classe de più atroci; al modo di eseguirlo, che cotiene in se una specie di tradimento ed un grado assai notabile di maturità di pensiero, essendo passato l' intervallo di

ore ventiquattro intere dal momento, in cui fu concertato di uccidere i Vetturini, alla loro uccisione; al tempo, e luogo di commetterlo, i quali appariscono scelti dagl'inqnisiti colla mira di rendere più difficile che fose possibile la conclusione della prova speciale del delitto, i quali per se stessi la rendevano tale effettivamente; e in somma alle resultanze tutte del Processo, e a tutte le considerazioni fatte sulle medesime dietro l'insegnamenti della diritta ragione, e i principj del Gius Comune, e le disposizioni manifeste delle nostre Patrie Leggi, e le cose giudicate nel nostro Tribunale.

201. Il Disegnante ha ben ragione di credere non esservi motivo alcuno, quanto al Gavazzi legittimamente confesso, di diminuirgli anche di un grado la pena ordinaria, che per l'Omicidio premeditato, e accompagnato da qualità specificante, ed atta a renderlo più odioso, si stabilisce espressamente nell' Art. 13. della nostra Legge de' 30. Agosto 1795. in riguardo al Principale Autore di esso, non meno che agli Assistenti, Ausiliatori ec.

202. Io poi son d'avviso non esservi motivo di diminuirla nemmeno quanto al del Marco indiziato piuttosto gravemente pel Promotore o Autore di quell'infame complotto, e convinto poi a parer mio pienamente d'avervi avuto gran parte.

203. E quanto al Manini giudico per le già addotte ragioni, non potersi in un Tribunale di Giustizia diminuire in lui la pena ordinaria, che per due gradi appena.

204. Laonde condannerei i due Inquisiti Giulio Gavazzi, e Domenico del Marco all'ultimo supplizio, o sia alla pena di morte ignominiosa ed infame, e l'Inquisito Martino Manini alla pena de pubblici lavori per anni venti. E lasciando di parlare della delazione dei coltelli, restituirei al del Marco il coltello esistente in Corte, del quale fece uso il Gavazzi per ferire uno degli uccisi Vetturini Sarzanesi, salva l'azione per chi vi avesse diritto.

E quanto al resto concorro nel parere del Disegnante; Rimettendomi ec.

LUIGI CREMANI ASSESSORE

Ancorchè, in termini specialmente di pena di morte, non potesse rigorosamente spingersi tant'oltre la Condanna del primo Inquisito Domenico del Marco negativo sopra il deposto di due Testimonj, i quali sebbene deponghino *de visu*, siano di lui Compagni nel viaggio, e il loro detto sia corredato da più, e diversi urgenti amminicoli, sono però ambedue suoi Soci nel delitto, potrà senz'altro scrupolo aver luogo una tal pena anco contro di lui perchè gl'indizj che lo investono formano una certezza morale; come se egli fosse convinto per mezzo di Testimonj disinteressati, ed imparziali, o per la sua propria confessione coerentemente al disposto nell'Art. 2. della Legge „ Ordini diversi „ del 1744. tuttora in questa parte veglianti.

Poichè se mai vi furono indizj indubitati, tali sono certamente quei rilevati dall'ingegnoso Disegnante, e analizzati poi dal Sig. Assessore nel suo erudito voto con un dettaglio, precisione, ed energia tale che guidano lo stesso primo Inquisito di passo in passo, e di ora in ora per tutto il cammino dal dì della partenza a quello dell'arresto, fino al grado della convizione, per cui non può a senso mio bramarsi di più per restarne intimamente persuasi.

Lo stesso raziocinio avrebbe senza dubbio luogo contro il secondo Inquisito Manini, che tutto il Processo dimostra Reo egualmente che il primo e il terzo, se non si frapponesse il reflesso che laddove il terzo è pienamente confesso di confessione verificata, ed il primo è aggravato, come pocanzi dicevo, dal detto di due Correi, e da indizi indubitati, che dandosi gli uni con gli altri la mano pongono la coscienza del Giudice in una perfetta quiete, il prenominato secondo Inquisito non ha contro di se, se non che l'incolpazione, per quanto fortissima, di un sol Socio in rapporto a se stesso confesso; e gl'indizj che da tutti i lati lo circondano soffrono, sebbene con sforzo, una remora alla prova piena relativamente alla qualità del precedente disumano concerto eseguito poi con altrettanto barbaro tradimento dal primo, e dal terzo, mentre però egli era presente, ed assistente.

Concorro pertanto nel parere del prelodato Sig. Assessore a condizione, che in vece di condannare gl'Inquisiti a indennizzare, come propone il Disegnante, gli eredi degli uccisi anco delle vetture non pagate, si riservino a questi contro di quelli le loro ragioni esperibili nel suo congruo Giudizio; perchè non hanno nulla di comune col delitto, e nascono da un patto, o sia contratto, per cui compete soltanto l'Azione Civile; Rimett. ec.

URBANO URBANI AUD.

Stà bene il parere de' Sigg. Ass. e Aud. (Li 3. Aprile 1798.)

JACOPO BIONDI PRESIDENTE

MUSEC
DONAZIONE